Conto Corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 110 dell'11 maggio 1933-XI

PARTE PRIMA

REGIO DECRETO 22 dicembre 1932, n. **2081.**

Approvazione di statuti della Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima ed aerea e delle Associazioni ad essa aderenti, e riconoscimento giuridico delle Associazioni di armatori di navi da carico di Viareggio e Massa Carrara.

REGIO DECRETO 22 dicembre 1932, n. 2081.

Approvazione di statuti della Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima ed aerea e delle Associazioni ad essa aderenti, e riconoscimento giuridico delle Associazioni di armatori di navi da carico di Viareggio e Massa Carrara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 14 ottobre 1926, n. 1901; 12 settembre 1929, n. 1941; 31 marzo 1930, n. 451; 18 luglio 1930, n. 1108; 10 dicembre 1931, n. 1661; coi quali fu concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei, ed alle associazioni ad essa aderenti, e furono approvati i relativi statuti;

Viste le domande con le quali la Confederazione suddetta ha chiesta l'approvazione di una nuova denominazione confederale; l'approvazione di nuovi statuti per le associazioni ad essa aderenti riconosciute con Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 1901; nonchè il riconoscimento giuridico e la approvazione degli statuti delle Associazioni fasciste degli armatori di navi da carico di Viareggio e di Massa-Carrara;

Ritenuta la necessità di apportare inoltre alcune modifiche agli statuti della Confederazione, dell'Associazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende di navigazione marittima ed aerea, dell'Associazione nazionale fascista delle attività sussidiarie della marina mercantile e della navigazione aerea nonchè della Federazione fascista degli armatori dell'Italia meridionale continentale;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e la legge 20 marzo 1930, n. 206, e il Nostro decreto 15 gennaio 1931, n. 200;

Sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La denominazione di « Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima ed aerea » è sostituita alla denominazione di cui al Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 1901.

Allo statuto confederale approvato con Nostro decreto 31 marzo 1930, n. 451, sono apportate le modifiche indicate nell'allegato al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alle seguenti Associazioni aderenti alla Federazione fascista degli armatori di navi da carico del Tirreno ed alla Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima ed aerea;

1° Associazione fascista degli armatori di navi da carico di Massa-Carrara;

2° Associazione fascista degli armatori di navi da carico di Viareggio.

Sono approvati gli statuti delle Associazioni suddette, secondo i testi annessi al presente decreto, firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Sono approvati i nuovi statuti delle Associazioni sottoindicate, aderenti alla Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima ed aerea, secondo i testi annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente:

1° Federazione nazionale fascista imprese di navigazione aerea;

2° Federazione fascista degli armatori di linea del Tirreno;

a) Associazione fascista tirrena degli armatori di grandi linee;

b) Associazione fascista tirrena degli armatori di linee sovvenzionate indispensabili;

3° Federazione fascista degli armatori di navi da carico del tirreno;

a) Associazione fascista degli armatori di navi da carico di Genova;

4° Federazione fascista degli armatori dell'Adriatico orientale;

a) Associazione fascista degli armatori di navi da carico dell'Adriatico orientale;

b) Associazione fascista degli armatori di linea dell'Adriatico orientale;

5° Federazione fascista degli armatori dell'Adriatico occidentale;

6° Federazione fascista degli armatori della Sicilia.

Gli statuti e le denominazioni delle dette Associazioni di cui al Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 1901, sono sostituiti dagli statuti e dalle denominazioni di cui al comma precedente.

Art. 4.

Agli statuti delle seguenti Associazioni, approvati con Nostri decreti 18 luglio 1930, n. 1108, e 10 dicembre 1931, n. 1661, sono apportate le modifiche indicate negli allegati al presente decreto, firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente:

1° Federazione fascista degli armatori dell'Italia meridionale continentale;

2° Associazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende di navigazione marittima ed aerea;

3° Associazione nazionale fascista delle attività sussidiarie della marina mercantile e della navigazione aerea.

Art. 5.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 1901, sono applicabili anche nei confronti delle Associazioni alle quali viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 2 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 332, *foglio* 11. — MANCINI.

Modifiche allo statuto della Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima ed aerea.

La lettera *c*) del primo comma dell'art. 17 è sostituita dal testo seguente:

« *c*) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni ».

Il terzo comma dell'art. 17 è abrogato.

La lettera *b*) del primo comma dell'art. 18 è sostituita dal testo seguente:

« *b*) delle quote spettanti all'Associazione sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni ».

La lettera *d*) del primo comma dell'art. 19 è sostituita dal testo seguente:

« *d*) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni ».

L'art. 21 è sostituito dal testo seguente:

« L'esercizio finanziario si inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno ».

Il primo comma dell'art. 22 è sostituito dal testo seguente:

« Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di ottobre precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Comitato confederale ed approvato dal Consiglio nazionale ».

Il primo comma dell'art. 26 è sostituito dal testo seguente:

« Le Associazioni confederate non potranno adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, se non saranno state esperite tutte le pratiche conciliative previste dall'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206 ».

Il primo comma dell'art. 29 è sostituito dal testo seguente:

« Il Comitato confederale può deliberare, su proposta delle Associazioni unitarie di armatori marittimi ed aerei, la espulsione dalle Associazioni stesse dei soci i quali abbiano commesso gravi atti di insubordinazione oppure azioni contrarie agli interessi morali e materiali dell'organizzazione sindacale, oppure abbiano dimostrato difetto di senso nazionale o morale, o quando la gravità dei fatti commessi non consenta la loro permanenza nelle Associazioni ».

Il quarto comma dell'art. 29 è sostituito dal testo seguente:

« I provvedimenti di cui ai precedenti comma, quando trattasi di Associazioni inquadrate in Federazioni di categoria, spettano alle Federazioni stesse: in tal caso il socio espulso può, entro un mese dalla notifica del provvedimento, presentare ricorso al Comitato confederale ».

L'art. 38 è abrogato.

Negli articoli 1 (comma 1°), 4 (comma 1°), 6 (comma 1°), 36 comma 1°) alla denominazione di « Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei », è sostituita quella di « Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima ed aerea ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista delle imprese di navigazione aerea.

TITOLO I.

COSTITUZIONE E SCOPI.

Art. 1.

Con la denominazione di: « Federazione nazionale fascista delle imprese di navigazione aerea » è costituita, con sede in Roma, una Associazione sindacale che riunisce le imprese esercenti servizi aerei di linea che abbiano i propri aeromobili muniti del certificato di navigabilità e regolarmente inscritti nel Registro aeronautico italiano.

Le Federazione, per le sue finalità statutarie, estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima ed aerea, ne accetta i principî e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuta, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, la Federazione rappresenta legalmente tutte le imprese appartenenti alla categoria per la quale è costituita.

Art. 3.

Con deliberazione del Consiglio della Federazione da approvarsi dalla Confederazione, potranno costituirsi, quali organi interni della Federazione ed unicamente ai fini della organizzazione, gruppi regionali o interregionali.

Le attribuzioni di tali gruppi saranno determinate dal Consiglio, d'accordo con la Confederazione e con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

Le Federazione, nell'ambito della propria competenza, si propone:

a) di curare il coordinamento delle iniziative delle aziende associate o rappresentate, per realizzare unità di indirizzo nelle attività delle medesime e la più salda collaborazione fra esse e gli altri fattori della produzione;

b) di rappresentare legalmente la categoria dei datori di lavoro che la compone, quando la rappresentanza non spetti ad altra organizzazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta rispetto alle Autorità politiche ed amministrative, alle altre Associazioni sindacali, dinanzi alla Magistratura del lavoro ed infine nei confronti di Enti od Associazioni che abbiano fini interessanti le attività inquadrate;

c) di studiare le questioni economiche, tecniche e giuridiche che interessino direttamente o indirettamente le imprese rappresentate;

d) di regolare — mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro — i rapporti di prestazione d'opera, tra la categoria rappresentata e quella dei prenditori di lavoro;

e) di provvedere alla nomina o designazione di propri rappresentanti in tutti gli enti, organi o consessi in cui sia richiesta od ammessa la rappresentanza della categoria inquadrata, quando la rappresentanza stessa sia attribuita alla Associazione;

f) di esperire azione conciliatrice nelle controversie individuali concernenti l'applicazione dei contratti di lavoro;

g) di proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro; quando vi sia autorizzata dalle organizzazioni sindacali superiori o quando siano falliti i tentativi di amichevole componimento;

h) di promuovere la costituzione di istituti di assistenza economica, di istruzione professionale e di educazione morale e nazionale, quando ciò sia ritenuto utile ed opportuno per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1, n. 2, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

i) di adempiere a tutti gli altri compiti e funzioni che le derivino dalla Carta del Lavoro o le siano affidati da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti Autorità dello Stato, o dallo statuto della Confederazione.

TITOLO II.

Soci.

Art. 5.

Possono far parte della Federazione, in qualità di soci, le imprese individuali o collettive che posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano la loro sede legale nel Regno;

b) accettino di rispettare il presente statuto, nonchè i regolamenti e le altre norme che, in base allo statuto siano anche in avvenire emanate;

c) i rappresentanti dell'impresa siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale e posseggano gli altri requisiti di legge;

Le imprese straniere che posseggono i requisiti richiesti dal presente articolo, e che abbiano sede in Italia da almeno dieci anni, possono essere ammesse come socie, ma i loro rappresentanti non possono essere nominati od eletti a cariche e funzioni direttive.

Art. 6.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al presidente della Federazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e degli statuti delle Associazioni di grado superiore, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sociali a norma delle disposizioni di legge e di statuto ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Sulla domanda decide il Consiglio della Federazione nel termine massimo di tre mesi, con l'obbligo di motivare la decisione in caso di reiezione della domanda. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso il ricorso al Comitato confederale ed in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un quinquennio; l'impegno s'intende tacitamente rinnovato per uguale tempo, per periodi successivi, se l'impresa non presenta le dimissioni almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio in corso.

Le imprese associate non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di Associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 7.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali, non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e nei termini di cui al precedente articolo;

b) per espulsione, deliberata dal Consiglio della Federazione per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta alle imprese regolarmente iscritte ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

Le imprese associate sono tenute a fornire alla Federazione tutti gli elementi e notizie che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 9.

Le imprese associate sono tenute alla piena osservanza delle clausole stabilite dai contratti collettivi, stipulati dalla Federazione e dalla Confederazione.

Sono, altresì, tenute ad informare la Federazione di tutte le controversie che sorgano fra esse ed i loro prestatori di lavoro, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro, e sono obbligate a chiedere l'intervento della Federazione nei casi di inadempienza dei prestatori d'opera, nelle forme ed agli effetti previsti dalle norme di legge sulle controversie individuali del lavoro.

TITOLO III.

Organi della Federazione.

Art. 10.

Sono organi della Federazione:

a) l'assemblea generale;

b) il Consiglio direttivo;

c) il presidente.

Art. 11.

L'assemblea è costituita dai titolari o dai legali rappresentanti delle imprese iscritte alla Federazione.

Essa si riunisce in via ordinaria una volta all'anno; in via straordinaria, può essere convocata quando il Consiglio direttivo lo riterrà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, ovvero dai revisori dei conti.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati a cura del presidente della Federazione, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione, e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima, e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea i rappresentanti delle imprese che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, o che siano sospese dall'esercizio dei diritti sociali.

Ciascun partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto, per ogni 500 lire o frazione di contributo obbligatorio pagato dall'impresa nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la votazione.

Sono ammesse le deleghe; però ciascun partecipante non può avere più di due deleghe.

I membri del Consiglio direttivo hanno diritto di partecipare all'assemblea; essi non hanno però diritto al voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed il resoconto morale della loro gestione.

Il presidente della Federazione è di diritto presidente della assemblea. Tuttavia egli non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale della sua gestione. L'assemblea elegge in tal caso un presidente temporaneo.

L'assemblea è valida quando siano presenti o rappresentate tante imprese che dispongano di almeno la metà dei voti. Trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, la assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei componenti presenti o rappresentati.

Le votazioni possono avvenire per scrutino segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende respinta. Le schede bianche e le illeggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 12.

L'assemblea viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Federazione, ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione, nonchè della relazione finanziaria dei revisori dei conti.

In sede di approvazione del bilancio preventivo l'assemblea potrà delegare al presidente della Federazione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dagli organi superiori cui spetta di approvare il bilancio;

c) nomina del presidente, del vice presidente e dei membri del Consiglio direttivo;

d) elezione dei revisori dei conti;

e) deliberazioni sulle eventuali modifiche al presente statuto;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 13.

Il Consiglio della Federazione si compone del presidente, del vice presidente e di tre a cinque consiglieri eletti dalla assemblea tra i suoi componenti nel numero che sarà, di volta in volta, determinato dall'assemblea stessa. I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio si raduna, normalmente, una volta ogni mese e straordinariamente tutte le volte che il presidente crederà opportuno convocarlo, o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei membri o dai revisori dei conti.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere la indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e degli argomenti da trattare.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri in carica, oltre il presidente.

I membri del Consiglio che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Consiglio direttivo decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica almeno un terzo dei membri del Consiglio, l'assemblea, convocata entro tre mesi dovrà provvedere alla elezione dei nuovi membri.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 14.

Il Consiglio direttivo ha il còmpito:

a) di curare il raggiungimento dei fini statutari, in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) di deliberare lo schema del bilancio preventivo della Federazione da sottoporsi all'assemblea;

c) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea generale;

d) di provvedere in materia disciplinare a norma delle successive disposizioni;

e) di deliberare sull'ammissione dei soci;

f) di designare o nominare i rappresentanti della Federazione in tutti i corpi od enti in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

g) di deliberare sugli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dell'art. 30 del R. decreto 1 luglio 1926, n. 1130;

h) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea riferendone alla medesima, per la ratifica, nella prossima riunione;

i) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 15.

Il presidente della Federazione è eletto dall'assemblea. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Egli dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione. Vigila e cura l'osservanza della disciplina, convoca e presiede il Consiglio direttivo, ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano demandate dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente della Federazione è sostituito dal vice presidente eletto dall'assemblea ed in mancanza di esso dal consigliere più anziano di età.

Le elezioni del presidente e del vice presidente devono essere approvate a norma di legge.

Art. 16.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto coloro che appartengono alla categoria per cui l'Associazione è costituita.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 17.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, o donazioni o comunque, vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio direttivo, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio sociale debitamente aggiornato.

Art. 18.

Le entrate della Associazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dalle quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni. proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai soci della Federazione, saranno stabiliti secondo le disposizioni del Regio decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 19.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale del Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

c) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

d) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate della Federazione deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 20.

Il presidente della Federazione dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali, alle norme statutarie e alle disposizioni della Confederazione.

Resta comunque stabilito che i dirigenti della Federazione che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a sensi di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 21.

L'esercizio finanziario s'inizia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di agosto precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Consiglio ed approvato dalla assemblea. Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato alla Confederazione.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione ed approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dal Ministero delle corporazioni, o, con l'assenso del Ministero stesso, dalla Confederazione.

Art. 23.

L'assemblea della Federazione elegge ogni anno tre revisori dei conti, i quali hanno diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea e possono intervenire a quelle del Consiglio direttivo.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una relazione che sarà sottoposta all'assemblea e comunicata alla Confederazione.

TITOLO V.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 24.

La Federazione stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'ambito della sua circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata, salvo i casi in cui la Confederazione eserciti la facoltà di sostituzione, a norma del suo statuto.

Art. 25.

La Federazione prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo o per la modifica di un contratto esistente deve darne preventiva notizia alla Confederazione.

La Confederazione, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, inviare un suo delegato per assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto.

Art. 26.

I contratti collettivi di competenza della Federazione saranno firmati dal presidente, quale legale rappresentante della Federazione stessa, agli effetti del primo comma dell'articolo 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, dopo che il Consiglio direttivo avrà approvato gli accordi intervenuti con l'Associazione sindacale dei prestatori d'opera.

Il presidente può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato l'approvazione del competente organo della Confederazione.

Art. 27.

La Federazione non potrà adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie relative alla disciplina

dei rapporti collettivi di lavoro, se non saranno state esperite tutte le pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

Art. 28.

Indipendentemente dagli obblighi di cui all'articolo precedente la Federazione non potrà proporre azione dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione della Confederazione.

Qualora la Federazione sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso alla Confederazione, entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta alla Federazione la rappresentanza dinanzi alla Magistratura del lavoro della categoria per la quale essa è costituita.

Art. 29.

Nella controversie individuali dipendenti da inadempienza dei contratti collettivi, la Federazione alla quale sia stata denunciata l'inadempienza, a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intende frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia.

La Federazione ha sempre facoltà di intervenire nei giudizi relativi alle dette controversie.

TITOLO VI.

Disposizioni disciplinari.

Art. 30.

Il presidente della Federazione ha facoltà di applicare la censura alle imprese associate che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi o regolamenti dello Stato, dalla Carta del Lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni della Federazione o degli organismi di grado superiore.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento l'impresa ha diritto di ricorrere al Consiglio direttivo.

Art. 31.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di applicare la sospensione dell'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore a sei mesi, all'impresa associata la quale manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti nell'ambito delle loro attribuzioni dai dirigenti della Associazione o sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi, con lettera raccomandata, gli addebiti, dando un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni. Trascorso il termine stabilito, il Consiglio provvederà con deliberazione motivata, la quale dovrà essere notificata all'impresa interessata che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'impresa ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 32.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di proporre al Comitato confederale che delibera in merito la espulsione di un'impresa associata per violazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 6, per gravi atti di insubordinazione, o per azioni contrarie agli interessi materiali o morali dell'Associazione o che dimostrino difetto di senso morale o nazionale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nella Federazione.

Prima di usare la facoltà di cui sopra, il Consiglio dovrà contestare gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 33.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio della Federazione o da tante imprese associate che rappresentino complessivamente un terzo dei voti spettanti all'assemblea.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea generale. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno tre quinti dei voti spettanti alle imprese associate.

È fatta salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche a norma di legge.

Art. 34.

In caso di revoca del riconoscimento della Federazione, il liquidatore, nominato dalla autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 35.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione ed ai principi generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
Mussolini.

Modifiche allo statuto dell'Associazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende di navigazione marittima ed aerea.

La lettera *c*) del primo comma dell'art. 13 è sostituita dal testo seguente:

« *c*) elezione del presidente e di due vice-presidenti della Associazione ».

Il secondo comma dell'art. 14 è sostituito dal testo seguente:

« I rappresentanti di sezione costituiscono, con il presidente ed i vice-presidenti eletti dall'assemblea generale, il Direttorio nazionale ».

Il sesto comma dell'art. 15 è sostituito dal testo seguente:

« Qualora venga a cessare dalla carica un membro del Direttorio rappresentante di sezione, la sezione relativa

sarà convocata per la nomina di un altro rappresentante. Qualora invece venga a cessare dalla carica il presidente o un vice-presidente, si dovrà provvedere alla convocazione dell'assemblea per la loro sostituzione ».

Il quarto ed il quinto comma dell'art. 17 sono sostituiti dal testo seguente:

« I vice-presidenti sostituiscono il presidente in sua assenza o per sua delega, salvo i casi in cui per legge, per statuto o regolamento l'esercizio di una funzione sia personale.

« Le nomine del presidente e dei vice-presidenti devono essere approvate a norma di legge ».

L'art. 22 è sostituito dal testo seguente:

« L'esercizio finanziario si inizia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno ».

Il primo ed il secondo comma dell'art. 23 sono sostituiti dal testo seguente:

« Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di agosto precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Direttorio ed approvato dall'assemblea. Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato alla Confederazione.

« Il conto consuntivo dovrà essere compilato, non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti ».

Negli articoli 2 (comma 1°), 5 (comma 4°), 23 (comma 3°), 28 (comma 4°), 29 (comma 3°), 30 (comma 1°) e 32, alla denominazione di « Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei », è sostituita quella di « Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima ed aerea ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Modifiche allo statuto dell'Associazione nazionale fascista delle attività sussidiarie della marina mercantile e della navigazione aerea.

Nel primo comma dell'art. 2 alla denominazione di « Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei », è sostituita quella di « Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima ed aerea ».

L'art. 22 è sostituito dal testo seguente:

« L'esercizio finanziario s'inizia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno ».

Il primo ed il secondo comma dell'art. 23 sono sostituiti dal testo seguente:

« Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di agosto precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Consiglio ed approvato dall'assemblea. Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato alla Confederazione.

« Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti ».

L'art. 28 è sostituito dal testo seguente:

« L'Associazione non potrà adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro se non saranno state esperite tutte le pratiche conciliative previste dall'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dall'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206 ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto della Federazione fascista degli armatori di linea del Tirreno.

TITOLO I.

COSTITUZIONE E SCOPI.

Art. 1.

È costituita, con sede in Genova, la Federazione fascista degli armatori di linea del Tirreno.

La Federazione, per le sue finalità statutarie, estende la competenza sul territorio delle Direzioni marittime di Genova, Livorno, Lazio (Roma), Catania, Palermo e Cagliari e riunisce tutte le Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute — costituite entro la sua circoscrizione territoriale — che inquadrano imprese di trasporti marittimi che esercitano prevalentemente navi e servizi misti da passeggeri e merci, liberi o sovvenzionati.

Fanno inoltre parte della Federazione gli enti ed istituti che eventualmente si costituissero a vantaggio degli appartenenti della categoria inquadrata per gli scopi indicati dall'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima ed aerea, ne accetta i principî e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore ha, nei limiti disposti dalla legge e dal presente statuto, la rappresentanza delle Associazioni di primo grado che la compongono.

Art. 3.

La Federazione ha per scopo di tutelare gli interessi delle categorie inquadrate nelle Associazioni aderenti, in armonia con quelli superiori della Nazione.

Essa si prefigge inoltre scopi di assistenza economico-sociale, morale e religiosa, di educazione nazionale, di istruzione professionale, di incremento della produzione.

Per il raggiungimento dei suoi fini spetta alla Federazione:

a) curare il coordinamento delle iniziative delle Associazioni aderenti per realizzare unità di indirizzo nelle attività delle medesime e la più salda collaborazione fra esse e gli altri fattori della produzione;

b) rappresentare legalmente le categorie dei datori di lavoro inquadrate nelle Associazioni aderenti, quando tale rappresentanza non spetti alla Confederazione od alle dette Associazioni, rispetto alle Autorità politiche ed amministrative, alle altre Associazioni sindacali, dinanzi alla Magistratura del lavoro ed infine nei confronti di Enti od Associazioni che abbiano fini interessanti le attività inquadrate;

c) adoperarsi, su richiesta delle parti, per dirimere amichevolmente le questioni e le vertenze che potessero sorgere

fra le Associazioni aderenti e fra queste ed altri organismi sindacali;

d) studiare le questioni economiche, tecniche e giuridiche che interessino le categorie inquadrate nelle Associazioni aderenti;

e) stipulare contratti collettivi di lavoro aventi efficacia nell'ambito delle circoscrizioni e delle categorie di due o più Associazioni aderenti; assistere le Associazioni stesse nella stipulazione dei contratti di loro competenza, sostituendosi anche ad esse quando sia ritenuto necessario od opportuno;

f) provvedere alla nomina o designazione di propri rappresentanti in tutti gli enti, organi o consessi in cui sia richiesta od ammessa la rappresentanza della Federazione, o quando, in mancanza di esplicita attribuzione, la nomina o la designazione non debba o non possa essere effettuata dalle Associazioni aderenti;

g) autorizzare le Associazioni aderenti a proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro, quando siano falliti i tentativi di amichevole componimento;

h) promuovere la costituzione di nuove associazioni sindacali o di Istituti di assistenza economica, di istruzione professionale, o di educazione morale e nazionale, quando ciò sia ritenuto utile od opportuno per l'inquadramento delle attività rappresentate o per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1, n. 2, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

i) adempiere a tutti gli altri compiti e funzioni che le derivino dalla Carta del lavoro o le siano affidati da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti Autorità dello Stato, e dallo statuto della Confederazione.

TITOLO II.

Associazioni aderenti.

Art. 4.

Per essere ammesse a far parte della Federazione le Associazioni di primo grado e gli Istituti di cui all'art. 1, comma terzo, del presente statuto, non ancora riconosciuti, debbono presentare regolare domanda, accompagnata da copia del relativo statuto e da una relazione intorno alle origini ed alla attività spiegata dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Tale domanda deve contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto nonchè le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dalla Federazione, essa importa anche l'adesione alla Confederazione e la osservanza dello statuto della medesima e delle norme da essa emanate.

La Federazione ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alle deliberazioni del Comitato direttivo, se essa è accettata, il presidente della Federazione dovrà rimettere gli atti alla Confederazione, cui spetta ratificare tale deliberazione e chiedere, in caso di ratifica, il riconoscimento giuridico della Associazione o l'attribuzione della personalità giuridica all'Istituto assistenziale.

Se il Comitato direttivo non intende accogliere la domanda deve sottoporne i motivi alla Confederazione, la quale decide in merito.

Contro le decisioni della Confederazione che non ratifichino le deliberazioni del Comitato direttivo della Federazione circa l'ammissione di una Associazione o confermino il negato accoglimento della domanda, è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni regolarmente iscritte e giuridicamente riconosciute. Esse sono tenute a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni.

Art. 6.

L'adesione alla Federazione impegna l'Associazione senza limiti di tempo.

L'Associazione che sia sciolta, o il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio della Federazione.

Art. 7.

I rapporti che le varie Associazioni di primo grado costituenti la Federazione abbiano fra loro e quelli che esse abbiano con altre Associazioni aderenti alla Confederazione saranno regolati dalle istruzioni della Federazione.

Di tutti i rapporti che le Associazioni di primo grado debbono avere con altre Associazioni sindacali appartenenti a Confederazioni diverse dovrà essere data notizia alla Federazione, la quale ha facoltà di intervenire nei rapporti stessi, di dare le direttive che ritiene opportune e di sostituirsi alla Associazione di primo grado nello svolgimento del rapporto.

TITOLO III.

Organi della Federazione.

Art. 8.

Sono organi della Federazione:

a) il Consiglio;

b) il Comitato direttivo;

c) il presidente.

Art. 9.

Il Consiglio è composto dai rappresentanti delle Associazioni aderenti, nominati da esse in ragione di un membro per ogni 70.000 lire o frazione di contributi obbligatori accertati nell'esercizio finanziario precedente a quello in cui ha luogo la elezione.

Le nomine saranno fatte dai Consigli delle Associazioni ogni tre anni.

Partecipano di diritto al Consiglio il presidente ed i membri del Comitato direttivo della Federazione, essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano altresì al Consiglio i revisori dei conti.

Gli Istituti assistenziali aderenti alla Federazione hanno diritto di far intervenire nel Consiglio un proprio rappresentante.

La Confederazione ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio da un suo delegato.

Art. 10.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocato quando il Comitato direttivo lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri, o dai revisori dei conti. La convocazione del Consiglio in via straordinaria deve essere, in ogni caso, autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta dal Comitato direttivo della Federazione.

A cura del presidente della Federazione, almeno quindici giorni prima della riunione, saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Consiglio, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso di urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida quando sia presente o rappresentata almeno là metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Sono ammesse una o più deleghe ad altro componente del Consiglio, il quale disporrà di tanti voti quante sono le deleghe di cui è investito, oltre il proprio.

Il presidente della Federazione è di diritto presidente del Consiglio; egli però non può presiedere il Consiglio nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; il Consiglio nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguìto per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 11.

Il Consiglio è l'organo supremo della Federazione e sovraintende all'attività generale di essa.

Il Consiglio viene convocato per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione e sulle direttive generali che debbono essere da essa seguite;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione, nonchè delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti. In sede di approvazione del bilancio preventivo il Consiglio potrà delegare al presidente della Federazione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso quelle modificazioni che fossero richieste dalla Confederazione;

c) deliberazioni sulle proposte da presentare alla Confederazione circa i limiti di imposizione dei contributi suppletivi a carico dei singoli iscritti alle Associazioni di primo grado;

d) elezione del presidente della Federazione e del vice presidente;

e) nomina di tre revisori dei conti da scegliere fra gli iscritti alle Associazioni aderenti;

f) deliberazioni sulle modificazioni allo statuto federale;

g) adempimento di tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 12.

Il Comitato direttivo della Federazione si compone del presidente della Federazione stessa, che lo presiede, del vice presidente e dei presidenti delle Associazioni aderenti.

Il Comitato direttivo si raduna normalmente una volta al mese; straordinariamente tutte le volte che il presidente lo crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessario che siano presenti almeno la metà dei membri.

I membri del Comitato direttivo che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Comitato direttivo decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso, in ultima istanza, ricorso al Ministero delle corporazioni.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 13.

Il Comitato direttivo della Federazione:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo della Federazione da sottoporsi al Consiglio;

c) delibera sulle convocazioni del Consiglio;

d) dà parere sui ricorsi presentati da ditte o persone per negata ammissione nelle Associazioni di primo grado;

e) delibera sulla ammissione alla Federazione di Associazioni e di Istituti assistenziali;

f) delibera le istruzioni da impartirsi alle aderenti Associazioni di primo grado, per regolare i rapporti fra esse a norma del presente statuto;

g) designa i rappresentanti della Federazione in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti. Quando la rappresentanza stessa riguardi più categorie e non possa procedersi alla designazione di tanti rappresentanti quante sono le categorie interessate, la designazione stessa sarà fatta tenendo presente la categoria i cui interessi siano prevalenti;

h) delibera i provvedimenti di sua competenza previsti dal titolo VI del presente statuto contro i soci delle Associazioni aderenti;

i) esamina i contratti di lavoro che siano stati stipulati dalle Associazioni aderenti e che debbono essere sottoposti all'approvazione della Confederazione a norma dell'art. 24 dello statuto confederale;

l) esamina gli accordi intervenuti con le corrispondenti Associazioni sindacali di lavoratori per la stipulazione dei contratti di competenza della Federazione o di quelli per i quali la Federazione intenda esercitare la facoltà di sostituzione rispetto alle Associazioni aderenti;

m) delibera l'intervento della Federazione nelle controversie innanzi alla Magistratura del lavoro, salva l'autorizzazione della Confederazione, a norma dell'art. 2 dello statuto confederale;

n) delibera sugli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

o) delibera su ogni oggetto sottoposto al suo esame dal presidente, che non sia di competenza del Consiglio;

p) esercita, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio; le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dal Consiglio nella sua prossima riunione;

q) adempie a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 14.

Il presidente della Federazione è eletto dal Consiglio fra gli iscritti nelle aderenti Associazioni di primo grado; dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione, e approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica, il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 15.

Il presidente dirige e rappresenta la Federazione ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

È di diritto presidente del Consiglio e del Comitato direttivo.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina da parte dei dirigenti delle Associazioni aderenti alla Federazione, cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni fra le varie Associazioni aderenti, ed adempie a tutte le altre funzioni demandategli dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente eletto dal Consiglio ed in mancanza di questo dal membro del Comitato direttivo più anziano di età.

Art. 16.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire analoghe cariche presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

Sono gratuite le cariche di presidente, vice presidente, consigliere, membro del Comitato direttivo e revisore dei conti.

TITOLO IV.

PATRIMONIO SOCIALE — AMMINISTRAZIONE — BILANCI.

Art. 17.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Comitato federale, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio sociale, debitamente aggiornato.

Art. 18.

Le entrate della Federazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dalle quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai singoli soci delle Associazioni di primo grado aderenti saranno stabiliti secondo le disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 19.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci delle Associazioni aderenti;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

c) le spese per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

d) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate della Federazione deve essere assegnato alle spese di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 20.

Il presidente della Federazione dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali, alle norme statutarie ed alle disposizioni della Confederazione.

I dirigenti della Federazione che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 21.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22.

Il bilancio preventivo dovrà non oltre il mese di agosto precedente all'esercizio cui si riferisce essere deliberato dal Comitato direttivo ed approvato dal Consiglio.

Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato alla Confederazione.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione coll'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 23.

Il Consiglio della Federazione elegge ogni anno tre revisori dei conti i quali hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio e possono intervenire a quelle del Comitato direttivo.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio della Federazione e poi comunicata alla Confederazione.

TITOLO V.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 24.

Le Associazioni aderenti tenute, a norma dell'art. 24 dello statuto confederale, ad informare la Confederazione prima di iniziare le trattative per la stipulazione di contratti collettivi di lavoro ed a richiedere alla Confederazione stessa l'approvazione dei contratti conclusi, dovranno comunicare le dette informazioni, o richiedere l'approvazione, pel tramite della Federazione.

Art. 25.

I contratti collettivi aventi efficacia nell'ambito della circoscrizione di due o più Associazioni aderenti alla Federazione, o di categorie inquadrate in diverse Associazioni, sono di competenza della Federazione.

Art. 26.

La Federazione, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la corrispondente organizzazione di prestatori d'opera, o per la modifica di un contratto esistenee, deve informare la Confederazione ed uniformarsi alle istruzioni di questa.

I contratti collettivi di competenza della Federazione e quelli da essa stipulati in luogo e vece delle Associazioni aderenti sono firmati dal presidente, quale legale rappresentante della Federazione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, dopo che il Comitato direttivo abbia dato la sua approvazione.

Il presidente può, se lo ritenga opportuno, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

L'efficacia dei contratti collettivi stipulati dalla Federazione è subordinata all'approvazione della Confederazione.

Art. 27.

La Federazione non potrà adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, se non saranno state esperite tutte le pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

Comunque la Federazione non potrà proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro senza averne ottenuta preventiva autorizzazione dalla Confederazione.

Qualora la Federazione sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, deve, entro tre giorni dalla notifica del ricorso, darne avviso alla Confederazione.

TITOLO VI.

Disposizioni disciplinari.

Art. 28.

Il Comitato direttivo può deliberare, su proposta delle Associazioni aderenti, l'espulsione dalle Associazioni stesse delle imprese associate che abbiano commesso gravi atti di insubordinazione oppure azioni contrarie agli interessi morali o materiali dell'organizzazione sindacale, oppure dimostrino difetto di senso nazionale o morale, o quando la gravità dei fatti commessi non consenta la loro permanenza nelle Associazioni.

Le deliberazioni del Comitato saranno prese sulla base degli elementi e delle informazioni fornite dalle Associazioni e delle eventuali note e difese scritte che saranno state comunicate alle Associazioni stesse dagli interessati.

Il provvedimento di espulsione deve essere, a cura della Associazione federata, notificato all'interessato mediante lettera raccomandata. L'interessato ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di cui al precedente comma l'interessato può ricorrere, entro un mese dalla notifica, al Comitato della Confederazione.

È fatto salvo, in ogni caso, il diritto di ricorrere, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 29.

Il presidente della Federazione ha facoltà di proporre alla Confederazione, per le deliberazioni di sua competenza, la censura o la sospensione dalla carica e dalle funzioni, dei dirigenti delle Associazioni aderenti, i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dallo statuto, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Art. 30.

Il presidente della Federazione è obbligato a riferire alla Confederazione nei casi in cui, a norma dell'art. 31 dello statuto confederale, occorra disporre per la revoca dalla carica e dalle funzioni di dirigenti delle Associazioni, che commettano mancanze per le quali sia prevista tale sanzione.

Il presidente della Federazione è altresì obbligato a riferire alla Confederazione nei casi in cui, a norma degli articoli 33 e 34 dello statuto confederale, occorra proporre denuncia al Ministero delle corporazioni per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 8, comma terzo, ed all'art. 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 31.

Qualora in seguito a provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti delle Associazioni aderenti e per qualsiasi altra causa, gli organi deliberativi ed esecutivi delle Associazioni stesse non siano in grado od omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento, per statuto o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'Ente, il presidente della Federazione è tenuto a proporre alla Confederazione la denuncia al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 32.

Indipendentemente dalla proposta dei provvedimenti disciplinari indicati negli articoli precedenti, la Federazione ha sempre facoltà di eseguire ispezioni ed indagini sull'attività delle Associazioni aderenti riferendone alla Confederazione con le opportune proposte.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 33.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Comitato direttivo della Federazione o da un terzo dei componenti il Consiglio. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla Presidenza della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle modifiche dovrà deliberare il Consiglio della Federazione.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno i tre quinti dei componenti il Consiglio, aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Comitato confederale.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 34.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico della Federazione il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 35.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione, ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto dell'Associazione fascista tirrena degli armatori di grandi linee.

TITOLO I.

COSTITUZIONE E SCOPI.

Art. 1.

Con la denominazione di « Associazione fascista tirrena degli armatori di grandi linee » è costituita, con sede in Genova, una Associazione sindacale che riunisce le imprese di trasporti marittimi che esercitino prevalentemente grandi servizi regolari per passeggeri e merci, liberi o sovvenzionati, come « utili », dallo Stato.

L'Associazione, per le sue finalità statutarie, estende la sua competenza sul territorio delle Direzioni marittime di Genova, Livorno, Lazio (Roma), Catania, Palermo e Cagliari.

Art. 2.

L'Associazione fa parte della Federazione fascista armatori di linea del Tirreno e della Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima ed aerea, delle quali accetta i principî, le deliberazioni e le disposizioni.

In quanto giuridicamente riconosciuta a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente nel territorio della sua circoscrizione tutte le imprese appartenenti alla categoria per la quale è costituita.

Art. 3.

L'Associazione ha per scopo di tutelare gli interessi delle imprese associate e rappresentate, in armonia con quelli superiori della Nazione.

Essa si prefigge inoltre scopi di assistenza economico-sociale, morale e religiosa, di educazione nazionale, di istruzione professionale, di incremento della produzione.

Per il raggiungimento dei suoi fini spetta all'Associazione:

a) curare il coordinamento delle iniziative delle imprese associate per realizzare unità di indirizzo nella attività delle medesime e la più salda collaborazione fra esse e gli altri fattori della produzione;

b) rappresentare legalmente la categoria dei datori di lavoro che la compone, quando la rappresentanza non spetti ad altra organizzazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, rispetto alle Autorità politiche ed amministrative, alle altre Associazioni sindacali, dinanzi alla Magistratura del lavoro ed infine nei confronti di Enti od Associazioni che abbiano fini interessanti le attività inquadrate;

c) studiare le questioni economiche, tecniche e giuridiche che interessino le imprese rappresentate;

d) regolare, mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione di contratti collettivi di lavoro, i rapporti di prestazione d'opera tra la categoria rappresentata e quella dei prenditori di lavoro;

e) provvedere alla nomina o designazione di propri rappresentanti in tutti gli enti, organi o consessi in cui sia richiesta od ammessa la rappresentanza della categoria inquadrata, quando la rappresentanza stessa sia attribuita all'Associazione;

f) esperire azione conciliatrice nelle controversie individuali concernenti l'applicazione dei contratti di lavoro;

g) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro, quando siano falliti i tentativi di amichevole componimento e sia autorizzata dalle organizzazioni sindacali superiori;

h) promuovere la costituzione di Istituti di assistenza economica, di istruzione professionale o di educazione morale o nazionale, quando ciò sia ritenuto utile ed opportuno per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1, n. 2, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

i) adempiere a tutti gli altri compiti e funzioni che le derivino dalla Carta del lavoro o le siano affidati da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti Autorità dello Stato, o dagli statuti delle Associazioni sindacali di grado superiore.

TITOLO II.

SOCI.

Art. 4.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le imprese individuali o collettive:

a) che abbiano la loro sede legale o la loro sede di armamento od un centro di permanente attività nella circoscrizione territoriale dell'Associazione, oppure abbiano il

loro tonnellaggio iscritto in uno dei compartimenti marittimi indicati nell'art. 1;

b) che accettino di rispettare il presente statuto, nonchè i regolamenti e le altre norme che, in base allo statuto, siano anche in avvenire emanate;

c) i cui rappresentanti siano di buona condotta morale e politica dal punto di visita nazionale e posseggano gli altri requisiti di legge.

Le imprese le quali abbiano la sede legale nella circoscrizione dell'Associazione e parte del tonnellaggio o nuclei di attività permanente in territorio diverso, oppure abbiano la sede legale in territorio estraneo alla circoscrizione dell'Associazione e tonnellaggio inscritto o nuclei di attività permanente nella circoscrizione stessa, hanno facoltà di aderire all'Associazione anche solo per la parte di attività (navi e uffici terrestri) che fa capo alla zona territoriale di cui all'art. 1 del presente statuto.

Le imprese straniere che soddisfino alle condizioni di cui al presente articolo e che abbiano sede da almeno dieci anni, in Italia, possono essere ammesse come socie, ma i loro rappresentanti non possono essere nominati od eletti a cariche e funzioni direttive.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al presidente dell'Associazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e degli statuti delle Associazioni di grado superiore, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sociali a norma delle disposizioni di legge e degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Sulla domanda decide il Consiglio dell'Associazione nel termine massimo di tre mesi, con l'obbligo di motivare la decisione in caso di reiezione della domanda. Contro il rifiuto di ammissione, oltre i ricorsi preveduti dagli statuti delle Associazioni di grado superiore, è ammesso il ricorso, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna l'impresa per un quinquennio. L'impegno s'intende tacitamente rinnovato per ugual tempo, per periodi successivi, se l'impresa non presenta le dimissioni almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio in corso.

Le imprese associate non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di Associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali, però, non esonerano l'impresa dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui al precedente articolo;

b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle imprese regolarmente iscritte ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

Le imprese associate sono tenute a fornire all'Associazione tutti gli elementi e le notizie che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 8.

Le imprese associate sono tenute alla piena osservanza delle clausole stabilite dai contratti collettivi, stipulati dall'Associazione o dalle organizzazioni superiori.

Sono altresì tenute ad informare l'Associazione di tutte le controversie che sorgano fra esse ed i loro prestatori di lavoro, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro e sono obbligate a chiedere l'intervento dell'Associazione nei casi di inadempienza dei prestatori d'opera, nelle forme ed agli effetti prévisti dalle norme di legge sulle controversie individuali del lavoro.

TITOLO III.

Organi dell'Associazione.

Art. 9.

Sono organi dell'Associazione:

a) il Consiglio;

b) il presidente.

Art. 10.

Il Consiglio è composto dai rappresentanti delle imprese associate, nominati dalle imprese stesse, in ragione di un consigliere per ogni 70.000 lire di contributi obbligatori accertati a loro carico nell'esercizio finanziario precedente a quello in cui hanno luogo le nomine. Gli armatori che dispongano di rimanenze oltre le 70.000 lire o a carico dei quali siano stati accertati nell'esercizio precedente contributi obbligatori per una somma inferiore a lire 70.000, possono riunirsi per completare l'ammontare dei contributi necessari per la nomina di uno o più consiglieri.

Le nomine saranno fatte dalle imprese associate ogni tre anni.

Art. 11.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta ogni quattro mesi. In via straordinaria potrà essere convocato quando il presidente lo creda opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri o dai revisori dei conti.

Il presidente dell'Associazione è di diritto presidente del Consiglio.

La convocazione sarà fatta dal presidente, a cura del quale almeno otto giorni prima della riunione saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Consiglio, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere ridotto, in caso di urgenza, a tre giorni.

La riunione del Consiglio è valida quando siano presenti o rappresentate tante imprese che dispongano di almeno la metà dei voti.

Possono assistere alle riunioni del Consiglio i revisori dei conti.

I membri del Consiglio che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica almeno un terzo dei membri del Consiglio, le imprese associate dovranno sollecitamente provvedere alla sostituzione.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 12.

Il Consiglio è l'organo supremo dell'Associazione e sovraintende all'attività generale di essa.

Spetta al Consiglio:

a) deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Associazione e sulle direttive generali che devono essere da essa seguite;

b) eleggere il presidente dell'Associazione;

c) eleggere i revisori dei conti;

d) deliberare le eventuali modifiche al presente statuto;

e) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Associazione ed esaminare la relazione finanziaria dei revisori dei conti;

f) deliberare sulla ammissione dei soci;

g) eleggere i rappresentanti dell'Associazione nel Consiglio della Federazione;

h) designare o nominare i rappresentanti dell'Associazione in tutti i corpi od enti in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

i) deliberare sugli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

l) provvedere in materia disciplinare a norma delle successive disposizioni;

m) adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè degli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 13.

Il presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio nel suo seno. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

La sua nomina deve essere approvata a norma di legge.

Art. 14.

Il presidente dirige e rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione. Cura il raggiungimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio, vigila e cura la osservanza della disciplina, convoca e presiede il Consiglio direttivo ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano demandate dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal membro del Consiglio più anziano di età.

Art. 15.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali coloro che appartengono alla categoria per cui l'Associazione è costituita.

I dirigenti dell'Associazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire, che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO IV.

PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE - BILANCI.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti o donazioni o comunque vengano in possesso dell'Associazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio sociale, debitamente aggiornato.

Art. 17.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dalle quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai soci dell'Associazione saranno stabiliti secondo le disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

c) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

d) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate dell'Associazione deve essere assegnato alle spese di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 19.

Il presidente dell'Associazione dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali, alle norme statutarie ed alle disposizioni delle organizzazioni superiori.

Resta comunque stabilito che i dirigenti dell'Associazione che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a sensi di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 21.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di agosto precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Consiglio e subito dopo dovrà essere comunicato, per il tramite della Federazione alla Confederazione.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti.

Resta ferma in ogni caso l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione ed approvazione dei bilanci, stabilita dalla legge o dettata dal Ministero delle corporazioni, o, con l'assenso del Ministero stesso dalla Confederazione.

Art. 22.

Il Consiglio dell'Associazione elegge ogni anno tre revisori dei conti, i quali possono assistere alle riunioni del Consiglio.

I revisori dei conti hanno il còmpito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una relazione che sarà sottoposta al Consiglio e comunicata alla Confederazione, per il tramite della Federazione.

TITOLO V.

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

Art. 23.

L'Associazione stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'ambito della sua circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata, salvo i casi in cui le Associazioni di grado superiore esercitino la facoltà di sostituzione a norma dei rispettivi statuti.

Art. 24.

L'Associazione, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo o per la modifica di un contratto esistente, deve darne preventiva notizia alla Federazione, che ne informerà la Confederazione.

La Confederazione e la Federazione oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, possono, quando lo ritengono opportuno, inviare un loro delegato per assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto.

Art. 25.

I contratti collettivi di competenza dell'Associazione sono firmati dal presidente, quale legale rappresentante dell'Associazione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, dopo che il Consiglio avrà approvato gli accordi intervenuti con l'Associazione sindacale dei prestatori d'opera.

Il presidente può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato l'approvazione del competente organo della Confederazione.

Art. 26.

L'Associazione non potrà adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, se non saranno state esperite tutte le pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

Art. 27.

Indipendentemente dagli obblighi di cui all'articolo precedente, l'Associazione non potrà proporre azioni dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione della Confederazione, da richiedere per il tramite della Federazione.

Qualora l'Associazione sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso alla Confederazione, per il tramite della Federazione, entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta all'Associazione la rappresentanza dinanzi alla Magistratura del lavoro della categoria per la quale essa è costituita, nell'ambito del territorio in cui essa opera.

Art. 28.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienza dei contratti collettivi l'Associazione, alla quale sia stata denunciata l'inadempienza a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunziante se intende frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia.

L'Associazione ha sempre facoltà d'intervenire nei giudizi relativi alle dette controversie.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI.

Art. 29.

Il presidente dell'Associazione ha facoltà di applicare la censura alle imprese associate che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del Lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni dell'Associazione o delle organizzazioni di grado superiore.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento l'impresa ha diritto di ricorrere al Consiglio dell'Associazione.

Art. 30.

Il Consiglio ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore a sei mesi, all'impresa associata che manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti nell'ambito delle loro attribuzioni dai dirigenti dell'Associazione o sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente, o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi, con lettera raccomandata, gli addebiti, dando un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Consiglio provvederà con deliberazione motivata, la quale dovrà essere notificata all'impresa interessata, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'impresa ha facoltà di ricorrere al presidente della Federazione.

Art. 31.

Il Consiglio dell'Associazione ha facoltà di proporre alla Federazione l'espulsione di un'impresa associata per violazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 5 o per gravi atti di insubordinazione, o per azioni contrarie agli interessi materiali o morali dell'Associazione o che dimostrino difetto di senso morale o nazionale, od in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza dell'impresa nell'Associazione.

Prima di usare la facoltà di cui sopra, il Consiglio dovrà contestare gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione deliberato dalla Federazione è ammesso il ricorso, entro un mese dalla notifica del provvedimento, al Comitato confederale. È salvo in ogni caso il diritto di ricorrere, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 32.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal presidente dell'Associazione o da un terzo dei componenti il Consiglio.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare il Consiglio dell'Associazione. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno i tre quinti dei componenti il Consiglio.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche a norma di legge.

Art. 33.

In caso di revoca del riconoscimento dell'Associazione, il liquidatore nominato dall'Autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 34.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, agli statuti delle organizzazioni di grado superiore ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto dell'Associazione fascista tirrena degli armatori di linee sovvenzionate indispensabili.

TITOLO I.

COSTITUZIONE E SCOPI.

Art. 1.

Con la denominazione di « Associazione Fascista Tirrena degli armatori di linee sovvenzionate indispensabili » è costituita, con sede in Genova, una Associazione sindacale che riunisce le imprese di trasporti marittimi che esercitino prevalentemente servizi regolari per passeggeri e merci, sovvenzionati dallo Stato come indispensabili.

L'Associazione, per le sue finalità statutarie, estende la sua competenza sul territorio delle Direzioni marittime di Genova, Livorno, Lazio (Roma), Catania, Palermo e Cagliari.

Art. 2.

L'Associazione fa parte della Federazione fascista armatori di linea del Tirreno e della Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima ed aerea, delle quali, accetta i principî, le deliberazioni e le disposizioni.

In quanto giuridicamente riconosciuta, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente nel territorio della sua circoscrizione tutte le imprese appartenenti alla categoria per la quale è costituita.

Art. 3.

L'Associazione ha per scopo di tutelare gli interessi delle imprese associate e rappresentate, in armonia con quelli superiori della Nazione.

Essa si prefigge inoltre scopi di assistenza economico-sociale, morale e religiosa, di educazione nazionale, di istruzione professionale, di incremento della produzione.

Per il raggiungimento dei suoi fini spetta all'Associazione:

a) curare il coordinamento delle iniziative delle imprese associate per realizzare unità di indirizzo nella attività delle medesime e la più salda collaborazione fra esse e gli altri fattori della produzione;

b) rappresentare legalmente la categoria dei datori di lavoro che la compone, quando la rappresentanza non spetti ad altra organizzazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, rispetto alle Autorità politiche ed amministrative, alle altre Associazioni sindacali, dinanzi alla Magistratura del lavoro ed infine nei confronti di Enti od Associazioni che abbiano fini interessanti le attività inquadrate;

c) studiare le questioni economiche, tecniche e giuridiche che interessino le imprese rappresentate;

d) regolare, mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione di contratti collettivi di lavoro, i rapporti di prestazione d'opera tra la categoria rappresentata e quella dei prenditori di lavoro;

e) provvedere alla nomina o designazione di propri rappresentanti in tutti gli enti, organi o consessi in cui sia richiesta od ammessa la rappresentanza della categoria inquadrata, quando la rappresentanza stessa sia attribuita alla Associazione;

f) esperire azione conciliatrice nelle controversie individuali concernenti l'applicazione dei contratti di lavoro;

g) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro, quando siano falliti i tentativi di amichevole componimento e sia autorizzata dalle organizzazioni sindacali superiori;

h) promuovere la costituzione di Istituti di assistenza economica, di istruzione professionale, o di educazione morale o nazionale, quando ciò sia ritenuto utile ed opportuno per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1, n. 2, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

i) adempiere a tutti gli altri compiti e funzioni che le derivino dalla Carta del Lavoro o le siano affidati da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti Autorità dello Stato, o dagli statuti delle Associazioni sindacali di grado superiore.

TITOLO II.

Soci.

Art. 4.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le imprese individuali o collettive:

a) che abbiano la loro sede legale o la loro sede di armamento od un centro di permanente attività nella circoscrizione territoriale dell'Associazione, oppure abbiano il loro tonnellaggio iscritto in uno dei compartimenti marittimi indicati nell'art. 1;

b) che accettino di rispettare il presente statuto, nonchè i regolamenti e le altre norme che, in base allo statuto, siano anche in avvenire emanate;

c) i cui rappresentanti siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale e posseggano gli altri requisiti di legge.

Le imprese le quali abbiano la sede legale nella circoscrizione della Associazione e parte del tonnellaggio o nuclei di attività permanente in territorio diverso, oppure abbiano la sede legale in territorio estraneo alla circoscrizione dell'Associazione e tonnellaggio inscritto o nuclei di attività permanente nella circoscrizione stessa, hanno facoltà di aderire all'Associazione anche solo per la parte di attività (navi e uffici terrestri) che fa capo alla zona territoriale di cui all'art. 1 del presente statuto.

Le imprese straniere che soddisfino alle condizioni di cui al presente articolo e che abbiano sede, da almeno dieci anni, in Italia, possono essere ammesse come socie, ma i loro rappresentanti non possono essere nominati od eletti a cariche e funzioni direttive.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al presidente dell'Associazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e degli statuti delle Associazioni di grado superiore, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sociali a norma delle disposizioni di legge e degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Sulla domanda decide il Consiglio della Associazione nel termine massimo di tre mesi, con l'obbligo di motivare la decisione in caso di reiezione della domanda. Contro il rifiuto di ammissione, oltre i ricorsi preveduti dagli statuti delle Associazioni di grado superiore, è ammesso il ricorso, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna l'impresa per un quinquennio. L'impegno s'intende tacitamente rinnovato per ugual tempo, per periodi successivi, se l'impresa non presenta le dimissioni almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio in corso.

Le imprese associate non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di Associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali, però, non esonerano l'impresa dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui al precedente articolo;

b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle imprese regolarmente iscritte ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

Le imprese associate sono tenute a fornire alla Associazione tutti gli elementi e le notizie che siano da essa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni.

Art. 8.

Le imprese associate sono tenute alla piena osservanza delle clausole stabilite dai contratti collettivi, stipulati dalla Associazione o dalle organizzazioni superiori.

Sono altresì tenute ad informare l'Associazione di tutte le controversie che sorgano fra esse ed i loro prestatori di lavoro, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro e sono obbligate a chiedere l'intervento della Associazione nei casi di inadempienza dei prestatori d'opera, nelle forme ed agli effetti previsti dalle norme di legge sulle controversie individuali del lavoro.

TITOLO III.

Organi della Associazione.

Art. 9.

Sono organi dell'Associazione:

a) il Consiglio;

b) il presidente.

Art. 10.

Il Consiglio è composto dai rappresentanti delle imprese associate nominati dalle imprese stesse, in ragione di un consigliere per ogni 70.000 lire di contributi obbligatori accertati a loro carico nell'esercizio finanziario precedente a quello in cui hanno luogo le nomine. Gli armatori che dispongano di rimanenze oltre le 70.000 lire o a carico dei quali siano stati accertati nell'esercizio precedente contributi obbligatori per una somma inferiore a L. 70.000, possono riunirsi per completare l'ammontare dei contributi necessari per la nomina di uno o più consiglieri.

Le nomine saranno fatte dalle imperse associate ogni tre anni.

Art. 11.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta ogni quattro mesi. In via straordinaria potrà essere convocato quando il presidente lo creda opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri o dai revisori dei conti.

Il presidente dell'Associazione è di diritto Presidente del Consiglio.

La convocazione sarà fatta dal presidente, a cura del quale, almeno otto giorni prima della riunione, saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Consiglio, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed

ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere ridotto, in caso di urgenza, a tre giorni.

La riunione del Consiglio è valida quando siano presenti o rappresentate tante imprese che dispongano di almeno la metà dei voti.

Possono assistere alle riunioni del Consiglio i revisori dei conti.

I membri del Consiglio che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica almeno un terzo dei membri del Consiglio, le imprese associate dovranno sollecitamente provvedere alla sostituzione.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 12.

Il Consiglio è l'organo supremo della Associazione e sovraintende all'attività di essa.

Spetta al Consiglio:

a) deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Associazione e sulle direttive generali che devono essere da essa seguite;

b) eleggere il presidente dell'Associazione;

c) eleggere i revisori dei conti;

d) deliberare le eventuali modifiche al presente statuto;

e) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Associazione ed esaminare la relazione finanziaria dei revisori dei conti;

f) deliberare sulla ammissione dei soci;

g) eleggere i rappresentanti dell'Associazione nel Consiglio della Federazione.;

h) designare o nominare i rappresentanti dell'Associazione in tutti i corpi od enti in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

i) deliberare sugli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

l) provvedere in materia disciplinare a norma delle successive disposizioni;

m) adempire a tutte le altre attribuzioni che siano ad ad esso demandate dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 13.

Il presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio nel suo seno. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

La sua nomina deve essere approvata a norma di legge.

Art. 14.

Il presidente dirige o rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione. Cura il raggiungimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio, vigila e cura la osservanza della disciplina, convoca e presiede il Consiglio direttivo ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano demandate dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal membro del Consiglio più anziano di età.

Art. 15.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali coloro che appartengono alla categoria per cui l'Associazione è costituita.

I dirigenti dell'Associazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire, che, ove necessario, sia derogato, alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano in possesso dell'Associazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio sociale, debitamente aggiornato.

Art. 17.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dalle quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai soci dell'Associazione saranno stabiliti secondo le disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti) le spese l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

c) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

d) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate dell'Associazione deve essere assegnato alle spese di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 19.

Il presidente dell'Associazione dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali, alle norme statutarie ed alle disposizioni delle organizzazioni superiori.

Resta comunque stabilito che i dirigenti dell'Associazione che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a sensi di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 21.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di agosto precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Consiglio e subito dopo dovrà essere comunicato, per il tramite della Federazione, alla Confederazione.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti.

Resta ferma in ogni caso l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione ed approvazione dei bilanci stabilita dalla legge e dettata dal Ministero delle corporazioni, o, con l'assenso del Ministero stesso, dalla Confederazione.

Art. 22.

Il Consiglio dell'Associazione elegge ogni anno tre revisori dei conti, i quali possono assistere alle riunioni del Consiglio.

I revisori dei conti hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una relazione che sarà sottoposta al Consiglio e comunicata alla Confederazione, per il tramite della Federazione.

TITOLO V.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 23.

L'Associazione stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'ambito della sua circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata, salvo i casi in cui le Associazioni di grado superiore esercitino la facoltà di sostituzione a norma dei rispettivi statuti.

Art. 24.

L'Associazione, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo o per la modifica di un contratto esistente, deve darne preventiva notizia alla Federazione, che ne informerà le Confederazione.

La Confederazione e la Federazione oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, possono, quando lo ritengono opportuno, inviare un loro delegato per assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto.

Art. 25.

I contratti collettivi di competenza della Assocaizione sono firmati dal presidente, quale legale rappresentante della Associazione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, dopo che il Consiglio avrà approvato gli accordi intervenuti con l'Associazione sindacale dei prestatori d'opera.

Il presidente può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato l'approvazione del competente organo della Confederazione.

Art. 26.

L'Associazione non potrà adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, se non saranno state esperite tutte le pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

Art. 27.

Indipendentemente dagli obblighi di cui all'articolo precedente, l'Associazione non potrà proporre azioni dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione della Confederazione, da richiedere per il tramite della Federazione.

Qualora l'Associazione sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso alla Confederazione, per il tramite della Federazione, entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta alla Associazione la rappresentanza dinanzi alla Magistratura del lavoro della categoria per la quale essa è costituita, nell'àmbito del territorio in cui essa opera.

Art. 28.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienza dei contratti collettivi l'Associazione, alla quale sia stata denunciata l'inadempienza a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunziante se intende frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia.

L'Associazione ha sempre facoltà d'intervenire nei giudizi relativi alle dette controversie.

TITOLO VI.

Disposizioni disciplinari.

Art. 29.

Il presidente dell'Associazione ha facoltà di applicare la censura alle imprese associate che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del Lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni dell'Associazione o delle organizzazioni di grado superiore.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento l'impresa ha diritto di ricorrere al Consiglio dell'Associazione.

Art. 30.

Il Consiglio ha facoltà di applicare la sospensione dallo esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore

a sei mesi, all'impresa associata che manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti, nell'àmbito delle loro attribuzioni, dai dirigenti dell'Associazione o sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente, o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi, con lettera raccomandata, gli addebiti, dando un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Consiglio provvederà con deliberazione motivata, la quale dovrà essere notificata alla impresa interessata, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo l'impresa ha facoltà di ricorrere al Presidente della Federazione.

Art. 31.

Il Consiglio dell'Associazione ha facoltà di proporre alla Federazione l'espulsione di un'impresa associata per violazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 5 o per gravi atti di insubordinazione, o per azioni contrarie agli interessi materiali o morali dell'Associazione o che dimostrino difetto di senso morale o nazionale, od in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza della impresa nella Associazione.

Prima di usare la facoltà di cui sopra, il Consiglio dovrà contestare gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione deliberato dalla Federazione è ammesso il ricorso, entro un mese dalla notifica del provvedimento, al Comitato confederale. È salvo in ogni caso il diritto di ricorrere, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 32.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Presidente dell'Associazione o da un terzo dei componenti il Consiglio.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare il Consiglio della Associazione. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno i tre quinti dei componenti il Consiglio.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche a norma di legge.

Art. 33.

In caso di revoca del riconoscimento dell'Associazione, il liquidatore nominato dalla Autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso R. decreto.

Art. 34.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, agli statuti delle organizzazioni di grado superiore ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto della Federazione fascista degli armatori di navi da carico del Tirreno.

TITOLO I.

COSTITUZIONE E SCOPI.

Art. 1.

È costituita, con sede in Genova, la « Federazione fascista degli armatori di navi da carico del Tirreno ».

La Federazione, per le sue finalità statutarie, estende la competenza sul territorio delle Direzioni marittime di Genova, Livorno, Lazio (Roma) e Cagliari, e riunisce tutte le Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute — costituite entro la sua circoscrizione territoriale — che inquadrano imprese di trasporti marittimi che esercitino prevalentemente navi da carico, rimorchiatori e galleggianti in genere.

Fanno inoltre parte della Federazione gli enti ed istituti che eventualmente si costituissero a vantaggio degli appartenenti alla categoria inquadrata per gli scopi indicati dall'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima ed aerea, ne accetta i principî e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore ha, nei limiti disposti dalla legge e dal presente statuto, la rappresentanza delle Associazioni di primo grado che la compongono.

Art. 3.

La Federazione ha per scopo di tutelare gli interessi delle categorie inquadrate nelle Associazioni aderenti in armonia con quelli superiori della Nazione.

Essa si prefigge inoltre scopi di assistenza economico-sociale, morale e religiosa, di educazione nazionale, di istruzione professionale, di incremento della produzione.

Per il raggiungimento dei suoi fini spetta alla Federazione:

a) curare il coordinamento delle iniziative delle Associazioni aderenti per realizzare unità di indirizzo nelle attività delle medesime e la più salda collaborazione fra esse e gli altri fattori della produzione;

b) rappresentare legalmente le categorie dei datori di lavoro inquadrate nelle Associazioni aderenti — quando tale rappresentanza non spetti alla Confederazione o alle dette Associazioni — rispetto alle autorità politiche ed amministrative, alle altre Associazioni sindacali, dinanzi alla Magistratura del lavoro ed infine nei confronti di enti od Associazioni che abbiano fini interessanti le attività inquadrate;

c) adoperarsi, su richiesta delle parti, per dirimere amichevolmente le questioni e le vertenze che potessero sorgere fra le Associazioni aderenti e fra queste ed altri organismi sindacali;

d) studiare le questioni economiche, tecniche e giuridiche che interessino le categorie inquadrate nelle Associazioni aderenti;

e) stipulare contratti collettivi di lavoro aventi efficacia nell'ambito delle circoscrizioni e delle categorie di due o più Associazioni aderenti, assistere le Associazioni stesse nella stipulazione dei contratti di loro competenza, sostituendosi anche ad esse quando sia ritenuto necessario od opportuno;

f) provvedere alla nomina o designazione di propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi in cui sia richiesta od ammessa la rappresentanza della Federazione. o quando, in mancanza di esplicita attribuzione, la nomina o la designazione non debba o non possa essere effettuata dalle Associazioni aderenti;

g) autorizzare le Associazioni aderenti a proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro, quando siano falliti i tentativi di amichevole componimento;

h) promuovere la costituzione di nuove Associazioni sindacali o di Istituti di assistenza economica, di istruzione professionale, o di educazione morale e nazionale, quando ciò sia ritenuto utile ed opportuno per l'inquadramento delle attività rappresentate o per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1, n. 2, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

i) adempiere a tutti gli altri compiti e funzioni che le derivino dalla Carta del Lavoro o le siano affidati da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti Autorità dello Stato, e dallo statuto della Confederazione.

TITOLO II.

Associazioni aderenti.

Art. 4.

Per essere ammesse a far parte della Federazione le Associazioni di primo grado e gli Istituti di cui all'art. 1, comma terzo, del presente statuto, non ancora riconosciuti, debbono presentare regolare domanda, accompagnata da copia del relativo statuto e da una relazione intorno alle origini ed alla attività spiegata dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Tale domanda deve contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto nonchè le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dalla Federazione: essa importa anche l'adesione alla Confederazione e l'osservanza dello statuto della medesima e delle norme da essa emanate.

La Federazione ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alle deliberazioni del Consiglio; se essa è accettata, il presidente della Federazione dovrà rimettere gli atti alla Confederazione, cui spetta ratificare tale deliberazione e chiedere, in caso di ratifica, il riconoscimento giuridico della Associazione o l'attribuzione della personalità giuridica all'Istituto assistenziale.

Se il Consiglio non intende accogliere la domanda deve sottoporre i motivi alla Confederazione, la quale decide in merito.

Contro le decisioni della Confederazione che non ratifichino le deliberazioni del Consiglio della Federazione circa l'ammissione di una Associazione o confermino il negato accoglimento della domanda, è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni regolarmente inscritte e giuridicamente riconosciute.

Esse sono tenute a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 6.

L'adesione alla Federazione impegna l'Associazione senza limiti di tempo.

L'Associazione che sia sciolta, o il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio della Federazione.

Art. 7.

I rapporti che le varie Associazioni di primo grado costituenti la Federazione abbiano fra loro e quelli che esse abbiano con altre Associazioni aderenti alla Confederazione saranno regolati dalle istruzioni della Federazione.

Di tutti i rapporti che le Associazioni di primo grado debbono avere con altre Associazioni sindacali appartenenti a Confederazioni diverse dovrà essere data notizia alla Federazione, la quale ha facoltà di intervenire nei rapporti stessi, di dare le direttive che ritiene opportune e di sostituirsi all'Associazione di primo grado nello svolgimento del rapporto.

TITOLO III.

Organi della Federazione.

Art. 8

Sono organi della Federazione:

a) l'assemblea generale;

b) il Consiglio;

c) il presidente.

Art. 9.

L'assemblea generale è composta dai componenti i Consigli direttivi delle Associazioni aderenti e da membri elettivi nominati dalle assemblee generali delle Associazioni stesse in ragione di un membro per ogni 500 o frazione non inferiore a 200 dipendenti dalle imprese inquadrate nelle Associazioni stesse.

Ogni partecipante all'assemblea generale ha diritto ad un voto.

Partecipano di diritto all'assemblea il presidente ed i membri del Consiglio della Federazione; essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea i revisori dei conti.

Gli Istituti assistenziali aderenti alla Federazione hanno diritto di far intervenire nell'assemblea un proprio rappresentante.

La Confederazione ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni dell'assemblea da un suo delegato.

Art. 10.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria una volta al l'anno. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Consiglio lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei componenti o dai revisori dei conti.

La convocazione dell'assemblea in via straordinaria deve essere in ogni caso autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta dal Consiglio della Federazione.

A cura del presidente della Federazione, almeno quindici giorni prima della riunione, saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso di urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione dell'assemblea è valida quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei componenti; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Sono ammesse non più di due deleghe ad altro componente dell'assemblea, il quale disporrà di tanti voti quanti sono quelli spettanti a coloro che lo delegarono oltre il proprio.

Il presidente della Federazione è di diritto presidente dell'assemblea; egli però non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; l'assemblea in tal caso nomina un presidente temporaneo.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta, per appello nominale. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Art. 11.

L'assemblea è l'organo supremo della Federazione e sovraintende all'attività generale di essa.

L'assemblea viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione e sulle direttive generali che debbono essere da essa seguite;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione, nonchè delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti.

In sede di approvazione del bilancio preventivo l'assemblea potrà delegare al presidente della Federazione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso quelle modificazioni che fossero richieste dalla Confederazione;

c) deliberazioni sulle proposte da presentare alla Confederazione circa i limiti di imposizione dei contributi suppletivi a carico dei singoli iscritti alle Associazioni di primo grado;

d) elezione del presidente della Federazione, del vice presidente e dei membri del Consiglio;

e) nomina di tre revisori dei conti da scegliere fra gli iscritti alle Associazioni aderenti;

f) deliberazioni sulle modificazioni allo statuto federale;

g) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato o dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 12.

Il Consiglio della Federazione si compone del presidente della Federazione stessa che lo presiede, del vice presidente e di membri eletti dall'assemblea in modo che ogni Associazione aderente alla Federazione abbia almeno un proprio rappresentante.

Il numero complessivo dei membri del Consiglio ed il numero dei detti membri assegnati a ciascuna Associazione saranno determinati dalla Confederazione.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio si raduna normalmente una volta al mese; straordinariamente tutte le volte che il presidente lo crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno metà dei suoi membri o da revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri.

I membri del Consiglio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Consiglio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso, in ultima istanza, ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Consiglio, l'assemblea, convocata entro due mesi, dovrà provvedere alla sostituzione dei membri le cui nomine sono di sua competenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 13.

Il Consiglio della Federazione:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo della Federazione da sottoporsi all'assemblea;

c) delibera sulle convocazioni dell'assemblea;

d) dà parere sui ricorsi presentati da ditte o persone per la negata ammissione nelle Associazioni di primo grado;

e) delibera sull'ammissione alla Federazione di Associazioni e di Istituti assistenziali;

f) delibera le istruzioni da impartirsi alle aderenti Associazioni di primo grado, per regolare i rapporti fra esse a norma del presente statuto;

g) designa i rappresentanti della Federazione in tutti i consessi, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti.

Quando la rappresentanza stessa riguardi più categorie e non possa procedersi alla designazione di tanti rappresentanti quante sono le categorie interessate, la designazione stessa sarà fatta tenendo presente la categoria i cui interessi siano prevalenti;

h) delibera i provvedimenti di sua competenza previsti dal titolo VI del presente statuto contro i soci delle Associazioni aderenti;

i) esamina i contratti di lavoro che siano stati stipulati dalle Associazioni aderenti e che debbono essere sottoposti all'approvazione della Confederazione a norma dell'art. 24 dello statuto confederale;

l) esamina gli accordi intervenuti con le corrispondenti Associazioni sindacali di lavoratori per la stipulazione dei contratti di competenza della Federazione o di quelli per i quali la Federazione intenda esercitare la facoltà di sostituzione rispetto alle Associazioni aderenti;

m) delibera l'intervento della Federazione nelle controversie innanzi alla Magistratura del lavoro, salva l'autorizzazione della Confederazione a norma dell'art. 27 dello Statuto confederale;

n) delibera sugli atti indicati dalle lettere *b*), *c*), *d*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

o) delibera su ogni oggetto sottoposto al suo esame dal presidente, che non sia di competenza dell'assemblea;

p) esercita, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea.

Le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dall'assemblea nella sua prossima riunione;

q) adempie a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 14.

Il presidente della Federazione è eletto dall'assemblea fra gli iscritti nelle aderenti Associazioni di primo grado: dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica, il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 15.

Il presidente dirige e rappresenta la Federazione ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

È di diritto presidente dell'assemblea e del Consiglio.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina da parte dei dirigenti delle Associazioni aderenti alla Federazione, cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni fra le varie Associazioni aderenti, ed adempie a tutte le altre funzioni demandategli dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente eletto dall'assemblea ed in mancanza di questo dal membro del Consiglio più anziano di età.

Art. 16.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO IV.

PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE - BILANCI

Art. 17.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio sociale, debitamente aggiornato.

Art. 18.

Le entrate della Federazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dalle quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai singoli soci delle Associazioni di primo grado aderenti saranno stabiliti secondo le disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 19.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci delle Associazioni aderenti;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

c) le spese per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

d) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate della Federazione deve essere assegnato alle spese di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 20.

Il presidente della Federazione dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali, alle norme statutarie ed alle disposizioni della Confederazione.

I dirigenti della Federazione che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 21.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22.

Il bilancio preventivo dovrà non oltre il mese di agosto precedente all'esercizio cui si riferisce essere deliberato dal Consiglio ed approvato dall'assemblea.

Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato alla Confederazione.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 23.

L'assemblea della Federazione elegge ogni anno tre revisori dei conti i quali hanno diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea stessa e possono intervenire a quelle del Consiglio.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio della Federazione e poi comunicata alla Confederazione.

TITOLO V.

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

Art. 24.

Le Associazioni aderenti tenute, a norma dell'art. 24 dello statuto confederale ad informare la Confederazione prima di iniziare le trattative per la stipulazione di contratti collettivi di lavoro ed a richiedere alla Confederazione stessa l'approvazione dei contratti conclusi, dovranno comunicare le dette informazioni, o richiedere l'approvazione, pel tramite della Federazione.

Art. 25.

I contratti collettivi aventi efficacia nell'ambito della circoscrizione di due o più Associazioni aderenti alla Federazione, o di categorie inquadrate in diverse Associazioni, sono di competenza della Federazione.

Art. 26.

La Federazione, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la corrispondente organizzazione di prestatori d'opera, o per la modifica di un contratto esistente, deve informarne la Confederazione, ed uniformarsi alle istruzioni di questa.

I contratti collettivi di competenza della Federazione e quelli da essa stipulati in luogo e vece delle Associazioni aderenti sono firmati dal presidente, quale legale rappresentante della Federazione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, dopo che il Comitato direttivo abbia dato la sua approvazione.

Il presidente può, se lo ritenga opportuno, delegare con mandato speciale, l'attribuzione di cui al comma precedente.

L'efficacia dei contratti collettivi stipulati dalla Federazione è subordinata all'approvazione della Confederazione.

Art. 27.

La Federazione non potrà adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, se non saranno state esperite le pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

Comunque la Federazione non potrà proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro senza averne ottenuta preventiva autorizzazione dalla Confederazione.

Qualora la Federazione sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, deve, entro tre giorni dalla notifica del ricorso, darne avviso alla Confederazione.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI.

Art. 28.

Il Consiglio può deliberare, su proposta delle Associazioni aderenti, l'espulsione dalle Associazioni stesse delle imprese associate che abbiano commesso gravi atti di insubordinazione o azioni contrarie agli interessi morali o materiali dell'organizzazione sindacale, oppure che dimostrino difetto di senso nazionale o morale, o quando la gravità dei fatti commessi non consenta la loro permanenza nelle Associazioni.

Le deliberazioni del Consiglio saranno prese sulla base degli elementi e delle informazioni fornite dalle Associazioni e delle eventuali note e difese scritte che saranno state comunicate alle Associazioni dagli interessati.

Il provvedimento di espulsione deve essere, a cura dell'Associazione federata, notificato all'interessato mediante lettera raccomandata. L'interessato ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di cui al precedente comma l'interessato può ricorrere, entro un mese dalla notifica, al Comitato della Confederazione.

È fatto salvo, in ogni caso, il diritto di ricorrere, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 29.

Il presidente della Federazione, ha facoltà di proporre alla Confederazione, per le deliberazioni di sua competenza, la censura o la sospensione dalla carica e dalle funzioni, dei dirigenti delle Associazioni aderenti, i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi o dai regolamenti dello Stato, e dallo statuto, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Art. 30.

Il presidente della Federazione è obbligato a riferire alla Confederazione nei casi in cui, a norma dell'art. 31 dello statuto confederale, occorra disporre per la revoca dalla carica e dalle funzioni dei dirigenti delle Associazioni, che commettano mancanze per le quali sia prevista tale sanzione.

Il presidente della Federazione è altresì obbligato a riferire alla Confederazione nei casi in cui, a norma degli articoli 33 e 34 dello statuto confederale, occorra proporre denuncia al Ministero delle corporazioni per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 8, comma terzo, ed all'art. 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 31.

Qualora in seguito a provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti delle Associazioni aderenti e per qualsiasi altra causa, gli organi deliberativi ed esecutivi delle Associazioni stesse non siano in grado od omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento, per statuto o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'Ente, il presidente della Federazione è tenuto a proporre alla Confederazione la denuncia al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 32.

Indipendentemente dalla proposta dei provvedimenti disciplinari indicati negli articoli precedenti, la Federazione ha sempre facoltà di eseguire ispezioni ed indagini sull'attività delle Associazioni aderenti riferendone alla Confederazione con le opportune proposte.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 33.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio della Federazione o da un terzo dei componenti l'assemblea. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla presidenza della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle modifiche dovrà deliberare l'assemblea della Federazione.

Le relative deliberazioni non saranno valide, se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei componenti l'assemblea, aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Comitato confederale.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 34.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico della Federazione il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 35.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione e ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto dell'Associazione fascista degli armatori di navi da carico di Genova.

TITOLO I.

COSTITUZIONE E SCOPI.

Art. 1.

Con la denominazione di « Associazione fascista degli armatori di navi da carico di Genova » è costituita, con sede in Genova, una Associazione che riunisce tutte le imprese di trasporti marittimi che esercitino prevalentemente navi da carico, rimorchiatori e galleggianti in genere.

L'Associazione, per le sue finalità statutarie, estende la sua competenza sul territorio delle Direzioni marittime di Genova, Livorno — escluso il territorio del compartimento di Viareggio — Lazio (Roma) e Cagliari.

Art. 2.

L'Associazione fa parte della Federazione fascista degli armatori di navi da carico del Tirreno e della Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima ed aerea, delle quali accetta i principî, le deliberazioni e le disposizioni.

In quanto giuridicamente riconosciuta, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente nel territorio della sua circoscrizione le imprese appartenenti alla categoria per la quale è costituita.

Art. 3.

L'Associazione ha per scopo di tutelare gli interessi delle imprese associate e rappresentate, in armonia con quelle superiori della Nazione.

Essa si prefigge inoltre scopi di assistenza economico-sociale, morale e religiosa, di educazione nazionale, di istruzione professionale, di incremento della produzione.

Per il raggiungimento dei suoi fini spetta alla Associazione:

a) curare il coordinamento delle iniziative delle imprese associate, per realizzare unità di indirizzo nella attività delle medesime e la più salda collaborazione fra esse e gli altri fattori della produzione;

b) rappresentare legalmente la categoria dei datori di lavoro che la compone, quando la rappresentanza non spetti ad altra organizzazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, rispetto alle Autorità politiche ed amministrative, alle altre Associazioni sindacali, dinanzi alla Magistratura del lavoro ed infine nei confronti di Enti od Associazioni che abbiano fini interessanti le attività inquadrate;

c) studiare le questioni economiche, tecniche e giuridiche che interessino direttamente o indirettamente le imprese rappresentate;

d) regolare, mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, i rapporti di prestazione d'opera fra la categoria rappresentata e quella dei prenditori di lavoro;

e) provvedere alla nomina o designazione di propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi in cui sia richiesta od ammessa la rappresentanza della categoria inquadrata, quando la rappresentanza stessa sia attribuita alla Associazione;

f) esperire azione conciliatrice nelle controversie individuali, concernenti l'applicazione dei contratti di lavoro;

g) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro, quando siano falliti i tentativi di amichevole componimento e sia autorizzata dalle organizzazioni sindacali superiori;

h) promuovere la costituzione di Istituti di assistenza economica, di istruzione professionale, o di educazione morale o nazionale, quando ciò sia ritenuto utile ed opportuno per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1, n. 2, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

i) adempiere a tutti gli altri còmpiti e funzioni che le derivino dalla Carta del Lavoro o le siano affidati da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti Autorità dello Stato, o dagli statuti delle Associazioni sindacali di grado superiore.

TITOLO II.

SOCI.

Art. 4.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le imprese individuali e collettive che soddisfino alle seguenti condizioni:

a) abbiano la loro sede legale nella circoscrizione dell'Associazione;

b) accettino di rispettare il presente statuto, nonchè i regolamenti e le altre norme che, in base allo statuto, siano anche in avvenire emanate;

c) i rappresentanti dell'impresa siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale e posseggano gli altri requisiti di legge.

Le imprese straniere che posseggano i requisiti richiesti dal presente articolo e che abbiano sede da almeno dieci anni in Italia possono essere ammesse come socie, ma i loro rappresentanti non possono essere nominati od eletti a cariche e funzioni direttive.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al presidente dell'Associazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e degli statuti delle Associazioni di grado superiore, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sociali a norma delle disposizioni di legge e degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Sulla domanda decide il Consiglio della Associazione nel termine massimo di tre mesi, con l'obbligo di motivare la decisione in caso di reiezione della domanda. Contro il rifiuto di ammissione oltre i ricorsi preveduti dagli statuti delle Associazioni di grado superiore, è ammesso in ultima istanza, il ricorso al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta l'iscrizione impegna l'impresa per un quinquennio. L'impegno s'intende tacitamente rinnovato per uguale tempo, per periodi successivi, se l'impresa non presenta le dimissioni almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio in corso.

Le imprese associate non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di Associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali, però, non esonerano l'impresa dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui al precedente articolo;

b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle imprese regolarmente iscritte ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

Le imprese associate sono tenute a fornire alla Associazione tutti gli elementi e le notizie che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 8.

Le imprese associate sono tenute alla piena osservanza delle clausole stabilite dai contratti collettivi, stipulati dalla Associazione o dalle organizzazioni superiori.

Sono altresì tenute ad informare l'Associazione di tutte le controversie che sorgano fra esse ed i loro prestatori di lavoro, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro, e sono obbligate a chiedere l'intervento della Associazione nei casi di inadempienza dei prestatori d'opera, nelle forme ed agli effetti previsti dalle norme di legge sulle controversie individuali del lavoro.

TITOLO III.

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE.

Art. 9.

Sono organi dell'Associazione:

a) l'assemblea generale;

b) il Consiglio direttivo;

c) il presidente.

Art. 10.

L'assemblea è costituita dai titolari o dai legali rappresentanti delle imprese iscritte all'Associazione.

Essa si riunisce in via ordinaria una volta all'anno; in via straordinaria potrà essere convocata quando il Consiglio lo riterrà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, ovvero dai revisori dei conti.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati a cura del presidente della Associazione a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione e nei casi d'urgenza almeno quattro giorni prima, e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea i rappresentanti delle imprese che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori o suppletivi o che siano sospese dall'esercizio dei diritti sociali.

Ciascun partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto fino a 1000 tonnellate di stazza lorda rappresentate e a tanti voti supplementari quante sono le migliaia di tonnellate che rappresenta oltre le prime mille.

Nel computo dei voti supplementari le frazioni superiori a 500 tonnellate dànno diritto ad un voto.

Sono ammesse le deleghe; però, ciascun partecipante, non può avere più di due deleghe.

I membri del Consiglio hanno diritto di partecipare all'assemblea; essi però non hanno diritto al voto, nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed il resoconto morale della loro gestione.

Il presidente della Associazione è di diritto presidente dell'assemblea. Tuttavia egli non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale della sua gestione. L'assemblea elegge in tal caso un presidente temporaneo.

L'assemblea è valida quando siano presenti o rappresentate tante imprese che dispongano di almeno la metà dei voti. Trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti e rappresentati.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende respinta. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 11.

L'assemblea viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti la attività dell'Associazione;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Associazione, ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti la Associazione, nonchè della relazione finanziaria dei revisori dei conti.

In sede di approvazione del bilancio preventivo, l'assemblea potrà delegare al presidente della Associazione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso, le modificazioni che fossero richieste dagli organismi superiori cui spetta di approvare il bilancio;

c) elezione dei rappresentanti dell'Associazione nell'assemblea generale della Federazione;

d) elezione dei componenti il Consiglio direttivo;

e) elezione dei revisori dei conti;

f) deliberazioni sulle eventuali modifiche al presente statuto;

g) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo è costituito dai membri eletti dall'assemblea generale fra i suoi componenti in numero non inferiore a 10 e non superiore a 14, secondo le determinazioni che verranno adottate, di volta in volta, dall'assemblea stessa; il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente dell'Associazione.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio si riunisce normalmente una volta al mese e, straordinariamente, tutte le volte che il presidente lo crederà utile, o ne sia fatta richiesta da almeno sei membri, o dai revisori dei conti.

Nell'avviso di convocazione, che dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima della riunione, sarà indicato l'ordine del giorno e il luogo dell'adunanza; in caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato telegraficamente con sole ventiquattro ore di preavviso.

Per la validità delle adunanze è necessario che siano presenti almeno la metà dei membri in carica oltre il presidente. I membri del Consiglio hanno un voto ciascuno.

I membri del Consiglio che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Consiglio, trascorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica almeno un terzo dei membri del Consiglio, l'assemblea, convocata entro tre mesi, dovrà provvedere alla elezione dei nuovi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 13.

Il Consiglio direttivo ha il còmpito:

a) di curare il raggiungimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) di deliberare lo schema del bilancio preventivo della Associazione, da sottoporsi all'assemblea;

c) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea generale;

d) di provvedere in materia disciplinare a norma delle successive disposizioni;

e) di deliberare sull'ammissione dei soci;

f) di designare o nominare i rappresentanti della Associazione in tutti i corpi od enti in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

g) di deliberare sugli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

h) di esercitare in caso di urgenza i poteri dell'assemblea riferendone alla medesima, per la ratifica, nella prossima riunione;

i) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 14.

Il presidente dell'Associazione, eletto dal Consiglio nel suo seno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il presidente dirige e rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni ed è responsabile del suo andamento e dalla sua amministrazione. Vigila e cura l'osservanza della disciplina, convoca e presiede il Consiglio ed adempie a tutte le altre funzioni che gli sieno demandate dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice presidente, anch'esso eletto dal Consiglio nel suo seno.

Le elezioni del presidente e del vice presidente devono essere approvate a norma di legge.

Art. 15.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali, soltanto i titolari, amministratori, direttori, gerenti e procuratori delle aziende armatoriali facenti parte dell'Associazione.

I dirigenti dell'Associazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO IV.

PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE - BILANCI.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti o donazioni o comunque vengano in possesso dell'Associazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio sociale, debitamente aggiornato.

Art. 17.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dalle quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai soci dell'Associazione saranno stabiliti secondo le disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

c) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

d) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate dell'Associazione deve essere assegnato alle spese di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 19.

Il presidente dell'Associazione dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali, alle norme statutarie ed alle disposizioni delle organizzazioni superiori.

Resta comunque stabilito che i dirigenti dell'Associazione che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a sensi di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 21.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di agosto precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Consiglio ed approvato dall'assemblea. Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato, per il tramite della Federazione, alla Confederazione.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti.

Resta ferma in ogni caso l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione ed approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dal Ministero delle corporazioni, o, con l'assenso del Ministero stesso, dalla Confederazione.

Art. 22.

L'assemblea dell'Associazione elegge ogni anno tre revisori dei conti i quali hanno diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea e possono intervenire a quelle del Consiglio direttivo.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una relazione che sarà sottoposta all'assemblea e comunicata alla Confederazione per il tramite della Federazione.

TITOLO V.

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

Art. 23.

L'Associazione stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'ambito della sua circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata, salvo i casi in cui le Associazioni di grado superiore esercitino la facoltà di sostituzione a norma dei rispettivi statuti.

Art. 24.

L'Associazione, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo o per la modifica di un contratto esistente, deve darne preventiva notizia alla Federazione, che ne informerà la Confederazione.

La Confederazione e la Federazione oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, possono, quando lo ritengono opportuno, inviare un loro delegato per assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto.

Art. 25.

I contratti collettivi di competenza della Associazione sono firmati dal presidente, quale legale rappresentante della Associazione stessa, agli effetti del primo comma dell' articolo 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, dopo che il Consiglio avrà approvato gli accordi intervenuti con l'Associazione sindacale dei prestatori d'opera.

Il presidente può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato l'approvazione del competente organo della Confederazione.

Art. 26.

L'Associazione non potrà adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, se non saranno state esperite tutte le pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

Art. 27.

Indipendentemente dagli obblighi di cui all'articolo precedente, l'Associazione non potrà proporre azioni dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione della Confederazione, da chiedere per il tramite della Federazione.

Qualora l'Associazione sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso alla Confe-

derazione, per il tramite della Federazione, entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta alla Associazione la rappresentanza dinanzi alla Magistratura del lavoro della categoria per la quale essa è costituita, nell'ambito del territorio in cui essa opera.

Art. 28.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienza dei contratti collettivi l'Associazione, alla quale sia stata denunciata l'inadempienza a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunziante se intende frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia.

L'Associazione ha sempre facoltà d'intervenire nei giudizi relativi alle dette controversie.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI.

Art. 29.

Il presidente dell'Associazione ha facoltà di applicare la censura alle imprese associate, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro, o non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuo, dalle leggi o dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del Lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni dell'Associazione o degli organismi di grado superiore.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvidmento l'impresa ha diritto di ricorrere al Consiglio direttivo.

Art. 30.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore a sei mesi, all'impresa associata che manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti nell'ambito delle loro attribuzioni dai dirigenti dell'Associazione o sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente, o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi con lettera raccomandata, gli addebiti, dando un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Consiglio provvederà con deliberazione motivata, la quale dovrà essere notificata alla impresa interessata, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo l'impresa ha facoltà di ricorrere al presidente della Federazione.

Art. 31.

Il Consiglio dell'Associazione ha facoltà di proporre alla Federazione l'espulsione di una impresa associata per violazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 5, per gravi atti di insubordinazione, o per azioni contrarie agli interessi materiali o morali dell'Associazione o che dimostrino difetto di senso morale o nazionale, od in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza dell'impresa nella Associazione.

Prima di usare la facoltà di cui sopra, il Consiglio dovrà contestare gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione deliberato dalla Federazione è ammesso il ricorso, entro un mese dalla notifica del provvedimento, al Comitato confederale. È salvo in ogni caso di diritto di ricorrere, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 32.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio dell'Associazione o da tante imprese associate che rappresentino complessivamente un terzo dei voti spettanti all'assemblea.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea generale. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno tre quarti dei voti spettanti ai suoi componenti in prima convocazione, e dei quattro quinti dei voti spettanti ai presenti e rappresentati in seconda convocazione.

È fatta salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche a norma di legge.

Art. 33.

In caso di revoca del riconoscimento dell'Associazione, il liquidatore nominato dalla Autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 34.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, agli statuti delle organizzazioni di grado superiore ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto dell'Associazione fascista degli armatori di navi da carico di Massa Carrara.

TITOLO I.

COSTITUZIONE E SCOPI.

Art. 1.

Con la denominazione di « Associazione fascista degli armatori di navi da carico di Massa Carrara », è costituita, con sede in Marina di Carrara, una Associazione che riunisce tutte le imprese di trasporti marittimi che esercitino prevalentemente navi da carico, rimorchiatori e galleggianti in genere.

L'Associazione, per le sue finalità statutarie, estende la sua competenza su quella zona del territorio del compartimento marittimo di Viareggio che è compresa nella provincia di Massa Carrara.

Art. 2.

L'Associazione fa parte della Federazione fascista degli armatori di navi da carico del Tirreno e della Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima ed aerea, delle quali accetta i principî, le deliberazioni e le disposizioni.

In quanto giuridicamente riconosciuta, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente nel territorio della sua circoscrizione, tutte le imprese appartenenti alla categoria per la quale è costituita.

Art. 3.

L'Associazione ha per scopo di tutelare gli interessi delle imprese associate e rappresentate, in armonia con quelli superiori della Nazione.

Essa si prefigge inoltre scopi di assistenza economico-sociale, morale e religiosa, di educazione nazionale, di istruzione professionale, di incremento della produzione.

Per il raggiungimento dei suoi fini spetta alla Associazione:

a) curare il coordinamento delle iniziative delle imprese associate, per realizzare unità di indirizzo nelle attività delle medesime e la più salda collaborazione fra esse e gli altri fattori della produzione;

b) rappresentare legalmente la categoria dei datori di lavoro che la compone, quando la rappresentanza non spetti ad altra organizzazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, rispetto alle Autorità politiche ed amministrative, alle altre Associazioni sindacali, dinanzi alla Magistratura del lavoro ed infine nei confronti di Enti od Associazioni che abbiano fini interessanti le attività inquadrate;

c) studiare le questioni economiche, tecniche e giuridiche che interessino direttamente o indirettamente le imprese rappresentate;

d) regolare, mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione di contratti collettivi di lavoro, i rapporti di prestazione d'opera fra la categoria rappresentata e quella dei prenditori di lavoro;

e) provvedere alla nomina o designazione di propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi in cui sia richiesta od ammessa la rappresentanza della categoria inquadrata, quando la rappresentanza stessa sia attribuita alla Associazione;

f) esperire azione conciliatrice nelle controversie individuali, concernenti l'applicazione dei contratti di lavoro;

g) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro, quando siano falliti i tentativi di amichevole componimento e quando sia autorizzata dalle organizzazioni sindacali superiori;

h) promuovere la costituzione di Istituti di assistenza economica, di istruzione professionale, o di educazione morale o nazionale, quando ciò sia ritenuto utile ed opportuno per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1, n. 2, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

i) adempiere a tutti gli altri cómpiti e funzioni che le derivino dalla Carta del Lavoro o le siano affidati da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti Autorità dello Stato, o dagli statuti delle Associazioni sindacali di grado superiore.

TITOLO II.

SOCI.

Art. 4.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le imprese individuali e collettive che soddisfino alle seguenti condizioni:

a) abbiano la loro sede legale nella circoscrizione dell'Associazione o ivi abbiano il centro principale dei loro interessi;

b) accettino di rispettare il presente statuto, nonchè i regolamenti e le altre norme che, in base allo statuto, siano anche in avvenire emanate;

c) i rappresentanti dell'impresa siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale e posseggano gli altri requisiti di legge.

Le imprese straniere che posseggano i requisiti richiesti dal presente articolo, e che abbiano sede da almeno dieci anni in Italia, possono essere ammesse come socie, ma i loro rappresentanti non possono essere nominati od eletti a cariche e funzioni direttive.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al presidente dell'Associazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e degli statuti delle Associazioni di grado superiore, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sociali a norma delle disposizioni di legge e degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Sulla domanda decide il Consiglio della Associazione nel termine massimo di tre mesi, con l'obbligo di motivare la decisione in caso di reiezione della domanda. Contro il rifiuto di ammissione oltre i ricorsi preveduti dagli statuti delle Associazioni di grado superiore, è ammesso, in ultima istanza, il ricorso al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta l'iscrizione impegna l'impresa per un quinquennio. L'impegno s'intende tacitamente rinnovato per uguale tempo, per periodi successivi, se l'impresa non presenta le dimissioni almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio in corso.

Le imprese associate non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di Associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali, però, non esonerano l'impresa dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui al precedente articolo;

b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle imprese regolarmente iscritte ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

Le imprese associate sono tenute a fornire alla Associazione tutti gli elementi e le notizie che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 8.

Le imprese associate sono tenute alla piena osservanza delle clausole stabilite dai contratti collettivi, stipulati dalla Associazione o dalle organizzazioni superiori.

Sono altresì tenute ad informare l'Associazione di tutte le controversie che sorgano fra esse ed i loro prestatori di lavoro, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai con-

tratti collettivi, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro, e sono obbligate a chiedere l'intervento della Associazione nei casi di inadempienza dei prestatori d'opera, nelle forme ed agli effetti previsti dalle norme di legge sulle controversie individuali del lavoro.

TITOLO III.

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE.

Art. 9.

Sono organi dell'Associazione:

a) l'assemblea generale;

b) il Consiglio direttivo;

c) il presidente.

Art. 10.

L'assemblea è costituita dai titolari o dai legali rappresentanti delle imprese iscritte alla Associazione.

Essa si riunisce in via ordinaria una volta all'anno; in via straordinaria potrà essere convocata quando il Consiglio lo riterrà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, ovvero dai revisori dei conti.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati a cura del presidente della Associazione a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione, e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima, e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea i rappresentanti delle imprese che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi o che siano sospese dall'esercizio dei diritti sociali.

Ciascun partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto ogni cinquanta tonnellate di stazza lorda rappresentate. Nel computo dei voti le frazioni residue superiori a 25 tonnellate danno diritto ad un voto mentre si trascurano i residui inferiori.

Più soci che non rappresentino singolarmente il minimo di tonnellaggio necessario per aver diritto ad un voto, possono raggrupparsi per raggiungere il tonnellaggio occorrente.

Sono ammesse le deleghe; però ciascun partecipante non può avere più di due deleghe.

I membri del Consiglio hanno diritto di partecipare alla assemblea, essi non hanno però diritto al voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed il resoconto morale della loro gestione.

Il presidente della Associazione è di diritto presidente dell'assemblea. Tuttavia egli non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale della sua gestione. L'assemblea elegge in tal caso un presidente temporaneo.

L'assemblea è valida quando siano presenti o rappresentate tante imprese che dispongano di almeno la metà dei voti. Trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti e rappresentati. Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende respinta. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 11.

L'assemblea viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti la attività dell'Associazione;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Associazione, ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti la Associazione, nonchè della relazione finanziaria dei revisori dei conti.

In sede di approvazione del bilancio preventivo l'assemblea potrà delegare, al presidente dell'Associazione, i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dagli organismi superiori cui spetta di approvare il bilancio;

c) elezione dei rappresentanti dell'Associazione nell'assemblea generale della Federazione;

d) elezione dei nove componenti il Consiglio direttivo;

e) elezione dei revisori dei conti;

f) deliberazione sulle eventuali modifiche al presente statuto;

g) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo è costituito dai membri eletti dall'assemblea generale fra i suoi componenti in numero di nove. Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente dell'Associazione.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio si riunisce normalmente una volta al mese e, straordinariamente, tutte le volte che il presidente lo crederà opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno quattro membri o dai revisori dei conti.

Nell'avviso di convocazione, che dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima della riunione, sarà indicato l'ordine del giorno e il luogo dell'adunanza; in caso di urgenza potrà essere convocato telegraficamente con sole ventiquattro ore di preavviso.

Per la validità delle adunanze, è necessario che siano presenti almeno la metà dei membri in carica oltre il presidente.

I membri del Consiglio hanno un voto ciascuno.

I membri del Consiglio che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Consiglio trascorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica almeno un terzo dei membri del Consiglio, l'assemblea, convocata entro tre mesi, dovrà provvedere alla elezione dei nuovi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 13.

Il Consiglio direttivo ha il còmpito:

a) di curare il raggiungimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) di deliberare lo schema del bilancio preventivo della Associazione, da sottoporsi all'assemblea;

c) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea generale;

d) di provvedere in materia disciplinare a norma delle successive disposizioni;

e) di deliberare sull'ammissione dei soci;

f) di designare o nominare i rappresentanti della Associazione in tutti i corpi od enti in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

g) di deliberare sugli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

h) di esercitare in caso di urgenza i poteri dell'assemblea riferendone alla medesima, per la ratifica, nella prossima riunione;

i) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 14.

Il presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio nel suo seno; dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il presidente dirige e rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione. Vigila e cura l'osservanza della disciplina, convoca e presiede il Consiglio e adempie a tutte le altre funzioni che gli siano demandate dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

In caso di assenza od impedimento è sostituito dal vice presidente anch'esso eletto dal Consiglio nel suo seno.

Le elezioni del presidente e del vice presidente devono essere approvate a norma di legge.

Art. 15.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto i titolari, amministratori, direttori, gerenti e procuratori delle aziende armatoriali facenti parte della Associazione.

I dirigenti dell'Associazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO IV.

PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE - BILANCI.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti o donazioni o comunque vengano in possesso dell'Associazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio sociale, debitamente aggiornato.

Art. 17.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dalle quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, vendite di pubblicazoni, ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai soci dell'Associazione saranno stabiliti secondo le disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

c) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

d) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate dell'Associazione deve essere assegnato alle spese di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 19.

Il presidente dell'Associazione dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali, alle norme statutarie ed alle disposizioni delle organizzazioni superiori.

Resta comunque stabilito che i dirigenti dell'Associazione che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a sensi di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 21.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di agosto precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Consiglio ed approvato dall'assemblea. Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato, per il tramite della Federazione, alla Confederazione.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti.

Resta ferma in ogni caso l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione ed approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dal Ministero delle corporazioni, e, con l'assenso del Ministero stesso, dalla Confederazione.

Art. 22.

L'assemblea dell'Associazione elegge ogni anno tre revisori dei conti i quali hanno diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea e possono intervenire a quelle del Consiglio direttivo.

Essi hanno il còmpito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una relazione che sarà sottoposta all'assemblea e comunicata alla Confederazione per il tramite della Federazione.

TITOLO V.

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

Art. 23.

L'Associazione stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'ambito della sua circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata, salvo i casi in cui le Associazioni di grado superiore esercitino la facoltà di sostituzione a norma dei rispettivi statuti.

Art. 24.

L'Associazione, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo o per la modifica di un contratto esistente, deve darne preventiva notizia alla Federazione, che ne informerà la Confederazione.

La Confederazione e la Federazione oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, possono, quando lo ritengono opportuno, inviare un loro delegato per assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto.

Art. 25.

I contratti collettivi di competenza della Associazione sono firmati dal presidente, quale legale rappresentante della Associazione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, dopo che il Consiglio avrà approvato gli accordi intervenuti con l'Associazione sindacale dei prestatori d'opera.

Il presidente può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato l'approvazione del competente organo della Confederazione.

Art. 26.

L'Associazione non potrà adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie relative alla disciplina di rapporti collettivi di lavoro se non saranno state esperite tutte le pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

Art. 27.

Indipendentemente dagli obblighi di cui all'articolo precedente, l'Associazione non potrà proporre azioni dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione della Confederazione, da richiedere per il tramite della Federazione.

Qualora l'Associazione sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso alla Confederazione, per il tramite della Federazione, entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta alla Associazione la rappresentanza dinanzi alla Magistratura del lavoro della categoria per la quale essa è costituita, nell'ambito del territorio in cui essa opera.

Art. 28.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienza dei contratti collettivi l'Associazione, alla quale sia stata denunciata l'inadempienza, a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intende frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia.

L'Associazione ha sempre facoltà d'intervenire nei giudizi relativi alle dette controversie.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI.

Art. 29.

Il presidente dell'Associazione ha facoltà di applicare la censura alle imprese associate che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato, dalla Carta del Lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni dell'Associazione o degli organismi di grado superiore.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento l'impresa ha diritto di ricorrere al Consiglio direttivo.

Art. 30.

Il Consiglio ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore a sei mesi, all'impresa associata che manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti, nell'àmbito delle loro attribuzioni, dai dirigenti dell'Associazione o sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi, con lettera raccomandata, gli addebiti, dando un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Consiglio provvederà con deliberazione motivata, la quale dovrà essere notificata alla impresa interessata, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo l'impresa ha facoltà di ricorrere al presidente della Federazione.

Art. 31.

Il Consiglio dell'Associazione ha facoltà di proporre alla Federazione l'espulsione di un'impresa associata, per violazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 6, o per gravi atti di insubordinazione, o per azioni contrarie agli interessi materiali o morali dell'Associazione o che dimostrino difetto di senso morale o nazionale, ed in tutti quei casi nei quali

la gravità dei fatti non consenta la permanenza dell'impresa nella Associazione.

Prima di usare la facoltà di cui sopra, il Consiglio dovrà contestare gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione deliberato dalla Federazione è ammesso il ricorso, entro un mese dalla notifica del provvedimento, al Comitato confederale. È salvo in ogni caso il diritto di ricorrere, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 32.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio dell'Associazione o da tante imprese associate che rappresentino complessivamente un terzo dei voti spettanti all'assemblea.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea generale. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno tre quarti dei voti spettanti ai suoi compenenti in prima convocazione, e dei quattro quinti dei voti spettanti ai presenti e rappresentati in seconda convocazione.

È fatta salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche a norma di legge.

Art. 33.

In caso di revoca del riconoscimento dell'Associazione, il liquidatore nominato dalla autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 34.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, agli statuti delle organizzazioni di grado superiore ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
Mussolini.

Statuto dell'Associazione fascista degli armatori di navi da carico di Viareggio.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

Con la denominazione di « Associazione fascista degli armatori di navi da carico di Viareggio » è costituita con sede in Viareggio una Associazione che riunisce tutte le imprese di trasporti marittimi che esercitano prevalentemente navi da carico, rimorchiatori e galleggianti in genere.

L'Associazione, per le sue finalità statutarie, estende la sua competenza sul territorio del compartimento marittimo di Viareggio, esclusa la zona compresa nella provincia di Massa-Carrara.

Art. 2.

L'Associazione fa parte della Federazione fascista degli armatori di navi da carico del Tirreno e della Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima ed aerea, delle quali accetta i principî, le deliberazioni e le disposizioni.

In quanto giuridicamente riconosciuta, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente nel territorio della sua circoscrizione le imprese appartenenti alla categoria per la quale è costituita.

Art. 3.

L'Associazione ha per scopo di tutelare gli interessi delle imprese associate e rappresentate, in armonia con quelle superiori della Nazione.

Essa si prefigge inoltre scopi di assistenza economico-sociale, morale e religiosa, di educazione nazionale, di istruzione professionale, di incremento della produzione.

Per il raggiungimento dei suoi fini spetta alla Associazione:

a) curare il coordinamento delle iniziative delle imprese associate, per realizzare unità di indirizzo nella attività delle medesime e la più salda collaborazione fra esse e gli altri fattori della produzione;

b) rappresentare legalmente la categoria dei datori di lavoro che la compone, quando la rappresentanza non spetti ad altra organizzazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, rispetto alle Autorità politiche ed amministrative, alle altre Associazioni sindacali, dinanzi alla Magistratura del lavoro ed infine nei confronti di Enti od Associazioni che abbiano fini interessanti le attività inquadrate;

c) studiare le questioni economiche, tecniche e giuridiche che interessino direttamente o indirettamente le imprese rappresentate;

d) regolare, mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, i rapporti di prestazione d'opera fra la categoria rappresentata e quella dei prenditori di lavoro;

e) provvedere alla nomina o designazione di propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi in cui sia richiesta od ammessa la rappresentanza della categoria inquadrata, quando la rappresentanza stessa sia attribuita alla Associazione;

f) esperire azione conciliatrice nelle controversie individuali, concernenti l'applicazione dei contratti di lavoro;

g) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro, quando siano falliti i tentativi di amichevole componimento e quando sia autorizzata dalle organizzazioni sindacali superiori;

h) promuovere la costituzione di Istituti di assistenza economica, di istruzione professionale, o di educazione morale o nazionale, quando ciò sia ritenuto utile ed opportuno per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1, n. 2, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

i) adempiere a tutti gli altri còmpiti e funzioni che le derivino dalla Carta del Lavoro o le siano affidati da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti Autorità dello Stato, o dagli statuti delle Associazioni sindacali di grado superiore.

TITOLO II.

Soci.

Art. 4.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le imprese individuali e collettive che soddisfino alle seguenti condizioni:

a) abbiano la loro sede legale nella circoscrizione dell'Associazione o ivi abbiano il centro principale dei loro interessi;

b) accettino di rispettare il presente statuto, nonchè i regolamenti e le altre norme che, in base allo statuto, siano anche in avvenire emanate;

c) i rappresentanti dell'impresa siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale e posseggano gli altri requisiti di legge.

Le imprese straniere che posseggano i requisiti richiesti dal presente articolo e che abbiano sede da almeno dieci anni in Italia possono essere ammesse come socie, ma i loro rappresentanti non possono essere nominati od eletti a cariche e funzioni direttive.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al presidente dell'Associazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e degli statuti delle Associazioni di grado superiore, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sociali a norma delle disposizioni di legge e degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Sulla domanda decide il Consiglio della Associazione nel termine massimo di tre mesi, con l'obbligo di motivare la decisione in caso di reiezione della domanda. Contro il rifiuto di ammissione oltre i ricorsi preveduti dagli statuti delle Associazioni di grado superiore, è ammesso in ultima istanza, il ricorso al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta l'iscrizione impegna l'impresa per un quinquennio. L'impegno s'intende tacitamente rinnovato per uguale tempo, per periodi successivi, se l'impresa non presenta le dimissioni almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio in corso.

Le imprese associate non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di Associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali, però, non esonerano l'impresa dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui al precedente articolo;

b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle imprese regolarmente iscritte ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

Le imprese associate sono tenute a fornire alla Associazione tutti gli elementi e le notizie che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 8.

Le imprese associate sono tenute alla piena osservanza delle clausole stabilite dai contratti collettivi, stipulati dalla Associazione o dalle organizzazioni superiori.

Sono altresì tenute ad informare l'Associazione di tutte le controversie che sorgano fra esse ed i loro prestatori di lavoro, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro, e sono obbligate a chiedere l'intervento della Associazione nei casi di inadempienza dei prestatori d'opera, nelle forme ed agli effetti previsti dalle norme di legge sulle controversie individuali del lavoro.

TITOLO III.

Organi della Associazione.

Art. 9.

Sono organi dell'Associazione:

a) l'assemblea generale;

b) il Consiglio direttivo;

c) il presidente.

Art. 10.

L'assemblea è costituita dai titolari o dai legali rappresentanti delle imprese iscritte alla Associazione.

Essa si riunisce in via ordinaria una volta all'anno; in via straordinaria potrà essere convocata quando il Consiglio lo riterrà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, ovvero dai revisori dei conti.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati a cura del presidente della Associazione a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione, e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima, e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea i rappresentanti delle imprese che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi o che siano sospese dallo esercizio dei diritti sociali.

Ciascun partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto per le prime cinquanta o frazione di cinquanta tonnellate di stazza lorda rappresentante e a tanti voti supplementari quante sono le centinaia di tonnellate che rappresentano ol tre le prime cinquanta.

Nel computo dei voti supplementari le frazioni di centinaia di tonnellate superiori a 50 danno diritto ad un voto.

Sono ammesse le deleghe; però ciascun partecipante non può avere più di due deleghe.

I membri del Consiglio hanno diritto di partecipare alla assemblea, essi non hanno però diritto al voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed il resoconto morale della loro gestione.

Il presidente della Associazione è di diritto presidente dell'assemblea. Tuttavia egli non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale della sua gestione. L'assemblea elegge in tal caso un presidente temporaneo.

L'assemblea è valida quando siano presenti o rappresentate tante imprese che dispongano di almeno la metà dei voti.

Trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente della assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende respinta. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 11.

L'assemblea viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti la attività dell'Associazione;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Associazione, ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti la Associazione, nonchè della relazione finanziaria dei revisori dei conti.

In sede di approvazione del bilancio preventivo l'assemblea potrà delegare, al presidente dell'Associazione, i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dagli organismi superiori cui spetta di approvare il bilancio;

c) elezione dei rappresentanti dell'Associazione nella assemblea generale della Federazione;

d) elezione dei sette componenti il Consiglio direttivo;

e) elezione dei revisori dei conti;

f) deliberazione sulle eventuali modifiche al presente statuto;

g) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo è costituito dai membri eletti dalla assemblea generale fra i suoi componenti in numero di sette. Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente dell'Associazione.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio si riunisce normalmente una volta al mese e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre membri o dai revisori dei conti.

Nell'avviso di convocazione, che dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima della riunione, sarà indicato l'ordine del giorno e il luogo dell'adunanza; in casi di urgenza il Consiglio potrà essere convocato telegraficamente con sole ventiquattro ore di preavviso.

Per la validità delle adunanze è necessario che siano presenti almeno la metà dei membri in carica oltre il presidente.

I membri del Consiglio hanno un voto ciascuno.

I membri del Consiglio che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Consiglio, trascorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica almeno un terzo dei membri del Consiglio, l'assemblea, convocata entro tre mesi, dovrà provvedere alla elezione dei nuovi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 13.

Il Consiglio direttivo ha il còmpito:

a) di curare il raggiungimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) di deliberare lo schema del bilancio preventivo della Associazione, da sottoporsi all'assemblea;

c) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea generale;

d) di provvedere in materia disciplinare a norma delle successive disposizioni;

e) di deliberare sull'ammissione dei soci;

f) di designare o nominare i rappresentanti della Associazione in tutti i corpi od enti in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

g) di deliberare sugli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*) *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

h) di esercitare in caso di urgenza i poteri dell'assemblea riferendone alla medesima, per la ratifica, nella prossima riunione;

i) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 14.

Il presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio nel suo seno; dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il presidente dirige e rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione. Vigila e cura l'osservanza della disciplina, convoca e presiede il Consiglio e adempie a tutte le altre funzioni che gli siano demandate dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

In caso di assenza od impedimento è sostituito dal vice presidente anch'esso eletto dal Consiglio nel suo seno.

Le elezioni del presidente e del vice presidente devono essere approvate a norma di legge.

Art. 15.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto i titolari, amministratori, direttori, gerenti e procuratori delle aziende armatoriali facenti parte della Associazione.

I dirigenti dell'Associazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti o donazioni o comunque vengano in possesso dell'Associazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio sociale, debitamente aggiornato.

Art. 17.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dalle quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai soci della Associazione saranno stabiliti secondo le disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

c) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

d) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 % delle entrate dell'Associazione deve essere assegnato alle spese di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 19.

Il presidente dell'Associazione dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali, alle norme statutarie ed alle disposizioni delle organizzazioni superiori.

Resta comunque stabilito che i dirigenti dell'Associazione che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata ove occorra, a sensi di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 21.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di agosto precedente all'asercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Consiglio ed approvato dall'assemblea. Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato, per il tramite della Federazione, alla Confederazione.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti.

Resta ferma in ogni caso l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione ed approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dal Ministero delle corporazioni, o, con l'assenso del Ministero stesso, dalla Confederazione.

Art. 22.

L'assemblea dell'Associazione elegge ogni anno tre revisori dei conti i quali hanno diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea e possono intervenire a quelle del Consiglio direttivo.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una relazione che sarà sottoposta all'assemblea e comunicata alla Confederazione per il tramite della Federazione.

TITOLO V.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 23.

L'Associazione stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'ambito della sua circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata, salvo i casi in cui le Associazioni di grado superiore esercitino la facoltà di sostituzione a norma dei rispettivi statuti.

Art. 24.

L'Associazione, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo o per la modifica di un contratto esistente, deve darne preventiva notizia alla Federazione, che ne informerà la Confederazione.

La Confederazione e la Federazione, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, possono, quando lo ritengono opportuno, inviare un loro delegato per assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto.

Art. 25.

I contratti collettivi di competenza della Associazione sono firmati dal presidente, quale legale rappresentante della Associazione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, dopo che il Consiglio avrà approvato gli accordi intervenuti con l'Associazione sindacale dei prestatori d'opera.

Il presidente può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato l'approvazione del competente organo della Confederazione.

Art. 26.

L'Associazione non potrà adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie relative alla disciplina di rapporti collettivi di lavoro se non saranno state esperite tutte le pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

Art. 27.

Indipendentemente dagli obblighi di cui all'articolo precedente, l'Associazione non potrà proporre azioni dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione della Confederazione, da richiedere per il tramite della Federazione.

Qualora l'Associazione sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso alla Confederazione, per il tramite della Federazione, entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta alla Associazione la rappresentanza dinanzi alla Magistratura del lavoro della categoria per la quale essa è costituita, nell'ambito del territorio in cui essa opera.

Art. 28.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienza dei contratti collettivi l'Associazione, alla quale sia stato denunciato l'inadempienza, a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intende frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia.

L'Associazione ha sempre facoltà d'intervenire nei giudizi relativi alle dette controversie.

TITOLO VI.

Disposizioni disciplinari.

Art. 29.

Il presidente dell'Associazione ha facoltà di applicare la censura alle imprese associate che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e regolamento dello Stato, dalla Carta del Lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni dell'Associazione o degli organismi di grado superiore.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento l'impresa ha diritto di ricorrere al Consiglio direttivo.

Art. 30.

Il Consiglio ha facoltà di applicare la sospensione dello esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore a sei mesi, all'impresa associata che manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti, nell'ambito delle loro attribuzioni, dai dirigenti della Associazione o sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente o quando le infrazioni stesse rivestano caratterè di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi, con lettera raccomandata, gli addebiti, dando un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Consiglio provvederà con deliberazione motivata, la quale dovrà essere notificata alla impresa interessata, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo l'impresa ha facoltà di ricorrere al presidente della Federazione.

Art. 31.

Il Consiglio dell'Associazione ha facoltà di proporre alla Federazione l'espulsione di un'impresa associata, per violazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 6, o per gravi atti di insubordinazione, o per azioni contrarie agli interessi materiali o morali dell'Associazione o che dimostrino difetto di senso morale o nazionale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza dell'impresa nella Associazione.

Prima di usare la facoltà di cui sopra, il Consiglio dovrà contestare gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione deliberato dalla Federazione è ammesso il ricorso, entro un mese dalla notifica del provvedimento, al Comitato confederale. È salvo in ogni caso il diritto di ricorrere, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 32.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio dell'Associazione o da tante imprese associate che rappresentino complesivamente un terzo dei voti spettanti all'assemblea.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea generale. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno tre quarti dei voti spettanti ai suoi componenti in prima convocazione, e dei quattro quinti dei voti spettanti ai presenti e rappresentati in seconda convocazione.

È fatta salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche a norma di legge.

Art. 33.

In caso di revoca del riconoscimento dell'Associazione, il liquidatore nominato dalla autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 34.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, agli statuti delle organizzazioni di grado superiore ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

Mussolini.

Statuto della Federazione fascista degli armatori dell'Adriatico occidentale.

TITOLO I.

COSTITUZIONE E SCOPI.

Art. 1.

Con la denominazione di « Federazione fascista degli armatori dell'Adriatico occidentale » è costituita, con sede in Venezia, una Associazione sindacale che riunisce le imprese di trasporti marittimi che gestiscono navi da carico e da passeggeri.

La Federazione, per le sue finalità statutarie, estende la sua competenza sul territorio delle direzioni marittime di Venezia ed Ancona.

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima ed aerea, ne accetta i principî e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuta, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, la Federazione rappresenta legalmente nel territorio della sua circoscrizione, tutte le imprese appartenenti alla categoria per la quale è costituita.

Art. 3.

Con deliberazione del Consiglio della Federazione, da approvarsi dalla Confederazione, potranno costituirsi, quali organi interni della Federazione, ed unicamente ai fini dell'organizzazione, sezioni locali.

Le attribuzioni di tali sezioni saranno stabilite dal Consiglio, d'accordo con la Confederazione, e con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

La Federazione, nell'ambito della propria competenza, si propone:

a) di rappresentare, nei confronti delle autorità politiche ed amministrative, delle altre Associazioni sindacali e dinanzi alla Magistratura del lavoro, la categoria dei datori di lavoro che la compone, e di tutelarne, nei limiti imposti dalle superiori esigenze della Nazione, gli interessi morali ed economici;

b) promuovere il perfezionamento e lo sviluppo delle attività produttive rappresentate, osservando, in ogni caso, le disposizioni di legge;

c) regolare — mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro — i rapporti di prestazione di opera, tra la categoria rappresentata e quella dei prenditori di lavoro;

d) eleggere o designare propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi che abbiano fini interessanti la categoria inquadrata e negli altri casi previsti dalla legge;

e) di esperire azione conciliatrice nelle controversie individuali concernenti l'applicazione dei contratti di lavoro;

f) di curare l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, l'educazione nazionale e l'istruzione professionale dei soci;

g) di adempiere a tutti gli altri compiti e funzioni che le derivino dalla Carta del Lavoro, o le siano affidati da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità dello Stato o dallo statuto della Confederazione.

TITOLO II.

SOCI.

Art. 5.

Possono far parte della Federazione, in qualità di soci, le imprese individuali o collettive che posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano la loro sede di esercizio nella circoscrizione della Federazione;

b) accettino di rispettare il presente statuto, nonchè i regolamenti e le altre norme che, in base allo statuto, siano anche in avvenire emanate;

c) i rappresentanti dell'impresa siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale e posseggano gli altri requisiti di legge.

L'armatore che abbia il proprio tonnellaggio inscritto in territorio appartenente alle circoscrizioni di due o più Federazioni ha facoltà di aderire ad una sola Federazione, oppure di aderire contemporaneamente alle diverse Federazioni, in proporzione del tonnellaggio inscritto nella circoscrizione territoriale di ciascuna.

Le imprese straniere che posseggano i requisiti richiesti dal presente articolo, e che abbiano sede in Italia da almeno dieci anni, possono essere ammesse come socie, ma i loro rappresentanti non possono essere nominati od eletti a cariche e funzioni direttive.

Art. 6.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al presidente della Federazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e degli statuti delle Associazioni di grado superiore, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sociali a norma di legge e di statuto ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Sulla domanda decide il Consiglio della Federazione nel termine massimo di tre mesi con l'obbligo di motivare la decisione in caso di reiezione della domanda. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso il ricorso al Comitato confederale ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un quinquennio; l'impegno s'intende tacitamente rinnovato per egual tempo, per periodi successivi, se l'impresa non presenta le dimissioni almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio in corso.

Le imprese associate non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 7.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali, però, non esonerano il soci[o] dagli impegni assunti, se non nei modi e nei termini di cu[i] al precedente articolo;

b) per espulsione, deliberata dal Consiglio della Fede[ra]zione per i motivi e nei modi previsti dalle norme disc[i]plinari;

c) per la perdita di alcuni dei requisiti in base ai qua[li] è avvenuta l'ammissione.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta alle imprese regolarmente iscritte ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

Le imprese associate sono tenute a fornire alla Federazione tutti gli elementi e notizie che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 9.

Le imprese associate sono tenute alla piena osservanza delle clausole stabilite dai contratti collettivi, stipulati dalla Federazione e dalla Confederazione.

Sono altresì tenute ad informare la Federazione di tutte le controversie che sorgano fra esse ed i loro prestatori di lavoro, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro e sono obbligate a chiedere l'intervento della Federazione nei casi di inadempienza dei prestatori di opera, nelle forme ed agli effetti previsti dalle norme di legge sulle controversie individuali del lavoro.

TITOLO III.

Organi della Federazione.

Art. 10.

Sono organi della Federazione:

a) l'assemblea generale;
b) il Consiglio federale;
c) il presidente.

Art. 11.

L'assemblea è costituita dai titolari o dai legali rappresentanti delle imprese iscritte alla Federazione.

Essa si riunisce in via ordinaria una volta all'anno; in via straordinaria, può essere convocata quando il Consiglio della Federazione lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, ovvero dai revisori dei conti.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati a cura del presidente della Federazione, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione, e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima, e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea i rappresentanti delle imprese che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, o che siano sospese dall'esercizio dei diritti sociali.

Ciascun partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto, per ogni 500 lire o frazione di contributo obbligatorio pagato dall'impresa nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la votazione.

Sono ammesse le deleghe; però ciascun partecipante non può avere più di due deleghe.

I membri del Consiglio federale hanno diritto di partecipare all'assemblea; essi non hanno però diritto al voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed il resoconto morale della loro gestione.

Il presidente della Federazione è di diritto presidente dell'assemblea. Tuttavia egli non può presiedere l'assemblea nelle discussioni concernenti il conto consuntivo ed il resoconto morale della sua gestione. L'assemblea elegge in tal caso un presidente temporaneo.

L'assemblea è valida quando siano presenti o rappresentate tante imprese che dispongano di almeno la metà dei voti. Trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei componenti presenti o rappresentati.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende respinta. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 12.

L'assemblea viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Federazione, ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione, nonchè della relazione finanziaria dei revisori dei conti.

In sede di approvazione del bilancio preventivo l'assemblea potrà delegare al presidente della Federazione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dagli organismi superiori cui spetta di approvare il bilancio;

c) elezione del presidente, del vice presidente e di otto membri del Consiglio della Federazione;

d) elezione dei revisori dei conti;

e) deliberazione sulle eventuali modifiche del presente statuto;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 13.

Il Consiglio della Federazione si compone del presidente, del vice presidente e di otto consiglieri eletti dall'assemblea fra i suoi componenti o fra i membri dei Consigli di amministrazione, direttori, gerenti o procuratori delle imprese associate.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio si raduna normalmente una volta ogni due mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente crederà opportuno convocarlo o ne sia fatta richiesta da almeno quattro membri o dai revisori dei conti.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere la indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri in carica, oltre il presidente.

I membri del Consiglio che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Consiglio della Federazione decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica almeno un terzo dei membri del Consiglio, l'assemblea, convocata entro tre mesi, dovrà provvedere alla elezione dei nuovi membri.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 14.

Il Consiglio della Federazione ha il compito:

a) di curare il raggiungimento dei fini statutari, in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) di deliberare lo schema del bilancio preventivo della Federazione da sottoporsi all'assemblea;

c) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea generale;

d) di provvedere in materia disciplinare a norma delle successive disposizioni;

e) di deliberare sull'ammissione dei soci;

f) di nominare il segretario della Federazione;

g) di designare o nominare i rappresentati della Federazione in tutti i corpi od enti in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

h) di deliberare sugli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

i) di esercitare in caso di urgenza i poteri dell'assemblea, riferendone alla medesima per la ratifica nella prossima riunione;

l) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 15.

Il presidente della Federazione è eletto dall'assemblea. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Egli dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione. Vigila e cura l'osservanza della disciplina, convoca e presiede il Consiglio della Federazione, ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano demandate dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

In caso di assenza od impedimento è sostituito dal vice presidente, anch'esso eletto dall'assemblea nel suo seno.

Le elezioni del presidente e del vice presidente devono essere approvate a norma di legge.

Art. 16.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto coloro che appartengono alla categoria per cui l'Associazione è costituita.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO IV.

PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE - BILANCI.

Art. 17.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti o donazioni o comunque, vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato, a cura del presidente, al Consiglio della Federazione, l'inventario del patrimonio sociale debitamente aggiornato.

Art. 18.

Costituiscono entrate della Federazione:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai soci della Federazione saranno stabiliti secondo le disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 19.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale del Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

c) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

d) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate della Federazione deve essere assegnato alle spese di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 20.

Il presidente della Federazione dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali, alle norme statutarie ed alle disposizioni della Confederazione.

I dirigenti della Federazione che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 21.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di agosto precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Consiglio federale ed approvato dall'assemblea. Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato alla Confederazione.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 23.

L'assemblea della Federazione elegge ogni anno tre revisori dei conti, i quali hanno diritto ad assistere alle riunioni dell'assemblea e possono intervenire a quelle del Consiglio.

Essi devono verificare la contabilità e la cassa, esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una relazione che sarà sottoposta all'assemblea e comunicata alla Confederazione.

TITOLO V.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 24.

La Federazione stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'ambito della sua circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata, salvo i casi in cui la Confederazione eserciti la facoltà di sostituzione a norma del suo statuto.

Art. 25.

La Federazione prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo o per la modifica di un contratto esistente deve darne preventiva notizia alla Confederazione.

La Confederazione, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, inviare un suo delegato per assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto.

Art. 26.

I contratti collettivi di competenza della Federazione sono firmati dal presidente, quale legale rappresentante della Federazione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il presidente può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato l'approvazione del competente organo della Confederazione.

Art. 27.

La Federazione non potrà adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, se non saranno state esperite tutte le pratiche conciliative previste dall'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dall'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

Art. 28.

Indipendentemente dagli obbighi di cui all'articolo precedente la Federazione non potrà proporre azione dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione della Confederazione.

Qualora la Federazione sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso alla Confederazione, entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta alla Federazione la rappresentanza dinanzi alla Magistratura del lavoro della categoria per la quale essa è costituita e nell'ambito del territorio in cui essa opera.

Art. 29.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienza dei contratti collettivi, la Federazione alla quale sia stata denunciata l'inadempienza a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intende frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia.

La Federazione ha sempre facoltà di intervenire nei giudizi relativi alle dette controversie.

TITOLO VI.

Disposizioni disciplinari.

Art. 30.

Il presidente della Federazione ha facoltà di applicare la censura alle imprese associate che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato, dalla Carta del Lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni della Federazione o degli organismi di grado superiore.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento l'impresa ha diritto di ricorrere al Consiglio della Federazione.

Art. 31.

Il Consiglio della Federazione ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore a sei mesi, all'impresa associata che manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti nell'ambito delle loro attribuzioni dai dirigenti dell'Associazione o sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi, con lettera raccomandata, gli addebiti, dando un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni. Trascorso il termine stabilito, il Consiglio, provvederà, con deliberazione motivata, la quale dovrà essere notificata all'impresa interessata che avrà diritto di farsi rilasciare copia integrale della deliberazione stessa.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo l'impresa ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 32.

Il Consiglio della Federazione ha facoltà di proporre al Comitato confederale, che delibera in merito, la espulsione di una impresa associata per violazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 6, o per gravi atti di insubordinazione, o per azioni contrarie agli interessi materiali o morali dell'Associazione, o che dimostrino difetto di senso morale o nazionale, od in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza dell'impresa nella Federazione.

Prima di usare la facoltà di cui sopra, il Consiglio dovrà contestare gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 33.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio della Federazione o da tante imprese associate che rappresentino complessivamente un terzo dei voti spettanti all'assemblea.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea generale. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno tre quinti dei voti spettanti alle imprese associate.

È fatta salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche a norma di legge.

Art. 34.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico della Federazione il liquidatore, nominato dalla autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 35.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto della Federazione fascista degli armatori dell'Adriatico orientale.

TITOLO I.

COSTITUZIONE E SCOPI.

Art. 1.

È costituita, con sede in Trieste, la « Federazione fascista degli armatori dell'Adriatico orientale ».

La Federazione, per le sue finalità statutarie, estende la competenza sul territorio delle Direzioni marittime di Trieste, Pola, Fiume e Zara e riunisce tutte le Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute — costituite entro la sua circoscrizione territoriale — che inquadrano imprese di trasporti marittimi che esercitino prevalentemente navi e servizi misti da passeggeri e merci, liberi o sovvenzionati.

Fanno inoltre parte della Federazione gli Enti ed Istituti che eventualmente si costituissero, a vantaggio degli appartenenti alla categoria inquadrata, per gli scopi indicati dall'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima ed aerea, ne accetta i principî e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore ha, nei limiti disposti dalla legge e dal presente statuto, la rappresentanza delle Associazioni di primo grado che la compongono.

Art. 3.

La Federazione ha per scopo di tutelare gli interessi delle categorie inquadrate nelle Associazioni aderenti in armonia con quelli superiori della Nazione.

Essa si prefigge inoltre scopi di assistenza economico-sociale, morale e religiosa, di educazione nazionale, di istruzione professionale, di incremento della produzione.

Per il raggiungimento dei suoi fini spetta alla Federazione:

a) curare il coordinamento delle iniziative delle Associazioni aderenti per realizzare unità di indirizzo nelle attività delle medesime e la più salda collaborazione fra esse e gli altri fattori della produzione;

b) rappresentare legalmente le categorie dei datori di lavoro, inquadrate nelle Associazioni aderenti — quando tale rappresentanza non spetti alla Confederazione od alle dette Associazioni aderenti — rispetto alle Autorità politiche ed amministrative, alle altre Associazioni sindacali, dinanzi alla Magistratura del lavoro ed infine nei confronti di Enti od Associazioni che abbiano fini interessanti le attività inquadrate;

c) adoperarsi, su richiesta delle parti, per dirimere amichevolmente le questioni e le vertenze che potessero sorgere fra le Associazioni aderenti e fra queste ed altri organismi sindacali;

d) studiare le questioni economiche, tecniche e giuridiche che interessino le categorie inquadrate nelle Associazioni aderenti;

e) stipulare contratti collettivi di lavoro aventi efficacia nell'àmbito delle circoscrizioni e delle categorie di due o più Associazioni aderenti; assistere le Associazioni stesse nella stipulazione dei contratti di loro competenza, sostituendosi anche ad esse quando sia ritenuto necessario od opportuno;

f) provvedere alla nomina o designazione di propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi in cui sia richiesta od ammessa la rappresentanza della Federazione, o quando, in mancanza di esplicita attribuzione, la nomina o la designazione non debba o non possa essere effettuata dalle Associazioni aderenti;

g) autorizzare le Associazioni aderenti a proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro, quando siano falliti i tentativi di amichevole componimento;

h) promuovere la costituzione di nuove Associazioni sindacali o di Istituti di assistenza economica, di istruzione professionale, o di educazione morale e nazionale, quando ciò sia ritenuto utile ed opportuno per l'inquadramento delle attività rappresentate o per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1, n. 2, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

i) adempiere a tutti gli altri cómpiti e funzioni che le derivino dalla Carta del Lavoro o le siano affidati da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti Autorità dello Stato, e dallo statuto della Confederazione.

TITOLO II.

ASSOCIAZIONI ADERENTI.

Art. 4.

Per essere ammesse a far parte della Federazione le Associazioni di primo grado e gli Istituti di cui all'art. 1, comma terzo, del presente statuto, non ancora riconosciuti, debbono presentare regolare domanda, accompagnata da copia del relativo statuto e da una relazione intorno alle origini ed alle attività spiegate dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Tale domanda deve contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto, nonchè le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dalla Federazione: essa importa anche l'adesione alla Confederazione e la osservanza dello statuto della medesima e delle norme da essa emanate.

La Federazione ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alle deliberazioni del Comitato direttivo; se essa è accettata, il presidente della Federazione dovrà rimettere gli atti alla Confederazione, cui spetta ratificare tale deliberazione e chiedere, in caso di ratifica, il riconoscimento giuridico della Associazione o l'attribuzione della personalità giuridica all'Istituto assistenziale.

Se il Comitato direttivo non intende accogliere la domanda, deve sottoporre i motivi alla Confederazione, la quale decide in merito.

Contro le decisioni della Confederazione che non ratifichino le deliberazioni del Comitato direttivo della Federazione circa l'ammissione di una Associazione o confermino il negato accoglimento della domanda, è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni regolarmente inscritte e giuridicamente riconosciute. Esse sono tenute a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni.

Art. 6.

L'adesione alla Federazione impegna l'Associazione senza limiti di tempo.

L'Associazione che sia sciolta, o il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio della Federazione.

Art. 7.

I rapporti che le varie Associazioni di primo grado costituenti la Federazione abbiano fra loro e quelli che esse abbiano con altre Associazioni aderenti alla Confederazione saranno regolati dalle istruzioni della Federazione.

Di tutti i rapporti che le Associazioni di primo grado debbono avere con altre Associazioni sindacali appartenenti a Confederazioni diverse dovrà essere data notizia alla Federazione, la quale ha facoltà di intervenire nei rapporti stessi, di dare le direttive che ritiene opportune e di sostituirsi all'Associazione di primo grado nello svolgimento del rapporto.

TITOLO III.

ORGANI DELLA FEDERAZIONE.

Art. 8.

Sono organi della Federazione:

a) il Consiglio;
b) il Comitato direttivo;
c) il Presidente.

Art. 9.

Il Consiglio è composto dai rappresentanti delle Associazioni aderenti nominati da esse in ragione di un membro per ogni 500, o frazione non inferiore a 200, dipendenti dalle imprese inquadrate nelle Associazioni stesse, accertati al 1° gennaio dell'anno in cui hanno luogo le elezioni.

Le elezioni saranno fatte, ogni tre anni, dai Consigli direttivi delle Associazioni aderenti.

Partecipano di diritto al Consiglio: il presidente ed i membri del Comitato direttivo della Federazione; essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto al Consiglio i revisori dei conti.

Gli Istituti assistenziali aderenti alla Federazione hanno diritto di far intervenire un proprio rappresentante.

La Confederazione ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio da un suo delegato.

Art. 10.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocato quando il Comitato direttivo lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri, o dai revisori dei conti. La convocazione del Consiglio in via straordinaria devè essere, in ogni caso, autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta dal Comitato direttivo della Federazione.

A cura del presidente della Federazione, almeno quindici giorni prima della riunione, saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Consiglio, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso di urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Sono ammesse una o più deleghe ad altro componente del Consiglio, il quale disporrà di tanti voti quante sono le deleghe di cui è investito oltre il proprio.

Il presidente della Federazione è di diritto presidente del Consiglio; egli però non può presiedere il Consiglio nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua ge-

stione; il Consiglio nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 11.

Il Consiglio è l'organo supremo della Federazione e sovraintendente all'attività generale di essa.

Il Consiglio viene convocato per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione e sulle direttive generali che debbono essere da essa seguite;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione, nonchè delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti. In sede di approvazione del bilancio preventivo il Consiglio potrà delegare al presidente della Federazione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso quelle modificazioni che fossero richieste dalla Confederazione;

c) deliberazioni sulle proposte da presentare alla Confederazione circa i limiti di imposizione dei contributi suppletivi a carico dei singoli iscritti alle Associazioni di primo grado;

d) elezione del presidente della Federazione, del vice presidente e dei membri del Comitato direttivo;

e) nomina di tre revisori dei conti da scegliere fra gli iscritti alle Associazioni aderenti;

f) deliberazioni sulle modificazioni allo statuto federale;

g) adempimento di tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato o dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 12.

Il Comitato direttivo della Federazione si compone del presidente della Federazione stessa che lo presiede, del vice presidente e di membri eletti dal Consiglio in modo che ogni Associazione aderente alla Federazione abbia almeno un proprio rappresentante.

Il numero complessivo dei membri del Comitato direttivo ed il numero dei detti membri assegnati a ciascuna Associazione saranno determinati dalla Confederazione.

I membri del Comitato direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Comitato direttivo si raduna normalmente una volta al mese; straordinariamente tutte le volte che il presidente lo crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno metà dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri.

I membri del Comitato direttivo che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Comitato direttivo decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso, in ultima istanza, ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Comitato direttivo, il Consiglio, convocato entro due mesi, dovrà provvedere alla sostituzione dei membri le cui nomine sono di sua competenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 13.

Il Comitato direttivo della Federazione:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo della Federazione da sottoporsi al Consiglio;

c) delibera sulle convocazioni del Consiglio;

d) dà parere sui ricorsi presentati da ditte o persone per la negata ammissione nelle Associazioni di primo grado;

e) delibera sulla ammissione alla Federazione di Associazioni e di Istituti assistenziali;

f) delibera le istruzioni da impartirsi alle aderenti Associazioni di primo grado, per regolare i rapporti fra esse a norma del presente statuto;

g) designa i rappresentanti della Federazione in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti. Quando la rappresentanza stessa riguardi più categorie e non possa procedersi alla designazione di tanti rappresentanti quante sono le categorie interessate, la designazione stessa sarà fatta tenendo presente la categoria i cui interessi siano prevalenti;

h) delibera i provvedimenti di sua competenza, previsti dal titolo VI del presente statuto, contro i soci delle Associazioni aderenti;

i) esamina i contratti di lavoro che siano stati stipulati dalle Associazioni aderenti e che debbono essere sottoposti all'approvazione della Confederazione a norma dell'art. 24 dello statuto confederale;

l) esamina gli accordi intervenuti con le corrispondenti Associazioni sindacali di lavoratori per la stipulazione dei contratti di competenza della Federazione o di quelli per i quali la Federazione intenda esercitare la facoltà di sostituzione rispetto alle Associazioni aderenti;

m) delibera l'intervento della Federazione nelle controversie innanzi alla Magistratura del Lavoro, salva l'autorizzazione della Confederazione a norma dell'art. 27 dello statuto confederale;

n) delibera sugli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

o) delibera su ogni oggetto sottoposto al suo esame dal presidente, che non sia di competenza del Consiglio;

p) esercita, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio; le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dal Consiglio nella sua prossima riunione;

q) adempie a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 14.

Il presidente della Federazione è eletto dal Consiglio fra gli iscritti nelle aderenti Associazioni di primo grado; dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione, e approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica, il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 15.

Il presidente dirige e rappresenta la Federazione ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

È di diritto presidente del Consiglio e del Comitato direttivo.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina da parte dei dirigenti delle Associazioni aderenti alla Federazione, cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni fra le varie Associazioni aderenti, ed adempie a tutte le altre funzioni demandategli dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente eletto dal Consiglio ed in mancanza di questo dal membro del Comitato direttivo più anziano di età.

Art. 16.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

Sono gratuite le cariche di presidente, vice presidente, consigliere, membro del Comitato direttivo e revisore dei conti.

TITOLO IV.

PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE - BILANCI.

Art. 17.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Comitato federale, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio sociale, debitamente aggiornato.

Art. 18.

Le entrate della Federazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dalle quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai singoli soci delle Associazioni di primo grado aderenti saranno stabiliti secondo le disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 19.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci delle Associazioni aderenti;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

c) le spese per la costituzione del fondo di garanzia, previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

d) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 % delle entrate della Federazione deve essere assegnato alle spese di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 20.

Il presidente della Federazione dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali, alle norme statutarie ed alle disposizioni della Confederazione.

I dirigenti della Federazione che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 21.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di agosto precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Comitato direttivo e approvato dal Consiglio.

Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato alla Confederazione.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci, stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione coll'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 23.

Il Consiglio della Federazione elegge ogni anno tre revisori dei conti i quali hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio e possono intervenire a quelle del Comitato direttivo.

Essi hanno il cómpito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio della Federazione e poi comunicata alla Confederazione.

TITOLO V.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 24.

Le Associazioni aderenti tenute, a norma dell'art. 24 dello statuto confederale, ad informare la Confederazione prima di iniziare le trattative per la stipulazione di contratti collettivi di lavoro ed a richiedere alla Confederazione stessa l'approvazione dei contratti conclusi, dovranno comunicare le dette informazioni, o richiedere l'approvazione, pel tramite della Federazione.

Art. 25.

I contratti collettivi aventi efficacia nell'ambito della circoscrizione di due o più Associazioni aderenti alla Federazione, o di categorie inquadrate in diverse Associazioni, sono di competenza della Federazione.

Art. 26.

La Federazione, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la corrispondente organizzazione di prestatori d'opera, o per la modifica di un contratto esistente, deve informarne la Confederazione ed uniformarsi alle istruzioni di questa.

I contratti collettivi di competenza della Federazione e quelli da essa stipulati in luogo e vece delle Associazioni aderenti sono firmati dal presidente, quale legale rappresentante della Federazione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, dopo che il Comitato direttivo abbia dato la sua approvazione.

Il presidente può, se lo ritenga opportuno, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

L'efficacia dei contratti collettivi stipulati dalla Federazione è subordinata all'approvazione della Confederazione.

Art. 27.

La Federazione non potrà adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, se non saranno state esperite tutte le pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

Comunque la Federazione non potrà proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro senza averne ottenuta preventiva autorizzazione dalla Confederazione.

Qualora la Federazione sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, deve, entro tre giorni dalla notifica del ricorso, darne avviso alla Confederazione.

TITOLO VI.

Disposizioni disciplinari.

Art. 28.

Il Comitato direttivo può deliberare, su proposta delle Associazioni aderenti, l'espulsione dalle Associazioni stesse delle imprese associate che abbiano commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie agli interessi morali o materiali dell'organizzazione sindacale, oppure dimostrino difetto di senso nazionale o morale, o quando la gravità dei fatti commessi non consenta la loro permanenza nelle Associazioni.

Le deliberazioni del Comitato saranno prese sulla base degli elementi e delle informazioni fornite dalle Associazioni e dalle eventuali note e difese scritte che saranno state comunicate alle Associazioni stesse dagli interessati.

Il provvedimento di espulsione deve essere, a cura della Associazione federata, notificato all'interessato mediante lettera raccomandata. L'interessato ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di cui al precedente comma l'interessato può ricorrere, entro un mese dalla notifica, al Comitato della Confederazione.

È fatto salvo, in ogni caso, il diritto di ricorrere, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 29.

Il presidente della Federazione ha facoltà di proporre alla Confederazione, per le deliberazioni di sua competenza, la censura o la sospensione dalla carica e dalle funzioni, dei dirigenti delle Associazioni aderenti, i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dallo statuto, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Art. 30.

Il presidente della Federazione è obbligato a riferire alla Confederazione nei casi in cui, a norma dell'art. 31 dello statuto confederale, occorra disporre per la revoca dalla carica e dalle funzioni di dirigenti delle Associazioni, che commettano mancanze per le quali sia prevista tale sanzione.

Il presidente della Federazione è altresì obbligato a riferire alla Confederazione, nei casi in cui, a norma degli articoli 33 e 34 dello statuto confederale, occorra proporre denuncia al Ministero delle corporazioni per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 8, comma terzo, ed all'art. 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 31.

Qualora in seguito a provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti delle Associazioni aderenti e per qualsiasi altra causa, gli organi deliberativi ed esecutivi delle Associazioni stesse non siano in grado od omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento, per statuto o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'Ente, il presidente della Federazione è tenuto a proporre alla Confederazione la denuncia al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 32.

Indipendentemente dalla proposta dei provvedimenti disciplinari indicati negli articoli precedenti, la Federazione ha sempre facoltà di eseguire ispezioni ed indagini sulla attività delle Associazioni aderenti, riferendone alla Confederazione con le opportune proposte.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 33.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Comitato direttivo della Federazione o da un terzo dei

componenti il Consiglio. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla Presidenza della Confederazione, perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle modifiche dovrà deliberare il Consiglio della Federazione.

Le relative deliberazioni non saranno valide, se non siano prese con una maggioranza di almeno i tre quinti dei componenti il Consiglio, aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Comitato confederale.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 34.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico della Federazione, il liquidatore, nominato dall'Autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 35.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione, ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto dell'Associazione fascista degli armatori di linea dell'Adriatico orientale.

TITOLO I.

COSTITUZIONE E SCOPI.

Art. 1.

Con la denominazione di « Associazione fascista degli armatori di linea dell'Adriatico orientale » è costituita con sede in Trieste una Associazione che riunisce le imprese di trasporti marittimi che esercitino prevalentemente servizi per passeggeri, liberi e/o sovvenzionati. L'Associazione per le sue finalità statutarie, estende la sua competenza sul territorio delle Direzioni marittime di Trieste, Fiume, Pola e Zara.

Art. 2.

L'Associazione fa parte della Federazione fascista degli armatori dell'Adriatico orientale e della Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima ed aerea, delle quali accetta i principî, le deliberazioni e le disposizioni.

In quanto giuridicamente riconosciuta, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente nel territorio della sua circoscrizione tutte le imprese appartenenti alla categoria per la quale è costituita.

Art. 3.

L'Associazione ha per scopo di tutelare gli interessi delle imprese associate e rappresentate, in armonia con quelli superiori della Nazione.

Essa si prefigge inoltre scopi di assistenza economico-sociale, morale e religiosa, di educazione nazionale, di istruzione professionale, di incremento della produzione.

Per il raggiungimento dei suoi fini spetta alla Associazione:

a) curare il coordinamento delle iniziative delle imprese associate per realizzare unità di indirizzo nella attività delle medesime e la più salda collaborazione fra esse e gli altri fattori della produzione;

b) rappresentare legalmente la categoria dei datori di lavoro che la compone, quando la rappresentanza non spetti ad altra organizzazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, rispetto alle Autorità politiche ed amministrative, alle altre Associazioni sindacali, dinanzi alla Magistratura del lavoro ed infine nei confronti di Enti od Associazioni che abbiano fini interessanti le attività inquadrate;

c) studiare le questioni economiche, tecniche e giuridiche che interessino le imprese rappresentate;

d) regolare — mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione di contratti collettivi di lavoro — i rapporti di prestazione d'opera tra la categoria rappresentata e quella dei prenditori di lavoro;

e) provvedere alla nomina o designazione di propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi in cui sia richiesta od ammessa la rappresentanza della categoria inquadrata, quando la rappresentanza stessa sia attribuita all'Associazione;

f) esperire azione conciliatrice nelle controversie individuali, concernenti l'applicazione dei contratti di lavoro;

g) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro quando siano falliti i tentativi di amichevole componimento e sia autorizzata dalle organizzazioni sindacali superiori;

h) promuovere la costituzione di istituti di assistenza economica, di istruzione professionale, o di educazione morale o nazionale, quando ciò sia ritenuto utile ed opportuno per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1, n 2, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

i) adempiere a tutti gli altri compiti e funzioni che le derivino dalla Carta del lavoro o le siano affidati da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti Autorità dello Stato, o dagli statuti delle Associazioni sindacali di grado superiore.

TITOLO II.

SOCI.

Art. 4.

Possono far parte dell'Associazione, le imprese individuali e collettive che abbiano la sede principale dei loro affari nella circoscrizione dell'Associazione, oppure abbiano il loro tonnellaggio iscritto in uno dei compartimenti marittimi indicati nell'art. 1.

Le imprese che abbiano il proprio tonnellaggio iscritto in territori compresi nelle circoscrizioni di due o più Associazioni, hanno facoltà di iscriversi ad una sola Associazione oppure di iscriversi contemporaneamente alle diverse Associazioni, in proporzione del proprio tonnellaggio iscritto nella circoscrizione territoriale di ciascuna.

Oltre alle condizioni su accennate, le imprese individuali e collettive, per far parte dell'Associazione debbono soddisfare alle seguenti altre condizioni:

a) accettino di rispettare il presente statuto, nonchè i regolamenti e le altre norme che, in base allo statuto, siano anche in avvenire emanate;

b) i rappresentanti dell'impresa siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale e posseggano gli altri requisiti di legge.

Le imprese straniere che soddisfino alle condizioni del presente articolo e che abbiano sede da almeno dieci anni in Italia possono essere ammesse come socie, ma i loro rappresentanti non possono essere nominati o eletti a cariche e funzioni direttive.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al presidente dell'Associazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e degli statuti delle Associazioni di grado superiore, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sociali a norma delle disposizioni di legge e degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Sulla domanda decide il Consiglio della Associazione nel termine massimo di tre mesi, con l'obbligo di motivare la decisione in caso di reiezione della domanda. Contro il rifiuto di ammissione, oltre i ricorsi preveduti dagli statuti delle Associazioni di grado superiore, è ammesso il ricorso, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna l'impresa per un quinquennio. L'impegno s'intende tacitamente rinnovato per ugual tempo, per periodi successivi, se l'impresa non presenta le dimissioni almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio in corso.

Le imprese associate non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di Associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali, però, non esonerano l'impresa dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui al precedente articolo;

b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle imprese regolarmente iscritte ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

Le imprese associate sono tenute a fornire alla Associazione tutti gli elementi e le notizie che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 8.

Le imprese associate sono tenute alla piena osservanza delle clausole stabilite dai contratti collettivi, stipulati dalla Associazione o dalle organizzazioni superiori.

Sono altresì tenute ad informare l'Associazione di tutte le controversie che sorgano fra esse ed i loro prestatori di lavoro, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro e sono obbligate a chiedere l'intervento della Associazione nei casi di inadempienza dei prestatori d'opera, nelle forme ed agli effetti previsti dalle norme di legge sulle controversie individuali del lavoro.

TITOLO III.

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE.

Art. 9.

Sono organi dell'Associazione:

a) l'assemblea generale;

b) il Consiglio direttivo;

c) il presidente.

Art. 10.

L'assemblea è costituita dai titolari o dai legali rappresentanti delle imprese iscritte alla Associazione.

Essa si riunisce in via ordinaria una volta all'anno; in via straordinaria può essere convocata quando il Consiglio lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, ovvero dai revisori dei conti.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati a cura del presidente della Associazione a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione, e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima, e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea i rappresentanti delle imprese che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi o che siano sospese dall'esercizio dei diritti sociali.

Ciascun partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto, per ogni 100 lire o frazione di 100 lire di contributo obbligatorio pagato nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la votazione.

Sono ammesse le deleghe; però ciascun partecipante non può avere più di due deleghe.

I membri del Consiglio direttivo hanno diritto di partecipare all'assemblea, essi non hanno però diritto al voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed il resoconto morale della loro gestione.

Il presidente dell'Associazione è di diritto presidente dell'assemblea. Tuttavia egli non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale della sua gestione. L'assemblea elegge in tal caso un presidente temporaneo.

L'assemblea è valida quando siano presenti o rappresentate tante imprese che dispongano di almeno la metà dei voti. Trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, la assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti e rappresentati.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende respinta. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 11.

L'assemblea viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Associazione;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Associazione, ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti la Associazione, nonchè della relazione finanziaria dei revisori dei conti.

In sede di approvazione del bilancio preventivo, l'assemblea potrà delegare al presidente della Associazione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dagli organismi superiori cui spetta di approvare il bilancio;

c) elezione del presidente e degli otto componenti il Consiglio direttivo;

d) elezione dei revisori dei conti;

e) deliberazione sulle eventuali modifiche al presente statuto;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo della Associazione si compone del presidente e di otto consiglieri eletti dall'assemblea fra i suoi componenti. I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio si raduna, normalmente, una volta ogni mese e straordinariamente tutte le volte che il presidente crederà opportuno convocarlo, o ne sia fatta richiesta da almeno tre membri o dai revisori dei conti.

L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri in carica, oltre il presidente. I membri del Consiglio che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Consigio direttivo, decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica almeno un terzo dei membri del Consiglio, l'assemblea, convocata entro tre mesi, dovrà provvedere alla elezione dei nuovi membri.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 13.

Il Consiglio direttivo ha il còmpito:

a) di curare il raggiungimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) di deliberare lo schema di bilancio preventivo della Associazione, da sottoporsi all'assemblea;

c) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea generale;

d) di provvedere in materia disciplinare a norma delle successive disposizioni;

e) di deliberare sull'ammissione dei soci;

f) di eleggere i rappresentanti dell'Associazione nel Consiglio della Federazione;

g) di designare o nominare i rappresentanti della Associazione in tutti i corpi od enti in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

h) di deliberare sugli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

i) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea, riferendone alla medesima per la ratifica, nella prossima riunione;

l) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 14.

Il presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Egli dirige e rappresenta la Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione. Vigila e cura l'osservanza della disciplina, convoca e presiede il Consiglio direttivo ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano demandate dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

In caso di assenza od impedimento è sostituito da un membro del Consiglio da lui designato.

La elezione del presidente deve essere approvata a norma di legge.

Art. 15.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto coloro che appartengono alla categoria per cui l'Associazione è costituita.

I dirigenti dell'Associazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO IV.

PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE - BILANCI.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano in possesso dell'Associazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio sociale, debitamente aggiornato.

Art. 17.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dalle quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, proventi per servizi

speciali resi ai soci, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai soci dell'Associazione saranno stabiliti secondo le disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

c) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

d) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate dell'Associazione deve essere assegnato alle spese di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 19.

Il presidente dell'Associazione dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali, alle norme statutarie ed alle disposizioni delle organizzazioni superiori.

Resta comunque stabilito che i dirigenti dell'Associazione che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a sensi di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 21.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di agosto precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Consiglio ed approvato dall'assemblea. Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato, per il tramite della Federazione, alla Confederazione.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti.

Resta ferma in ogni caso l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione ed approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dal Ministero delle corporazioni, o, con l'assenso del Ministero stesso, dalla Confederazione.

Art. 22.

L'assemblea dell'Associazione elegge ogni anno tre revisori dei conti i quali hanno diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea e possono intervenire a quelle del Consiglio direttivo.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una relazione che sarà sottoposta all'assemblea e comunicata alla Confederazione per il tramite della Federazione.

TITOLO V.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 23.

L'Associazione stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'ambito della sua circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata, salvo i casi in cui le Associazioni di grado superiore esercitino la facoltà di sostituzione a norma dei rispettivi statuti.

Art. 24.

L'Associazione, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo o per la modifica di un contratto esistente, deve darne preventiva notizia alla Federazione, che ne informerà la Confederazione.

La Confederazione e la Federazione oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, possono, quando lo ritengono opportuno, inviare un loro delegato per assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto.

Art. 25.

I contratti collettivi di competenza della Associazione sono firmati dal presidente, quale legale rappresentante della Associazione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, dopo che il Consiglio avrà approvato gli accordi intervenuti con l'Associazione sindacale dei prestatori d'opera.

Il presidente può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato l'approvazione del competente organo della Confederazione.

Art. 26.

L'Associazione non potrà adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, se non saranno state esperite tutte le pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

Art. 27.

Indipendentemente dagli obblighi di cui all'articolo precedente, l'Associazione non potrà proporre azioni dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione della Confederazione, da richiedere per il tramite della Federazione.

Qualora l'Associazione sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso alla Confederazione, per il tramite della Federazione, entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta alla Associazione la rappresentanza dinanzi alla Magistratura del lavoro della categoria per la quale essa è costituita, nell'ambito del territorio in cui essa opera.

Art. 28.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienza dei contratti collettivi l'Associazione, alla quale sia stata

denunciata l'inadempienza a norma delle disposizione di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunziante se intende frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia.

L'Associazione ha sempre facoltà d'intervenire nei giudizi relativi alle dette controversie.

TITOLO VI.

Disposizioni disciplinari.

Art. 29.

Il presidente dell'Associazione ha facoltà di applicare la censura alle imprese associate, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro, o non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni dell'Associazione o degli organismi di grado superiore.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento l'impresa ha diritto di ricorrere al Consiglio direttivo.

Art. 30.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore a sei mesi, all'impresa associata che manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti nell'ambito delle loro attribuzioni dai dirigenti dell'Associazione o sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente, o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi con lettera raccomandata, gli addebiti, dando un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Consiglio provvederà con deliberazione motivata, la quale dovrà essere notificata all'impresa interessata, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo l'impresa ha facoltà di ricorrere al presidente della Federazione.

Art. 31.

Il Consiglio dell'Associazione ha facoltà di proporre alla Federazione l'espulsione di un'impresa associata per violazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 5 o per gravi atti di insubordinazione, o per azioni contrarie agli interessi materiali o morali dell'Associazione o che dimostrino difetto di senso morale o nazionale, od in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza dell'impresa nella Associazione.

Prima di usare la facoltà di cui sopra, il Consiglio dovrà contestare gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione deliberato dalla Federazione è ammesso il ricorso, entro un mese dalla notifica del provvedimento, al Comitato confederale. È salvo in ogni caso il diritto di ricorrere, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 32.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio della Associazione o da tante imprese associate che rappresentino complessivamente un terzo dei voti spettanti all'assemblea.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'Assemblea generale. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno tre quinti dei voti spettanti ai soci dell'Associazione.

È fatta salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche a norma di legge.

Art. 33.

In caso di revoca del riconoscimento dell'Associazione, il liquidatore nominato dalla Autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 34.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, agli statuti delle organizzazioni di grado superiore ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
Mussolini.

Statuto dell'Associazione fascista degli armatori di navi da carico dell'Adriatico orientale.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

Con la denominazione di « Associazione fascista degli armatori di navi da carico dell'adriatico orientale » è costituita, con sede in Trieste, una Associazione che riunisce le imprese di trasporti marittimi che esercitino prevalentemente navi da carico adibite a servizi liberi e/o sovvenzionati. L'Associazione, per le sue finalità statutarie, estende la sua competenza sul territorio delle Direzioni marittime di Trieste, Fiume, Pola e Zara.

Art. 2.

L'Associazione fa parte della Federazione fascista degli armatori dell'Adriatico orientale e della Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima ed aerea, delle quali accetta i principî, le deliberazioni e le disposizioni.

In quanto giuridicamente riconosciuta, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente nel ter-

ritorio della sua circoscrizione tutte le imprese appartenenti alla categoria per la quale è costituita.

Art. 3.

L'Associazione ha per scopo di tutelare gli interessi delle imprese associate e rappresentate, in armonia con quelli superiori della Nazione.

Essa si prefigge inoltre scopi di assistenza economico-sociale, morale e religiosa, di educazione nazionale, di istruzione professionale, di incremento della produzione.

Per il raggiungimento dei suoi fini spetta alla Associazione:

a) curare il coordinamento delle iniziative delle imprese associate per realizzare unità di indirizzo nella attività delle medesime e la più salda collaborazione fra esse e gli altri fattori della produzione;

b) rappresentare legalmente la categoria dei datori di lavoro che la compone, quando la rappresentanza non spetti ad altra organizzazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, rispetto alle Autorità politiche ed amministrative, alle altre Associazioni sindacali, dinanzi alla Magistratura del lavoro ed infine nei confronti di Enti od Associazioni che abbiano fini interessanti le attività inquadrate;

c) studiare le questioni economiche, tecniche e giuridiche che interessino le imprese rappresentate;

d) regolare — mediante lo studio, la preperazione e la stipulazione di contratti collettivi di lavoro — i rapporti di prestazione d'opera tra la categoria rappresentata e quella dei prenditori di lavoro:

e) provvedere alla nomina o designazione di propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi in cui sia richiesta od ammessa la rappresentanza della categoria inquadrata, quando la rappresentanza stessa sia attribuita all'Associazione;

f) esperire azione conciliatrice nelle controversie individuali, concernenti l'applicazione dei contratti di lavoro;

g) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro quando siano falliti i tentativi di amichevole componimento e sia autorizzata dalle organizzazioni sindacali superiori;

h) promuovere la costituzione di istituti di assistenza economica, di istruzione professionale, o di educazione morale o nazionale, quando ciò sia ritenuto utile ed opportuno per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1, n. 2, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

i) adempiere a tutti gli altri compiti e funzioni che le derivino dalla Carta del lavoro o le siano affidati da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti Autorità dello Stato, o dagli statuti delle Associazioni sindacali di grado superiore.

TITOLO II.

SOCI.

Art. 4.

Possono far parte dell'Associazione, le imprese individuali e collettive che abbiano la sede principale dei loro affari nella circoscrizione dell'Associazione, oppure abbiano il loro tonnellaggio iscritto in uno dei compartimenti marittimi indicati nell'art. 1.

Le imprese che abbiano il proprio tonnellaggio iscritto in territori compresi nelle circoscrizioni di due o più Associazioni, hanno facoltà di iscriversi ad una sola Associazione oppure di iscriversi contemporaneamente alle diverse Associazioni, in proporzione del proprio tonnellaggio iscritto nella circoscrizione territoriale di ciascuna.

Oltre alle condizioni su accennate, le imprese individuali e collettive, per far parte dell'Associazione debbono soddisfare alle seguenti altre condizioni:

a) accettino di rispettare il presente statuto, nonchè i regolamenti e le altre norme che, in base allo statuto, siano anche in avvenire emanate;

b) i rappresentanti dell'impresa siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale e posseggano gli altri requisiti di legge.

Le imprese straniere che soddisfino alle condizioni del presente articolo e che abbiano sede da almeno dieci anni in Italia possono essere ammesse come socie, ma i loro rappresentanti non possono essere nominati o eletti a cariche e funzioni direttive.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al presidente dell'Associazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, degli statuti delle Associazioni di grado superiore, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sociali a norma delle disposizioni di legge e degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Sulla domanda decide il Consiglio dell'Associazione nel termine massimo di tre mesi, con l'obbligo di motivare la decisione in caso di reiezione della domanda. Contro il rifiuto di ammissione, oltre i ricorsi preveduti dagli statuti delle Associazioni di grado superiore, è ammesso il ricorso, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna l'impresa per un quinquennio. L'impegno s'intende tacitamente rinnovato per ugual tempo, per periodi successivi, se l'impresa non presenta le dimissioni almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio in corso.

Le imprese associate non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di Associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali, però, non esonerano l'impresa dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui al precedente articolo;

b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 7.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle imprese regolarmente iscritte ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

Le imprese associate sono tenute a fornire all'Associazione tutti gli elementi e le notizie che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 8.

Le imprese associate sono tenute alla piena osservanza delle clausole stabilite dai contratti collettivi, stipulati dall'Associazione o dalle organizzazioni superiori.

Sono altresì tenute ad informare l'Associazione di tutte le controversie che sorgano fra esse ed i loro prestatori di lavoro, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro e sono obbligate a chiedere l'intervento dell'Associazione nei casi di inadempienza dei prestatori d'opera, nelle forme ed agli effetti previsti dalle norme di legge sulle controversie individuali del lavoro.

TITOLO III.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Art. 9.

Sono organi dell'Associazione:

a) l'assemblea generale;

b) il Consiglio direttivo;

c) il presidente.

Art. 10.

L'assemblea è costituita dai titolari o dai legali rappresentanti delle imprese iscritte all'Associazione.

Essa si riunisce in via ordinaria una volta all'anno; in via straordinaria può essere convocata quando il Consiglio lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, ovvero dai revisori dei conti.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati a cura del presidente dell'Associazione a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione, e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima, e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea i rappresentanti delle imprese che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi o che siano sospese dall'esercizio dei diritti sociali.

Ciascun partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto, per ogni 100 lire o frazione di 100 lire di contributo obbligatorio pagato nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la votazione.

Sono ammesse le deleghe; però ciascun partecipante non può avere più di due deleghe.

I membri del Consiglio direttivo hanno diritto di partecipare all'assemblea, essi non hanno però diritto al voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed il resoconto morale della loro gestione.

Il presidente dell'Associazione è di diritto presidente dell'assemblea. Tuttavia egli non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale della sua gestione. L'assemblea elegge in tal caso un presidente temporaneo.

L'assemblea è valida quando siano presenti o rappresentate tante imprese che dispongano di almeno la metà dei voti. Trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, la assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti e rappresentati.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende respinta. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 11.

L'assemblea viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Associazione;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'Associazione, ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti l'Associazione, nonchè della relazione finanziaria dei revisori dei conti;

In sede di approvazione del bilancio preventivo, l'assemblea potrà delegare al presidente dell'Associazione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dagli organismi superiori cui spetta di approvare il bilancio;

c) elezione del presidente e degli otto componenti il Consiglio direttivo;

d) elezione dei revisori dei conti;

e) deliberazione sulle eventuali modifiche al presente statuto;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo dell'Associazione si compone del presidente e di otto consiglieri eletti dall'assemblea fra i suoi componenti. I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio si raduna, normalmente, una volta ogni mese e straordinariamente tutte le volte che il presidente crederà opportuno convocarlo, o ne sia fatta richiesta da almeno tre membri o dai revisori dei conti.

L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri in carica, oltre il presidente. I membri del Consiglio che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Consiglio direttivo, decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica almeno un terzo dei membri del Consiglio, l'assemblea, convocata entro tre mesi, dovrà provvedere all'elezione dei nuovi membri.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 13.

Il Consiglio direttivo ha il compito:

a) di curare il raggiungimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) di deliberare lo schema di bilancio preventivo della Associazione, da sottoporsi all'assemblea;

c) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea generale;

d) di provvedere in materia disciplinare a norma delle successive disposizioni;

e) di deliberare sull'ammissione dei soci;

f) di eleggere i rappresentanti della Associazione nel Consiglio della Federazione;

g) di designare o nominare i rappresentanti dell'Associazione in tutti i corpi od enti in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

h) di deliberare sugli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

i) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea, riferendone alla medesima per la ratifica, nella prossima riunione;

l) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 14.

Il presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Egli dirige e rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione. Vigila e cura l'osservanza della disciplina, convoca e presiede il Consiglio direttivo ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano demandate dal presente statuto, dalle leggi e dei regolamento dello Stato, e degli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

In caso di assenza od impedimento è sostituito da un membro del Consiglio da lui designato.

La elezione del presidente deve essere approvata a norma di legge.

Art. 15.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto coloro che appartengono alla categoria per cui l'Associazione è costituita.

I dirigenti dell'Associazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano in possesso dell'Associazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio sociale, debitamente aggiornato.

Art. 17.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti:

b) dalle quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai soci dell'Associazione saranno stabiliti secondo le disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

c) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

d) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate dell'Associazione deve essere assegnato alle spese di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 19.

Il presidente dell'Associazione dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali, alle norme statutarie ed alle disposizioni delle organizzazioni superiori.

Resta comunque stabilito che i dirigenti dell'Associazione che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a sensi di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 21.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di agosto precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Consiglio ed approvato dall'assemblea. Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato, per il tramite della Federazione, alla Confederazione.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti.

Resta ferma in ogni caso l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione ed approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dal Ministero delle corporazioni, o, con l'assenso del Ministero stesso, dalla Confederazione.

Art. 22.

L'assemblea dell'Associazione elegge ogni anno tre revisori dei conti i quali hanno diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea e possono intervenire a quelle del Consiglio direttivo.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una relazione che sarà sottoposta all'assemblea e comunicata alla Confederazione per il tramite della Federazione.

TITOLO V.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 23.

L'Associazione stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'àmbito della sua circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata, salvo i casi in cui le Associazioni di grado superiore esercitino la facoltà di sostituzione a norma dei rispettivi statuti.

Art. 24.

L'Associazione, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo o per la modifica di un contratto esistente, deve darne preventiva notizia alla Federazione, che ne informerà la Confederazione.

La Confederazione e la Federazione oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, possono, quando lo ritengono opportuno, inviare un loro delegato per assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto.

Art. 25.

I contratti collettivi di competenza della Associazione sono firmati dal presidente, quale legale rappresentante della Associazione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, dopo che il Consiglio avrà approvato gli accordi intervenuti con l'Associazione sindacale dei prestatori d'opera.

Il presidente può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato l'approvazione del competente organo della Confederazione.

Art. 26.

L'Associazione non potrà adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, se non saranno state esperite tutte le pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

Art. 27.

Indipendentemente dagli obblighi di cui all'articolo precedente, l'Associazione non potrà proporre azioni dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione della Confederazione, da richiedere per il tramite della Federazione.

Qualora l'Associazione sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso alla Confederazione, per il tramite della Federazione, entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta alla Associazione la rappresentanza dinanzi alla Magistratura del lavoro della categoria per la quale essa è costituita, nell'àmbito del territorio in cui essa opera.

Art. 28.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienza dei contratti collettivi l'Associazione, alla quale sia stata denunciata l'inadempienza a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunziante se intende frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia.

L'Associazione ha sempre facoltà d'intervenire nei giudizi relativi alle dette controversie.

TITOLO VI.

Disposizioni disciplinari.

Art. 29.

Il presidente dell'Associazione ha facoltà di applicare la censura alle imprese associate, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro,. o non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del Lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni dell'Associazione o degli organismi di grado superiore.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento l'impresa ha diritto di ricorrere al Consiglio direttivo.

Art. 30

Il Consiglio direttivo ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore a sei mesi, all'impresa associata che manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti nell'àmbito delle loro attribuzioni dai dirigenti dell'Associazione o sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente, o quando le infrazioni stesse vestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi con lettera raccomandata, gli addebiti, dando un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Consiglio provvederà con deliberazione motivata, la quale dovrà essere notificata all'imprese interessata, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo l'impresa ha facoltà di ricorrere al presidente della Federazione.

Art. 31.

Il Consiglio dell'Associazione ha facoltà di proporre alla Federazione l'espulsione di un'impresa associata per violazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 5 o per gravi atti di insubordinazione, o per azioni contrarie agli interessi materiali o morali dell'Associazione o che dimostrino difetto di senso morale o nazionale, od in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza dell'impresa nella Associazione.

Prima di usare la facoltà di cui sopra, il Consiglio dovrà contestare gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione deliberato dalla Federazione è ammesso il ricorso, entro un mese dalla notifica del provvedimento, al Comitato confederale. È salvo in ogni caso il diritto di ricorrere, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 32.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio della Associazione o da tante imprese associate che rappresentino complessivamente un terzo dei voti spettanti all'assemblea.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea generale. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno tre quinti dei voti spettanti ai soci dell'Associazione.

È fatta salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche a norma di legge.

Art. 33.

In caso di revoca del riconoscimento dell'Associazione, il liquidatore nominato dalla Autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 34.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, agli statuti delle organizzazioni di grado superiore ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Modifiche allo statuto della Federazione fascista degli armatori dell'Italia meridionale continentale.

La lettera *c*) dell'art. 12 è sostituita dal testo seguente:

« *c*) elezione del presidente, del vice-presidente e di otto membri del Consiglio della Federazione ».

La lettera *c*) del primo comma dell'art. 19 è sostituita dal testo seguente:

« *c*) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni ».

Il terzo comma dell'art. 19 è abrogato.

La lettera *b*) del primo comma dell'art. 20 è sostituita dal testo seguente:

« *b*) le quote spettanti all'Associazione sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni ».

Il secondo comma dell'art. 20 è abrogato.

La lettera *c*) del primo comma dell'art. 21 è sostituita dal testo seguente:

« *c*) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni ».

L'art. 23 è sostituito dal testo seguente:

« L'esercizio finanziario s'inizia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno ».

Il primo comma dell'art. 24 è sostituito dal testo seguente:

« Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di agosto precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Consiglio ed approvato dall'assemblea. Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato alla Confederazione ».

L'art. 29 è sostituito dal testo seguente:

« La Federazione non potrà adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro se non saranno state esperite tutte le pratiche conciliative previste dall'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dall'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206 ».

L'art. 34 è sostituito dal testo seguente:

« Il Consiglio della Federazione ha facoltà di proporre al Comitato confederale che delibera in merito, la espulsione di una impresa associata per violazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 6 o per gravi atti di insubordinazione o per azioni contrarie agli interessi materiali o morali dell'Associazione, o che dimostrino difetto di senso morale o nazionale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza dell'impresa nella Federazione.

« Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Consiglio dovrà contestare gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

« Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni ».

Negli articoli 2 (comma 1°) e 13 (comma 4°), alla denominazione di « Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei », è sostituita quella di « Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima ed aerea ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Statuto della Federazione fascista degli armatori della Sicilia.

TITOLO I.

COSTITUZIONE E SCOPI.

Art. 1.

Con la denominazione di « Federazione Fascista degli Armatori della Sicilia » è costituita, con sede in Catania, una

Associazione sindacale che riunisce le imprese di trasporti marittimi che gestiscono navi da carico.

La Federazione, per le sue finalità statutarie, estende la sua competenza sul territorio delle direzioni marittime di Catania e Palermo.

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima ed aerea, ne accetta i principî e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuta, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, la Federazione rappresenta legalmente nel territorio della sua circoscrizione, tutte le imprese appartenenti alla categoria per la quale è costituita.

Art. 3.

Con deliberazione del Consiglio della Federazione, da approvarsi dalla Confederazione, potranno costituirsi, quali organi interni della Federazione, ed unicamente ai fini dell'organizzazione, sezioni locali.

Le attribuzioni di tali sezioni saranno stabilite dal Consiglio, d'accordo con la Confederazione, e con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

La Federazione, nell'ambito della propria competenza, si propone:

a) di rappresentare, nei confronti delle autorità politiche ed amministrative, delle altre Associazioni sindacali e dinanzi alla Magistratura del lavoro, la categoria dei datori di lavoro che la compone, e di tutelarne, nei limiti imposti dalle superiori esigenze della Nazione, gli interessi morali ed economici;

b) promuovere il perfezionamento e lo sviluppo delle attività produttive rappresentate, osservando, in ogni caso, le disposizioni di legge;

c) regolare — mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro — i rapporti di prestazione di opera, tra la categoria rappresentata e quella dei prenditori di lavoro;

d) eleggere o designare propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi che abbiano fini interessanti la categoria inquadrata e negli altri casi previsti dalla legge;

e) di esperire azione conciliatrice nelle controversie individuali concernenti l'applicazione dei contratti di lavoro;

f) di curare l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, l'educazione nazionale e l'istruzione professionale dei soci;

g) di adempiere a tutti gli altri compiti e funzioni che le derivino dalla Carta del Lavoro, o le siano affidati da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità dello Stato o dallo statuto della Confederazione.

TITOLO II.

SOCI.

Art. 5.

Possono far parte della Federazione, in qualità di soci, le imprese individuali o collettive che posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano la loro sede di esercizio nella circoscrizione della Federazione;

b) accettino di rispettare il presente statuto, nonchè i regolamenti e le altre norme che, in base allo statuto, siano anche in avvenire emanate;

c) i rappresentanti dell'impresa siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale e posseggano gli altri requisiti di legge.

L'armatore che abbia il proprio tonnellaggio inscritto in territorio appartenente alle circoscrizioni di due o più Federazioni ha facoltà di aderire ad una sola Federazione, oppure di aderire contemporaneamente alle diverse Federazioni, in proporzione del tonnellaggio inscritto nella circoscrizione territoriale di ciascuna.

Le imprese straniere che posseggano i requisiti richiesti dal presente articolo, e che abbiano sede in Italia da almeno dieci anni, possono essere ammesse come socie, ma i loro rappresentanti non possono essere nominati od eletti a cariche e funzioni direttive.

Art. 6.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al presidente della Federazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e degli statuti delle Associazioni di grado superiore, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sociali a norma di legge e di statuto ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Sulla domanda decide il Consiglio della Federazione nel termine massimo di tre mesi con l'obbligo di motivare la decisione in caso di reiezione della domanda. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso il ricorso al Comitato confederale ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un quinquennio; l'impegno s'intende tacitamente rinnovato per egual tempo, per periodi successivi, se l'impresa non presenta le dimissioni almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio in corso.

Le imprese associate non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 7.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali, però, non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e nei termini di cui al precedente articolo;

b) per espulsione, deliberata dal Consiglio della Federazione per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuni dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta alle imprese regolarmente iscritte ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

Le imprese associate sono tenute a fornire alla Federazione tutti gli elementi e notizie che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 9.

Le imprese associate sono tenute alla piena osservanza delle clausole stabilite dai contratti collettivi, stipulati dalla Federazione e dalla Confederazione.

Sono altresì tenute ad informare la Federazione di tutte le controversie che sorgano fra esse ed i loro prestatori di lavoro, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro e sono obbligate a chiedere l'intervento della Federazione nei casi di inadempienza dei prestatori d'opera, nelle forme ed agli effetti previsti dalle norme di legge sulle controversie individuali del lavoro.

TITOLO III.

Organi della Federazione.

Art. 10.

Sono organi della Federazione:

a) l'assemblea generale;
b) il Consiglio federale;
c) il presidente.

Art. 11.

L'assemblea è costituita dai titolari o dai legali rappresentanti delle imprese iscritte alla Federazione.

Essa si riunisce in via ordinaria una volta all'anno: in via straordinaria, può essere convocata quando il Consiglio della Federazione lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, ovvero dai revisori dei conti.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati a cura del presidente della Federazione, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione, e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima, e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea i rappresentanti delle imprese che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, o che siano sospese dall'esercizio dei diritti sociali.

Ciascun partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto, per ogni 50 lire o frazione di contributo obbligatorio pagato dall'impresa nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la votazione.

Sono ammesse le deleghe; però ciascun partecipante non può avere più di due deleghe.

I membri del Consiglio federale hanno diritto di partecipare all'assemblea; essi non hanno però diritto al voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed il resoconto morale della loro gestione.

Il presidente della Federazione è di diritto presidente dell'assemblea. Tuttavia egli non può presiedere l'assemblea nelle discussioni concernenti il conto consuntivo ed il resoconto morale della sua gestione. L'assemblea elegge in tal caso un presidente temporaneo.

L'assemblea è valida quando siano presenti o rappresentate tante imprese che dispongano di almeno la metà dei voti.

Trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei componenti presenti o rappresentati.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende respinta. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 12.

L'assemblea viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Federazione, ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione, nonchè della relazione finanziaria dei revisori dei conti.

In sede di approvazione del bilancio preventivo l'assemblea potrà delegare al presidente della Federazione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dagli organismi superiori cui spetta di approvare il bilancio;

c) elezione del presidente, del vice presidente e di nove membri del Consiglio della Federazione;

d) elezione dei revisori dei conti;

e) deliberazione sulle eventuali modifiche del presente statuto;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 13.

Il Consiglio della Federazione si compone del presidente, del vice presidente e di nove consiglieri eletti dall'assemblea fra i suoi componenti o fra i membri dei Consigli di amministrazione, direttori, gerenti o procuratori delle imprese associate.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio si raduna normalmente una volta ogni due mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente crederà opportuno convocarlo o ne sia fatta richiesta da almeno quattro membri o dai revisori dei conti.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere la indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri in carica, oltre il Presidente.

I membri del Consiglio che non intervengono, senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Consiglio della Federazione decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica almeno un terzo dei membri del Consiglio, l'assemblea, convocata entro tre mesi, dovrà provvedere alla elezione dei nuovi membri.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 14.

Il Consiglio della Federazione ha il còmpito:

a) di curare il raggiungimento dei fini statutari, in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) di deliberare lo schema del bilancio preventivo della Federazione da sottoporsi all'assemblea;

c) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea generale;

d) di provvedere in materia disciplinare a norma delle successive disposizioni;

e) di deliberare sull'ammissione dei soci;

f) di nominare il segretario della Federazione;

g) di designare o nominare i rappresentanti della Federazione in tutti i corpi od enti in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

h) di deliberare sugli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

i) di esercitare in caso di urgenza i poteri dell'assemblea, riferendone alla medesima per la ratifica nella prossima riunione;

l) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 15.

Il presidente della Federazione è eletto dall'assemblea. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Egli dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione. Vigila e cura l'osservanza della disciplina, convoca e presiede il Consiglio della Federazione, ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano demandate dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

In caso di assenza od impedimento è sostituito dal vice presidente, anch'esso eletto dall'assemblea nel suo seno.

Le elezioni del presidente e del vice presidente devono essere approvate a norma di legge.

Art. 16.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto coloro che appartengono alla categoria per cui l'Associazione è costituita.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 17.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti o donazioni o comunque, vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato, a cura del presidente, al Consiglio della Federazione, l'inventario del patrimonio sociale debitamente aggiornato.

Art. 18.

Costituiscono entrate della Federazione:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai soci della Federazione saranno stabiliti secondo le disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 19.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale del Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

c) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

d) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate della Federazione deve essere assegnato alle spese di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 20.

Il presidente della Federazione dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali, alle norme statutarie ed alle disposizioni della Confederazione.

I dirigenti della Federazione che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 21.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di agosto precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Consiglio federale ed approvato dall'assemblea. Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato alla Confederazione.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 23.

L'assemblea della Federazione elegge ogni anno tre revisori dei conti, i quali hanno diritto ad assistere alle riunioni dell'assemblea e possono intervenire a quelle del Consiglio.

Essi devono verificare la contabilità e la cassa, esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una relazione che sarà sottoposta all'assemblea e comunicata alla Confederazione.

TITOLO V.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 24.

La Federazione stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'ambito della sua circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata, salvo i casi in cui la Confederazione eserciti la facoltà di sostituzione a norma del suo statuto.

Art. 25.

La Federazione prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo o per la modifica di un contratto esistente deve darne preventiva notizia alla Confederazione.

La Confederazione, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, inviare un suo delegato per assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto.

Art. 26.

I contratti collettivi di competenza della Federazione sono firmati dal presidente, quale legale rappresentante della Federazione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il presidente può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato l'approvazione del competente organo della Confederazione.

Art. 27.

La Federazione non potrà adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, se non saranno state esperite tutte le pratiche conciliative previste dall'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dall'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

Art. 28.

Indipendentemente dagli obblighi di cui all'articolo precedente la Federazione non potrà proporre azione dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione della Confederazione.

Qualora la Federazione sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso alla Confederazione, entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta alla Federazione la rappresentanza dinanzi alla Magistratura del lavoro della categoria per la quale essa è costituita e nell'ambito del territorio in cui essa opera.

Art. 29.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienza dei contratti collettivi, la Federazione alla quale sia stata denunciata l'inadempienza a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intende frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia.

La Federazione ha sempre facoltà di intervenire nei giudizi relativi alle dette controversie.

TITOLO VI.

Disposizioni disciplinari.

Art. 30.

Il presidente della Federazione ha facoltà di applicare la censura alle imprese associate che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato, dalla Carta del Lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni della Federazione o degli organismi di grado superiore.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento l'impresa ha diritto di ricorrere al Consiglio della Federazione.

Art. 31.

Il Consiglio della Federazione ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore a sei mesi, all'impresa associata che manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti nell'ambito delle loro attribuzioni dai dirigenti dell'Associazione o sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi, con lettera raccomandata, gli addebiti, dando un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Consiglio provvederà, con deliberazione motivata, la quale dovrà essere notificata all'impresa interessata che avrà diritto di farsi rilasciare copia integrale della deliberazione stessa.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo l'impresa ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 32.

Il Consiglio della Federazione ha facoltà di proporre al Comitato confederale, che delibera in merito, la espulsione di una impresa associata per violazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 6, o per gravi atti di insubordinazione, o per azioni contrarie agli interessi materiali o morali dell'Associazione, o che dimostrino difetto di senso morale o nazionale, od in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza dell'impresa nella Federazione.

Prima di usare la facoltà di cui sopra, il Consiglio dovrà contestare gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 33.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio della Federazione o da tante imprese associate che rappresentino complessivamente un terzo dei voti spettanti all'assemblea.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea generale. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno tre quinti dei voti spettanti alle imprese associate.

È fatta salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche a norma di legge.

Art. 34.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico della Federazione il liquidatore, nominato dalla autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 35.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

Mussolini.

(5108846) – Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

INDICE

L'asterisco (*) indica le tavole nuove o modificate; le tavole senza asterisco sono semplicemente aggiornate. — Per i dati contenuti nelle tavole distinte con il segno ◒, il lettore troverà i grafici corrispondenti ne « La Vita Economica Italiana (Indici del movimento economico d'Italia) » pubblicata a cura dell'Istituto di Statistica della R. Università di Roma.

Note riassuntive (Pagg. 5, 71, 141, 207) .... *Pag.* 273

I. — Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici.

A) PREZZI ALL'INGROSSO.

TAVOLA I — Prezzi all'ingrosso dei grani nazionali e delle farine nei principali mercati del Regno (Pagg. 7, 73, 143, 209) .... *Pag.* 275
TAVOLA II — Prezzi all'ingrosso di alcune merci (Pagg. 8, 74, 144, 210) .... » 276
TAVOLA III — Confronto tra i prezzi a peso vivo ed a peso morto dei bovini da macello (Pagg. 16, 82, 152, 218) » 284
TAVOLA IV — Prezzi medi al produttore dei principali prodotti agricoli per Regioni Agrarie e Compartimenti (Pagg. 17, 83, 153, 219) .... » 285
— Prezzi all'ingrosso medi annuali del Regno dei principali prodotti agricoli, nel periodo 1912-32 (Pag. 154) » —
TAVOLA V — Mercato a termine ed a contanti presso le Borse Merci del Regno (Pagg. 18, 84, 155, 220) .... » 286

B) NUMERI INDICI DEI PREZZI ALL'INGROSSO.

TAVOLA VI — Numeri indici dei prezzi all'ingrosso in Italia (base 1913 = 100) (Pagg. 21, 87, 158, 223) .... » 289 ◒

II. — Prezzi al minuto e relativi numeri indici.

TAVOLA VII — Prezzi del pane di « 1ª qualità » e « comune » praticati nei Comuni Capiluoghi di Provincia (Pagg. 22, 88, 159, 224) .... *Pag.* 290
TAVOLA VIII — Prezzi del pane di « 1ª qualità » e « comune » venduto dalle principali Cooperative del Regno (Pagg. 26, 92, 163, 228) .... » 294
TAVOLA IX — Prezzi del pane nei Comuni Capiluoghi di Provincia secondo il tipo di farina (Pagg. 27, 93, 164, 229) » 295
TAVOLA X — Prezzi al minuto di 21 principali generi di consumo nei Comuni Capiluoghi di Provincia (Pagg. 28, 94, 165, 230) .... » 296
TAVOLA XI — Prezzi per unità di misura e per mille calorie dei principali generi alimentari nelle città di Milano e di Roma (Pagg. 35, 101, 172, 237) .... » 303
TAVOLA XII — Prezzi medi al minuto e numeri indici di 21 principali generi di consumo (base 1913 = 100) (Pagg. 36, 102, 173, 238) .... » 304
TAVOLA XIII — Prezzi medi al minuto e numeri indici di 21 principali generi di consumo dal 1920 al 1933 (Pagg. 37, 103, 174, 239) .... » 305
TAVOLA XIV — Prezzi a m³ del gas (Pagg. 38, 104, 175, 240) .... » 306
TAVOLA XV — Prezzi del gas per 1000 calorie (Pagg. 39, 105, 176, 241) .... » 307
TAVOLA XVI — Prezzi a kWh. dell'energia elettrica per illuminazione nelle abitazioni private (Pagg. 40, 106, 177, 242) » 308
TAVOLA XVII — Numeri indici dei prezzi netti e complessivi del gas a m³., del gas per 1000 calorie, e dell'energia elettrica per illuminazione nelle abitazioni private, a kWh. (Base 1913 = 100) (Pagg. 41, 107, 178, 243) .... » 309
— Tariffe a m³ praticate per la vendita dell'acqua potabile nelle abitazioni private e relative spese annue (Pagg. 42, 179) .... » —

III. — Confronto fra gli indici dei prezzi all'ingrosso e dei prezzi al minuto, di alcuni generi alimentari.

TAVOLA XVIII — Numeri indici dei prezzi all'ingrosso ed al minuto dei generi alimentari in Italia, in base alle qualità di più largo consumo (1ª quindicina gennaio 1929 = 100) (Pagg. 43, 108, 180, 244) .... *Pag.* 310

IV. — Numeri indici del costo della vita.

— Numero indice nazionale del costo della vita con base prebellica (Pag. 44) .... *Pag.* —

A) BASE 1° GIUGNO 1927.

TAVOLA XIX — Numero indice nazionale del costo della vita e del capitolo « alimentazione » (Pagg. 44, 109, 181, 245) » 311
TAVOLA XX — Numeri indici complessivi del costo della vita in alcune città del Regno (Pagg. 45, 110, 182, 246) ... » 312 ◒
TAVOLA XXI — Numeri indici delle principali categorie di consumi (Pagg. 46, 111, 183, 247) .... » 313

B) BASE 1° GIUGNO 1928.

TAVOLA XXII — Numeri indici complessivi del costo della vita in un altro gruppo di città (Pagg. 47, 112, 184, 248) » 314
TAVOLA XXIII — Numeri indici delle principali categorie di consumi (Pagg. 47, 112, 184, 248) .... » 314

V. — **Prezzi di costo delle costruzioni, affitti delle abitazioni e relativi numeri indici.**

A) PREZZI DI COSTO DELLE COSTRUZIONI.

— Prezzi medi per vano e per m³. delle costruzioni edilizie (Pag. 113) .... *Pag.* —
— Prezzi di costo delle costruzioni dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (Pag. 114) .... » —
— Prezzi di costo delle costruzioni dei principali Istituti per le Case Popolari del Regno (Pag. 116) » —

B) AFFITTI.

TAVOLA XXIV — Affitti annui riferiti a vano in alcune città (Pagg. 48, 117, 185, 249) .... » 315
TAVOLA XXV — Affitti annui riferiti a vano in alcune città raggruppate secondo la popolazione (Pagg. 49, 118, 186, 250) » 316

VI. — **Prezzi e numeri indici dei titoli pubblici e dei principali titoli azionari.**

TAVOLA XXVI — Movimento degli affari a termine nelle Borse italiane (Pagg. 53, 122, 190, 251) .... *Pag.* 317
TAVOLA XXVII — Mercato di alcuni dei principali titoli nelle Borse di Milano, Torino, Genova, Roma e Trieste (Pagg. 50, 119, 187, 251) .... » 317
TAVOLA XXVIII — Andamento del corso dei titoli nelle Borse d'Italia (Pagg. 51, 120, 188, 252) .... » 318
TAVOLA XXIX — Volume dei titoli azionari trattati nelle Borse d'Italia (Pagg. 52, 121, 189, 253) .... » 319
TAVOLA XXX — Numeri indici dei prezzi di Borsa delle azioni di Società anonime (Pagg. 54, 123, 191, 254) .... » 320
TAVOLA XXXI — Corso medio ufficiale dei titoli di Stato (Pagg. 56, 125, 193, 256) .... » 322
TAVOLA XXXII — Saggi di sconto e d'interesse e saggi dei riporti per i titoli di Stato (Pagg. 57, 126, 194, 257)..... » 323

VII. — **Salari e relativi numeri indici.**

— Salari medi orari distinti per mesi, Compartimenti e per categorie d'industrie (Pagg. 127, 258).. *Pag.* —
TAVOLA XXXIII — Salari per lavori ordinari dei braccianti o giornalieri agricoli per Regioni Agrarie e Compartimenti (Pagg. 58, 128, 195, 259) .... » 324
TAVOLA XXXIV — Salari medi orari per alcune categorie di operai impiegati nelle opere pubbliche (Pagg. 59, 129, 196, 260) .... » 325

VIII. — **Prezzi dei trasporti.**

A) TRASPORTI TERRESTRI.

1) *Trasporti di persone.*

— Tariffe medie delle automobili pubbliche, in alcune città. (Spese medie per km. calcolate su un percorso tipo di 5 km.) (Pag. 130) .... *Pag.* —

2) *Trasporti di merci.*

TAVOLA XXXV — Prezzi dei trasporti di materiale edilizio su via ordinaria (Pagg. 60, 131, 197, 261) .... » 326

B) TRASPORTI MARITTIMI.

TAVOLA XXXVI — Noli pel trasporto del carbone e del grano (Pagg. 61, 132, 198, 262) .... » 327

IX. — **Raffronti internazionali.**

TAVOLA XXXVII — Numeri indici dei prezzi all'ingrosso in Italia e nei principali Stati (Pagg. 62, 133, 199, 263) .... *Pag.* 328
TAVOLA XXXVIII — Numeri indici dei prezzi al minuto delle derrate alimentari in Italia e nei principali Stati (Pagg. 63, 134, 200, 264) .... » 329
TAVOLA XXXIX — Numeri indici del costo della vita in Italia e nei principali Stati (Pagg. 64, 135, 201, 265) ...... » 330
TAVOLA XL — Saggio ufficiale di sconto nei principali Stati (Pagg. 65, 136, 202, 266) .... » 331

AVVERTENZE.

Nelle tavole della presente pubblicazione sono adoperati i seguenti segni convenzionali:

Linea (—): *a*) quando il fenomeno non esiste;
b) quando il fenomeno esiste e viene rilevato ma i casi non si sono verificati;
c) quando il fenomeno esiste ma non viene o non venne rilevato.

Punto interrogativo (?): quando i dati non si conoscono, perchè gli organi rilevatori non li hanno comunicati pur avendo eseguita la rilevazione, o perchè questa non è stata ancora eseguita.

Due puntini (..): per i numeri relativi quando non raggiungano la cifra significativa nell'ordine minimo considerato (0,01, 0,001, ecc.).

Note riassuntive.

Grani nazionali e farine. — *I prezzi dei grani teneri e duri e quelli delle farine, durante il periodo che va dal 15 aprile al 6 maggio 1933, risultano in prevalenza in diminuzione.*

Grano tenero: *I prezzi, che variano da un minimo di L. 90 al quintale (Verona e Ferrara) ad un massimo di L. 121 (Bari), risultano diminuiti rispetto al periodo precedente, in 14 città su 24 considerate e cioè: Milano (0.5 per cento), Verona (2.1 per cento), Bologna (1.0 per cento), Firenze (1.5 per cento), Ancona (1.5 per cento), Perugia (1.4 per cento), Roma (1.9 per cento), Chieti (4.1 per cento), Pescara (1.4 per cento), Benevento (3.8 per cento), Bari (0.8 per cento), Foggia (5.1 per cento), Catanzaro (4.8 per cento) e Cosenza (0.9 per cento).*

I prezzi risultano aumentati ad Alessandria (2.2 per cento), Genova (4.6 per cento), Padova (3.2 per cento), Trieste (1.4 per cento), Ferrara (1.1 per cento) e Potenza (4.1 per cento), mentre sono rimasti stazionari a Torino, Rovigo, Venezia e Grosseto.

Grano duro: *I prezzi, che variano da un minimo di L. 102 al quintale (Grosseto e Benevento) ad un massimo di L. 123 (Bari), risultano diminuiti rispetto al periodo precedente, in 10 città su 14 considerate e cioè: Genova (2.8 per cento), Roma (2.2 per cento), Chieti (3.1 per cento), Benevento (3.6 per cento), Bari (4.7 per cento), Foggia (5.7 per cento), Catanzaro (2.8 per cento), Agrigento (5.9 per cento), Caltanissetta (6.6 per cento) e Palermo (8.6 per cento).*

I prezzi risultano aumentati a Potenza (8.3 per cento), mentre sono rimasti stazionari a Grosseto, Pescara e Cagliari.

Farina di grano: *I prezzi, che variano da un minimo di L. 135 al quintale (Agrigento) ad un massimo di L. 171 (Trieste), risultano diminuiti rispetto al periodo precedente, in 12 città su 28 considerate e cioè: Torino (4.2 per cento), Genova (1.4 per cento), Venezia (2.0 per cento), Verona (0.7 per cento), Trieste (0.6 per cento), Bologna (2.1 per cento), Firenze (1.4 per cento), Grosseto (1.3 per cento), Chieti (1.9 per cento), Benevento (1.9 per cento), Cosenza (0.6 per cento) e Palermo (0.6 per cento).*

I prezzi risultano aumentati ad Alessandria (4.8 per cento), Milano (0.3 per cento), Padova (0.3 per cento), Ancona (1.4 per cento), Pescara (1.0 per cento) e Potenza (1.9 per cento), mentre sono rimasti stazionari a Rovigo, Ferrara, Perugia, Roma, Bari, Foggia, Catanzaro, Agrigento, Caltanissetta e Cagliari.

Derrate alimentari. — *I prezzi delle varie qualità di generi alimentari, durante il periodo che va dal 15 aprile al 6 maggio 1933, hanno avuto il seguente andamento:*

Farina di granturco: *I prezzi risultano aumentati per tutte le qualità e piazze considerate.*

Riso: *I prezzi risultano in prevalenza in diminuzione, eccezion fatta per quelli del « Camolino Maratelli » e « Camolino Vialone », aumentati a Milano, rispettivamente dell'1.5 per cento e del 3.2 per cento. Fanno altresì eccezione i prezzi dell'« Originario comune » e dell'« Originario raffinato », rimasti stazionari a Novara.*

Pasta. *I prezzi risultano in prevalenza stazionari eccezion fatta per quelli della « Napoletana Superiore » e della « Napoletana extra », diminuiti rispettivamente del 2.3 per cento e del 2.4 per cento a Pisa.*

Bovini da macello: *Buoi di 1ª qualità: su 16 delle 17 città considerate — non essendosi in una e precisamente in quella di Milano svolte contrattazioni il 6 maggio 1933 — i prezzi risultano diminuiti in 4, aumentati in 3 e rimasti stazionari nelle altre 9. Vacche di 1ª qualità: Su 19 città considerate i prezzi risultano diminuiti in una, aumentati in 7 e rimasti stazionari nelle altre 11. Vitelli di 1ª qualità: su 20 città considerate i prezzi risultano diminuiti in 3, aumentati in 11 e rimasti stazionari nelle altre 6.*

Formaggio: *I prezzi risultano diminuiti dell'1.1 per cento per l'« Emmenthal nazionale » a Milano, del 2.6 per cento per il « grana parmigiano 1932 » a Parma e dell'1.0 per cento per il « grana reggiano 1931 » a Reggio nell'Emilia. Risultano altresì in diminuzione, rispettivamente del 4.2 per cento e del 5.3 per cento, i prezzi del « pecorino romano di 2ª e 3ª scelta » a Sassari nonchè del 4.0 per cento e dell'8.3 per cento i prezzi rispettivamente del « pecorino fiore sardo di 1ª e 2ª scelta » pure a Sassari.*

I prezzi risultano aumentati per il « Gorgonzola » del 7.8 per cento a Milano, mentre quelli delle altre qualità e piazze considerate sono rimasti stazionari.

Merluzzo: *I prezzi del « Labrador style nuovo » risultano diminuiti dell'1.3 per cento a Genova, mentre quelli delle altre piazze e qualità considerate sono rimasti stazionari.*

Tonno: *I prezzi risultano diminuiti del 5.2 per cento a Genova per il tonno di « produzione nazionale » e del 3.7 per cento a Palermo per il tonno di « produzione locale ».*

Olio di oliva. *I prezzi risultano diminuiti rispettivamente del 4.5 per cento a Genova e del 2.4 per cento a Bari pel « superiore locale ». Risultano pure diminuiti a Firenze, del 4.5 per cento e del 2.4 per cento rispettivamente, i prezzi dell'olio di « prima qualità » e di « seconda qualità » ed a Bari il prezzo del « sopraffino locale » del 2.6 per cento. I prezzi delle altre qualità e piazze considerate sono rimasti stazionari.*

Vino: *I prezzi risultano diminuiti del 5.0 per cento per il « vino comune » a Firenze e del 3.2 per cento per il « Velletri rosso » a Roma, mentre risultano aumentati a Roma del 3.8 per cento i prezzi del « Frascati, Grottaferrata, Marino ».*

Uova: *Su 17 città considerate, i prezzi risultano diminuiti in 2, aumentati in 10 e rimasti stazionari nelle altre 5.*

Caffè crudo: *I prezzi del « Portorico fino » e quelli del « Santos superiore » risultano diminuiti rispettivamente dell'1.8 per cento e del 0.5 per cento a Genova, mentre quelli delle altre piazze e qualità considerate risultano in aumento.*

Burro naturale: *I prezzi delle due piazze considerate (Milano e Bologna) risultano in aumento.*

Lardo: *I prezzi del « lardo americano » risultano diminuiti a Genova del 3.1 per cento, mentre quelli del « lardo nostrano » a Bologna sono rimasti stazionari.*

Cioccolato: *I prezzi del cioccolato « al latte qualità comune » risultano in diminuzione a Torino del 3.6 per cento, mentre quelli del « Tipo Santé per famiglia » sono rimasti stazionari.*

I prezzi dei fagioli, della carne congelata, dello stoccofisso, del latte, dello zucchero, dello strutto, delle caramelle *e dei* biscotti, *sono rimasti stazionari.*

Combustibili. — Legna da ardere: *I prezzi sono rimasti stazionari per tutte le qualità e piazze considerate.*

Carbone vegetale: *I prezzi sono rimasti stazionari per tutte le qualità e piazze considerate.*

Filati e tessuti. — *I prezzi dei « filati di cotone » e dei « tessuti di cotone » risultano in prevalenza in aumento, mentre quelli dei « tessuti di lana », dei « tessuti di seta » e dei « filati di fibre artificiali (Rayon) » sono rimasti stazionari.*

Fanno eccezione per i « tessuti di cotone » i prezzi del Madapolam, *che risultano in diminuzione.*

Merci varie. — *I prezzi dei « cappelli », delle « pelli e calzature », del « vetro ceramiche ed affini » dei « prodotti chimici » e dei « materiali da costruzione » risultano in prevalenza stazionari. Fanno eccezione per il gruppo « vetro, ceramiche ed affini » i prezzi del* vetro *e precisamente quelli delle* damigiane, *che risultano in aumento. Fanno altresì eccezione per i « prodotti chimici » i prezzi delle qualità di* sapone *considerate, delle* candele steariche di 2ª qualità *e della* glicerina bionda di saponificazione, *che risultano in diminuzione, nonchè i prezzi dell'*olio di lino *e della* glicerina bionda raffinata, *che risultano in aumento.*

Per il gruppo « materiali da costruzione » e precisamente per i « laterizi » fanno eccezione i prezzi delle tegole curve comuni *e dei* tavelloni *rispettivamente in aumento ed in diminuzione a Milano, ed i prezzi del* cemento *e della* calce *in prevalenza in diminuzione.*

Legname. — *I prezzi dell'« Abete » risultano diminuiti a Milano per tutte le qualità considerate; a Tarvisio, nell'Alto Adige e nel Brennero solamente per le* tavole di 1ª, 2ª e 3ª scelta; *a Pieve di Cadore per le sole* tavole di 1ª e 2ª scelta *ed a S. Candido per le sole* tavole di 1ª scelta. *Per i « Morali » risultano in diminuzione soltanto i prezzi delle piazze di Tarvisio ed Alto Adige. Per il « Larice » risultano in diminuzione i prezzi delle* tavole di 2ª scelta *nell'Alto Adige e quelli delle* tavole di 1ª e 2ª scelta *a Milano. In quest'ultima città risultano altresì in diminuzione per il « Pitch-pine » i prezzi delle* tavole Genoa Prime, *delle* travi, *delle* travi piccole, *del « Pioppo in tavole », del « Faggio nostrano naturale in tavole », del « Rovere nostrano in tavole » e del « Castagno in tavole ».*

Numeri indici dei prezzi all'ingrosso (base 1913=100) (Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Milano). — *L'indice medio generale dei prezzi all'ingrosso della quarta settimana di aprile* 1933 *risulta aumentato rispetto a quello della settimana precedente di punti* 0.13, *essendo passato da* 282.09 *a* 282.22.

Prezzi del pane. — *Per le forme da gr.* 200 *a* 500, *usate nella maggior parte dei Comuni Capiluoghi di Provincia, i prezzi dei due tipi « 1ª qualità » e « comune » variano come segue:*

per il pane di « 1ª qualità » da un minimo di L. 1,40 *per le città di Novara, Venezia e Matera, ad un massimo di L.* 2,00 *per la città di Firenze;*

per il pane « comune » da un minimo di L. 1,25 *per la città di Matera ad un massimo di L.* 1,70 *per le città di Belluno, Padova, Trieste, Modena, Firenze e Messina.*

Su 63 *Comuni, che, secondo le comunicazioni pervenute alla data di pubblicazione del presente fascicolo confezionano pane di « 1ªqualità » in forme da gr.* 200 *a* 500, *i prezzi risultano diminuiti, da un minimo del* 2.4 *per cento ad un massimo del* 12.5 *per cento in* 25 *e rimasti stazionari negli altri* 38.

Su 41 *Comuni, che, secondo le comunicazioni pervenute alla data di pubblicazione del presente fascicolo confezionano pane « comune » in forme da gr.* 200 *a* 500, *i prezzi risultano diminuiti da un minimo del* 2.9 *per cento ad un massimo del* 6.5 *per cento in* 15 *e rimasti stazionari negli altri* 26.

Numeri indici del costo della vita (base giugno 1927=100). — *L'indice nazionale del costo della vita del mese di aprile* 1933 *risulta diminuito di punti* 0.61, *in confronto a quello del mese precedente, essendo passato da* 75.72 *a* 75.11 *e quello del « Capitolo Alimentazione » risulta pure diminuito nel periodo considerato, di punti* 0.94, *essendo passato da* 71.40 *a* 70.46. *Gli indici complessivi, calcolati dai vari Uffici comunali, risultano diminuiti in* 39 *città ed aumentati in* 9.

Numeri indici dei principali titoli azionari (base dicembre 1925=100) (Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Milano). — *L'indice medio generale dei* 34 *titoli azionari nella quarta settimana di aprile* 1933 *risulta aumentato rispetto a quello della settimana precedente, mentre quello delle obbligazioni risulta diminuito. Il volume dei titoli trattati nella quarta settimana di aprile* 1933 *risulta superiore a quello della settimana precedente.*

Il rapporto tra la media giornaliera del valore dei titoli trattati e la media dei titoli esistenti, valutata al valore nominale, è passato da 1.38 *per ogni mille lire di titoli esistenti nella terza settimana di aprile a* 1.72 *nella quarta settimana dello stesso mese.*

I. — Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici.

A) PREZZI ALL'INGROSSO.

TAV. I. — Prezzi all'ingrosso dei grani nazionali e delle farine nei principali mercati del Regno (1).

I prezzi sono considerati tutti al netto delle spese per l'imballaggio e franco stazione partenza.

(Prezzi al q. in lire)

COMUNI CAPILUOGHI DI PROVINCIA	GRANO TENERO (2)					GRANO DURO (2)					FARINE					
	Prezzi medi mensili (3)			Prezzi praticati al		Prezzi medi mensili (3)			Prezzi praticati al		Prezzi medi mensili (3)			Prezzi praticati al		Tipi di farine
	Febbraio	Marzo	Aprile	15 Aprile	6 Maggio	Febbraio	Marzo	Aprile	15 Aprile	6 Maggio	Febbraio	Marzo	Aprile	15 Aprile	6 Maggio	
Alessandria	101	102	95	90-94	92-96	—	—	—	—	—	157	154	149	145	152	n. 1
Torino	106	104	99	96-98	96-98	—	—	—	—	—	163	161	158	155-157	147-152	n. 1
Genova	107	103	99	96-100	100-105	121	117	124	123-124	119-121	150	149	147	146-148	145	n. 1
Milano	109	106	102	99-102	99-101	—	—	—	—	—	156	152	148	145-146	145-147	n. 1
Padova	102	101	94	91-94	94-97	—	—	—	—	—	148	147	144	143-145	144-145	n. 1
Rovigo	104	104	98	95-97	94-98	—	—	—	—	—	150	149	144	142	142	n. 1
Venezia	102	102	96	95-97	96	—	—	—	—	—	154	153	148	146 148	144	n. 1
Verona	102	101	94	92-95	90-93	—	—	—	—	—	150	149	144	142-146	141-145	n. 1
Trieste	107	106	105	104-105	105-107	—	—	—	—	—	171	168	168	164-172	163-171	n. 00
Bologna	106	106	102	95-107	95-105	—	—	—	—	—	151	149	145	144-145	141-142	n. 1
Ferrara	101	99	94	89-94	90-95	—	—	—	—	—	149	146	144	141-143	141-143	n. 1
Firenze	104	102	99	97-100	96-98	—	—	—	—	—	146	144	142	142	140	n. 2
Grosseto	104	103	101	94-106	94-106	110	111	109	102-114	102-114	152	152	150	149	147	n. 1
Ancona	107	105	104	102-103	100-102	—	—	—	—	—	146	147	143	140	142	n. 1
Perugia	108	107	105	103 107	102-105	—	—	—	—	—	155	155	153	150	150	n. 1
Roma	111	110	108	105-108	104-105	114	115	115	113-115	111-112	163	162	159	156-158	156-158	n. 0
Chieti	111	110	109	107-110	103-105	118	113	113	111-114	108-110	156	155	154	154	151	n. 0
Pescara	113	108	107	105-108	104-106	119	113	112	110-112	110-112	149	145	144	142-146	144-147	n. 1
Benevento	110	111	108	102-110	98-106	116	115	111	106-114	102-110	155	155	155	155	152	n. 1
Bari	120	121	122	121-122	120-121	128	128	127	127-129	121-123	150	150	150	150	150	n. 2
Foggia	117	117	119	117-120	111-114	124	122	123	121-125	114-118	156	156	156	156	156	n. 1
Potenza	112	111	112	110-112	115-116	113	112	109	106-110	116-118	159	162	158	155-160	158-163	n. 1
Catanzaro	117	113	108	105	100	121	118	112	108	105	158	155	152	150	150	n. 1
Cosenza	115	114	113	113	112	—	—	—	—	—	160	159	158	158	157	n. 1
Agrigento	—	—	—	—	—	121	120	120	119	112	135	135	135	135	135	(4)
Caltanissetta	—	—	—	—	—	122	120	121	121-122	113-114	143	143	143	143	143	(4)
Palermo	—	—	—	—	—	123	121	122	121-122	110-112	165	163	161	160-162	159-161	n. 0
Cagliari	—	—	—	—	—	117	118	118	118	118	156	156	156	156	156	n. 1

(1) Nel prospetto sono indicati i prezzi minimi ed i prezzi massimi, rispettivamente dei grani teneri destinati alla fabbricazione del pane e dei grani duri destinati alla fabbricazione delle paste alimentari. I prezzi per il grano e le farine sono comunicati dai Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa secondo le uniformi istruzioni impartite dall'Istituto Centrale di Statistica.

(2) I prezzi del grano si riferiscono nella maggior parte delle città a grano buono mercantile; fanno eccezione i prezzi praticati sulle piazze di Benevento e Bari che si riferiscono a grano corrente e fino e quelli relativi alla piazza di Foggia che si riferiscono a grano mercantile e fino.

(3) Le medie mensili si ottengono facendo la media aritmetica semplice dei prezzi medi del 1° e del 3° sabato del mese. Questi prezzi medi di ogni rilevazione quindicinale si ottengono facendo la media fra il prezzo minimo ed il prezzo massimo.

(4) Per le città di Agrigento e Caltanissetta i prezzi sono ancora riferiti alla qualità di farina abburattata rispettivamente all'82 % e all'80 %, non essendo ancora in vendita in dette città, i nuovi tipi di farina.

(*Segue*) I. — *Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici.*

(*Segue*) *A*) PREZZI ALL'INGROSSO.

TAV. II. — Prezzi all'ingrosso di alcune merci (1).

I prezzi sono considerati tutti al netto dell'imposta di consumo, della spesa per l'imballaggio e s'intendono tutti riferiti a merce franco stazione partenza (2).

GENERI	PIAZZE	UNITÀ DI MISURA	PREZZI MEDI MENSILI (*a*)		PREZZI PRATICATI AL	
			Marzo	Aprile	15 Aprile	6 Maggio
A) DERRATE ALIMENTARI:						
1. GRANTURCO:						
Granturco Alto Milanese*	Milano	q.	52	—	—	—
2. FARINA DI GRANTURCO:						
Semolata di granone abbur. 87-88 %	Torino	q.	73	70	68-70	69-71
Id. id. abbur. 65 % . .	»	»	79	76	74-76	75-77
Id. gialla (giallona tipo Verona)	Padova	»	72	67	65-67	68-70
Bramata	Milano	»	74	72	68-72	71-75
Lusso speciale bianca . .	Venezia	»	69	64	63-64	64
Id. gialla . . .	»	»	77	74	73-74	74
3. RISO:						
Camolino Maratelli . . .	Milano	q.	133	134	130-138	131-141
Id. Vialone	»	»	189	186	178-194	183-201
Id. id.	Bologna	»	185	185	185	(*d*)
Originario comune. . . .	Novara	»	95	93	92-95	92-95
Id. id.	Milano	»	96	97	95-98	93-96
Id. raffinato . . .	Novara	»	93	91	91-93	91-93
Id. id. . . .	Vercelli	»	94	94	93-95	91-93
Id. id. . . .	Milano	»	93	95	93-96	92-95
Id. brillato. . . .	Vercelli	»	97	97	96-98	94-96
Id. id. . . .	Milano	»	96	97	95-98	94-97
Id. id. . . .	Bologna	»	114	110	110	104
4. PASTA (3):						
Alimentare comune*	Milano	q.	210	—	—	—
Locale raffinata	Perugia	»	220	220	220	220
Id. superiore	Chieti	»	210	210	210	210
Id. 1ª qualità.	Tripoli	»	115	115	115	115
Id. corrente	Perugia	»	205	205	205	205
Id. comune	Chieti	»	185	185	180-190	180-190
Id. 2ª qualità.	Tripoli	»	105	105	105	105
Napoletana superiore . .	Genova	»	240	240	240	240
Id. id. . . .	Pisa	»	215	215	215	210
Id. extra.	»	»	205	205	205	200
Id. id.	Napoli	»	198	198	195-200	195-200
Id. comune . . .	»	»	183	183	180-185	180-185
5. FAGIOLI:						
Colorati	Milano	q.	76	59	45-65	45-65
Id.	Bologna	»	73	55	50-55	50-55
Borlotti	Milano	»	133	88	70-110	70-110
Bianchi comuni	Aquila	»	59	57	50-55	50-55
Cannellini napoletani . . .	Napoli	»	115	115	110-120	110-120

GENERI	PIAZZE	UNITÀ DI MISURA	PREZZI MEDI MENSILI (*a*)		PREZZI PRATICATI AL	
			Marzo	Aprile	15 Aprile	6 Maggio
6. BOVINI DA MACELLO (4) (peso vivo):						
Buoi di 1ª qualità . .	Novara (*b*)	q.	205	205	200-210	200-210
Id. id. . .	Milano (*b*)	»	245	255	260	(*d*)
Id. id. . .	Padova	»	185	185	170-200	170-200
Id. id. . .	Venezia	»	211	205	205	205
Id. id. . .	Bologna (*b*)	»	210	220	200-240	210-250
Id. id. . .	Ferrara	»	223	226	222-240	222-240
Id. id. . .	Parma (*b*)	»	195	203	200-230	190-220
Id. id. . .	Reggio E. (*b*)	»	213	218	225	220
Id. id. . .	Firenze	»	180	175	175	185
Id. id. . .	Livorno	»	180	180	180	180
Id. id. . .	Pisa (*b*)	»	165	193	190	190
Id. id. . .	Perugia (*b*)	»	190	200	200	200
Id. id. . .	Roma (*b*)	»	212	231	224	223
Id. id. . .	Chieti (*b*)	»	125	125	115-135	115-135
Id. id. . .	Napoli (*c*)	»	162	162	158	166
Id. id. . .	Bari (*b*)	»	227	227	227	216
Id. id. . .	Catania	»	197	185	166-178	166-178
Buoi di 2ª qualità . .	Novara (*b*)	q.	145	145	140-150	140-150
Id. id. . .	Milano (*b*)	»	215	225	230	240
Id. id. . .	Padova	»	145	145	130-160	140-170
Id. id. . .	Venezia	»	173	168	168	168
Id. id. . .	Bologna (*b*)	»	160	165	140-190	150-200
Id. id. . .	Ferrara	»	160	162	156-173	156-173
Id. id. . .	Parma (*b*)	»	173	175	160-200	160-190
Id. id. . .	Reggio E. (*b*)	»	185	190	195	195
Id. id. . .	Livorno	»	130	130	130	140
Id. id. . .	Pisa (*b*)	»	145	180	175	175
Id. id. . .	Perugia (*b*)	»	124	133	133	133
Id. id. . .	Roma (*b*)	»	177	192	188	183
Id. id. . .	Chieti (*b*)	»	85	85	80-90	80-90
Id. id. . .	Napoli (*c*)	»	162	162	158	166
Id. id. . .	Bari (*b*)	»	181	181	181	171
Id. id. . .	Catania	»	144	137	126-136	126-136
Id. id. . .	Tripoli (*b*)	»	265	260	250-270	250-270
Vacche di 1ª qualità . .	Novara (*b*)	q.	213	215	205-225	205-225
Id. id. . .	Milano (*b*)	»	235	240	240	250
Id. id. . .	Padova	»	170	170	150-190	160-190
Id. id. . .	Venezia	»	190	187	187	187
Id. id. . .	Bologna (*b*)	»	195	205	180-230	190-240
Id. id. . .	Ferrara	»	203	205	199-221	199-221
Id. id. . .	Parma (*b*)	»	138	155	130-190	140-200
Id. id. . .	Reggio E. (*b*)	»	165	178	185	185
Id. id. . .	Livorno	»	130	140	140	140
Id. id. . .	Lucca (*b*)	»	140	135	140	145
Id. id. . .	Pisa (*b*)	»	130	165	170	170
Id. id. . .	Perugia (*b*)	»	173	183	183	183
Id. id. . .	Roma (*b*)	»	190	210	199	203
Id. id. . .	Aquila	»	150	150	145-154	145-154
Id. id. . .	Chieti (*b*)	»	110	110	100-120	100-120
Id. id. . .	Napoli (*c*)	»	176	167	169	177
Id. id. . .	Bari (*b*)	»	227	227	227	216
Id. id. . .	Catania	»	213	200	181-194	181-194
Id. id. . .	Palermo	»	243	220	200-240	200-240

(*a*) Vedere la nota (3) a pag. 275. — (*b*) e (*c*) Vedi le note (*b*) e (*c*) a pag. 210 del fascicolo n. 4 del 6 aprile 1933. — (*d*) Mancano contrattazioni.

(1) I prezzi per i generi alimentari e per i combustibili sono comunicati dai Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa e per gli altri generi dalle Associazioni indicate a piè di pagina, secondo le uniformi istruzioni impartite dall'Istituto Centrale di Statistica. La rilevazione è limitata alle piazze di maggiore importanza.

(2) Qualora i prezzi all'ingrosso si riferiscano a condizioni di vendita diverse da quelle suindicate se ne fa menzione nelle apposite note a piè di pagina.

(3) I prezzi della pasta locale s'intendono « franco fabbrica ».

(4) Per i prezzi medi al produttore dei bovini da macello, a peso vivo, per Compartimenti, Provincie e Regioni agrarie vedere il *Bollettino Mensile di Statistica Agraria e Forestale* pubblicato a cura dell'Istituto Centrale di Statistica.

AVVERTENZA. — *Le merci contrassegnate nella presente tavola da asterisco sono le medesime di quelle indicate nella tavola pubblicata in Appendice al fascicolo n. 4 del 6 aprile 1933.*

Si fa notare che i prezzi mensili di tali merci sono ottenuti dalla media dei prezzi minimi e massimi praticati nelle singole settimane del mese considerato.

(*Segue*) I. — *Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici.*

(*Segue*) *A*) PREZZI ALL'INGROSSO.

(*Segue*) TAV. II. — **Prezzi all'ingrosso di alcune merci.**

GENERI	PIAZZE	UNITÀ DI MISURA	PREZZI MEDI MENSILI (*a*) Marzo	Aprile	PREZZI PRATICATI AL 15 Aprile	6 Maggio
(*Segue*) A) DERRATE ALIMENTARI:						
(*Segue*) 6. BOVINI DA MACELLO (Peso vivo):						
Vacche di 2ª qualità	Novara (*b*)	q.	130	145	140-150	140-150
Id. id.	Milano (*b*)	»	205	210	210	210
Id. id.	Padova	»	130	130	110-150	120-160
Id. id.	Venezia	»	153	148	148	148
Id. id.	Bologna (*b*)	»	140	150	130-170	140-180
Id. id.	Ferrara	»	(*f*) 151	153	143-167	143-167
Id. id.	Parma (*b*)	»	85	93	95	100
Id. id.	Reggio E. (*b*)	»	130	143	150	150
Id. id.	Livorno	»	80	90	90	80
Id. id.	Pisa (*b*)	»	110	153	155	155
Id. id.	Perugia (*b*)	»	118	128	128	128
Id. id.	Roma (*b*)	»	161	177	167	173
Id. id.	Aquila	»	136	136	131-140	131-140
Id. id.	Chieti (*b*)	»	58	58	50-65	50-65
Id. id.	Napoli (*c*)		176	167	169	177
Id. id.	Bari (*b*)	»	181	181	181	171
Id. id.	Catania	»	159	152	141-151	141-151
Id. id.	Tripoli (*b*)	»	230	235	210-260	210-260
Vitelli di 1ª qualità	Novara (*b*)	q.	323	335	320-350	410-440
Id. id.	Torino (*b*)	»	363	355	240-490	270-510
Id. id.	Milano (*b*)	»	395	435	450	520
Id. id.	Padova	»	273	295	300-360	340-400
Id. id.	Venezia	»	395	412	428	460
Id. id.	Bologna (*b*)	»	270	285	270-300	300-360
Id. id.	Ferrara (*b*)	»	210	214	205-240	250-300
Id. id.	Parma (*b*)	»	220	253	160-370	170-400
Id. id.	Reggio E. (*b*)	»	180	195	220	255
Id. id.	Firenze	»	280	270	270	270
Id. id.	Livorno	»	270	280	280	280
Id. id.	Lucca (*b*)	»	225	225	225	230
Id. id.	Perugia (*b*)	»	218	218	218	218
Id. id.	Roma (*b*)	»	301	310	293	288
Id. id.	Aquila	»	218	218	213-223	213-218
Id. id.	Chieti (*b*)	»	225	220	215-225	215-225
Id. id.	Napoli (*c*)	»	270	253	250	263
Id. id.	Bari (*b*)	»	293	293	293	276
Id. id.	Catania	»	221	209	190-202	190-202
Id. id.	Palermo	»	243	220	200-240	200-240

GENERI	PIAZZE	UNITÀ DI MISURA	PREZZI MEDI MENSILI (*a*) Marzo	Aprile	PREZZI PRATICATI AL 15 Aprile	6 Maggio
(*Segue*) 6. BOVINI DA MACELLO (Peso vivo):						
Vitelli di 2ª qualità	Novara (*b*)	q.	260	285	270-300	370-400
Id. id.	Torino (*b*)	»	208	200	180-230	180-260
Id. id.	Milano (*b*)	»	340	355	370	430
Id. id.	Padova	»	190	213	210-270	240-310
Id. id.	Venezia	»	335	350	365	395
Id. id.	Bologna (*b*)	»	213	210	170-250	200-290
Id. id.	Ferrara (*b*)	»	153	148	125-175	170-220
Id. id.	Parma (*b*)	»	155	150	120-180	120-180
Id. id.	Reggio E. (*b*)	»	125	(*e*) 130	145	170
Id. id.	Livorno	»	230	240	240	230
Id. id.	Lucca (*b*)	»	200	200	200	205
Id. id.	Perugia (*b*)	»	178	178	178	178
Id. id.	Roma (*b*)	»	266	282	259	260
Id. id.	Aquila	»	196	196	188-203	188-203
Id. id.	Chieti (*b*)	»	158	145	140-150	140-150
Id. id.	Napoli (*c*)	»	270	253	250	263
Id. id.	Bari (*b*)	»	248	248	248	231
Id. id.	Tripoli (*b*)	»	283	275	260-290	260-290
7. CARNE BOVINA CONGELATA:						
Quarti anteriori..........	Genova	q.	306	308	300-315	300-315
Id. posteriori	»	»	395	398	395-400	395-400
8. FORMAGGIO (1):						
Gorgonzola	Milano (2)	q.	320	265	240-270	260-290
Emmenthal Nazionale...	»	»	485	458	450-470	440-470
Grana parmigiano 1930 ..	Parma (3)	»	1195	1195	1160-1230	1160-1230
Id. id. 1931	»	»	970	968	940-990	940-990
Id. id. 1932	»	»	765	763	750-770	720-760
Grana reggiano 1930	Reggio E. (4)	»	1190	1190	(*d*)	(*d*)
Id. id. 1931	»	»	1015	1013	1000-1020	980-1020
Id. id. 1932	»	»	813	795	780-800	780-800
Pecorino rom. stagionato	Roma (5)	»	1188	1100	1075-1125	1075-1125
Id. id. .	» (6)	»	1081	988	975-1000	975-1000
Pecorino tipo rom. 1931 .	Cagliari	»	900	900	900	900
Pecor. fiore sardo 1930-31	»	»	800	800	800	800
Pecor. fiore sardo nuovo	»	»	600	600	600	600
Pec. sardo tipo rom. 2ª sc.	Sassari (7)	»	925	913	913	875
Id. 3ª sc.	»	»	775	726	713	675
Pec. fiore sardo 1ª scelta	»	»	700	650	625	600
Id. 2ª id.	»	»	650	613	600	550

(*a*) Vedere la nota (3) a pag. 275.
(*b*) Vedere la nota (*b*) a pag. 276.
(*c*) Vedere la nota (*c*) a pag. 276.
(*d*) Mancano contrattazioni.
(*e*) Media calcolata considerando, per il 1° aprile 1933, il prezzo di L. 115.
(*f*) Cifra rettificata.
(1) Merce posta al caseificio di produzione.
(2) Buono mercantile.
(3) Partite di qualità « scelta mercantile ». Tolleranza 10 % di 0-1 merce posta caseificio, peso e pagamento alla levata
(4) Partite di qualità « scelta mercantile ».
(5) In forme da kg. 8 in su (scelto).
(6) In forme inferiori agli 8 kg. (sotto scelto).
(7) Partite destinate all'esportazione.

(*Segue*) I. — *Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici.*

(*Segue*) *A*) PREZZI ALL'INGROSSO.

(*Segue*) TAV. II. — **Prezzi all'ingrosso di alcune merci.**

GENERI	PIAZZE	UNITÀ DI MISURA	PREZZI MEDI MENSILI (*a*)		PREZZI PRATICATI AL	
			Marzo	Aprile	15 Aprile	6 Maggio
(*Segue*) A) DERRATE ALIMENTARI:						
9. MERLUZZO:						
Labrador style nuovo. .	Genova	q.	181	183	185-190	185
Id. id. pressato .	Livorno	»	174	175	170-180	170-180
Francese « Lavé »	»	»	165	165	165	165
10. STOCCOFISSO:						
Bergen primario westre .	Genova	q.	315	315	310-320	310-320
Hammerfest/Finmarken .	Venezia	»	300	300	300	300
Bergen prima westre magro (extra ragnato) . . .	»	»	600	600	550-650	550-650
11. TONNO ALL'OLIO (1):						
Produzione nazionale . .	Genova	q.	775	775	760-790	720-750
Id. locale	Palermo	»	805	820	815-825	780-800
12. OLIO D'OLIVA (2):						
Riviera ponente vergine*	Milano	q.	443	—	—	—
Superiore locale	Genova	»	470	450	440-450	420-430
Id.	Imperia	»	398	395	390	390
Id.	Lucca	»	480	440	430	430
Id.	Bari	»	415	415	415	405
Di prima qualità	Firenze	»	445	445	445	425
Di seconda qualità . . .	»	»	410	410	410	400
Fino locale.	Perugia	»	488	450	425-475	425-475
Commestibile locale . . .	»	»	413	413	400-425	400-425
Sopraffino locale	Bari	»	390	390	390	380
13. VINO (2):						
Puglie (Barlettano 14°-16°)*	Milano	hl.	84	—	—	—
Comune 9° (rosso)	Torino	»	54	54	45-60	45-60
Id. 11°-12°.	Firenze	»	100	100	100	95
Id. 11°	Bari	»	65	65	65	65
Id. 14°	Palermo	»	68	63	55 60	55-60
Id. 11°-12°	Cagliari	»	70	70	70	70
Frascati, Grottaferrata, Marino 10°-12° (Vino bianco)	Roma	»	133	130	100-160	100-170
Velletri rosso 11°-12° . . .	»	»	81	78	65-90	60-90
14. UOVA (3):						
Uova fresche di 1ª qualità	Novara	dozz.	3.75	3.00	3.00	3.20
Id.	Torino	»	3.10	3.15	3.20	3.20-3.40
Id.	Genova	»	3.93	3.33	3.30	3.15
Id.	Milano	»	3.28	3.28	3.23-3.33	3.43-3.53
Id.	Padova	»	2.98	*b*)2.83	2.75-2.90	3.10-3.25
Id.	Venezia	»	3.09	2.78	2.95-3.00	3.18
Id	Trieste	»	3.96	3.12	3.10-3.12	2.88-3.36
Id.	Livorno	»	3.05	2.83	2.70-2.90	3.00-3.20
Id	Lucca	»	2.50	3.00	3.30	2.80
Id.	Pisa	»	3.08	2.94	3.00-3.10	3.00-3.25
Id.	Perugia	»	3.15	3.23	3.30	3.30
Id	Roma	»	3.33	3.33	3.24-3.36	3.24-3.48
Id	Aquila	»	3.60	3.75	3.00-4.20	3.60-4.20
Id.	Bari	»	4.20	3.90	4.20	4.20
Id	Catania	»	3.60	4.20	4.20	4.20
Id.	Palermo	»	3.00	3.00	3.00	3.00
Id.	Cagliari	»	3.40	3.20	3.20	3.20
Id.	Tripoli	»	2.00	1.95	1.95-2.10	2.16-2.25
15. LATTE DI MUCCA (4):						
Per uso alimentare .	Milano	hl.	100	100	100	100
Id. . . .	Bologna	»	63	60	60	60
Id. . . .	Firenze	»	68	65	65	65
Id. . .	Roma	»	107	107	107	107
Id. . .	Napoli	»	120	120	120	120
Id. . .	Palermo	»	90	90	90	90
16. ZUCCHERO (5):						
Raffinato pilè	Genova	q	627	627	627	627
Id.	Padova	»	620	620	620	620
Cristallino	Genova	»	607	607	607	607
Id.	Padova	»	600	600	600	600
Id	Trieste	»	598	598	597-599	597-599
Id.	Bologna	»	606	606	605-607	605-607
Id.	Ferrara	»	604	604	604	604
Semolato F (fabbrica) . .	Bologna	»	621	621	620-622	620-622
Id. id. . .	Ferrara	»	614	614	614	614
Semolato	Trieste	»	606	606	605-607	605-607
Id raffinato*	Milano	»	622	—	—	—
Id. id.	Padova	»	613	613	613	613

(*a*) Vedere la nota (3) a pag. 275.
(*b*) Media calcolata considerando per il 1° aprile 1933 i prezzi di L. 2.75-2.90.
(1) Compreso recipiente.
(2) Escluso recipiente.
(3) Franco magazzino.
(4) Franco negozio, escluso recipiente.
(5) Nei prezzi dello zucchero vi è compresa l'imposta di fabbricazione di L. 400 al q.

(*Segue*) I. — *Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici.*

(*Segue*) *A*) PREZZI ALL'INGROSSO.

(*Segue*) TAV. II. — **Prezzi all'ingrosso di alcune merci.**

GENERI	PIAZZE	UNITÀ DI MISURA	PREZZI MEDI MENSILI (a) Marzo	PREZZI MEDI MENSILI (a) Aprile	PREZZI PRATICATI AL 15 Aprile	PREZZI PRATICATI AL 6 Maggio
(*Segue*) A) DERRATE ALIMENTARI:						
17. CAFFE' CRUDO (1):						
Portorico fino	Genova	q.	2780	2765	2700-2800	2650-2750
Id. id.	Livorno	»	2843	2825	2800-2850	2830-2850
Santos superiore	Genova	»	2005	2001	2000-2010	1990-2000
Id. id.	Livorno	»	2135	2125	2120-2130	2130-21[illegible]0
Id. buono	Trieste	»	2100	2090	2060-2100	2090-2130
18. BURRO NATURALE:						
Di pura panna qual. sup. di affioramento (2)	Milano	kg.	8.75	8.00	8.00	8.50
Id. (3)	»	»	9.50	9.00	8.25-9.25	8.50-9.50
Burro emiliano (4)	Bologna	»	8.05	5.80	5.80	6.50
19. LARDO:						
Americano (5)	Genova	q.	488	485	480-490	470
Nostrano *	Milano	»	490	—	—	—
Id.	Bologna	»	500	490	450-510	450-510
20. STRUTTO:						
Nostrano	Bologna	q.	425	425	420-430	420-430
21. CIOCCOLATO (6):						
Al latte qualità comune	Torino	kg.	15.00	14.50	14.00	13.50
Tipo Santè per famiglia	»	»	8.75	8.68	8.60	8.60
22. CARAMELLE (6):						
Tipo Torino	Torino	kg.	7.50	7.45	7.40	7.40
23. BISCOTTI (6):						
Stampati	Torino	kg.	6.50	6.45	6.40	6.40
B) COMBUSTIBILI:						
1. LEGNA DA ARDERE:						
Essenza forte	Firenze	q.	8.50	8.50	8.50	8.50
Id. dolce	»	»	5.00	5.00	5.00	5.00
Id. forte	Roma	»	6.75	6.75	6.50-7.00	6.50-7.00
Quercia	Aquila	»	8.50	8.50	8.00-9.00	8.00-9.00
Quercia, essenza forte	Chieti	»	8.00	8.00	8.00	8.00
Essenza forte e dolce	Napoli	»	8.50	8.50	8.50	8.50
Essenza forte	Bari	»	11.00	11.00	11.00	11.00
Olivo	Catania	»	5.50	5.00	5.00	5.00
Agrumi e olivo	Palermo	»	8.50	8.50	8.00-9.00	8.00-9.00
Essenza forte	Cagliari	»	9.00	9.00	9.00	9.00
2. CARBONE VEGETALE:						
Quercia e faggio spacco	Firenze	q.	27.00	26.00	26	26
Essenza forte cannello	Lucca	»	40.00	37.50	35	35
Id. id.	Roma	»	27.75	27.50	26-29	26-29
Essenza forte spacco e ramo	»	»	21.75	21.50	20-23	20-23
Faggio, cannello e spacco	Aquila	»	32.50	32.50	30-35	30-35
Faggio, cannello	Chieti	»	40.00	40.00	40	40
Misto, cannello e spacco	Napoli	»	27.50	27.50	25-30	25-30
Faggio, spacco	Bari	»	40.00	40.00	40	40
Misto quercia ed altre essenze, spacco o ramo	Cagliari	»	30.00	30.00	30	30
C) MATERIE TESSILI:						
Canapa Bologna P. C. *	Milano	q.	289	—	—	—
Seta greggia gialla classica per industria *	»	kg.	55	—	—	—
Seta greggia gialla classica per esportazione *	»	»	47	—	—	—
Fibra artificiale Rayon 1ª qual. titolo 150 *	»	»	18	—	—	—
Lane lavate merine d'Australia superiori in velli *	»	q.	1453	—	—	—
D) FILATI E TESSUTI:						
1. FILATI DI COTONE (7):						
America prima base 20 unico	Milano	kg.	6.03	6.08	6.16	6.26
2. TESSUTI DI COTONE (7):						
Madapolam candido 79/80, 26/26,29/27	Milano	m.	1.64	1.64	1.64	1.61
Ghinea greg. cm. 75, 16/16, 25/25	»	»	1.50	1.49	1.49	1.50
Tovagliato cand. America primiss. alt. cm. 150, 16/14, 27.5/29	»	»	4.21	4.19	4.17	4.22
3. TESSUTI DI LANA (8):						
da uomo:						
Cardato	Biella	m.	9.90	9.90	9.90	9.90
Pettinato merino tinto in pezza	»	»	18.20	18.20	18.20	18.20
Pettinato misto croisé fino	»	»	20.50	20.50	20.50	20.50
Id. croisé ord. tinto in pezza	»	»	10.90	10.90	10.90	10.90
Semipettinato fantasia	»	»	14.30	14.30	14.30	14.30
da donna:						
Granité alt. cm. 90/88	»	»	4.05	4.05	4.05	4.05
Popeline alt. cm. 90/88	»	»	4.40	4.40	4.40	4.40
Epinglé alt. cm. 90/88	»	»	5.40	5.40	5.40	5.40
Serge alt. cm. 130/27	»	»	8.55	8.55	8.55	8.55

(*a*) Vedere la nota (3) a pag. 275.
(1) Nei prezzi del caffè vi è compreso il diritto fisso di L. 1600 al q.
(2) Prezzi al caseificio di produzione. Prezzi di riferimento concordati dalla Commissione nominata dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori, degli industriali e dei commercianti, al netto del *premio* pagato dal grossista al produttore.
(3) Prezzi del burro ai casoni milanesi (Milano, Pavia, Lodi). Prezzo praticato dal grossista al dettagliante comprensivo del *premio* pagato al produttore.
(4) Prezzi al caseificio di produzione. Prezzi al netto del *premio* pagato dal grossista al produttore.
(5) Compreso il dazio doganale di L. 44.04 al q.
(6) Prezzi di fabbrica netti da ogni spesa di trasporto e imballaggio, comunicati dalla Federazione Nazionale Fascista dell'Industria Dolciaria.
(7) Prezzi comunicati dall'Associazione Italiana Fascista Industriali Cotonieri.
(8) Prezzi comunicati dall'Associazione Fascista dell'Industria Laniera Italiana.

(*Segue*) I. — *Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici.*

(*Segue*) *A*) PREZZI ALL'INGROSSO.

(*Segue*) TAV. II. — **Prezzi all'ingrosso di alcune merci.**

GENERI	PIAZZE	UNITÀ DI MISURA	PREZZI MEDI MENSILI (*a*) Marzo	PREZZI MEDI MENSILI (*a*) Aprile	PREZZI PRATICATI AL 15 Aprile	PREZZI PRATICATI AL 6 Maggio
(*Segue*) D) FILATI E TESSUTI:						
4. TESSUTI DI SETA (1):						
Crêpe de Chine alt. cm. 94.	Como	m.	11.10	10.50	10.50	10.50
Id. Georgette alt. c. 96.	»	»	12.75	12.00	12.00	12.00
Id. Marocain alt. cm. 96	»	»	16.60	15.80	15.80	15.80
Tela di seta comune alt. cm. 80	»	»	7.71	7.20	7.20	7.20
Taffetas seta per ombrelli alt. cm. 56	»	»	8.15	8.00	8.00	8.00
Velluto Chiffon tramato.	»	»	19.00	19.00	19.00	19.00
Velo di seta per molino N. 10-XXX alt. cm. 100	»	»	44.00	43.00	43.00	43.00
5. FILATI DI FIBRE ARTIFICIALI (Rayon) (2):						
Titolo 75 1ª qualità ...	Roma	kg.	24.50	24.50	24.50	24.50
Id. 120 id. ...	»	»	19.00	19.00	19.00	19.00
Id. 150 id. ...	»	»	17.50	17.50	17.50	17.50
Titolo 75 2ª qualità ...	»	»	23.00	23.00	23.00	23.00
Id. 120 id. ...	»	»	17.50	17.50	17.50	17.50
Id. 150 id. ...	»	»	16.50	16.50	16.50	16.50
Id. 200 id. ...	»	»	14.75	14.75	14.75	14.75
Id. 300 id. ...	»	»	12.00	12.00	12.00	12.00
E) CAPPELLI (3):						
Comune di lana	Milano	ciascuno	12.75	12.75	12.75	12.75
Id. senza fod. (Capp. di pelo)	»	»	55.00	55.00	55.00	55.00
Superiore id. (Capp. di pelo)	»	»	60.00	60.00	60.00	60.00
Di lusso tipo unico (Capp. di pelo)	»	»	88.00	88.00	88.00	88.00
F) PELLI E CALZATURE:						
1. PELLI (4):						
per suola:						
Pelli di macello	Milano	kg.	9.63	8.50	8.50	8.50
Id. esotiche	»	»	9.18	8.00	8.00	8.00
al cromo per tomaia:						
Vacchette nere	Milano	piede q.	2.70	2.60	2.60	2.60
Id. colorate.	»	»	3.10	3.00	3.00	3.00
Id. verniciate.	»	»	4.13	3.50	3.50	3.50
Vitellone macello nero.	»	»	3.05	2.90	2.90	2.90
Id. macello colore	»	»	3.40	3.20	3.20	3.20
Vitello macello nero.	»	»	3.85	3.40	3.40	3.40
Id. macello colore	»	»	4.18	3.90	3.90	3.90
Spalle cavallo nere	»	»	3.00	2.90	2.90	2.90
Id. cavallo colore.	»	»	3.50	3.40	3.40	3.40
2. CALZATURE (5):						
Polacco uomo vitellone nero naz. al guardolo	Milano	paio	45	45	44-46	44-46
Scarponcino uomo vitellone nero al guardolo	»	»	41	41	40-42	40-42
Id. donna vitellino nazionale tacco cuoio fondo Blacke	»	»	33	33	32-34	32-34

GENERI	PIAZZE	UNITÀ DI MISURA	PREZZI MEDI MENSILI (*a*) Marzo	PREZZI MEDI MENSILI (*a*) Aprile	PREZZI PRATICATI AL 15 Aprile	PREZZI PRATICATI AL 6 Maggio
G) VETRO, CERAMICHE ED AFFINI:						
1. ARTICOLI DI VETRO (6):						
Bicchieri alla pressa tipo com. 1/6 litro.	Milano	100	17.50	16.50	16.50	16.50
Calamai imbuto mm. 50.	»	ciascuno	0.60	0.60	0.60	0.60
Bottiglie nere per vino	»	100	62.50	60.00	60.00	60.00
Damigiane nude da l. 25-27	»	ciascuna	2.90	3.00	3.00	3.10
Id. nude da l. 50-55	»	»	4.75	5.00	5.00	5.15
Specchi 60×45 (*b*)	»	ciascuno	28.00	27.00	27.00	27.00
Lastre di vetro tirato cm. 84 (*c*)	»	m²	8.59	8.90	8.90	8.90
Id. .cm. 171	»	»	11.10	11.50	11.50	11.50
Id. uso Belgio » 84	»	»	9.17	9.50	9.50	9.50
Id. id. » 180	»	»	12.45	12.90	12.90	12.90
Id. semidoppie » 84	»	»	12.55	13.00	13.00	13.00
Id. id. » 180	»	»	18.34	19.00	19.00	19.00
Cristalli mm. 4 a 8 m². 0.27	»	»	79.00	74.00	74.00	74.00
Id. id. id. » 0.45	»	»	91.50	84.00	84.00	84.00
Id. id. id. » 0.66	»	»	106.50	98.00	98.00	98.00
Id. id. id. » 0.93	»	»	114.50	103.00	103.00	103.00
Id. id. id. » 1.41	»	»	117.50	106.00	106.00	106.00
Id. id. id. » 2.31	»	»	125.00	117.00	117.00	117.00
Vetri rigati martell. da tettoia mm. 4 a 6	»	»	18.45	18.45	18.45	18.45
Id. retinati larg. cm. 60 spess. 5-6 mm.	»	»	26.15	26.15	26.15	26.15
Id. catt. bian. » 2/5 a 3	»	»	18.50	18.50	18.50	18.50
Id. id. col. » 2/5 a 3	»		21.00	21.00	21.00	21.00
Id. stam. bian. » 3 a 4	»	»	19.75	19.75	19.75	19.75
Id. id. col. » 3 a 4	»	»	22.35	22.35	22.35	22.35
Tegole piane di vetro tipo marsigliese	»	»	6.65	6.65	6.65	6.65
2. TERRAGLIE (7):						
Tondino inglese liscio poll. 7 1/2 diam. cm. 20.	Milano	dozz.	6.38	6.25	6.25	6.25
Tazzina liscia forma Milano n. 4, diam. cm. 10.5	»	ciascun pezzo	0.53	0.50	0.50	0.50
Catino forma Spagna pollici 13, diam. cm. 34	»	»	7.10	7.15	7.15	7.15
Brocca forma Spagna n. 2 litri 2,20 alt. cm. 24 1/2	»	»	7.10	7.15	7.15	7.15
Servizio caffè 6 persone, 15 pezzi: 6 piatti con tazze comuni, una caffettiera, una zuccheriera, una lattiera	»	15 pezzi	9.23	8.50	8.50	8.50
Servizio tavola forma inglese liscio per 6 pers.	»	39 pezzi	60.90	60.90	60.90	60.90
3. PORCELLANE (7):						
Tondino cm. 23 scel. unica	Milano	ciascun pezzo	2.15	2.10	2.10	2.10
Servizio caffè 15 pezzi, 6 persone scelta corrente.	»	ciascun servizio	13.15	13.15	13.15	13.15

(*a*) Vedere la nota (3) a pag. 275.
(*b*) I prezzi sono al netto dello sconto del 50 % concesso in media agli acquirenti grossisti.
(*c*) Le misure indicate per le varie qualità di lastre si riferiscono al semiperimetro, per i cristalli la prima misura in mm. si riferisce allo spessore, l'altra in m² alla superficie.

(1) Prezzi al netto delle spese di trasporto e d'imballaggio, comunicati dalla Federazione Nazionale Fascista dell'Industria della Seta ed Affini.
(2) Prezzi alla fabbrica non comprensivi delle spese per la binatura, la messa su rocchetti o bobine e simili, comunicati dalla Federazione Nazionale Fascista Produttori Fibre Tessili Artificiali.
(3) Prezzi comunicati dalla Federazione Nazionale Fascista dell'Industria del Cappello.
(4) Prezzi comunicati dalla Federazione Nazionale Fascista dell'Industria Conciaria.
(5) Prezzi comunicati dalla Federazione Nazionale Fascista dell'Industria Italiana Calzature ed Affini.
(6) Prezzi comunicati dalla Federazione Nazionale Fascista dell'Industria del Vetro.
(7) Prezzi comunicati dalla Federazione Nazionale Fascista Industriali Ceramisti ed Affini.

(*Segue*) I. — ***Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici.***

(*Segue*) *A*) PREZZI ALL'INGROSSO.

(*Segue*) TAV. II. — **Prezzi all'ingrosso di alcune merci.**

GENERI	PIAZZE	UNITÀ DI MISURA	PREZZI MEDI MENSILI (*a*) Marzo	PREZZI MEDI MENSILI (*a*) Aprile	PREZZI PRATICATI AL 15 Aprile	PREZZI PRATICATI AL 6 Maggio
(*Segue*) G) VETRO, CERAMICHE ED AFFINI:						
4. MATERIALE IGIENICO (1):						
Vaso a cavalletto con effetto d'acqua tipo corr. (water-closet) 4822 centimetri 36×45×40 . . .	Milano	ciascun pezzo	38.00	38.00	38.00	38.00
Lavabo quadrilungo con sponde tipo corrente cm. 58×46	»	»	57.20	57.20	57.20	57.20
Bidet con doccia tipo corr. circa cm. 35×59×39	»	»	77.35	77.35	77.35	77.35
5. PIASTRELLE PER RIVESTIMENTO:						
Piastrelle quadre da centimetri 14×14 bianche, liscie, o smussate . . .	Milano	m^2	25.30	25.30	25.30	25.30
H) PRODOTTI CHIMICI ED AFFINI (2):						
Carburo di calcio	Milano	q.	91	91	90–92	90–92
Acido solforico 50-Bè . .	»	»	18	18	16–20	16–20
Olio di ricino extra fiore	»	»	365	365	300–430	300–430
Olio di lino crudo	»	»	143	145	145–150	150–155
Id. cotto	»	»	153	155	155–160	160–165
Soda caustica elettrolitica	»	»	121	121	117–124	117–124
Id. marca Solvay 96%.	»	»	118	118	116–120	116–120
Sapone bianco tipo Marsiglia 60/63% acidi gras.	»	»	195	195	190–200	165–170
Sapone tipo oleina fresco 60/63% acidi grassi . .	»	»	168	168	160–175	145–155
Sapone marmorato fresco 50/52% acidi grassi . .	»	»	143	143	140–145	125–135
Candele steariche 1ª qual.	»	»	505	505	500–510	500–510
Id. id. 2ª qual.	»	»	405	405	400–410	390–400
Glicerina bionda di saponificazione 28%	»	»	200	200	200	185–200
Glicerina bionda raf. 28-Bè	»	»	260	260	260	260–270
Perfosfati minerali 14/16	»	»	22	22	22	22
Id. id. 15/17	»	»	23	23	23	23
Id. id. 16/18	»	»	25	25	25	25
Id. id. 18/20	»	»	27	27	27	27
Nitrato di soda 15/16. . .	»	»	89	89	88–89	88–89
Solfato ammonico 20/21 .	»	»	81	81	81	81
Cloruro potass. 50/52% (*c*)	»	»	73	73	73	73
Id. id. 40/42% (*c*)	»	»	55	55	55	55
Solfato id. 48/50% (*c*)	»	»	94	94	94	94
Salino id. 38/40% (*c*)	»	»	48	48	48	48
Superfosfati di calce 14/16*	»	»	22	—	—	—
Zolfo doppio raffinato ventilato*	»	»	84	—	—	—
I) MATERIALI DA COSTRUZIONE (3):						
1. LATERIZI:						
Mattoni p. com. 24×12×6.	Alessand.	1000	98	93	85-100	85-100
Id. f. com. 24×12×8 1/2	»	»	75	75	70-80	70-80
Tegole marsigliesi	»	»	195	195	170-220	170-220
Mattoni grossoni forti* .	Milano	»	103	—	—	—
Mattoni pieni comuni 23×11 1/2×5	»	»	75	73	70-75	70-75
Id. id. 23×11 1/2×6 1/2.	»	»	83	80	75-85	75-85
Id. forati 24×12×8 1/2.	»	»	70	68	65-70	65-70
Id. id. 30×15×4 1/2.	»	»	70	68	65-70	65-70
Id. id. 24×12×6. .	»	»	60	58	55-60	55-60
Tegole marsigliesi	»	»	155	155	150-160	150-160
Tegole curve comuni (5) .	»	»	119	118	115-120	120-130
Tavelloni 60/90×25×6/8 (6)	»	m^2	3.75	3.75	3.70-3.80	3.40-3.60
Mattoni p. com. 26×13×6.	Gorizia	1000	100	100	95-105	95-105
Mattoni p. com. 26×13×6.	Firenze	»	105	105	100-110	(*b*)
Tegole marsigliesi	»	»	280	270	260-280	(*b*)
Matt. p. com. 28×14×5.5.	Roma	»	110	125	125	(*b*)
2. CEMENTO (4):						
Naturale a 310 kg. per cm^2 di resistenza alla pressione	Casale M.	q.	8.00	8.00	7.00- 9.00	6.00- 7.00
Id.	Torino	»	10.50	10.50	9.00-12.00	7.50- 9.50
Id.	Genova	»	9.50	9.50	8.50-10.50	8.50-10.00
Id.	Bergamo	»	10.00	10.00	9.00.11.00	8.00-10.00
Id.	Como	»	10.00	10.00	9.00-11.00	8.00-10.00
Id.	Milano	»	10 50	10.50	9.50-11.50	8.50-10.50
Id.	Venezia	»	11.50	11.50	11.00-12.00	10.00-10.50
Id.	Ancona	»	10.50	10.50	9.50-11.50	7.50- 8.50
Id.	Roma	»	10.00	10.00	9.00-11.00	8.50- 9.50
Id.	Napoli	»	13.50	13.50	12.00-15.00	12.00-15.00
Id	Bari	»	11.50	11.50	10.50-12.50	8.50- 9.50
Id.	Reggio C.	»	14.00	14.00	13.00-15.00	10.50-11.50
Id.	Messina	»	14.00	14.00	12.50-15.50	10.50-11.50
Id.	Palermo	»	13.50	13.50	12.00-15.00	11.00-13.00
Id.	Cagliari	»	13.50	13.50	12.50-14.50	(*b*)
Naturale a 400 kg. per cm^2 di resistenza alla pressione	Casale M.	»	9.00	9.00	8.00-10.00	6.50- 7.50
Id.	Torino	»	11.00	11.00	9.50-12.50	8.00-10.00
Id.	Genova	»	10.50	10.50	9.50-11.50	9.00-11.00
Id.	Bergamo	»	11.00	11.00	10.00-12.00	9.00-11.00
Id.	Como	»	11.00	11.00	10.00-12.00	9.00-11.00
Id.	Milano	»	11.00	11.00	10.00-12.00	9.00-11.00
Id.	Venezia	»	12.50	12.50	12.00-13.00	10.50-11.50
Id.	Ancona	»	11.50	11.50	10.50-12.50	8.50- 9.50
Id.	Bari	»	12.50	12.50	11.50-13.50	9.50-10.50
Id.	Palermo	»	14.00	14.00	13.00-15.00	12.00-14.00
Artificiale a 310 kg. per cm^2 di resistenza alla pressione	Genova	»	9.00	9.00	8.00-10.00	8.00- 9.50
Id.	Como	»	10.00	10.00	9.00-11.00	8.00-10.00
Id.	Milano	»	11.00	11.00	10.00-12.00	9.00-11-00
Id.	Venezia	»	12.00	12.00	11.50-12.50	11.00-11.50
Id.	Ancona	»	10.75	10.75	9.50-12.00	9.50-10.50
Id.	Roma	»	10.00	10.00	9.00-11.00	10.50-11.00
Id.	Napoli	»	11.00	11.00	10.00-12.00	9.50-11.00
Id.	Reggio C.	»	12.50	12.50	12.00-13.00	10.50-11.50
Id.	Messina	»	12.00	12.00	11.00-13.00	10.50-11.50
Id.	Palermo	»	12.00	12.00	11.00-13.00	10.50-11.50
Id.	Cagliari	»	12.00	12.00	11.00-13.00	10.50-12.00
Artificiale a 400 kg. per cm^2 di resistenza alla pressione	Genova	»	10.00	10.00	9.00-11.00	8.50-10.50
Id.	Como	»	11.00	11.00	10.00-12.00	9.00-11.00
Id.	Milano	»	11.50	11.50	10.50-12.50	9.50-11.50
Id.	Venezia	»	12.50	12.50	12.00-13.00	11.50-12.00
Id.	Ancona	»	12.00	12.00	11.00-13.00	11.00-11.50
Id.	Roma	»	11.50	11.50	11.00-12.00	11.00-12.00
Id.	Napoli	»	12.50	12.50	12.00-13.00	11.00-12.00
Id.	Reggio C.	»	13.50	13.50	13.00-14.00	11.50-12.00
Id	Messina	»	13.00	13.00	12.00-14.00	11.50-12.00
Id.	Palermo	»	13.00	13.00	12.00-14.00	11.50-12.00
Id.	Cagliari	»	12.75	12.75	11.50-14.00	11.00-13.00
3. CALCE (4):						
Calce idraulica in zolle .	Casale M.	q.	8.00	8.00	7.00-9.00	6.00- 7.00
Id.	Torino	»	9.00	9.00	8.00-10.00	7.00- 9.00
Id. in polvere .	Genova	»	7.50	7.50	7.00-8.00	6.00- 7.00
Id.	Milano	»	7.00	7.00	7.00	6.00
Id.	Ancona	»	8.50	8.50	8.00-9.00	6.50- 7.50
4. GESSO (4):						
Da muro	Bergamo	q.	7.50	7.50	7.00-8.00	7.00- 8.00
Da ornato	»	»	11.50	11.50	11.00-12.00	11.00-12.00

(*a*) Vedere la nota (3) a pag. 275
(*b*) Mancano contrattazioni.
(*c*) Ossido K.
(1) Franco fabbrica imballo a fatturarsi.
(2) Prezzi comunicati dalla Federazione Nazionale Fascista Industria Chimica ed Affini.
(3) Prezzi per consegna in fornace, comunicati dalla Federazione Nazionale Fascista dell'Industria dei Laterizi.
(4) Prezzi franco vagone arrivo comunicati dalla Federazione Nazionale Fascista dell'Industria del Cemento, Calce e Gesso.
(5) Spessore mm. 42. — (6) Spessore mm. 8.

(*Segue*) I. — *Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici.*

(*Segue*) *A*) PREZZI ALL'INGROSSO.

(*Segue*) TAV. II. — **Prezzi all'ingrosso di alcune merci.**

GENERI	SCALI D'IMPORTAZIONE, ZONE DI PRODUZIONE E PIAZZE	UNITÀ DI MISURA	PREZZI MEDI MENSILI	
			Marzo	Aprile
L) LEGNAME (1):				
1. ABETE:				
Tavole 1ª scelta . .	Brennero (I)	m³	380	370
Id. . .	S. Candido (I)	»	380	370
Id. . . .	Tarvisio (I)	»	330	325
Id. . . .	Alto Adige (P)	»	380	370
Id. . . .	Trentino (P)	»	400	400
Id. . . .	Pieve di Cadore Calalzo (P)	»	345	340
Id. . . .	Tolmezzo (Villa Santina) (P)	»	(2) 190	(2) 190
Id. . . .	Gorizia (Aidussina) (P)	»	(2) 120	(2) 120
Id. . . .	Milano (3)	»	460	440
Tavole 2ª scelta . . .	Brennero (I)	»	200	190
Id. . . .	S. Candido (I)	»	190	190
Id. . . .	Tarvisio (I)	»	190	180
Id. . . .	Alto Adige (P)	»	220	210
Id. . . .	Trentino (P)	»	230	230
Id. . . .	Pieve di Cadore Calalzo (P)	»	215	210
Id. . . .	Tolmezzo (Villa Santina) (P)	»	(2) 190	(2) 190
Id. . . .	Vicenza (Asiago Rocchette) (P)	»	—	190
Id. . . .	Gorizia (Aidussina) (P)	»	(2) 120	(2) 120
Id. . . .	Villa del Nevoso (Venezia Giulia) (P)	»	(2) 130	(2) 130
Id. . . .	Milano (4)	»	280	260
Tavole 3ª scelta . . .	Brennero (I)	»	105	100
Id. . . .	S. Candido (I)	»	100	100
Id. . . .	Tarvisio (I)	»	100	95
Id. . . .	Alto Adige (P)	»	105	100
Id. . . .	Trentino (P)	»	105	105
Id. . . .	Pieve di Cadore Calalzo (P)	»	100	100
Id. . . .	Tolmezzo (Villa Santina) (P)	»	90	90
Id. . . .	Vicenza (Asiago Rocchette) (P)	»	—	105
Id. . . .	Gorizia (Aidussina) (P)	»	(2) 120	(2) 120
Id. . . .	Villa del Nevoso (Venezia Giulia) (P)	»	(2) 130	(2) 130
Id. . . .	Milano (5)	»	160	150
Morali . . .	Brennero (I)	»	130	130
Id. . . .	S. Candido (I)	»	130	130
(Segue) Morali . . .	Tarvisio (I)	m³	130	125
Id. . . .	Alto Adige (P)	»	135	130
Id. . . .	Trentino (P)	»	140	140
Id. . . .	Pieve di Cadore Calalzo (P)	»	115	115
Id. . .	Valtellina (P)	»	160	160
Id. . . .	Gorizia (Aidussina) (P)	»	120	120
Id. . . .	Villa del Nevoso (Venezia Giulia) (P)	»	120	120
Id. . . .	Milano (5)	»	190	180
Travi uso Trieste. . .	Tarvisio (I)	»	75	75
Id. . . .	Gorizia (Aidussina) (P)	»	75	75
Id. . . .	Villa del Nevoso (Venezia Giulia) (P)	»	75	75
Id. . . .	Milano (6)	»	140	135
2. LARICE:				
Tavole 1ª scelta . . .	Tarvisio (I)	m³	430	430
Id. . . .	Alto Adige (P)	»	450	450
Id. . . .	Trentino (P)	»	(7) 270	(7) 270
Id. . . .	Pieve di Cadore Calalzo (P)	»	(7) 250	(7) 250
Id. . . .	Vicenza (Asiago Rocchette) (P)	»	—	450
Id. . . .	Milano (4)	»	520	500
Tavole 2ª scelta . . .	Tarvisio (I)	»	270	270
Id. . . .	Alto Adige (P)	»	280	270
Id. . . .	Trentino (P)	»	(7) 270	(7) 270
Id. . . .	Pieve di Cadore Calalzo (P)	»	(7) 250	(7) 250
Id. . . .	Vicenza (Asiago Rocchette) (P)	»	—	280
Id. . . .	Milano (4)	»	340	330
Tavole 3ª scelta . . .	Tarvisio (I)	»	105	105
Id. . . .	Alto Adige (P)	»	105	105
Id. . . .	Trentino (P)	»	120	120
Id. . . .	Pieve di Cadore Calalzo (P)	»	100	100
Id. . . .	Milano (8)	»	190	190
Travicelli . . .	Valtellina (P)	»	240	240

(1) I prezzi contenuti nella presente tavola, vengono comunicati dalla Federazione Nazionale Fascista dell'Industria del Legno. Tali dati sono prezzi medi mensili riferiti a legname di spessore, larghezza e lunghezza media corrente, comprensivi della tassa doganale e scambi e della normale remunerazione per la prima vendita di grosse partite. Per poter distinguere tra le piazze considerate quelle che sono scali d'importazione da quelle che sono centri di produzione, s'è posto a destra del nome di ciascuna piazza considerata, la lettera (I) per gli scali d'importazione e la lettera (P) per i centri di produzione. La rilevazione relativa ai prezzi predetti viene fatta una volta al mese e precisamente il 1º sabato e i prezzi si riferiscono al mese immediatamente precedente.

(2) Per la piazza di Tolmezzo (Villa Santina) si ha, per l'abete, un prezzo unico per la 1ª e 2ª scelta, per quella di Villa del Nevoso (Venezia Giulia) un prezzo unico per la 2ª e 3ª scelta e per quella di Gorizia (Aidussina) un prezzo unico per la 1ª, 2ª e 3ª scelta.

(3) Provenienza: Cadore-Alto Adige.

(4) Provenienza: Alto Adige.

(5) Provenienza: Carinzia.

(6) Provenienza: Jugoslavia.

(7) Per le piazze del Trentino e Pieve di Cadore Calalzo si ha, per il larice, un prezzo unico tanto per la 1ª che per la 2ª scelta.

(8) Provenienze: Varie.

(*Segue*) I. — *Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici.*

(*Segue*) A) PREZZI ALL'INGROSSO.

(*Segue*) TAV. II. — **Prezzi all'ingrosso di alcune merci.**

GENERI	SCALI D'IMPORTAZIONE, ZONE DI PRODUZIONE E PIAZZE	UNITÀ DI MISURA	PREZZI MEDI MENSILI Marzo	PREZZI MEDI MENSILI Aprile
(*Segue*) L) LEGNAME:				
3. LARICE D'AMERICA o PITCH-PINE:				
Tavole assortimento mercantile	Genova (1)	m³	435	435
Tavole « Genoa Prime »	Genova (1)	»	550	550
Id.	Milano (1)	»	600	570
Tavole « Prime »	Genova (1)	»	700	700
Tavole « Extra Prime »	Genova (1)	»	910	910
Travi	Genova (1)	»	460	460
Id.	Milano (1)	»	510	490
Travi piccole	Genova (1)	»	320	320
Id.	Milano (1)	»	360	340
4. PIOPPO IN TAVOLE:				
Pioppo in tavole	Novara (P)	m³	150	150
Id.	Pavia (P)	»	150	150
Id.	Milano (2)	»	180	170
5. FAGGIO NOSTRANO NATURALE IN TAVOLE:				
Faggio nost. nat. in tav.	Gorizia (Aidussina) (P)	m³	145	145
Id. id.	Villa del Nevoso (Venezia Giulia) (P)	»	130	130
Id. id.	Milano (3)	»	(4) 310	(4) 290
6. ROVERE NOSTRANO IN TAVOLE:				
Rovere nost. in tavole	Milano (2)	m³	400	390
7. CASTAGNO IN TAVOLE:				
Castagno in tavole	Valtellina (P)	m³	260	260
Id.	Milano (5)	»	280	270
8. NOCE IN TAVOLE:				
Noce in tavole	Valtellina (P)	m³	700	700
Id.	Milano (2)	»	850	850
9. TAVOLETTE PER PAVIMENTO IN FAGGIO EVAPORATO:				
Tavolette per pav. ecc.	Milano	m²	17	17
10. TAVOLETTE PER PAVIMENTO IN ROVERE DI SLAVONIA:				
Tavolette per pav. ecc.	Milano	m²	20	20
11. SERRAMENTI COMUNI PER FINESTRE:				
Serramenti com. ecc.	Milano	m²	140	140
12. PORTE INTERNE COMUNI DI ABETE:				
Porte interne com. ecc.	Milano	m²	65	65
13. ANTIPORTE COMUNI DI ABETE:				
Antiporte, ecc.	Milano	m²	60	60

(1) Provenienza: S. U. A.
(2) Provenienza: Valle Padana.
(3) Provenienza: Venezia Giulia.
(4) Merce di 1ª qualità.
(5) Provenienza: Valtellina.

(Segue) I. — *Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici.*

(Segue) A) PREZZI ALL'INGROSSO.

TAV. III. — Confronto tra i prezzi a peso vivo ed a peso morto dei bovini da macello (1).

(Quotazioni del 6 maggio 1933)

Buoi di 1ª qualità

PIAZZE	Prezzi per quintale a peso vivo	Prezzi per quintale a peso morto	Indici dei prezzi a peso morto (prezzi a peso vivo = 100)
Novara *	200-210	342-361	171-172
Milano *	(*a*)	(*a*)	—
Padova	170-200	340-400	200
Venezia	205	329	160
Bologna *	210-250	373-450	178-180
Ferrara	222-240	380-400	171-167
Parma *	190-220	300-359	158-163
Reggio nell'Emilia *	220	354	161
Firenze	185	370	200
Livorno	180	370	206
Pisa *	190	259	136
Perugia *	200	321	161
Roma *	223	378	170
Chieti *	115-135	202-240	176-178
Napoli	166	331	199
Bari *	216	421	195
Catania	166-178	400-425	241-239

Vacche di 1ª qualità

PIAZZE	Prezzi per quintale a peso vivo	Prezzi per quintale a peso morto	Indici dei prezzi a peso morto (prezzi a peso vivo = 100)
Novara *	205-225	370-410	180-182
Milano *	250	494	198
Padova	160-190	320-380	123-200
Venezia	187	304	163
Bologna *	190-240	333-429	175-179
Ferrara	199-221	340-370	171-167
Parma *	140-200	196-318	140-159
Reggio nell'Emilia *	185	330	178
Livorno	140	320	229
Lucca *	145	319	220
Pisa *	170	233	137
Perugia *	183	304	166
Roma *	203	363	179
Aquila degli Abruzzi	145-154	310-330	214
Chieti *	100-120	183-222	183-185
Napoli	177	358	202
Bari *	216	421	195
Catania	181-194	400-425	221-219
Palermo	200-240	355-380	178-158

Vitelli di 1ª qualità

PIAZZE	Prezzi per quintale a peso vivo	Prezzi per quintale a peso morto	Indici dei prezzi a peso morto (prezzi a peso vivo = 100)
Novara *	410-440	609-658	149-150
Torino *	270-510	400-720	148-141
Milano *	520	742	143
Padova	340-400	440-500	129-125
Venezia	460	702	153
Bologna *	300-360	494-594	165
Ferrara *	250-300	359-424	144-141
Parma *	170-400	321-608	189-152
Reggio nell'Emilia *	255	313	123
Firenze	270	475	176
Livorno	280	490	175
Lucca *	230	441	192
Perugia *	218	368	169
Roma *	288	434	151
Aquila degli Abruzzi	213-218	420-430	197
Chieti *	215-225	359-377	167-168
Napoli	263	485	184
Bari *	276	522	189
Catania	190-202	425-450	224-223
Palermo	200-240	415-515	208-215

Buoi di 2ª qualità

PIAZZE	Prezzi per quintale a peso vivo	Prezzi per quintale a peso morto	Indici dei prezzi a peso morto (prezzi a peso vivo = 100)
Novara *	140-150	245-266	175-177
Milano *	240	469	195
Padova	140-170	290-330	207-194
Venezia	168	283	168
Bologna *	150-200	299-405	199-203
Ferrara	156-173	280-310	179
Parma *	160-190	241-300	151-158
Reggio nell'Emilia *	195	328	168
Livorno	140	310	221
Pisa *	175	248	142
Perugia *	133	200	150
Roma *	183	329	180
Chieti *	80-90	152-172	190-191
Napoli	166	331	199
Bari *	171	325	190
Catania	126-136	320-340	254-250
Tripoli *	250-270	537-581	215

Vacche di 2ª qualità

PIAZZE	Prezzi per quintale a peso vivo	Prezzi per quintale a peso morto	Indici dei prezzi a peso morto (prezzi a peso vivo = 100)
Novara *	140-150	276-297	197-198
Milano *	210	448	213
Padova	120-160	250-290	208-181
Venezia	148	254	172
Bologna *	140-180	274-360	196-200
Ferrara	143-167	250-295	175-177
Parma *	100	114	114
Reggio nell'Emilia *	150	290	193
Livorno	80	230	288
Pisa *	155	230	148
Perugia *	128	207	162
Roma *	173	324	187
Aquila degli Abruzzi	131-140	280-300	214
Chieti *	50-65	96-127	192-195
Napoli	177	358	202
Bari *	171	325	190
Catania	141-151	320-340	227-225
Tripoli *	210-260	486-605	231-233

Vitelli di 2ª qualità

PIAZZE	Prezzi per quintale a peso vivo	Prezzi per quintale a peso morto	Indici dei prezzi a peso morto (prezzi a peso vivo = 100)
Novara *	370-400	570-623	154-156
Torino *	180-260	280-386	156-148
Milano *	430	651	151
Padova	240-310	370-400	154-129
Venezia	395	640	162
Bologna *	200-290	327-477	164
Ferrara *	170-220	236-318	139-145
Parma *	120-180	258-333	215-185
Reggio nell'Emilia *	170	182	107
Livorno	230	430	187
Lucca *	205	399	195
Perugia *	178	312	175
Roma *	260	415	160
Aquila degli Abruzzi	188-203	370-400	197
Chieti *	140-150	264-284	189
Napoli	263	485	184
Bari *	231	432	187
Tripoli *	260-290	615-680	237-234

(1) Nelle piazze contrassegnate con asterisco (*) i prezzi a peso vivo sono quelli che risultano da effettive contrattazioni di mercato, mentre quelli a peso morto sono ricavati da quelli a peso vivo mediante l'applicazione di percentuali di riduzione tenendo conto del ricavato del quinto quarto (frattaglie, pelle, unghie, corna, ecc.) e dell'ammontare complessivo delle spese sostenute dal macellaio per la mattazione dei bovini (tassa scambio, diritti fissi e tassa di macellazione, assicurazione, ecc.).

Nelle piazze non contrassegnate con asterisco i bovini da macello si trattano sia a peso vivo che a peso morto ed entrambi i prezzi risultano da effettive contrattazioni di mercato. Fanno eccezione le piazze di Ferrara (buoi e vacche), di Venezia, Aquila degli Abruzzi, Napoli e Catania (buoi, vacche e vitelli) dove le contrattazioni effettive avvengono invece sulla base del prezzo a peso morto ed il prezzo a peso vivo è ottenuto mediante l'applicazione di percentuali di riduzione tenendo sempre conto del ricavato del quinto quarto e delle spese di macellazione.

Le percentuali di riduzione sono stabilite dai vari Uffici Provinciali dell'Economia Corporativa che comunicano i dati; la riduzione dei prezzi da peso vivo a peso morto o la trasformazione da peso morto a peso vivo viene fatta dagli Uffici stessi, secondo uniformi istruzioni impartite dall'Istituto Centrale di Statistica.

(*a*) Mancano contrattazioni.

(*Segue*) I. — *Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici.*

(*Segue*) *A*) PREZZI ALL'INGROSSO.

TAV. IV. — **Prezzi medi *al produttore* dei principali prodotti agricoli, per Regioni Agrarie e Compartimenti** (1).

Abbreviazioni convenzionali: M = montagna ; C = collina ; P = pianura ; md = media (2).

(*Prezzi in lire per quintale*)

COMPARTIMENTI		Grano duro				Grano tenero				Granoturco				Avena				Risone	
																		Vialone	Originario
		M	C	P	md	M	C	P	md	M	C	P	md	M	C	P	md	P	P
Piemonte	marzo 1933	—	—	—	—	104	102	101	*102*	52	52	50	*1*	61	59	56	*58*	—	55
	id. 1932	—	—	—	—	121	119	119	*119*	72	71	70	*71*	84	76	73	*75*	—	66
Liguria	marzo 1933	—	—	—	—	107	100	—	*107*	62	65	—	*61*	59	—	—	*59*	—	—
	id. 1932	—	—	—	—	117	112	—	*117*	77	70	—	*75*	68	—	—	*68*	—	—
Lombardia	marzo 1933	—	—	—	—	105	102	102	*102*	55	52	52	*52*	70	70	63	*63*	96	54
	id. 1932	—	—	—	—	120	116	116	*116*	68	68	72	*72*	85	80	76	*76*	86	66
Venezia Tridentina	marzo 1933	—	—	—	—	103	—	—	*103*	54	—	—	*54*	62	—	—	*62*	—	—
	id. 1932	—	—	—	—	127	—	114	*121*	75	—	—	*75*	—	—	—	—	—	—
Veneto	marzo 1933	—	—	—	—	104	102	100	*101*	58	52	50	*52*	56	56	55	*55*	102	57
	id. 1932	—	—	—	—	119	117	117	*118*	84	80	80	*81*	73	69	72	*72*	92	75
Venezia Giulia e Zara	marzo 1933	—	—	—	—	—	—	107	*107*	—	—	53	*53*	—	—	—	—	—	—
	id. 1932	—	—	—	—	—	60	115	*88*	—	60	80	*73*	—	60	—	*60*	—	—
Emilia	marzo 1933	—	—	—	—	104	105	105	*105*	51	53	52	*52*	59	57	54	*55*	—	55
	id. 1932	—	—	—	—	117	119	119	*119*	76	79	79	*79*	79	77	79	*77*	—	68
Toscana	marzo 1933	—	—	—	—	107	104	102	*105*	54	49	50	*53*	51	49	48	*50*	—	—
	id. 1932	—	—	138	*138*	121	121	121	*121*	80	77	77	*79*	68	68	70	*69*	—	—
Marche	marzo 1933	—	—	—	—	103	104	—	*104*	47	47	—	*47*	—	50	—	*50*	—	—
	id. 1932	—	—	—	—	117	121	—	*120*	84	79	—	*80*	—	82	—	*82*	—	—
Umbria	marzo 1933	—	—	—	—	103	103	—	*103*	50	51	—	*51*	49	50	—	*50*	—	—
	id. 1932	—	—	—	—	125	123	—	*124*	82	78	—	*80*	77	74	—	*76*	—	—
Lazio	marzo 1933	110	113	112	*113*	105	106	106	*106*	50	49	47	*50*	48	45	44	*46*	—	—
	id. 1932	140	130	131	*131*	124	121	122	*122*	81	79	80	*80*	80	74	69	*73*	—	—
Abruzzi e Molise	marzo 1933	115	114	—	*115*	110	111	—	*110*	59	51	—	*58*	54	46	—	*54*	—	—
	id. 1932	137	139	—	*138*	123	129	—	*123*	85	82	—	*84*	76	77	—	*76*	—	—
Campania	marzo 1933	116	117	118	*117*	112	112	113	*112*	53	54	55	*54*	51	52	55	*52*	—	—
	id. 1932	133	136	135	*135*	120	123	124	*122*	76	76	82	*77*	75	77	81	*78*	—	—
Puglie	marzo 1933	—	115	122	*119*	—	112	112	*112*	—	60	55	*58*	—	56	58	*57*	—	—
	id. 1932	—	138	140	*140*	—	127	127	*127*	—	73	—	*73*	—	75	74	*75*	—	—
Lucania	marzo 1933	122	119	120	*121*	112	115	114	*114*	50	50	—	*50*	55	50	70	*56*	—	—
	id. 1932	132	139	135	*136*	122	127	122	*125*	82	—	—	*82*	73	78	70	*75*	—	—
Calabrie	marzo 1933	—	113	—	*113*	105	115	—	*107*	65	58	—	*58*	—	55	—	*55*	—	—
	id. 1932	—	135	—	*135*	120	120	—	*122*	73	70	—	*72*	60	70	—	*69*	—	—
Sicilia	marzo 1933	118	117	118	*118*	110	110	112	*112*	—	—	—	—	58	52	53	*53*	—	—
	id. 1932	138	135	137	*136*	126	124	122	*123*	85	—	—	*85*	74	74	75	*75*	—	—
Sardegna	marzo 1933	114	114	112	*114*	—	105	—	*105*	—	50	—	*50*	31	36	31	*36*	—	—
	id. 1932	127	129	127	*129*	112	114	112	*115*	—	70	—	*70*	53	59	52	*59*	—	—
REGNO	marzo 1933	**116**	**115**	**117**	***116***	**106**	**107**	**107**	***107***	**54**	**53**	**52**	***53***	**55**	**52**	**53**	***54***	**99**	**55**
	id. 1932	**135**	**135**	**135**	***135***	**121**	**117**	**119**	***119***	**79**	**74**	**78**	***77***	**73**	**73**	**72**	***73***	**89**	**69**

COMPARTIMENTI		Patate				Canapa				Fieno				Paglia				Olio di oliva			
		M	C	P	md	M	C	P	md	M	C	P	md	M	C	P	md	M	C	P	md
Piemonte	marzo 1933	23	22	22	*22*	—	—	212	*212*	27	28	28	*28*	18	14	13	*14*	—	—	—	—
	id. 1932	68	73	74	*73*	—	—	154	*154*	46	47	46	*47*	18	11	10	*10*	—	—	—	—
Liguria	marzo 1933	22	—	—	*22*	—	—	—	—	25	20	—	*26*	18	—	—	*18*	462	480	—	*466*
	id. 1932	73	—	—	*73*	—	—	—	—	36	35	—	*36*	10	—	—	*10*	589	580	—	*586*
Lombardia	marzo 1933	20	13	13	*17*	—	—	—	—	24	27	30	*28*	12	15	13	*13*	500	550	—	*550*
	id. 1932	67	75	74	*70*	—	—	—	—	42	62	56	*53*	13	13	13	*13*	680	—	—	*680*
Venezia Tridentina	marzo 1933	20	25	25	*21*	—	—	—	—	31	80	38	*33*	10	10	10	*10*	—	—	—	—
	id. 1932	78	—	—	*78*	—	—	—	—	41	32	—	*37*	19	—	—	*19*	—	—	—	—
Veneto	marzo 1933	30	29	22	*23*	—	—	255	*255*	24	23	21	*22*	9	9	8	*8*	—	—	—	—
	id. 1932	65	59	61	*62*	—	—	248	*243*	39	42	46	*45*	15	15	12	*12*	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	marzo 1933	—	18	20	*19*	—	—	—	—	16	22	17	*20*	—	15	—	*15*	—	463	—	*463*
	id. 1932	74	68	75	*71*	—	—	—	—	28	35	32	*33*	10	22	12	*16*	—	575	—	*575*
Emilia	marzo 1933	21	21	19	*19*	—	—	270	*270*	21	22	20	*21*	11	11	10	*11*	—	—	—	—
	id. 1932	74	66	74	*74*	—	—	228	*228*	45	48	46	*47*	11	11	10	*10*	—	—	—	—
Toscana	marzo 1933	25	25	25	*25*	—	—	—	—	27	25	26	*26*	9	9	9	*9*	446	424	412	*432*
	id. 1932	91	93	100	*92*	—	—	—	—	45	46	52	*48*	15	12	11	*14*	630	575	580	*588*
Marche	marzo 1933	26	32	—	*31*	—	—	—	—	19	20	—	*19*	9	9	—	*9*	463	453	—	*458*
	id. 1932	75	83	—	*80*	—	—	—	—	36	36	—	*36*	14	16	—	*15*	475	563	—	*550*
Umbria	marzo 1933	28	29	—	*29*	—	—	—	—	24	25	—	*24*	9	9	—	*9*	425	425	—	*425*
	id. 1932	84	83	—	*84*	—	—	—	—	32	31	—	*31*	9	8	—	*9*	538	537	—	*537*
Lazio	marzo 1933	21	21	19	*21*	—	—	—	—	29	25	26	*26*	6	5	5	*6*	383	385	350	*386*
	id. 1932	85	90	—	*87*	—	—	—	—	36	36	36	*37*	13	12	10	*12*	560	546	528	*548*
Abruzzi e Molise	marzo 1933	19	23	—	*21*	—	—	—	—	27	25	—	*26*	9	9	—	*9*	423	380	—	*417*
	id. 1932	64	69	—	*65*	—	—	—	—	38	35	—	*36*	9	9	—	*9*	575	525	—	*559*
Campania	marzo 1933	19	20	21	*19*	—	340	340	*340*	26	27	30	*27*	8	8	8	*8*	350	366	338	*358*
	id. 1932	76	76	79	*77*	—	225	225	*225*	82	31	29	*31*	13	14	14	*14*	515	524	515	*524*
Puglie	marzo 1933	—	30	—	*30*	—	—	—	—	—	26	25	*25*	—	10	11	*11*	—	360	351	*356*
	id. 1932	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	33	*31*	—	16	14	*14*	—	474	456	*465*
Lucania	marzo 1933	30	50	—	*40*	—	—	—	—	25	30	—	*28*	8	10	—	*9*	325	367	315	*342*
	id. 1932	70	80	—	*75*	—	—	—	—	28	33	—	*31*	10	12	—	*11*	458	488	460	*471*
Calabrie	marzo 1933	30	30	—	*30*	—	—	—	—	—	38	—	*38*	—	10	—	*10*	350	385	—	*385*
	id. 1932	60	70	—	*65*	—	—	—	—	35	36		*38*	—	12	—	*12*	450	437	—	*441*
Sicilia	marzo 1933	—	—	—	—	—	—	—	—	24	22	22	*23*	15	11	12	*11*	343	354	334	*353*
	id. 1932	—	—	—	—	—	—	—	—	30	30	30	*31*	17	15	17	*15*	469	461	477	*469*
Sardegna	marzo 1933	40	39	35	*41*	—	—	—	—	23	21	20	*22*	8	12	8	*12*	418	398	375	*389*
	id. 1932	80	90	80	*87*	—	—	—	—	29	29	20	*32*	10	15	10	*15*	425	425	375	*417*
REGNO	marzo 1933	**25**	**27**	**22**	***25***	—	**340**	**269**	***269***	**25**	**25**	**25**	***26***	**11**	**10**	**10**	***11***	**407**	**414**	**354**	***413***
	id. 1932	**74**	**77**	**74**	***76***	—	**225**	**213**	***213***	**36**	**37**	**39**	***38***	**13**	**13**	**12**	***13***	**530**	**516**	**484**	***529***

(1) I dati contenuti nella presente tavola sono le medie per Compartimenti dei prezzi al produttore dei principali prodotti agricoli praticati nelle rispettive Provincie e pubblicati mensilmente nel « *Bollettino Mensile di Statistica Agraria e Forestale* » edito a cura dell'Istituto Centrale di Statistica. I prezzi sono stati forniti dalle Cattedre Ambulanti di Agricoltura, le quali li rilevano presso i mercati esistenti nelle singole Regioni Agrarie e sono quelli conseguiti dal produttore (agricoltore). I prezzi per Compartimento sono ottenuti facendo la media aritmetica semplice dei prezzi delle singole Provincie. — (2) Media aritmetica semplice dei prezzi rilevati nelle Regioni Agrarie.

(Segue) I. — *Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici.*

(Segue) A) PREZZI ALL'INGROSSO.

TAV. V. — Mercato a termine ed a contanti presso le Borse Merci del Regno.

A) Prezzi e quantitativi trattati a termine ed a contanti nelle Borse di Merci Torino, Genova e Milano (1).

GENERI	CONSEGNA (2)	Quantità corrispondente ad ogni lotto (unità di contratto)	LOTTI CONTRATTATI — Numero dei lotti contrattati		QUANTITÀ MERCE CONTRATTATA			PREZZI DI CHIUSURA								
			Marzo	Aprile	Unità di misura	Quantità Marzo	Quantità Aprile	Marzo — Sabato 4	Sabato 11	Sabato 18	Sabato 25	Aprile — Sabato 1	Sabato 8	Sabato 15	Sabato 22	Sabato 29
Borsa di Torino (3)																
Grano tenero nazionale o estero.	Corrente	250 q.	—	—	q.	—	—	*106.75	—	*105.75	—	—	—	—	—	—
	Maggio	»	1	3	»	250	750	*110.35	*110.15	*107.75	*106.40	—	* 98.00	*105.00	—	*102.00
	Luglio	»	15	5	»	3.750	1.250	* 89.75	* 90.30	* 87.50	* 86.25	* 85.50	* 84.25	* 87.45	* 86.00	* 86.90
	Agosto	»	—	—	»	—	—	—	* 90.15	* 87.10	* 86.00	* 85.40	* 84.25	* 87.00	* 85.65	* 86.75
	Ottobre	»	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	* 88.50	* 87.50	* 88.15
Granturco nazionale o estero.	Corrente	250 q.	—	—	q.	—	—	*52.00	—	—	—	—	—	—	—	—
	Maggio	»	—	—	»	—	—	*53.50	*53.15	*51.50	—	*49.00	*43.50	*46.50	* 49.50	—
	Luglio	»	—	—	»	—	—	*54.00	*54.50	*51.75	—	*49.00	*44.00	*48.25	* 49.85	* 53.75
	Ottobre	»	—	—	»	—	—	—	—	—	* 51.50	—	—	*45.50	* 46.95	* 49.50
Bozzoli secchi.	Aprile	2000 kg.	—	—	kg.	—	—	(b)	(b)	(b)	(b)	(b)	(b)	(b)	(b)	(b)
	Maggio	»	—	—	»	—	—	(b)	(b)	(b)	(b)	(b)	(b)	(b)	(b)	(b)
Sete greggie titolo 13-15.	Aprile	500 kg.	—	—	kg.	—	—	(b)	(b)	(b)	(b)	(b)	(b)	(b)	(b)	(b)
	Maggio	»	—	—	»	—	—	(b)	(b)	(b)	(b)	(b)	(b)	(b)	(b)	(b)
Borsa di Genova.																
Grano nazionale.	Maggio	1000 q.	—	3	q.	—	3.000	110.00	109.65	106.75	105.50	*101.90	* 96.75	*104.90	* 98.00	* 99.50
	Luglio	»	3	1	»	3.000	1.000	90.80	90.65	87.90	* 86.65	* 85.75	* 85.25	* 87.15	* 85.40	* 87.25
	Agosto	»	—	—	»	—	—	89.95	90.15	86.65	86.40	* 85.65	* 84.75	* 87.00	* 85.40	* 87.00
Granone nazionale o estero (4).	Corrente	500 q.	—	—	q.	—	—	51.00	51.25	50.75	—	—	—	—	—	—
	Maggio	»	—	—	»	—	—	52.25	52.50	51.50	50.50	* 48.50	* 44.00	* 46.25	* 49.50	* 51.25
	Luglio	»	—	—	»	—	—	53.00	53.50	52.50	51.00	* 49.50	* 44.75	* 47.25	* 49.00	* 52.50
Borsa di Milano.																
Grano tenero nazionale ed estero.	*Contanti*	1000 q.	4	—	q.	4.000	—	*107.50	—	—	—	—	—	—	—	—
	Corrente	»	31	—	»	31.000	—	*107.55	—	*106.00	—	—	—	—	—	—
	Maggio	»	(a) 712	(e) 733	»	712.000	733.000	109.80	109.60	106.90	* 105.65	101.60	*95.70	*104.70	97.75	99.00
	Luglio	»	(c) 389	(f) 239	»	389.000	239.000	* 90.90	90.65	87.80	86.65	85.80	85.00	87.50	85.75	*86.95
	Agosto	»	(a) 139	(g) 249	»	139.000	249.000	—	* 90.20	86.65	86.70	* 85.75	84.65	* 87.25	85.65	*86.60
	Ottobre	»	—	(g) 179	»	—	179.000	—	—	—	—	—	—	* 89.40	* 87.50	*88.15
Granturco buono mercantile.	Corrente	500 q.	5	—	q.	2.500	—	*51.75	—	*50.50	—	—	—	—	—	—
	Maggio	»	(d) 24	18	»	12.000	9.000	53.15	*53.35	*51.25	* 51.00	* 48.50	*43.00	*46.50	* 50.00	*51.00
	Luglio	»	6	31	»	3.000	15.500	*53.75	*54.25	*52.00	* 52.00	* 49.00	*44.25	*48.00	* 50.25	*53.85
	Ottobre	»	—	3	»	—	1.500	—	—	—	—	—	—	*45.25	* 46.75	*49.25

(1) I dati contenuti nella presente tavola sono comunicati dai Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa di Torino, Genova e Milano. — (2) Per le contrattazioni del mercato a termine la consegna s'intende a fine mese. — (3) I prezzi s'intendono riferiti a peso netto per il grano e per il granturco, merce resa franca di ogni spesa, nazionalizzata in magazzino ad Alessandria o in altri magazzini autorizzati fuori Vercelli con rimborso delle spese di trasporto. Insaccatura a carico del venditore. — (4) Granone: nazionale o estero o nazionalizzato, sano, buono mercantile, atto alla molitura con un coefficiente massimo di umidità del 15 %, che non contenga corpi estranei minerali, dannosi alla macinazione e che non abbia subito essicazione.

(*) I prezzi contrassegnati con asterisco sono nominali e sono quelli per i quali non corrispondono effettive contrattazioni.

(a) Compresi 6 contratti a premio. — (b) Borsa chiusa. — (c) Compresi 9 contratti a premio. — (d) Compresi 2 contratti a premio. — (e) Compresi 3 contratti a premio. — (f) Compresi 4 contratti a premio. — (g) Compresi 5 contratti a premio.

N.B — Per le caratteristiche qualitative e condizioni di vendita, delle Borse di Torino, Genova e Milano, vedi le note nel fascicolo n. 12 del 9 dicembre 1932, a pagg. 782, 783 e 784.

(*Segue*) I. — ***Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici.***

(*Segue*) *A*) **PREZZI ALL'INGROSSO.**

(*Segue*) TAV. V. — **Mercato a termine ed a contanti presso le Borse Merci del Regno.**

(Segue) **A) Prezzi e quantitativi trattati a termine ed a contanti nelle Borse Merci di Torino, Genova e Milano (1).**

GENERI	CONSEGNA (2)	Quantità corrispondente ad ogni lotto (unità di contratto)	Lotti contrattati – Numero dei lotti contrattati – Marzo	Lotti contrattati – Numero dei lotti contrattati – Aprile	Quantità di merce contrattata – Unità di misura	Quantità di merce contrattata – Quantità – Marzo	Quantità di merce contrattata – Quantità – Aprile	Prezzi di chiusura – Marzo – Sabato 4	Prezzi di chiusura – Marzo – Sabato 11	Prezzi di chiusura – Marzo – Sabato 18	Prezzi di chiusura – Marzo – Sabato 25	Prezzi di chiusura – Aprile – Sabato 1	Prezzi di chiusura – Aprile – Sabato 8	Prezzi di chiusura – Aprile – Sabato 15	Prezzi di chiusura – Aprile – Sabato 22	Prezzi di chiusura – Aprile – Sabato 29
(*Segue*) Borsa di Milano.																
Riso **nazionale** « originario ».	**Maggio**	500 q.	(*c*) 3	2	q.	1.500	1000	*94.50	(*a*)	*95.75	* 93.25	96.00	*96.25	—	—	—
Risone di seme « originario ».	**Corrente**	500 q.	—	—	q.	-	--	(*a*)	(*a*)	(*a*)	(*a*)	(*a*)	(*a*)	(*a*)	(*a*)	(*a*)
	Maggio	»	—	—	»	—	-	(*a*)	(*a*)	(*a*)	(*a*)	(*a*)	(*a*)	(*a*)	(*a*)	(*a*)
Vino tipo *A* rosso rubino 10°.	**Corrente**	**150 hl.**	—	—	hl.	—	--	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)
	Maggio	»	—	—	»	—	—	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)
Vino tipo *B* rosso granata con riflessi violacei da taglio 13,5°.	**Corrente**	**150 hl.**	—	—	**hl.**	—	—	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)
	Maggio	»	—	—	»	—	—	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)
Vino tipo *C* bianco verdolino, 11°.	**Corrente**	150 hl.	—	—	**hl.**	—	—	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)
	Maggio	»	—	—	»	—	-	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)
Vino tipo *D* bianco paglierino, 14°.	**Corrente**	150 hl.	—	—	**hl.**	—	--	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)
	Maggio	»	—	—	»	—	—	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)	(*b*)
Bozzoli secchi.	***Contanti***	**2000 kg.**	3	—	**kg.**	6.000	—	—	—	*8.40	—	—	—	—	—	—
	Corrente	»	13	4	»	26.000	8.000	*8.60	—	*8.50	—	*7.80	—	*8.10	—	—
	Aprile	»	59	—	»	118.000	—	*9.00	8.15	*8.60	* 7.95	—	—	—	—	—
	Maggio	»	17	22	»	34.000	44.000	*9.00	*8.25	*8.80	* 8.15	*7.95	*7.80	*8.20	*8.35	*8.45
	Luglio	»	120	48	»	240.000	96.000	*9.55	*8.75	9.50	* 8.75	8.45	*8.30	*8.60	*9.00	*9.00
	Agosto	»	105	41	»	210.000	82.000	*9.70	*8.90	9.55	*8.85	8.60	*8.50	*8.90	*9.25	*9.40
	Settembre	»	18	20	»	36.000	40.000	*9.75	*9.05	*9.70	8.90	*8.75	*8.55	*9.05	*9.50	*9.60
	Ottobre	»	—	60	»	—	120.000	—	—	—	—	—	8.75	*9.20	*9.70	*9.75
Sete greggie titolo 13-15.	***Contanti***	**500 kg.**	—	—	**kg.**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*52.50
	Corrente	»	—	2	»	—	1.000	—	—	—	—	—	*42,75	*45.25	—	—
	Aprile	»	10	—	»	5.000	—	*49.00	*45.50	*48.50	*47.00	—	—	—	—	—
	Maggio	»	11	4	»	5.500	2.000	*49.00	*45.50	(*a*)	*48.00	*46.50	*44.50	*46.25	*50.00	*51.25
	Giugno	»	2	1	»	1.000	500	*49.25	*46.50	*49.50	*47.75	*46.50	45.25	*46.25	*50.50	*51.25
	Luglio	»	8	3	»	4.000	2.500	*49.75	*46.75	*49,75	*48.75	*46.75	*45.50	*47.25	*51.00	*51.50
	Agosto	»	18	3	»	9.000	2.500	*49.75	*48.50	*50.00	*48.00	*47.00	*46,00	*47.75	*51.00	*51.50
	Settembre	»	2	7	»	1.000	3.500	*49.75	*47.50	*50.75	*49.00	*48.25	*46.50	*48.25	*51.75	*52.25
	Ottobre	»	—	2	»	—	1.00 0	—	—	—	—	—	*47.50	*48.75	*52.00	*52.75

(1) Vedi la nota (1) a pag. 6 — (2) Per le contrattazioni del mercato a termine la consegna s'intende a fine mese. — (*) I prezzi contrassegnati con asterisco sono nominali. — (*a*) Mancano contrattazioni. — (*b*) Borsa chiusa. — (*c*) Compresi 2 contratti a premio.

(*Segue*) I. — *Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici.*

(*Segue*) *A*) PREZZI ALL'INGROSSO.

(*Segue*) TAV. V. — **Mercato a termine ed a contanti presso le Borse Merci del Regno.**

(*Segue*) *A*) — **Prezzi e quantitativi trattati a termine ed a contanti nelle Borse Merci di Torino, Genova e Milano** (1).

GENERI	CONSEGNA (2)	Lotti contrattati: Quantità corrispondente ad ogni lotto (unità di contratto)	Lotti contrattati: Numero dei lotti contrattati: Marzo	Lotti contrattati: Numero dei lotti contrattati: Aprile	Quantità di merce contrattata: Unità di misura	Quantità di merce contrattata: Quantità: Marzo	Quantità di merce contrattata: Quantità: Aprile	Prezzi di chiusura: Marzo: Sabato 4	Marzo: Sabato 11	Marzo: Sabato 18	Marzo: Sabato 25	Aprile: Sabato 1	Aprile: Sabato 8	Aprile: Sabato 15	Aprile: Sabato 22	Aprile: Sabato 29
								(*Segue*) Borsa di Milano								
Sete greggie titolo 20-22.	Corrente	500 kg.	6	5	kg.	3.000	2.500	*46.75	—	*47.50	—	*45.75	*43.00	—	—	—
	Aprile	»	23	—	»	11.500	—	*47.00	*45.50	*47.50	*47.25	—	—	—	—	—
	Maggio	»	21	10	»	10.500	5.000	*47.50	*46.00	*48.00	*47.00	*46.00	*44.00	*47.00	* 50.00	*49.00
	Giugno	»	9	1	»	4.500	500	*48.00	*46.50	*48.75	*47.25	*46.75	*44.75	*47.50	* 50.50	*50.25
	Luglio	»	18	4	»	9.000	2.000	*48.00	*46.50	*49.50	*47.75	*46.50	*45.25	*47.25	* 50.25	*50.75
	Agosto	»	18	6	»	9.000	3.000	*49.00	47.00	*49.75	*48.00	*47.00	*46.00	48.50	* 51.25	*51.25
	Settembre	»	11	20	»	5.500	10.000	*49.00	*47.50	*50.50	*48.25	*47.25	*46.50	*48.50	* 52.00	*51.75
	Ottobre	»	—	9	»	—	4.500	—	—	—	—	—	*46.50	*48.75	* 51.75	*52.25

B) Prezzi e quantitativi trattati a contanti nella Borsa Merci di Napoli (4).

GENERI	Quantità di merce contrattata (*c*): Marzo (*d*)	Quantità di merce contrattata (*c*): Aprile	Prezzi al kg. (*b*): Marzo															Aprile											
			1ª Settimana			2ª Settimana			3ª Settimana			4ª Settimana			5ª Settimana			1ª Settimana			2ª Settimana			3ª Settimana			4ª Settimana		
			Minimo	Massimo	Media ponderata	Minimo	Massimo	Media ponderata	Minimo	Massimo	Media ponderata	Minimo	Massimo	Media ponderata	Minimo	Massimo	Media ponderata	Minimo	Massimo	Media ponderata	Minimo	Massimo	Media ponderata	Minimo	Massimo	Media ponderata	Minimo	Massimo	Media ponderata
Bestiame																													
Buoi	N. 127	N. 88	1.50	1.77	1.64	1.50	2.00	1.73	1.40	1.75	1.60	1.35	1.70	1.57	1.50	1.90	1.65	1.55	2.25	1.71	1.30	1.70	1.58	1.45	2.00	1.70	1.50	2.00	1.71
Vacche	» 473	» 303	1.50	2.15	1.79	1.40	2.20	1.76	1.30	2.60	1.73	1.40	2.20	1.66	1.35	2.00	1.65	1.35	2.10	1.75	1.20	2.00	1.69	1.50	2.05	1.76	1.35	1.99	1.69
Vitelli (Annecchie)	» 1767	» 1517	2.00	3.25	2.76	1.70	3.00	2.63	2.15	3.00	2.63	2.20	3.00	2.60	2.10	3.50	2.56	2.00	3.20	2.61	2.00	3.00	2.50	2.10	3.25	2.58	2.00	2.90	2.49
Vitellini	» 372	» 369	2.50	4.30	3.35	2.55	4.00	2.96	2.53	4.20	3.31	2.50	3.50	3.07	2.50	4.00	3.12	2.45	4.00	3.22	1.90	3.90	2.97	2.30	3.90	3.24	2.20	3.80	3.00
Tori	» 14	» 26	2.00	2.60	2.15	1.90	2.10	2.00	1.60	2.10	1.77	1.85	1.85	1.85	1.50	2.20	1.73	1.50	2.15	1.88	1.80	2.40	2.05	2.00	2.20	2.03	1.85	2.50	2.18
Bufali	» 17	» 26	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	. 00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.80	3.29	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.33
Annutoli	» 85	» 74	3.75	3.75	3.75	3.75	4.00	3.82	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	4.00	3.79	3.75	3.75	3.75	2.80	4.00	3.43
Suini	» 3221	» 1091	3.00	4.55	3.93	2.75	4.20	3.59	3.00	4.15	3.70	3.10	4.20	3.70	2.80	4.25	3.77	3.00	4.30	3.79	3.00	4.25	3.66	2.50	4.00	3.51	2.90	3.95	3.51
Scrofe	» 21	» 15	3.50	4.10	3.89	3.50	3.50	3.50	3.20	3.40	3.28	3.20	3.70	3.52	3.20	3.40	3.30	3.20	4.10	3.72	3.40	3.45	3.42	3.55	3.55	3.55	3.00	3.60	3.26
Agnelli	» 4062	» 9948	2.50	3.15	2.85	2.00	2.75	2.43	1.90	2.85	2.36	1.65	3.10	2.17	2.00	3.35	2.49	2.00	3.10	2.48	1.90	3.00	2.38	1.65	2.70	2.11	1.80	2.80	2.41
Agnellini	» 128	» 30	2.60	2.90	2.71	2.57	2.60	2.58	2.85	2.85	2.85	2.70	2.70	2.70	2.50	2.50	2.50	(*a*)	(*a*)	(*a*)	2.00	2.60	2.60	(*a*)	(*a*)	(*a*)	2.80	2.80	2.80
Pecore	» 4	» 23	1.00	1.00	1.00	1.10	2.45	1.77	1.25	1.25	1.25	(*a*)	(*a*)	(*a*)	(*a*)	(*a*)	(*a*)	1.40	1.40	1.40	(*a*)	(*a*)	(*a*)	1.25	1.25	1.25	1.20	1.80	1.27
Pelli bovine (3)																													
Buoi da 30 a 40 kg.	N. 40	N. ?	1.35			—	—	—	*1.35			—	—	—	—	—	—	(*a*)			—	—	—	?			—	—	—
Buoi da kg. 41 ed oltre	» 40	» ?	1.35			—	—	—	*1.35			—	—	—	—	—	—	(*a*)			—	—	—	?			—	—	—
Vacche da 30 a 40 kg.	» 50	» ?	1.35			—	—	—	*1.35			—	—	—	—	—	—	(*a*)			—	—	—	?			—	—	—
Vacche da kg. 41 ed oltre	» 50	» ?	1.35			—	—	—	*1.35			—	—	—	—	—	—	(*a*)			—	—	—	?			—	—	—
Annecchie da 20 a 30 kg.	» 400	» ?	2.00			—	—	—	2.20			—	—	—	—	—	—	(*a*)			—	—	—	?			—	—	—
Annecchie da 31 a 40 kg.	» 250	» ?	1.60			—	—	—	1.80			—	—	—	—	—	—	(*a*)			—	—	—	?			—	—	—
Annecchie da kg. 41 ed oltre	» 100	» ?	1.45			—	—	—	1.65			—	—	—	—	—	—	(*a*)			—	—	—	?			—	—	—
Tori	» 10	» ?	0.90			—	—	—	1.10			—	—	—	—	—	—	(*a*)			—	—	—	?			—	—	—
Pelli ovine (3)																													
Agnelli di Campania.	N. 375	N. ?	*6.50			*6.50			*6.50			3.00	6.00	4.90	(*a*)			(*a*)			?			?			?		

(1) Vedi la nota (1) a pag. 286 — (2) Per le contrattazioni del mercato a termine la consegna s'intende a fine mese. — (3) Prezzi unici praticati al maggior offerente per pelli sane e mercantili, provenienti dalla normale macellazione. Le pelli bovine devono essere prive di corna, di unghie, dell'osso della coda e pulite secondo lo scortico napoletano. Le pelli di vitello devono essere, inoltre, senza testa e senza zampe — (4) Le contrattazioni a contanti presso la Borsa Merci di Napoli hanno luogo per il bestiame bovino e per le pelli ovine, il giovedì di ogni settimana, mentre per le pelli bovine la rilevazione è quindicinale. — (*) I prezzi contrassegnati con asterisco sono nominali e sono quelli per i quali non corrispondono effettive contrattazioni. — (*a*) **Mancano contrattazioni.** — (*b*) I prezzi del bestiame bovino, suino ed ovino, si riferiscono a peso vivo, mentre quelli del bestiame bufalino vengono riferiti a peso morto. (*c*) Il quantitativo del bestiame è indicato per numero dei capi contrattati. — (*d*) Inclusa la 5ª settimana.

(*Segue*) I. — *Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici.*

B) NUMERI INDICI DEI PREZZI ALL'INGROSSO.

TAV. VI. — **Numeri indici dei prezzi all'ingrosso in Italia.**

(base 1913 = 100).

A) **Secondo le elaborazioni del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Milano.**

ANNI — MESI — SETTIMANE	Per categorie di merci: Derrate alimentari vegetali	Derrate alimentari animali	Materie tessili	Prodotti chimici	Minerali e metalli	Materiali da costruzione	Prodotti vegetali vari	Materie industriali varie	MEDIA GENERALE	Secondo il grado di lavorazione (1): Materie prime industriali	Prodotti semi-lavorati (2)	Prodotti finiti	Prodotti agricoli nazionali	Secondo le correnti del traffico: Prodotti nazionali	Prodotti di importazione	Prodotti di esportazione
Numero delle merci	21	16	18	20	23	8	7	12	125	28	50	12	26	83	48	23
Media 1926	707.55	653.26	660.36	593.36	665.03	686.76	641.86	637.01	**654.41**	—	—	—	—	629.64	700.82	623.89
» 1927	596.66	531.75	476.25	486.91	502.66	585.72	519.49	570.84	**526.67**	—	—	—	—	517.15	550.58	496.88
» 1928	587.65	514.43	451.18	443.63	429.14	521.30	508.17	557.28	**491.36**	490.20	449.21	512.18	530.72	484.59	506.06	479.62
» 1929	535.68	543.68	417.28	441.92	446.88	541.50	484.33	509.29	**480.09**	464.19	449.92	513.92	508.76	475.12	491.75	452.84
» 1930	414.92	477.26	311.73	400.08	402.16	515.85	407.07	476.53	**411.04**	383.51	403.70	439.92	413.39	406.88	424.39	356.10
» 1931	353.02	384.00	226.29	348.37	346.35	430.68	338.24	417.21	**341.57**	302.25	343.50	394.69	343.11	339.52	355.49	289.36
» 1932	349.90	341.35	183.07	315.77	307.36	393.23	361.95	374.28	**309.91**	257.69	309.23	361.68	339.63	310.02	320.82	246.28
Gennaio 1932	362.74	346.92	201.42	331.71	326.09	413.87	370.90	392.70	**325.92**	273.47	326.48	371.50	350.71	326.40	337.96	266.24
Febbraio »	365.26	341.61	201.18	329.40	320.61	413.55	361.30	389.63	**323.49**	272.28	323.87	365.48	349.57	323.92	335.04	261.77
Marzo »	371.25	336.70	199.93	330.16	314.58	407.72	371.81	382.66	**322.14**	269.90	319.60	373.00	351.62	322.87	332.65	261.37
Aprile »	372.59	339.25	188.74	327.34	311.85	404.42	394.37	368.81	**318.79**	261.45	313.11	371.59	361.18	320.85	326.86	251.32
Maggio »	371.75	335.88	175.80	322.98	307.32	401.66	391.77	360.20	**312.54**	252.44	305.80	363.05	359.91	315.14	319.85	243.44
Giugno »	356.85	324.65	166.35	318.01	302.34	396.88	383.50	358.93	**304.22**	242.57	301.62	353.40	345.69	306.23	312.25	233.48
Luglio »	343.25	325.25	167.57	314.11	297.69	391.13	353.66	363.87	**299.93**	243.39	336.48	352.82	328.78	299.90	311.55	229.71
Agosto »	338.96	325.51	177.16	304.73	299.38	380.63	341.62	370.14	**300.06**	252.91	296.12	351.82	322.08	298.13	314.16	233.10
Settembre »	334.17	349.05	190.32	301.58	303.70	377.69	351.39	382.97	**306.70**	266.17	298.07	354.79	328.66	302.67	323.21	244.82
Ottobre »	326.79	362.36	181.47	301.89	302.90	377.69	342.15	382.50	**304.33**	259.29	297.01	359.92	326.81	302.18	318.05	245.11
Novembre »	327.62	360.61	174.89	304.81	301.43	377.35	341.70	370.42	**301.89**	251.59	296.77	361.94	327.61	302.07	311.89	243.86
Dicembre »	327.55	348.43	171.96	302.56	300.40	376.18	339.24	368.53	**298.95**	246.86	296.36	360.76	322.97	299.92	306.87	241.09
Gennaio 1933	324.09	336.60	172.59	301.08	299.08	374.71	333.01	369.65	**296.49**	248.53	294.78	354.97	314.67	295.68	307.42	235.25
Febbraio »	321.64	335.19	169.53	296.53	299.49	373.99	324.85	368.88	**292.64**	247.79	291.65	351.56	305.65	290.85	305.60	227.59
Marzo »	298.11	326.05	168.06	292.68	299.93	370.78	312.13	364.09	**287.23**	246.59	289.30	341.64	289.77	283.18	304.40	216.71
Aprile 1933																
1ª settimana	284.47	327.16	163.60	291.04	296.79	366.33	292.84	364.86	**282.21**	—	—	—	—	—	—	—
2ª »	282.59	326.27	164.62	291.04	298.02	366.33	289.36	366.81	**282.05**	—	—	—	—	—	—	—
3ª »	279.82	327.40	166.86	291.10	298.33	366.33	284.41	367.50	**282.09**	—	—	—	—	—	—	—
4ª »	279.84	329.91	168.04	289.69	296.83	369.45	281.86	367.88	**282.22**	—	—	—	—	—	—	—

B) **Secondo le elaborazioni del prof. Riccardo Bachi.**

ANNI — MESI	Per categorie di merci: Derrate alimentari vegetali	Derrate alimentari animali	Materie tessili	Prodotti chimici	Minerali e metalli	Materiali da costruzione	Prodotti vegetali vari	Merci industriali varie	MEDIA GENERALE	Secondo il grado di lavorazione: Derrate alimentari	Merci greggie	Merci semi-greggie	Prodotti finiti	Secondo le correnti del traffico: Merci prodotte e consumate in Italia	Merci importate	Merci esportate
Numero delle merci	29	17	22	16	22	10	9	19	144	46	88	40	20	98	51	85
Media 1926	686.1	588.5	687.8	501.1	626.5	667.7	579.2	548.1	602.0	612.2	633.0	569.4	535.5	595.8	631.8	550.3
» 1927	588.1	468.8	518.6	436.2	472.8	563.0	503.8	497.7	495.3	507.5	487.0	475.7	483.9	505.7	492.0	462.5
» 1928	526.6	451.5	489.8	376.8	412.6	484.0	472.0	481.6	461.6	493.4	448.9	421.7	449.7	477.6	454.0	438.5
» 1929	473.9	466.1	442.7	384.6	433.9	495.9	425.5	456.5	445.3	468.0	430.8	412.1	447.3	447.9	454.4	408.6
» 1930	384.7	406.7	337.2	360.0	386.2	484.2	331.1	440.0	383.0	390.4	348.3	366.4	437.6	379.4	408.2	319.6
» 1931	347.9	341.2	264.3	321.7	326.3	420.2	270.6	394.3	328.4	342.9	281.9	310.1	400.6	327.9	350.2	274.0
» 1932	347.1	296.5	225.1	300.4	286.9	373.0	301.2	376.9	303.7	324.9	255.9	272.0	396.2	307.9	317.9	241.3
Gennaio 1932	354.2	303.7	244.4	312.1	304.8	394.1	298.5	390.1	316.6	332.1	269.4	290.9	406.1	318.2	333.4	255.7
Febbraio »	361.9	295.8	238.3	310.3	298.1	391.5	302.9	389.1	314.4	333.2	267.3	285.3	403.8	316.5	331.1	251.2
Marzo »	365.1	302.1	236.2	307.8	294.1	391.0	316.5	386.0	315.0	338.3	265.9	283.4	403.3	318.2	330.1	251.4
Aprile »	368.7	300.9	226.6	307.0	289.5	385.9	331.2	379.4	311.3	336.6	259.1	280.8	401.5	316.9	323.4	246.2
Maggio »	360.6	291.6	211.3	303.2	286.1	376.8	347.0	375.8	305.1	330.9	252.0	273.7	398.1	311.9	314.8	240.6
Giugno »	344.5	279.9	207.9	302.4	281.4	373.5	316.1	375.2	297.4	316.6	245.0	271.1	395.2	302.7	309.2	232.6
Luglio »	343.3	279.0	218.4	299.0	278.5	370.2	288.1	375.7	295.7	315.6	243.5	269.7	391.1	300.6	309.2	233.2
Agosto »	343.7	274.3	226.6	297.4	280.1	365.6	273.4	366.3	296.6	313.8	251.6	265.7	388.4	299.0	313.1	233.6
Settembre »	332.5	295.8	230.7	286.5	288.1	361.9	285.4	376.8	299.6	316.0	261.5	268.0	393.0	300.1	320.6	235.6
Ottobre »	328.2	313.5	222.7	293.9	283.2	357.7	281.9	373.4	298.6	320.3	255.0	261.7	392.7	303.2	313.7	236.3
Novembre »	335.0	313.0	220.1	293.8	230.1	354.1	287.0	368.3	298.2	324.3	251.8	260.2	390.4	304.6	309.2	240.9
Dicembre »	332.3	307.4	218.2	291.1	278.9	354.1	286.5	366.3	295.8	320.5	249.1	259.1	390.2	302.5	306.6	238.1
Gennaio 1933	324.4	293.5	217.0	293.2	276.1	349.9	279.1	369.6	292.0	310.4	245.6	259.3	392.5	295.5	308.1	232.2
Febbraio »	309.8	289.1	212.7	277.1	276.5	345.1	274.7	370.9	286.3	301.1	242.7	252.3	394.2	289.5	306.6	222.2
Marzo »	298.2	284.7	211.3	278.8	276.2	347.9	252.0	365.3	281.3	291.3	240.1	249.5	391.3	281.6	307.5	215.7

(1) Il Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Milano, per una maggiore esattezza dei risultati dell'elaborazione tiene distinti i prodotti agricoli nazionali dalle materie prime, dai prodotti semi-lavorati e da quelli finiti. Tale distinzione comprende così quattro gruppi di merci, con esclusione di nove merci (quali il frumento Manitoba, lo stoccofisso, il pepe, ecc.) che non rientrano in nessuno dei quattro gruppi suddetti.

(2) **Si intendono compresi fra i prodotti semi-lavorati anche quei prodotti finiti (ad esempio i prodotti chimici) che entrano come materie prime in altre produzioni.**

Per la rappresentazione grafica dei dati contenuti in questa tavola il lettore può consultare gli « Indici del movimento Economico Italiano » pubblicato a cura del « Comitato per gli Indici del Movimento Economico Italiano » (Istituto di Statistica della Regia Università di Roma).

II. — Prezzi al minuto e relativi numeri indici.

TAV. VII — Prezzi del pane di « 1ª qualità » e « comune » praticati nei Comuni Capiluoghi di Provincia. (1)

(Prezzi al kg. in lire).

COMUNI CAPILUOGHI DI PROVINCIA	FORME DA GR. 500 A 1000				FORME DA GR. 200 A 500				FORME DA GR. 100 A 200				FORME FINO A GR. 100				TIPI DI FARINA adoperati per la panificazione
	(2) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		(2) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		(2) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		(2) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		
	Marzo	Aprile	15 Aprile	6 Maggio	Marzo	Aprile	15 Aprile	6 Maggio	Marzo	Aprile	15 Aprile	6 Maggio	Marzo	Aprile	15 Aprile	6 Maggio	
Piemonte:																	
Alessandria	—	—	—	—	a) 1.73 b) 1.63	a) 1.68 b) 1.60	a) 1.65 b) 1.60	a) 1.65 b) 1.60	—	—	—	—	a) 1.85 b) 1.73	a) 1.83 b) 1.68	a) 1.80 b) 1.65	a) 1.80 b) 1.65	a) n. 1 b) n. 2
Aosta	a) 1.75 b) 1.50	a) 1.75 b) 1.50	a) 1.75 b) 1.50	a) 1.70 b) 1.45	a) 1.75 b) 1.50	a) 1.75 b) 1.50	a) 1.75 b) 1.50	a) 1.70 b) 1.45	a) 1.85 b) 1.65	a) 1.85 b) 1 65	a) 1.85 b) 1.65	a) 1.80 b) 1.60	a) 1.85 b) 1.65	a) 1.85 b) 1.65	a) 1.85 b) 1.65	a) 1.80 b) 1.60	a) n. 1 b) n. 2
Cuneo	—	—	—	—	b) 1.50	b) 1.50	b) 1.50	b) 1.45	a) 1.75	a) 1.70	a) 1.70	a) 1.65	a) 1.90	a) 1.85	a) 1.85	a) 1.80	a) n. 1 b) n. 2
Novara	—	—	—	—	1.50	1.45	1.40	1.40	1.80	1.75	1.70	1.70	1.95	1.90	1.85	1.85	n. 1
Torino	b) 1.55	b) 1.55	b) 1.55	b) 1.45	—	—	—	—	—	—	—	—	a) 1.95	a) 1.95	a) 1.95	a) 1.85	a) n. 1 b) n. 2
Vercelli (3)	b) 1.55	b) 1.55	b) 1.55	b) 1.50	a) 1.80 a) 1.75	a) 1.80 a) 1.70	a) 1.80 a) 1.70	a) 1.75 a) 1.65	a) 1.80	a) 1.80	a) 1.80	a) 1.75	a) 1.95	a) 1.90	a) 1.90	a) 1.85	a) n. 1 b) n. 2
Liguria:																	
Genova	—	—	—	—	b) 1.50	b) 1.50	b) 1.50	b) 1.50	a) 1.80	a) 1.80	a) 1.80	a) 1.80	a) 2.10	a) 2.10	a) 2.10	a) 2.10	a) n. 1 b) n. 2
Imperia	1.55	1.55	1.55	1.50	1.75	1.75	1.75	1.70	1.85	1.85	1.85	1.80	1.85	1.85	1.85	1.80	n. 1
La Spezia	b) 1.50	b) 1.45	b) 1.40	b) 1.40	a) 1.60	a) 1.55	a) 1.50	a) 1.50	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Savona	—	—	—	—	a) 1.70 b) 1.45	a) 1.75 b) 1.48	a) 1.70 b) 1.50	a) 1.70 b) 1.50	a) 1.75	a) 1.78	a) 1.75	a) 1.75	a) 1.80	a) 1.90	a) 1.80	a) 1.80	a) n. 1 b) n. 2
Lombardia:																	
Bergamo	—	—	—	—	a) 1.70 b) 1.60	a) 1.70 b) 1.60	a) 1.70 b) 1.60	a) 1.60 b) 1.50	a) 1.90 b) 1.75	a) 1.90 b) 1.75	a) 1.90 b) 1.75	a) 1.80 b) 1.65	a) 1.90 b) 1.75	a) 1.90 b) 1.75	a) 1.90 b) 1.75	a) 1.80 b) 1.65	a) n. 1 b) n. 2
Brescia (4)	—	—	—	—	1.70 1.60	1.65 1.55	1.60 1.50	1.60 1.50	—	—	—	—	1.90	1.85	1.80	1.80	n. 1
Como (5)	—	—	—	—	a) 1.60 b) 1.50	a) 1.60 b) 1.50	a) 1.60 b) 1.50	a) 1.75 a) 1.60 b) 1.60 b) 1.50	a) 1.80	a) 1.80	a) 1.80	a) 1.75	a) 1.90	a) 1.90	a) 1.90	a) 1.80	a) n. 1 b) n. 2
Cremona ed Uniti	b) 1.70	b) 1.68	b) 1.65	b) 1.60	a) 1.80 b) 1.70	a) 1.75 b) 1.68	a) 1.70 b) 1.65	a) 1.70 b) 1.60	b) 1.70	b) 1.68	b) 1.65	b) 1.60	a) 1.90	a) 1.88	a) 1.85	a) 1.80	a) n. 1 b) n. 2
Mantova	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) 1.85 b) 1.75	a) 1.83 b) 1.73	a) 1.80 b) 1.70	a) 1.80 b) 1.70	a) n. 1 b) n. 2
Milano	a) 1.70	a) 1.70	a) 1.70	?	—	—	—	—	a) 2.00 —	a) 2.00 b) 1.80	a) 2.00 b) 1.80	? ?	a) 2.00 —	a) 2.00 b) 1.80	a) 2.00 b) 1.80	? ?	a) n. 1 b) n. 2
Pavia	—	—	—	—	1.75	1.75	1.75	1.70	(*) 1.80	1.80	1.80	1.75	(*) 1.95	1.95	1.95	1.90	n. 1
Sondrio	—	—	—	—	1.50	1.50	1.50	1.45	1.85	1.85	1.85	1.80	1.90	1.90	1.90	1.85	n. 1
Varese	—	—	—	—	a) 1.75 b) 1.65	a) 1.75 b) 1.65	a) 1.75 b) 1.65	a) 1.65 b) 1.55	a) 1.90 b) 1.75	a) 1.90 b) 1.75	a) 1.90 b) 1.75	a) 1.80 b) 1.65	a) 1.90	a) 1.90	a) 1.90	a) 1.80	a) n. 1 b) n. 2
Venezia Tridentina:																	
Bolzano	b) 1.60	b) 1.60	b) 1.60	b) 1.60	a) 1.80 b) 1.65	a) 1.80 b) 1.65	a) 1.80 b) 1.65	a) 1.80 b) 1.65	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Trento	—	—	—	—	a) 1.90 b) 1.60	a) 1.85 b) 1.55	a) 1.80 b) 1.50	a) 1.80 b) 1.50	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Veneto:																	
Belluno (6)	—	—	—	—	a) 1.90 b) 1.75 b) 1.60	a) 1.90 b) 1.75 b) 1.60	a) 1.90 b) 1.75 b) 1.60	a) 1.85 b) 1.70 b) 1.55	—	—	—	—	a) 2.05 b) 1.95	a) 2.05 b) 1.95	a) 2.05 b) 1.95	a) 2.00 b) 1.90	a) n. 1 b) n. 2
Padova	—	—	—	—	b) 1.70	b) 1.70	b) 1.70	b) 1.70	a) 1.80	a) 1.80	a) 1.80	a) 1.80	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Rovigo (7)	b) 1.70	b) 1.65	b) 1.65	b) 1.65	—	—	—	—	a) 1.85	a) 1.80	a) 1.80	a) 1.80	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2

(1) I prezzi del pane sono comunicati dai Prefetti del Regno, secondo le uniformi istruzioni impartite dall'Istituto Centrale di Statistica e vengono rilevati il 1º e 3º sabato di ogni mese. Ne consegue che i prezzi così rilevati possono differire anche per le stesse forme di pane messe in vendita nello stesso Comune con i prezzi del pane risultanti dalla Tav. X rilevati l'ultimo giorno del mese. — (2) Le medie mensili si ottengono facendo la media aritmetica semplice dei prezzi del 1º e del 3º sabato del mese. — (3) Per le forme da gr. 200 a 500 il prezzo massimo si riferisce alle forme fino ai gr. 250 ed il minimo a quelle da gr. 300 a 500. — (4) Per le forme da gr. 200 a 500 del pane confezionato con farina tipo n. 1 il prezzo massimo di riferisce alle forme da gr. 250 a 350 ed il minimo a quelle da gr. 400. — (5) Per il Comune di Como i prezzi del pane da gr. 200 a 500 variano secondo il formato. — (6) Per le forme da gr. 200 a 500 del pane confezionato con farina tipo n. 2 il prezzo massimo si riferisce alle forme di gr. 250 ed il minimo alle forme da gr. 350. — (7) Per il Comune di Rovigo gli spacci gestiti dal Comune praticano prezzi inferiori di 5 centesimi da quelli indicati.

(*) Cifre rettificate.

(Segue) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

(Segue) TAV. VII. — **Prezzi del pane di « 1ª qualità » e « comune » praticati nei Comuni Capiluoghi di Provincia.**
(Prezzi al kg. in lire).

COMUNI CAPILUOGHI DI PROVINCIA	FORME DA GR. 500 A 1000				FORME DA GR. 200 A 500				FORME DA GR. 100 A 200				FORME FINO A GR. 100				TIPI DI FARINA adoperati per la panificazione
	(1) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		(1) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		(1) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		(1) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		
	Marzo	Aprile	15 Aprile	6 Maggio	Marzo	Aprile	15 Aprile	6 Maggio	Marzo	Aprile	15 Aprile	6 Maggio	Marzo	Aprile	15 Aprile	6 Maggio	
***(Segue)* Veneto:**																	
Treviso (2)	—	—	—	—	a) 1.80 b) 1.60 b) 1.40	a) 1.80 b) 1.60 b) 1.40	a) 1.80 b) 1.60 b) 1.40	a) 1.80 b) 1.60 b) 1.40	a) 2.00	a) 2.00	a) 2.00	a) 2.00	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Udine (3)	—	—	—	—	b) 1.65 b) 1.55	b) 1.65 b) 1.55	b) 1.65 b) 1.55	b) 1.65 b) 1.55	a) 1.90	a) 1.90	a) 1.90	a) 1.85	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Venezia (4)	—	—	—	—	1.80 1.40	1.70 1.40	1.65 1.40	1.65 1.40	—	—	—	—	2.20	2.13	2.10	2.10	n. 1
Verona	—	—	—	—	b) 1.60	b) 1.60	b) 1.60	b) 1.60	—	—	—	—	a) 2.00	a) 1.93	a) 1.90	a) 1.90	a) n. 1 b) n. 2
Vicenza	—	—	—	—	b) 1.55	b) 1.55	b) 1.55	b) 1.55	a) 1.90 b) 1.85	a) 1.83 b) 1.78	a) 1.80 b) 1.75	a) 1.80 b) 1.75	a) 2.00 b) 1.95	a) 1.93 b) 1.88	a) 1.90 b) 1.85	a) 1.90 b) 1.85	a) n. 1 b) n. 2
Venezia Giulia e Zara:																	
Fiume (5)	0.80	0.80	0.80	0.70	0.80	0.80	0.80	0.70	—	—	—	—	—	—	—	—	n. 1
Gorizia (7)	—	—	—	—	a) 1.90 a) 1.80 b) 1.60	a) 1.88 a) 1.78 b) 1.58	a) 1.85 a) 1.75 b) 1.55	a) 1.80 a) 1.70 b) 1.55	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Pola	b) 1.60	b) 1.60	b) 1.60	b) 1.55	b) 1.65	b) 1.65	b) 1.65	b) 1.60	a) 1.80	a) 1.80	a) 1.80	a) 1.75	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Trieste	a) 1.80	a) 1.80	a) 1.80	a) 1.80	a) 1.90 b) 1.70	a) 1.90 b) 1.70	a) 1.90 b) 1.70	a) 1.90 b) 1.70	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Zara (6)	a) 0.90 b) 0.70	a) 0.90 b) 0.70	a) 0.90 b) 0.70	a) 0.80 b) 0.65	a) 1.00	a) 1.00	a) 1.00	a) 0.90	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Emilia:																	
Bologna	b) 1.60	b) 1.65	b) 1.70	b) 1.60	a) 1.80	a) 1.80	a) 1.80	a) 1.80	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Ferrara (*)	—	—	—	—	1.80	1.80	1.80	1.70	1.90	1.90	1.90	1.80	—	—	—	—	n. 1
Forlì (8)	a) 1.55 b) 1.50	a) 1.53 b) 1.48	a) 1.50 b) 1.45	a) 1.50 b) 1.40	a) 1.65	a) 1.63	a) 1.60	a) 1.60	a) 1.75	a) 1.73	a) 1.70	a) 1.70	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Modena (7)	b) 1.60	b) 1.60	b) 1.60	b) 1.60	a) 1.90 a) 1.80 b) 1.70	a) 1.90 a) 1.80 b) 1.70	a) 1.90 a) 1.80 b) 1.70	a) 1.90 a) 1.80 b) 1.70	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Parma	—	—	—	—	b) 1.60	b) 1.60	b) 1.60	a) 1.85 b) 1.55	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Piacenza	b) 1.55	b) 1.55	b) 1.55	b) 1.55	b) 1.55	b) 1.55	b) 1.55	b) 1.55	a) 1.75	a) 1.75	a) 1.75	a) 1.75	a) 1.85	a) 1.85	a) 1.85	a) 1.85	a) n. 1 b) n. 2
Ravenna (10)	a) 1.65 b) 1.55	a) 1.65 b) 1.55	a) 1.65 b) 1.55	a) 1.65 b) 1.55	a) 1.85 a) 1.70	a) 1.85 a) 1.70	a) 1.85 a) 1.70	a) 1.85 a) 1.70	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Reggio nell'Emilia	—	—	—	—	b) 1.55	b) 1.55	b) 1.55	b) 1.45	—	—	—	—	a) 1.85	a) 1.85	a) 1.85	a) 1.75	a) n. 1 b) n. 2
Toscana:																	
Arezzo (8)	b) 1.45	b) 1.45	b) 1.45	b) 1.45	a) 1.70 b) 1.60	a) 1.70 b) 1.60	a) 1.70 b) 1.60	a) 1.70 b) 1.60	a) 1.80 a) 1.70	a) 1.80 a) 1.70	a) 1.80 a) 1.70	a) 1.80 a) 1.70	a) 1.80	a) 1.80	a) 1.80	a) 1.80	a) n. 1 b) n. 2
Firenze (9)	a) 1.85 b) 1.65 b) 1.55	a) 1.85 b) 1.65 b) 1.55	a) 1.85 b) 1.65 b) 1.55	a) 1.80 b) 1.60 b) 1.50	a) 2.05 b) 1.75	a) 2.05 b) 1.75	a) 2.05 b) 1.75	a) 2.00 b) 1.70	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Grosseto	a) 1.63 b) 1.55	a) 1.60 b) 1.55	a) 1.60 b) 1.55	a) 1.55 b) 1.50	a) 1.75 b) 1.68	a) 1.70 b) 1.65	a) 1.70 b) 1.65	a) 1.65 b) 1.60	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Livorno (9)	a) 1.80 a) 1.75 b) 1.65 b) 1.55	a) 1.80 a) 1.75 b) 1.65 b) 1.55	a) 1.80 a) 1.75 b) 1.65 b) 1.55	a) 1.75 a) 1.70 b) 1.60 b) 1.50	a) 1.90	a) 1.90	a) 1.90	a) 1.85	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Lucca	a) 1.70 b) 1.55	a) 1.70 b) 1.55	a) 1.70 b) 1.55	a) 1.65 b) 1.50	a) 1.80 b) 1.65	a) 1.80 b) 1.65	a) 1.80 b) 1.65	a) 1.75 b) 1.60	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Massa (8)	1.60	1.58	1.55	1.55	1.80 1.70	1.78 1.68	1.75 1.65	1.75 1.65	—	—	—	—	—	—	—	—	n. 1
Pisa	a) 1.65 b) 1.50	a) 1.65 b) 1.50	a) 1.65 b) 1.50	a) 1.65 b) 1.50	a) 1.70 b) 1.50	a) 1.70 b) 1.50	a) 1.70 b) 1.50	a) 1.70 b) 1.50	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2

(1) Vedi la nota (2) a pag. 290. — (2) Per le forme da gr. 200 a 500 del pane confezionato con farina tipo n. 2 il prezzo minimo si riferisce alle forme da gr. 300 a 400 ed il massimo a quelle da gr. 200 a 300. — (3) Per le forme da gr. 200 a 500 del pane confezionato con farina tipo n. 2 il prezzo minimo si riferisce alle forme da gr. 500 ed il massimo a quelle da grammi 250. — (4) Per le forme da grammi 200 a 500 il prezzo minimo si riferisce alle forme da gr. 400 ed il massimo a quelle da gr. 250. — (5) Per il Comune di Fiume, ove vige il regime extradoganale istituito dal R. D. L. 17 marzo 1930, n. 139 risulta, da recenti comunicazioni fatte da quella Prefettura, che i dati indicati nei precedenti fascicoli per il tipo di pane n. 1, si riferiscono a pane corrispondente a quello di lusso e quelli del tipo n. 2 a pane corrispondente alla « 1ª qualità ». — (6) Per il Comune di Zara vige il regime extradoganale istituito dal R. D. L. 13 marzo 1921, n. 295. — (7) Per le forme da gr. 200 a 500 del pane confezionato con farina tipo n. 1 il prezzo minimo si riferisce alle forme da gr. 500 ed il massimo a quelle da gr. 250. — (8) Nei Comuni di Forlì, Arezzo e Massa si confezionano anche forme di pane del peso da kg. 2; per i Comuni di Arezzo e Massa per il pane in forme da gr. 100 a 200 e da gr. 200 a 500 confezionato con farina tipo n. 1 i prezzi variano secondo il formato. — (9) Il prezzo del pane varia per le forme da gr. 500 a 1000 secondo il formato. — (10) Per le forme da gr. 200 a 500 del pane confezionato con farina tipo n. 1 il prezzo minimo si riferisce alle forme da gr. 500 ed il massimo a quelle da gr. 215. — (*) Per il Comune di Ferrara gli spacci gestiti dal Comune praticano prezzi inferiori di 10 centesimi a quelli indicati.

(Segue) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

(Segue) TAV. VII. — **Prezzi del pane di « 1ª qualità » e « comune » praticati nei Comuni Capiluoghi di Provincia.**
(Prezzi al kg. in lire).

COMUNI CAPILUOGHI DI PROVINCIA	FORME DA GR. 500 A 1000				FORME DA GR. 200 A 500				FORME DA GR. 100 A 200				FORME FINO A GR. 100				TIPI DI FARINA adoperati per la panificazione
	(1) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		(1) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		(1) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		(1) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		
	Marzo	Aprile	15 Aprile	6 Maggio	Marzo	Aprile	15 Aprile	6 Maggio	Marzo	Aprile	15 Aprile	6 Maggio	Marzo	Aprile	15 Aprile	6 Maggio	
(Segue) Toscana:																	
Pistoia (2)	a) 1.65 b) 1.50	a) 1.65 b) 1.50	a) 1.65 b) 1.50	a) 1.65 b) 1.50	a) 1.90 a) 1.75 b) 1.55	a) 1.90 a) 1.75 b) 1.55	a) 1.90 a) 1.75 b) 1.55	a) 1.90 a) 1.75 b) 1.55	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Siena	a) 1.75 b) 1.50	a) 1.75 b) 1.50	a) 1.75 b) 1.50	a) 1.75 b) 1.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Marche:																	
Ancona	1.50	1.50	1.50	1.50	1.60	1.60	1.60	?	1.80	1.80	1.80	1.80	—	—	—	—	n. 1
Ascoli Piceno	b) 1.45	b) 1.45	b) 1.45	b) 1.45	a) 1.65	a) 1.65	a) 1.65	a) 1.65	a) 1.80	a) 1.80	a) 1.80	a) 1.80	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Macerata	—	—	—	—	a) 1.50 b) 1.40	a) 1.50 b) 1.40	a) 1.50 b) 1.40	a) 1.50 b) 1.40	a) 1.60	a) 1.60	a) 1.60	a) 1.60	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Pesaro	b) 1.45	b) 1.43	b) 1.40	b) 1.40	a) 1.80 b) 1.60	a) 1.78 b) 1.58	a) 1.75 b) 1.55	a) 1.75 b) 1.55	a) 1.95	a) 1.93	a) 1.90	a) 1.90	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Umbria:																	
Perugia	b) 1.50	b) 1.48	b) 1.45	b) 1.45	a) 1.75	a) *1.73	a) 1.70	a) 1.70	a) 1.90	a) 1.90	a) 1.90	a) 1.90	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Terni	b) 1.50	b) *1.50	b) 1.50	b) 1.50	a) 1.70	a) 1.70	a) 1.70	a) 1.70	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Lazio:																	
Frosinone	b) 1.60	b) *1.55	b) 1.55	b) 1.55	a) 1.75	a) 1.70	a) 1.65	a) 1.65	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Rieti	b) 1.55	b) 1.55	b) 1.55	b) 1.50	a) 1.80	a) 1.80	a) 1.80	a) 1.75	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Roma	b) 1.60	b) *1.60	b) 1.60	b) 1.60	a) 2.00 b) 1.60	a) 2.00 b) 1.60	a) 2.00 b) 1.60	a) 1.90 b) 1.60	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Viterbo	a) 1.55 b) 1.50	a) 1.55 b) 1.50	a) 1.55 b) 1.50	a) 1.55 b) 1.40	a) 1.65 b) 1.55	a) 1.65 b) 1.55	a) 1.65 b) 1.55	a) 1.55 b) 1.45	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Abruzzi e Molise:																	
Aquila degli Abruzzi	a) 1.60 b) 1.50	a) 1.60 b) 1.50	a) 1.60 b) 1.50	a) 1.50 b) 1.40	a) 1.70	a) 1.70	a) 1.70	a) 1.60	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Campobasso (2)	a) 1.70 b) 1.50	a) 1.70 b) 1.50	a) 1.70 b) 1.50	a) 1.65 b) 1.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Chieti	b) 1.50	b) 1.50	b) 1.50	b) 1.50	a) 1.70	a) 1.70	a) 1.70	a) 1.70	a) 1.90	a) 1.90	a) 1.90	a) 1.90	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Pescara	b) 1.50	b) 1.50	b) 1.50	b) 1.45	a) 1.70	a) 1.70	a) 1.70	a) 1.65	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Teramo	b) 1.45	b) 1.45	b) 1.45	b) 1.45	a) 1.55	a) 1.55	a) 1.55	a) 1.55	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Campania (3):																	
Avellino	a) 1.65 b) 1.40	a) 1.58 b) 1.38	a) 1.50 b) 1.35	a) 1.50 b) 1.35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Benevento	a) 1.55 b) 1.35	a) 1.55 b) 1.35	a) 1.55 b) 1.35	a) 1.50 b) 1.30	a) 1.60	a) 1.60	a) 1.60	a) 1.55	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Napoli	b) 1.40	b) 1.40	b) 1.40	b) 1.40	a) 1.60	a) 1.60	a) 1.60	a) 1.60	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2

(1) Vedi la nota (2) a pag. 290. — (2) Nei Comuni di Pistoia e Campobasso si confezionano anche forme di pane del peso di kg. 2. Per il Comune di Pistoia per le forme da gr. 200 a 500 del pane confezionato con farina tipo n. 1 il prezzo minimo si riferisce alle forme da gr. 500 ed il massimo a quelle da gr. 250 a 300. — (3) Non si è compreso nella presente tavola il Comune di Salerno perchè da comunicazione fatta da quella Prefettura risulta che è in vendita soltanto il pane di lusso confezionato con farina tipo n. 0 del quale non viene effettuata la rilevazione. Detta Prefettura ha anche comunicato che i prezzi delle precedenti rilevazioni sono stati erroneamente indicati per il pane « comune » mentre si riferiscono a quello di « lusso ».

(*) Cifre rettificate.

(*Segue*) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

(*Segue*) TAV. VII. — **Prezzi del pane di « 1ª qualità » e « comune » praticati nei Comuni Capiluoghi di Provincia.**

(Prezzi al kg. in lire).

COMUNI CAPILUOGHI DI PROVINCIA	FORME DA GR. 500 A 1000				FORME DA GR. 200 A 500				FORME DA GR. 100 A 200				FORME FINO A GR. 100				TIPI DI FARINA adoperati per la panificazione
	(1) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		(1) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		(1) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		(1) Prezzi medi mensili		Prezzi praticati al		
	Marzo	Aprile	15 Aprile	6 Maggio	Marzo	Aprile	15 Aprile	6 Maggio	Marzo	Aprile	15 Aprile	6 Maggio	Marzo	Aprile	15 Aprile	6 Maggio	
Puglie:																	
Bari	a) 1.65 b) 1.55	a) 1.65 b) 1.55	a) 1.65 b) 1.55	a) 1.65 b) 1.55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Brindisi	b) 1.45	b) 1.45	b) 1.45	b) 1.45	a) 1.70	a) 1.70	a) 1.70	a) 1.65	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Foggia	1.50	1.50	1.50	1.50	1.70	1.70	1.70	1.70	1.90	1.90	1.90	1.90	—	—	—	—	n 1
Lecce	b) 1.63	b) 1.60	b) 1.60	b) 1.55	a) 1.73	a) 1.70	a) 1.70	a) 1.65	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Taranto	a) 1.55 b) 1.50	a) 1.55 b) 1.50	a) 1.55 b) 1.50	a) 1.55 b) 1.50	a) 1.60	a) 1.60	a) 1.60	a) 1.60	a) 1.70	a) 1.70	a) 1.70	a) 1.70	a) 1.70	a) 1.70	a) 1.70	a) 1.70	a) n. 1 b) n. 2
Lucania:																	
Matera	a) 1.40 b) 1.25	a) 1.40 b) 1.25	a) 1.40 b) 1.25	a) 1.40 b) 1.25	a) 1.40 b) 1.25	a) 1.40 b) 1.25	a) 1.40 b) 1.25	a) 1.40 b) 1.25	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Potenza (2)	1.60	1.60	1.60	1.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n. 1
Calabrie:																	
Catanzaro	a) 1.65 b) 1.50	a) 1.65 b) 1.50	a) 1.65 b) 1.50	a) 1.65 b) 1.50	a) 1.70	a) 1.70	a) 1.70	a) 1.70	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Cosenza (2)	a) 1.60 b) 1.50	a) 1.60 b) 1.50	a) 1.60 b) 1.50	a) 1.60 b) 1.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Reggio di Calabria	b) 1.65	b) 1.65	b) 1.65	b) 1.60	a) 1.80	a) 1.80	a) 1.80	a) 1.70	a) 1.90	a) 1.90	a) 1.90	a) 1.80	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Sicilia:																	
Agrigento	1.35	1.35	1.85	1.35	1.65 1.45 1.40	1.65 1.45 1.40	1.65 1.45 1.40	1.65 1.45 1.40	—	—	—	—	—	—	—	—	(5)
Caltanissetta	1.40	1.40	1.40	?	1.70	1.70	1.70	?	—	—	—	—	—	—	—	—	(5)
Catania (3)	a) 1.70 b) 1.50	a) 1.70 b) 1.50	a) 1.70 b) 1.50	a) 1.70 b) 1.50	a) 1.90 a) 1.80	a) 1.90 a) 1.80	a) 1.90 a) 1.80	a) 1.90 a) 1.80	a) 1.90 a) 1.80	a) 1.90 a) 1.80	a) 1.90 a) 1.80	a) 1.90 a) 1.80	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Enna	a) 1.40 b) 1.10	a) 1.40 b) 1.10	a) 1.40 b) 1.10	a) 1.40 b) 1.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Messina	a) 1.70 b) 1.65	a) 1.70 b) 1.65	a) 1.70 b) 1.65	a) 1.65 b) 1.60	a) 1.80 b) 1.75	a) 1.80 b) 1.75	a) 1.80 b) 1.75	a) 1.80 b) 1.70	a) 1.85	a) 1.85	a) 1.85	a) 1.80	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Palermo	—	—	—	—	a) 1.90 b) 1.65	a) 1.80 b) 1.60	a) 1.80 b) 1.60	a) 1.80 b) 1.60	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Ragusa	—	—	—	—	a) 1.90 b) 1.50	a) 1.90 b) 1.48	a) 1.90 b) 1.45	a) 1.90 b) 1.45	—	—	—	—	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Siracusa (4)	a) 1.75 a) 1.60 b) 1.40 b) 1.35	a) 1.75 a) 1.60 b) 1.40 b) 1.35	a) 1.75 a) 1.60 b) 1.40 b) 1.35	a) 1.75 a) 1.60 b) 1.40 b) 1.35	a) 1.60	a) 1.60	a) 1.60	a) 1.60	a) 1.80	a) 1.80	a) 1.80	a) 1.80	a) 1.85	a) 1.85	a) 1.85	a) 1.85	a) n. 1 b) n. 2
Trapani	1.50	1.45	1.40	1.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n. 2
Sardegna:																	
Cagliari	—	—	—	—	b) 1.55	b) 1.55	b) 1.55	b) 1.55	a) 1.70	a) 1.70	a) 1.70	a) 1.70	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Nuoro	—	—	—	—	b) 1.65	b) 1.65	b) 1.65	b) 1.65	a) 1.80	a) 1.80	a) 1.80	a) 1.80	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2
Sassari	—	—	—	—	b) 1.70	b) 1.70	b) 1.70	b) 1.60	a) 1.90	a) 1.90	a) 1.90	a) 1.80	—	—	—	—	a) n. 1 b) n. 2

(1) Vedi la nota (2) a pag. 290. — (2) Nei Comuni di Potenza e Cosenza si confezionano anche forme di pane del peso di kg. 2. — (3) Il prezzo del pane in forme da gr. 100 a 200 e 500 varia, benchè confezionato con lo stesso tipo di farina n. 1 secondo il formato. — (4) Il prezzo del pane in forme da kg. 1 varia, benchè confezionato con lo stesso tipo di farina secondo il formato. — (5) Per i Comuni di Agrigento e Caltanissetta i prezzi del pane sono riferiti alla qualità in base alle percentuali di abburattamento delle farine, non essendo ancora in vendita quelli dei nuovi tipi stabiliti dalla legge n. 368 del 17 marzo 1932; per il Comune di Agrigento il prezzo del pane varia per le forme da gr. 200 a 500 secondo il formato.

(Segue) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

TAV. VIII. — **Prezzi del pane di « 1ª qualità » e « comune » venduto dalle principali Cooperative del Regno.** (1)

(Prezzi al kg. in lire).

CITTÀ	COOPERATIVE	FORME DA GR. 500 A 1000				FORME DA GR. 200 A 500				FORME DA GR. 100 A 200				FORME FINO A GR. 100				Tipi di farina adoperati per la panificazione
		Prezzi medi mensili (2)		Prezzi praticati al		Prezzi medi mensili (2)		Prezzi praticati al		Prezzi medi mensili (2)		Prezzi praticati al		Prezzi medi mensili (2)		Prezzi praticati al		
		Marzo	Aprile	15 Aprile	6 Maggio	Marzo	Aprile	15 Aprile	6 Maggio	Marzo	Aprile	15 Aprile	6 Maggio	Marzo	Aprile	15 Aprile	6 Maggio	
Caramagna Piemonte (Cuneo)	Unione Cooperativa...	—	—	—	—	1.50	1.45	1.45	1.50	1.50	1.45	1.45	1.50	—	—	—	—	n. 1
Novara	Alleanza Coo. Torinese	—	—	—	—	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	—	—	—	—	n. 1
Torino	Alleanza Coo. Torinese	—	b) 1.55	b) 1.55	b) 1.45	(a) 1.80 (b) 1.55	a) 1.70 —	a) 1.70 —	a) 1.70 —	a) 1.80	a) 1.75	a) 1.75	a) 1.78	—	a) 1.80	a) 1.80	a) 1.85	(a) n. 1 (b) n. 2
Genova	S.A. Coo. Pers. FF. SS.	—	—	—	—	b) 1.55	b) 1.55	b) 1.55	?	a) 1.75	a) 1.75	a) 1.75	?	a) 2.10	a) 2.10	a) 2.10	?	(a) n. 1 (b) n. 2
La Spezia	Mag. Coo. La Concordia	b) 1.50	b) 1.50	b) 1.50	b) 1.50	a) 1.70	a) 1.70	a) 1.70	a) 1.70	a) 1.85	a) 1.85	a) 1.85	a) 1.85	—	—	—	—	(a) n. 1 (b) n. 2
Savona	S. A. Coop. Ag. FF. SS.	—	—	—	—	b) 1.43	b) 1.40	b) 1.40	b) 1.40	(a) 1.73 (b) 1.43	a) 1.70 b) 1.40	a) 1.70 b) 1.40	a) 1.70 b) 1.40	a) 1.73	a) 1.70	a) 1.70	?	(a) n. 1 (b) n. 2
Bergamo	Cooper. di Consumo..	—	—	—	—	b) 1.70	b) 1.65	b) 1.60	b) 1.60	—	—	—	—	a) 1.80	a) 1.75	a) 1.70	a) 1.70	(a) n. 1 (b) n. 2
Brescia	Unione Coop. di Cons.	—	—	—	—	—	—	—	—	1.60	1.60	1.60	1.60	1.80	1.75	1.70	1.70	n. 1
Como	Unificazione Circoli Famigliari e Cooperat.	—	—	—	—	1.60	1.60	1.60	?	1.80	1.80	1.80	?	1.90	1.90	1.90	?	n. 1
Id.	S. A. Coop. Dopol. Concordia S. Martino	—	—	—	—	1.60	1.60	1.60	1.60	1.80	1.80	1.80	1.75	1.90	1.90	1.90	1.80	n. 1
Cremona ed Uniti	Cooperativa di Consumo Ferrovieri	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.80	1.80	1.80	1.70	n. 1
Milano	Coop. Naviglio Grande	—	—	—	—	b) 1.60	b) 1.60	b) 1.60	b) 1.60	b) 1.80	b) 1.70	b) 1.70	b) 1.70	(a) 1.90 (b) 1.80	a) 1.90 b) 1.70	a) 1.90 b) 1.70	a) 1.90 b) 1.70	(a) n. 1 (b) n. 2
Id.	Unione Coop. di Cons.	—	—	—	—	1.60	1.55	1.50	?	1.80	1.75	1.70	?	1.80	1.75	1.70	?	n. 1
Udine (3)	Coop. di Cons. Friulana	—	—	—	—	(b) 1.65 (b) 1.55	b) 1.65 b) 1.55	b) 1.65 b) 1.55	b) 1.65 b) 1.55	a) 1.90	a) 1.90	a) 1.90	a) 1.85	—	—	—	—	(a) n. 1 (b) n. 2
Trieste	Cooperative Operaie Trieste-Istria-Friuli	a) 1.55	a) 1.55	a) 1.55	a) 1.55	(a) 1.70 (b) 1.50	a) 1.70 b) 1.50	a) 1.70 b) 1.50	a) 1.70 b) 1.50	—	—	—	—	—	—	—	—	(a) n. 1 (b) n. 2
Bologna	Ente Aut. dei Consumi	1.50	1.50	1.50	?	1.70	1.70	1.70	?	1.90	1.90	1.90	?	—	—	—	—	n. 1
Ferrara	Ente Coop. Ferrarese dei Consumi	—	—	—	—	b) 1.70	b) 1.70	b) 1.70	?	a) 1.80	a) 1.80	a) 1.80	?	a) 1.80	a) 1.80	a) 1.80	?	(a) n. 1 (b) n. 2
Modena	Coop. di Cons. Camurri	b) 1.60	b) 1.55	b) 1.50	b) 1.50	a) 1.80	a) 1.75	a) 1.70	a) 1.70	—	—	—	—	—	—	—	—	(a) n. 1 (b) n. 2
Id.	Azienda Consorz. Mod.	—	—	—	—	b) 1.60	b) 1 60	b) 1.60	?	(a) 1.70 (b) 1.60	a) 1.70 b) 1.60	a) 1.70 b) 1.60	? ?	—	—	—	—	(a) n. 1 (b) n. 2
Piacenza	Unione Piacen. di Cons	b) 1.55	b) 1.55	b) 1.55	?	a) 1.65	a) 1.65	a) 1.65	?	—	—	—	—	a) 1.75	a) 1.75	a) 1.75	?	(a) n. 1 (b) n. 2
Reggio nell'Em.	Ente Autonomo.......	—	—	—	—	b) 1.53	b) 1.53	b) 1.50	?	(a) 2.00 (b) 1.80	a) 1.95 b) 1.78	a) 1.90 b) 1.75	? ?	—	—	—	—	(a) n. 1 (b) n. 2
Arezzo	S.A. Coo. fra Ferrovieri	1.40	1.40	1.40	1.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n. 2
Livorno	S. A. Cooperativa La Fratellanza	(a) 1.78 (b) 1.50	a) 1.78 b) 1.50	a) 1.78 b) 1.50	? ?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(a) n. 1 (b) n. 2
Id.	S. A. Cooperativa di Consumo La Cigna	(a) 1.70 (b) 1.50	a) 1.70 b) 1.50	a) 1.70 b) 1.50	a) 1.65 b) 1.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(a) n. 1 (b) n. 2
Lucca	Cooperativa della Manifattura Tabacchi	?	?	?	?	?	?	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	n. 1
Pisa	Coop. di Cons. Person. Stabil. Saint Gobain	(a) 1.55 (b) 1.45	a) 1.55 b) 1.45	a) 1.55 b) 1.45	a) 1.55 b) 1.45	a) 1.55	a) 1.55	a) 1.55	a) 1.55	—	—	—	—	—	—	—	—	(a) n. 1 (b) n. 2
Id.	Prima Soc. Coo. di Con.	1.60	1.60	1.60	1.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n. 1
Ancona	Coop. di Cons. Dorica	—	—	—	—	1.60	1.00	1.60	1.60	1.80	1.80	1.80	1.80	—	—	—	—	n. 1
Id.	Coo. di Con. Ferrovieri	1.50	1.50	1.50	1.50	1.60	1.60	1.60	1.60	1.80	1.80	1.80	1.80	—	—	—	—	n. 1
Roma	Coop. di Produzione e Consumo L'Alleanza	b) 1.60	b) 1.60	b) 1.60	b) 1.60	(a) 2.00 (b) 1.60	a) 2.00 b) 1.00	a) 2.00 b) 1.60	a) 1.90 b) 1.60	—	—	—	—	—	—	—	—	(a) n. 1 (b) n. 2
Id. Ostia Antica	Cooperat. di Consumo	b) 1.60	b) 1.60	b) 1.60	b) 1.60	a) 2.05	a) 2.05	a) 2.05	a) 1.90	a) 2.10	a) 2.10	a) 2.10	a) 2.00	—	—	—	—	(a) n. 1 (b) n. 2
Napoli	Coo. di Con. Ferrovieri	b) 1.40	b) 1.40	b) 1.40	b) 1.40	a) 1.60	a) 1.60	a) 1.60	a) 1.60	—	—	—	—	—	—	—	—	(a) n. 1 (b) n. 2
Reggio di Calabria	S. A. Coop. di Consumo V. Veneto	b) 1.65	b) 1.65	b) 1.65	b) 1.60	a) 1.80	a) 1.80	a) 1.80	a) 1.70	a) 1.90	a) 1.90	a) 1.90	a) 1.80	—	—	—	—	(a) n. 1 (b) n. 2

(1) I prezzi del pane contenuti nella presente tavola vengono comunicati il 1º e 3º sabato di ogni mese dalle varie Cooperative indicate a fianco di ciascuna città considerata per la rilevazione. — (2) Le medie mensili si ottengono facendo la media aritmetica semplice dei prezzi del 1º e 3º sabato del mese. — (3) Per le forme da gr 200 a 500 del pane confezionato con farina tipo n. 2 il prezzo massimo si riferisce alle forme da gr. 250 ed il minimo a quelle da gr. 500

(*Segue*) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

TAV. IX. — Prezzi del pane nei Comuni Capiluoghi di Provincia, secondo il tipo di farina.

(Prezzi al kg. in lire praticati il 6 maggio 1933).

Prezzi del pane confezionato con farina tipo N. 1.

COMUNI CAPILUOGHI DI PROVINCIA	Forme da gr. 500 a gr. 1000	Forme da gr. 200 a gr. 500	Forme da gr. 100 a gr. 200	Forme fino a gr. 100
Alessandria	—	1.65	—	1.80
Aosta	1.70		1.80	
Cuneo	—	—	1.65	1.80
Novara	—	1.40	1.70	1.85
Torino	—	—	—	1.85
Vercelli	—	1.65-1.75	1.75	1.85
Genova	—	—	1.80	2.10
Imperia	1.50	1.70	1.80	
La Spezia	—	1.50	—	—
Savona	—	1.70	1.75	1.80
Bergamo	—	1.60	1.80	
Brescia	—	1.50-1.60	—	1.80
Como	—	1.60-1.75	1.75	1.80
Cremona ed Uniti	—	1.70	—	1.80
Mantova	—	—	—	1.80
Milano	?	—	?	
Pavia	—	1.70	1.75	1.90
Sondrio	—	1.45	1.80	1.85
Varese	—	1.65	1.80	
Bolzano	—	1.80	—	—
Trento	—	1.80	—	—
Belluno	—	1.85	—	2.00
Padova	—	—	1.80	—
Rovigo	—	—	1.80	—
Treviso	—	1.80	2.00	—
Udine	—	—	1.85	—
Venezia	—	1.40-1.65	—	2.10
Verona	—	—	—	1.90
Vicenza	—	—	1.80	1.90
Fiume (1)	0.70		—	—
Gorizia	—	1.70-1.80	—	—
Pola	—	—	1.75	—
Trieste	1.80	1.90	—	—
Zara (2)	0.80	0.90	—	—
Bologna	—	1.80	—	—
Ferrara	—	1.70	1.80	—
Forlì	1.50	1.60	1.70	—
Modena	—	1.80-1.90	—	—
Parma	—	1.85	—	—
Piacenza	—	—	1.75	1.85
Ravenna	1.65	1.70-1.85	—	—
Reggio nell'Emilia	—	—	—	1.75
Arezzo	—	1.70	1.70-1.80	1.80
Firenze	1.80	2.00	—	—
Grosseto	1.55	1.65	—	—
Livorno	1.70-1.75	1.85	—	—
Lucca	1.65	1.75	—	—
Massa	1.55	1.65-1.75	—	—
Pisa	1.65	1.70	—	—
Pistoia	1.65	1.75-1.90	—	—
Siena	1.75	—	—	—
Ancona	1.50	?	1.80	—
Ascoli Piceno	—	1.65	1.80	—
Macerata	—	1.50	1.60	
Pesaro	—	1.75	1.90	—
Perugia	—	1.70	1.90	—
Terni	—	1.70	—	—
Frosinone	—	1.65	—	—
Rieti	—	1.75	—	—
Roma	—	1.90	—	—
Viterbo	1.55		—	—
Aquila degli Abruzzi	1.50	1.60	—	—
Campobasso	1.65	—	—	—
Chieti	—	1.70	1.90	—
Pescara	—	1.65	—	—
Teramo	—	1.55	—	—
Avellino	1.50	—	—	—
Benevento	1.50	1.55	—	—
Napoli	—	1.60	—	—
Bari	1.65	—	—	—
Brindisi	—	1.65	—	—
Foggia	1.50	1.70	1.90	—
Lecce	—	1.65	—	—
Taranto	1.55	1.60	1.70	
Matera	1.40		—	—
Potenza	1.60	—	—	—
Catanzaro	1.65	1.70	—	—
Cosenza	1.60	—	—	—
Reggio di Calabria	—	1.70	1.80	—
Catania	1.70	1.80-1.90		—
Enna	1.40	—	—	—
Messina	1.65	1.80		—
Palermo	—	1.80	—	—
Ragusa	—	1.90	—	—
Siracusa	1.60-1.75	1.60	1.80	1.85
Cagliari	—	—	1.70	—
Nuoro	—	—	1.80	—
Sassari	—	—	1.80	—

Prezzi del pane confezionato con farina tipo N. 2.

COMUNI CAPILUOGHI DI PROVINCIA	Forme da gr. 500 a gr. 1000	Forme da gr. 200 a gr. 500	Forme da gr. 100 a gr. 200	Forme fino a gr. 100
Alessandria	—	1.60	—	1.65
Aosta	1.45		1.60	
Cuneo	—	1.45	—	—
Torino	1.45	—	—	—
Vercelli	1.50	—	—	—
Genova	—	1.50	—	—
La Spezia	1.40	—	—	—
Savona	—	1.50	—	—
Bergamo	—	1.50	1.65	
Como	—	1.50-1.60	—	—
Cremona ed Uniti	1.60			—
Mantova	—	—	—	1.70
Milano	—	—	?	
Varese	—	1.55	1.65	—
Bolzano	1.60	1.65	—	—
Trento	—	1.50	—	—
Belluno	—	1.55-1.70	—	1.90
Padova	—	1.70	—	—
Rovigo	1.65	—	—	—
Treviso	—	1.40-1.60	—	—
Udine	—	1.55-1.65	—	—
Verona	—	1.60	—	—
Vicenza	—	1.55	1.75	1.85
Gorizia	—	1.55	—	—
Pola	1.55	1.60	—	—
Trieste	—	1.70	—	—
Zara (2)	0.65	—	—	—
Bologna	1.60	—	—	—
Forlì	1.40	—	—	—
Modena	1.60	1.70	—	—
Parma	—	1.55	—	—
Piacenza	1.55		—	—
Ravenna	1.55	—	—	—
Reggio nell'Emilia	—	1.45	—	—
Arezzo	1.45	1.60	—	—
Firenze	1.50-1.60	1.70	—	—
Grosseto	1.50	1.60	—	—
Livorno	1.50-1.60	—	—	—
Lucca	1.50	1.60	—	—
Pisa	1.50		—	—
Pistoia	1.50	1.55	—	—
Siena	1.50	—	—	—
Ascoli Piceno	1.45	—	—	—
Macerata	—	1.40	—	—
Pesaro	1.40	1.55	—	—
Perugia	1.45	—	—	—
Terni	1.50	—	—	—
Frosinone	1.55	—	—	—
Rieti	1.50	—	—	—
Roma	1.60		—	—
Viterbo	1.40	1.45	—	—
Aquila degli Abruzzi	1.40	—	—	—
Campobasso	1.45	—	—	—
Chieti	1.50	—	—	—
Pescara	1.45	—	—	—
Teramo	1.45	—	—	—
Avellino	1.35	—	—	—
Benevento	1.30	—	—	—
Napoli	1.40	—	—	—
Bari	1.55	—	—	—
Brindisi	1.45	—	—	—
Lecce	1.55	—	—	—
Taranto	1.50	—	—	—
Matera	1.25		—	—
Catanzaro	1.50	—	—	—
Cosenza	1.50	—	—	—
Reggio di Calabria	1.60	—	—	—
Agrigento (3)	1.35	1.40-1.65	—	—
Caltanissetta (3)	?	?	—	—
Catania	1.50	—	—	—
Enna	1.10	—	—	—
Messina	1.60	1.70	—	—
Palermo	—	1.60	—	—
Ragusa	—	1.45	—	—
Siracusa	1.35-1.40	—	—	—
Trapani	1.40	—	—	—
Cagliari	—	1.55	—	—
Nuoro	—	1.65	—	—
Sassari	—	1.60	—	—

(1) Vedi la nota (5) a pag. 291. — (2) Vedi la nota (6) a pag. 291. — (3) Vedi la nota (5) a pag. 293.

(*Segue*) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

TAV. X. — **Prezzi al minuto di 21 principali generi di consumo nei Comuni Capiluoghi di Provincia** (1).

COMUNI CAPILUOGHI DI PROVINCIA	PANE DI FRUMENTO (2)					FARINA DI FRUMENTO			FARINA DI GRANTURCO (4)		
	Tipi di farina adoperati per la panificazione	Qualità	Forme da grammi	1° marzo	1° aprile	Tipi della farina	1° marzo	1° aprile	Qualità	1° marzo	1° aprile
				Prezzi al kg. in L.			Prezzi al kg. in L.			Prezzi al kg. in L.	
Alessandria	Tipo n. 1	1ª qualità	200 a 250	1.75	1.70	Tipo n. 1	1.80	1.80	semolata 1ª qualità	0.80	0.80
Aosta	» 2	comune	200	1.50	1.50	» 1	1.80	1.80	seconda id.	1.10	1.10
Cuneo	» 2	id.	200 a 500	1.50	1.50	» 1	1.80	1.80	prima id.	1.00	0.95
Novara	» 1	1ª qualità	100 a 200	1.90	1.90	» 1	1.80	1.70	nostrana, 1ª id.	0.90	0.90
Torino	» 1 e 2	1ª qualità e com.	da 80 a 900	1.89	1.89	» 1	2.00	2.00	id. 1ª id.	1.03	0.99
Vercelli	» 1	1ª qualità	fino gr. 100	1.95	1.95	» 1	1.70	1.70	gialla di 1ª id.	1.00	1.00
Genova	» 1	id.	150 a 200	1.80	1.80	» 1	1.85	1.85	bramata, 1ª id.	1.20	1.15
Imperia	» 1	id.	oltre gr. 500	1.55	1.55	» 1	1.75	1.80	nostrana, 2ª id.	1.00	1.00
La Spezia	» 1	id.	300 a 500	1.60	1.60	» 0	2.05	2.05	seconda id.	1.05	1.00
Savona	» 1	id.	100 a 200	1.85	1.80	» 1	1.85	1.80	nostrana 1ª id.	1.00	1.00
Bergamo	» 1	id.	500 a 600	1.70	1.70	» 1	1.80	1.80	fiore 1ª id.	0.90	0.90
Brescia	» 1	id.	80 a 100	1.90	1.90	» 1	1.80	1.80	nostrana, 1ª id.	0.85	0.85
Como	» 1	id.	500	1.60	1.60	» 1	1.80	1.80	fioretto, 1ª id.	0.85	0.85
Cremona ed Uniti	» 1	id.	fino gr. 100	1.90	1.90	» 1	1.85	1.90	nostrana, 1ª id.	0.90	0.90
Mantova	» 1	id.	100	1.90	1.90	» 1	1.80	1.85	locale 2ª id.	1.00	1.00
Milano	» 1	id.	80 a 170	1.90	1.90	» 1	2.01	2.02	seconda id.	1.09	1.05
Pavia	» 1	id.	150	1.85	1.80	» 1	2.00	1.80	semola 1ª id.	1.00	1.00
Sondrio	» 1	id.	200 a 400	1.85	1.85	» 1	1.85	1.85	seconda id.	0.95	0.95
Varese	» 1	id.	100 a 200	1.90	1.90	» 1	1.80	1.80	fioretto	1.10	1.10
Bolzano	» 2	comune	500 a 1000	1.60	1.60	» 1	1.75	1.75	prima qualità	0.95	0.90
Trento	» 2	id.	fino gr. 500	1.60	1.60	» 1	1.80	1.80	bramata	0.95	0.91
Belluno	» 2	id.	350	1.60	1.60	» 1	1.70	1.70	nostrana 1ª qualità	0.80	0.80
Padova	» 1	1ª qualità	80 a 90	1.80	1.80	» 1	1.75	1.75	nostrana, 2ª id.	0.70	0.70
Rovigo	» 1	id.	200	1.85	1.80	» 1	1.70	1.65	id. 1ª id.	0.85	0.80
Treviso	» 2	comune	fino gr. 200	1.60	1.60	» 2	1.75	1.75	media granita e comune	0.74	0.72
Udine	» 2	id.	250	1.65	1.65	» 00	2.00	2.00	gialla nostrana 1ª qualità	0.85	0.85
Venezia	» 1	1ª qualità	250	1.80	1.75	» 1	1.80	1.80	gialla tipo lusso	0.90	0.90
Verona	» 1	id.	80 a 100	2.00	2.00	» 1	1.80	1.80	2ª qual. ½ id.	0.90	0.90
Vicenza	» 1	id.	200	1.90	1.90	» 1	1.85	1.80	nostrana 1ª qualità	0.80	0.75
Fiume (3)	» 00	lusso	500 a kg. 1	1.00	1.00	» 00	0.80	0.80	tipo lusso	0.69	0.68
Gorizia	» 2	comune	500	1.60	1.60	» 1	1.80	1.80	seconda qualità	0.75	0.80
Pola	» 1	1ª qualità	200	1.80	1.80	» 1	1.90	1.90	tipo lusso di Verona, 1ª q.	0.90	0.90
Trieste	» 2	comune	500	1.70	1.70	» 1	2.00	2.00	id. gialla, 1ª qualità	0.90	0.90
Zara (3)	» 2	id.	500	0.70	0.70	» 00	0.80	0.70	giallona, 1ª qualità	0.70	0.70
Bologna	» 1	1ª qualità	500	1.80	1.80	» 0	1.85	1.85	nostrana, 1ª id.	0.90	0.90
Ferrara	» 1	id.	200	1.90	1.90	» 1	1.65	1.65	gialla 1ª id.	0.90	0.90
Forlì	» 1	id.	500 a kg. 1	1.55	1.55	» 1	1.70	1.70	prima qualità	0.70	0.70
Modena	» 1	id.	125	1.80	1.80	» 1	1.70	1.70	fioretto, marca C. 1ª qual.	0.90	0.90
Parma	» 2	comune	200 a 250	1.60	1.60	» 0	1.90	1.90	integrale prima qualità	0.90	0.80
Piacenza	» 2	id.	250	1.52	1.52	» 0	1.85	?	nostrana, 1ª qualità	0.80	0.80
Ravenna	» 2	id.	kg. 1	1.55	1.55	» 2	1.70	1.70	prima id.	1.20	1.20
Reggio nell'Emilia	» 2	id.	500	1.55	1.55	» 0	1.90	1.90	nostrana 1ª id.	0.95	0.90
Arezzo	» 2	id.	oltre kg. 1	1.40	1.40	» 2	1.55	1.60	id. 1ª id.	0.90	0.90
Firenze	» 2	id.	kg. 1	1.55	1.55	» 1	2.00	2.00	id. 1ª id.	1.10	1.10
Grosseto	» 2	id.	kg. 1	1.55	1.55	» 1 e 2	1.80	1.80	prima id.	0.90	0.90
Livorno	» 2	id.	kg. 1	1.55	1.55	» 0	1.95	1.95	id. id.	0.95	0.95
Lucca	» 2	id.	kg. 1	1.55	1.55	» 2	1.80	1.80	id. id.	1.00	1.00
Massa	» 1	1ª qualità	kg. 1	1.60	1.60	» 1	1.75	1.75	id. id.	0.85	0.85
Pisa	» 2	comune	kg. 1	1.50	1.45	» 0	1.95	1.90	id. id.	1.00	1.00
Pistoia	» 2	id.	kg. 1	1.55	1.55	» 2	1.70	1.70	id. id.	0.90	0.90
Siena	» 2	id.	700 a kg. 1	1.50	1.50	» 0	1.95	1.95	id. id.	0.95	0.90
Ancona	» 1	1ª qualità	500	1.60	1.60	» 1	1.60	1.60	gialla 1ª id.	0.80	0.80
Ascoli Piceno	» 2	comune	kg. 1	1.45	1.45	» 2	1.50	1.50	prima id.	1.10	1.00
Macerata	» 2	id.	fino a kg. 1	1.40	1.40	» 2	1.50	1.50	nostrana di 1ª id.	0.65	0.65
Pesaro	» 2	id.	500	1.60	1.60	» 1	1.75	1.75	id. di 1ª id.	0.90	0.90
Perugia	» 2	id.	da oltre gr. 500 a kg. 1	1.50	1.50	» 00	1.80	?	prima id.	0.85	0.85
Terni	» 2	id.	kg. 1	1.50	1.50	» 2	1.65	1.65	id. id.	1.20	1.20
Frosinone	» 2	id.	500 a kg. 1	1.65	1.65	» 1	1.50	1.50	id. id.	0.90	0.90
Rieti	» 2	id.	kg. 1	1.55	1.55	» 1	1.65	1.65	semolino 1ª id.	0.90	0.90
Roma	» 2	id.	fino a 600	1.60	1.60	» 0	2.10	2.10	prima id.	1.20	1.20
Viterbo	» 1	1ª qualità	kg. 1	1.55	1.55	» 1	1.70	1.70	id. id.	0.90	1.00
Aquila degli Abruzzi	» 1	id.	oltre gr. 500	1.60	1.60	» 1	1.70	1.70	id. id.	1.00	0.80
Campobasso	» 2	comune	da gr. 500 a kg. 2	1.50	1.50	» 2	1.60	1.60	id. id.	0.75	0.75
Chieti	» 2	id.	kg. 1	1.50	1.50	» 00	1.90	1.90	seconda id.	1.00	0.90
Pescara	» 2	id.	kg. 1	1.50	1.50	» 2	1.50	1.50	id. id.	1.00	0.70
Teramo	» 2	id.	500 a kg. 1	1.45	1.45	» 0	2.00	2.00	nostrana	0.80	0.80
Avellino	» 2	id.	kg. 1	1.40	1.40	» 1	1.60	1.60	prima qualità	0.90	0.90
Benevento	» 2	id.	500 a kg. 2	1.30	1.30	» 2	1.50	1.50	id. id. locale	0.70	0.70
Napoli	» 2	id.	kg. 1	1.40	1.40	» 0	2.00	2.00	nostrana, 1ª qualità	1.20	1.20
Salerno	» 0	lusso	500	1.55	1.55	» 0	1.65	1.65	rossa nostrana, 1ª id.	1.10	1.10
Bari	» 1	1ª qualità	kg. 1	1.60	1.65	» 1	1.60	1.65	bianca gialla 1ª id.	1.20	1.20
Brindisi	» 2	comune	kg. 1	1.45	1.45	» 2	1.60	1.60	prima qualità	1.20	1.20
Foggia	» 1	1ª qualità	kg. 1	1.60	1.60	» 1	1.80	!	—	—	—
Lecce	» 2	comune	kg. 1	1.65	1.60	» 2	1.90	1.90	gialla extra	1.40	1.40
Taranto	» 2	id.	kg. 1	1.50	1.50	» 2	1.60	1.60	1ª qualità ½ grana	1.40	1.40
Matera	» 2	id.	fino a kg. 1	1.25	1.25	» 2	1.50	1.50	—	—	—
Potenza	» 2	id.	kg. 2	1.30	1.30	» 1	1.70	1.70	nostrana, 1ª fiore	1.30	1.30
Catanzaro	» 1	1ª qualità	kg. 1	1.75	1.75	» 1	1.70	1.70	prima qualità	1.40	1.40
Cosenza	» 2	comune	kg. 1	1.50	1.50	» 2	1.60	1.60	—	—	—
Reggio di Calabria	» 2	id.	500 a kg. 1	1.65	1.65	00	2.20	2.20	prima qualità	1.45	1.45
Agrigento (5)	—	—	500 a kg. 1	1.38	1.38	—	1.40	1.40	—	—	—
Caltanissetta (5)	—	—	205	1.70	1.70	—	1.55	1.55	prima qualità	1.70	1.70
Catania	Tipo n. 2	comune	kg. 1	1.50	1.50	Tipo n. 2	1.55	1.55	—	—	—
Enna	» 1	1ª qualità	500 a kg. 1	1.40	1.40	integrale	1.45	1.45	— •	—	—
Messina	—	integrale	500	1.55	1.55	Tipo n. 2	1.75	1.75	seconda qualità	1.20	1.20
Palermo	Tipo n. 2	comune	500	1.65	1.65	» 00	2.20	2.00	nuova produzione	1.60	1.50
Ragusa	» 2	id.	500	1.50	1.50	» 2	1.60	1.60	—	—	—
Siracusa	» 1	1ª qualità	kg. 1	1.60	1.60	» 1	1.70	1.70	—	—	—
Trapani	» 2	comune	kg. 1	1.55	1.50	» 2	1.50	1.50	—	—	—
Cagliari	» 1	1ª qualità	inf. gr. 200	1.70	1.70	» 1	1.70	1.70	prima qualità	1.00	1.00
Nuoro	» 2	comune	200	1.65	1.65	» 2	1.65	1.65	id. id.	1.30	1.30
Sassari	» 1	1ª qualità	100 a 150	1.90	1.90	» 1	1.80	1.80	per polenta 1ª qualità	1.00	1.00
Tripoli	(6)	—	da gr. 500 a gr. 800	0.80	0.80	(6)	0.89	0.86	—	—	—

(1) I prezzi relativi al 1° del mese contenuti nella presente tavola vengono rilevati dagli Uffici Comunali dei singoli Capiluoghi di Provincia l'ultimo giorno del mese precedente.

(2) Tra i prezzi del pane contenuti nella presente tavola e quelli contenuti nella Tav. VII può risultare qualche differenza in quanto questi ultimi vengono rilevati il primo e terzo sabato di ogni mese.

(3) Per i Comuni di Fiume e di Zara vige il regime extra doganale stabilito rispettivamente con R. D. L. 17 marzo 1930, n. 139 e R. D. L. 13 marzo 1921, n. 295.

(4) La mancata indicazione dei prezzi per i Comuni per i quali non sono segnati dipende dal non costituire per essi genere di consumo.

(5) Vedi la nota (5) a pag. 293.

(6) Mancano le indicazioni dei nuovi tipi di pane e di farine, non essendo applicabile in Colonia la legge n. 368 del 17 marzo 1932 relativa al disciplinamento delle farine e del pane.

(Segue) II. — Prezzi al minuto e relativi numeri indici.

(Segue) Tav. X. — Prezzi al minuto di 21 principali generi di consumo nei Comuni Capiluoghi di Provincia (1).

COMUNI CAPILUOGHI DI PROVINCIA	PASTA ALIMENTARE			RISO			FAGIOLI SECCHI		
	Qualità	1° marzo	1° aprile	Qualità	1° marzo	1° aprile	Qualità	1° marzo	1° aprile
		Prezzi al kg. in L.			Prezzi al kg. in L.			Prezzi al kg. in L.	
Alessandria	Napoli e nostr. 1ª qual.	2.70	2.70	maratello	1.80	1.80	media Spagna e dall'occhio	1.50	1.40
Aosta	napoletana. 2ª id.	2.60	2.60	ostigliato	1.60	1.60	cannellini nostrani	1.60	1.60
Cuneo	locale 1ª id.	2.20	2.20	originario comune	1.40	1.40	regina	1.65	1.40
Novara	id. id.	2.30	2.30	id. fino	1.20	1.25	bianchi	2.45	2.45
Torino	secca locale, 1ª id.	2.30	2.30	maratello e ostigliato	1.67	1.62	bianchi e borlotti	2.88	2.73
Vercelli	id. id.	2.20	2.20	originario comune	1.40	1.40	borlotti	2.00	2.00
Genova	loc. pura semola 1ª id.	2.70	2.70	id. camolino	1.45	1.45	bianchi bombonini	1.05	1.00
Imperia	locale 2ª id.	2.10	2.15	camolino	1.70	1.70	bianchi	1.30	1.30
La Spezia	secca locale 2ª id.	2.25	2.25	originario camolino	1.50	1.45	id.	1.25	1.25
Savona	di Genova 1ª id.	2.30	2.30	id. id.	1 50	1.45	bombonini toscani	2.00	1.80
Bergamo	loc. tipo Napoli 2ª id.	2.40	2.40	id. comune	1.50	1.50	(borlotti) di Vigevano	2.80	2.20
Brescia	secca locale di 2ª id.	2.05	2.05	id. id.	1.50	1.50	varesotti	1.40	1.35
Como	locale di 1ª id.	2.20	2.20	id. fino camolino	1.30	1.30	(borlotti) di Vigevano	2.80	2.60
Cremona ed Uniti	id. 1ª id. secca	2.30	2.30	id. comune	1.50	1.40	borlotti di Aquila	2.00	2.00
Mantova	id. 2ª qualità	2.20	2.20	id. id.	1.60	1.50	mandoloni	1.20	1.20
Milano	id. 1ª id. secca	2.45	2.50	id. id.	1.49	1.47	(borlotti) Vigevano e nostr.	2.63	2.39
Pavia	id. 2ª qual. secca	2.60	2.50	id. fino	1.20	1.20	varesi	1.40	1.20
Sondrio	id. 2ª qualità	1.90	1.90	id. comune	1.40	1.40	borlotti	1.30	1.30
Varese	1ª q. prod. loc. tipo Napoli	2.55	2.55	camolino puglione	1.40	1.20	tondini	1.40	1.40
Bolzano	tipo Napoli 2ª qualità	2.20	2.20	camolino	1.35	1.30	id.	1.50	1.40
Trento	locale 2ª qualità secca	2.42	2.42	camolino comune	1.35	1.35	spadoni nostrani	1.15	1.12
Belluno	locale 2ª qualità	2.10	2.10	maratello, 2ª qualità	1.70	1.70	borlotti id.	1.40	1.30
Padova	nostrana 2ª id.	2.15	2.25	originario camol. comune	1.60	1.60	verdoni id.	1.00	1.00
Rovigo	locale 1ª id.	2.30	2.30	id. com. 1ª qualità	1.30	1.25	id. 2ª qualità	0.80	0.70
Treviso	locale 1ª e 2ª id.	2.40	2.35	id. camol. e com.	1.38	1.35	nostrani e comuni	1.20	1.20
Udine	loc. tipo Napoli e Bologna	2.40	2.40	id. id. extra	1.40	1.40	id.	1.20	1.20
Venezia	id. Napoli extra	2.30	2.30	id. 1ª qualità	1.40	1.30	galiziani	1.25	1.25
Verona	locale 2ª qualità secca	2.20	2.10	id. comune	1.45	1.40	cannelloni	1.20	1.00
Vicenza	loc. comune con farina n. 1	2.20	2.20	maratello, 1ª qualità	1.80	1.80	scritti	1.20	1.10
Fiume (2)	napoletana extra	1.55	1.60	originario fino brillato	1.40	1.38	cocks	1.05	1.04
Gorizia	locale, di 1ª qualità	2.40	2.40	id. brillato	1.50	1.40	mandoloni	1.20	1.00
Pola	id. 1ª id.	2.40	2.40	brillato fino, 1ª qualità	1.60	1.40	cocks Stiria	1.20	1.10
Trieste	locale, 1ª qual. extra secca	3.20	3.20	brillato gigante	2.00	2.00	galiziani	1.60	1.20
Zara (2)	id. super. 1ª qual. id.	1.70	1.70	originario comune	1.30	1.30	tondini	1.60	1.60
Bologna	id. 1ª qual. fresca di sem.	2.30	2.30	id. brillato	1.60	1.50	nostr. tipo amer. 1ª qual.	1.30	1.20
Ferrara	id. secca di 1ª qualità	2.47	2.43	id. id.	1.38	1.37	ruviotti	0.97	0.90
Forlì	id. id.	2.40	2.40	orig. brillato comune	1.70	1.70	bianchi	0.90	0.90
Modena	id. id.	2.40	2.40	originario id.	1.50	1.30	tipo cannellini 1ª qualità	2.00	2.00
Parma	locale di 1ª id.	2.45	2.45	id. id.	1.35	1.30	bianchi	1.35	1.85
Piacenza	id. pura semola	2.42	2.42	id. id.	1.40	1.37	borlotti	2.33	1.98
Ravenna	secca locale, 1ª qualità	2.70	2.70	id. id.	1.60	1.60	bianchi	1.00	0.90
Reggio nell'Emilia	locale di 2ª qualità secca	2.40	2.40	id. id.	1.55	1.55	varesi	1.90	1.80
Arezzo	locale di 2ª qualità	2.25	2.25	id. brillato 1ª qual.	1.60	1.55	bianchi 1ª qualità	0.90	0.90
Firenze	di semolino 1ª id.	2.45	2.40	media orig. brill. e puglione	1.55	1.55	tondini nostrani	1.10	1.00
Grosseto	locale media 1ª e 2ª id.	2.28	2.28	orig. com. fino brill. camol.	1.58	1.58	bianchi grossi	1.25	1.25
Livorno	locale di 1ª id.	2.25	2.25	francesino	1.60	1.50	tondini	0.75	0.70
Lucca	locale 1ª qual. di semolino	2.40	2.40	puglione	1.50	1.50	bianchi	1.50	1.50
Massa	id. 2ª qualità secca	2.30	2.30	originario comune	1.40	1.40	di Saluggia	1.30	1.30
Pisa	id. 1ª qualità	2.40	2.30	puglione	1.60	1.50	bianchi tondini	0.90	0.90
Pistoia	nostrana 1ª id.	2.32	2.32	camolino	1.50	1.50	di S. Anna	1.00	1.10
Siena	locale di 1ª id.	2.20	2.20	originario comune e franc.	1.70	1.60	bianchi papalini	0.90	0.90
Ancona	id. 1ª id.	2.50	2.50	puglione	1.50	1.50	id. comuni	0.95	0.95
Ascoli Piceno	id. 1ª qual. secca	2.50	2.50	originario comune	1.65	1.55	id. id.	0.80	0.80
Macerata	id. 1ª id.	2.50	2.50	id. id.	1.65	1.65	bianchi	1.10	1.10
Pesaro	id. 2ª id.	2.50	2.50	id. brillato	1.50	1.50	gialli della Romagna	1.00	1.00
Perugia	secca locale, 1ª qualità	2.40	2.40	id. fino id.	1.53	1.50	bianchi comuni	0.90	0.80
Terni	locale extra 1ª id.	2.20	2.20	id. comune	1.40	1.40	id. 1ª qualità	1.60	1.60
Frosinone	id. di 1ª id.	2.45	2.45	id. brillato fino	1.60	1.60	bianchi	1.50	1.40
Rieti	napoletana, 1ª id.	2.20	2.20	camolino	1.40	1.40	tondini	1.00	1.00
Roma	tipo Napoli secca 1ª id.	2.45	2.45	orig. brillato fino e comune	1.50	1.50	media cann. color. e giganti	1.92	1.88
Viterbo	locale di 2ª id.	2.15	2.15	originario comune	1.60	1.60	gialli tondini	1.15	1.15
Aquila degli Abruzzi	id. di 1ª id.	2.35	2.30	id. brillato	1.55	1.55	bianchi	1.23	1.20
Campobasso	id. 2ª qual. secca	2.20	2.00	id. comune	1.60	1.60	bianchi nostrani	0.70	0.70
Chieti	id. 1ª qualità	2.40	2.40	id. id.	1.60	1.60	id. tondini	1.20	1.00
Pescara	id. 2ª id.	2.40	1.40	id. id. e giap.	1.60	1.30	bianchi	1.10	0.90
Teramo	id. 1ª id.	2.50	2.50	id. brillato puro	1.60	1.60	id.	1.50	1.50
Avellino	loc. tipo Napoli 1ª qual.	2.10	2.10	id. comune	1.60	1.60	id.	0.90	0.90
Benevento	loc. di 2ª qualità secca	1.95	1.95	camolino brillato	1.40	1.40	bianchi nostrani	0.80	0.80
Napoli	della provincia, 1ª qual.	2.00	2.00	originario brillato comune	1.45	1.30	tondini esteri	0.70	0.50
Salerno	napoletana, 1ª qual. fresca	1.95	1.95	brillato giapponese	1.60	1.60	colorati	1.10	1.10
Bari	locale di 2ª qualità	2.05	2.05	francesino comune	1.35	1.35	tondini	0.80	0.75
Brindisi	di Napoli 1ª id.	2.50	2.50	camolino originario	1.70	1.70	bianchi	1.00	1.00
Foggia	locale di 2ª qual. secca	1.95	1.95	originario brillato	1.80	1.80	ungheresi	0.85	1.00
Lecce	napoletana extra	2.70	2.70	brillato francesino	1.40	1.40	bianchi tondini	0.70	0.70
Taranto	id. 2ª qualità	1.90	1.90	id. 1ª qualità	1.35	1.25	id. ungheresi	0.85	0.85
Matera	locale di 1ª id.	2.00	2.00	originario fino	1.60	1.60	id. tondini	1.50	1.20
Potenza	napoletana, 1ª qual. secca	2.40	2.40	puglione	1.50	1.50	id. nostrani	0.80	0.80
Catanzaro	id. extra 1ª qualità	2.20	2.20	originario brillato	1.60	1.60	id. tondini	1.00	1.00
Cosenza	napoletana 1ª id.	2.30	2.30	id. id. 1ª qualità	1.60	1.60	bianchi cannellini di Acri	2.20	2.20
Reggio di Calabria	siciliana, 1ª qual. extra	2.30	2.30	id. comune	1.50	1.50	id. e cannellini	1.50	1.50
Agrigento	locale secca di 1ª qualità	1.95	1.95	media camolino e brillato	1.63	1.48	di Saluggia	1.20	1.10
Caltanissetta	loc. di semola 1ª qual. secca	2.00	2.05	orig. comune puglione	1.40	1.35	pasta di Saluggia	1.20	1.20
Catania	locale secca di 1ª id.	2.00	2.00	camolino	1.50	1.40	bian. ton. mand. e Saluggia	1.26	1.24
Enna	1ª qualità della provincia	2.00	2.00	camolino brillato	1.60	?	rossi	1.60	1.60
Messina	locale, di 1ª qual. secca	2.20	2.20	originario id.	1.30	1.30	tondini	0.70	0.70
Palermo	id. 2ª id.	2.05	2.00	id. comune	1.60	1.50	bianchi tondini	0.90	0.90
Ragusa	locale extra	2.00	1.90	id. fino	1.50	1.50	misti nostrani	0.80	0.80
Siracusa	secca locale di 1ª qualità	1.90	1.80	camolino fino	1.50	1.50	misti	0.90	0.90
Trapani	locale di 1ª id.	1.90	1.90	originario brillato comune	1.80	1.80	bianchi tondini	1.00	1.00
Cagliari	id. 1ª id.	2.10	2.10	id. brillato	1.70	1.70	bianchi	0.90	0.90
Nuoro	id. 1ª id.	2.20	2.20	id. brill. o camol.	1.80	1.80	media bianchi e colorati	2.00	2.00
Sassari	id. 1ª id.	2.30	2.30	id. brillato	1.70	1.70	verdoni	1.30	1.30
Tripoli	locale 1ª qualità	1.30	1.30	carolina brillato	1.46	1.42	tondini jugoslavi	1.32	1.32

(1) Vedi l'annotazione (1) a pag. 296 — (2) Vedi l'annotazione (3) a pag. 296.

(Segue) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

(Segue) TAV. X. — **Prezzi al minuto di 21 principali generi di consumo nei Comuni Capiluoghi di Provincia (1).**

COMUNI CAPILUOGHI DI PROVINCIA	PATATE			CARNE BOVINA (3)			CARNE SUINA (4)		
	Qualità	1° marzo	1° aprile	Qualità	1° marzo	1° aprile	Qualità	1° marzo	1° aprile
		Prezzi al kg. in L.			Prezzi al kg. in L.			Prezzi al kg. in L.	
Alessandria	produzione 1932	0.45	0.40	bue, vacca e toro	6.27	6.27	costolette	8.45	8.45
Aosta	id. id.	0.45	0.45	di vacca	6.00	6.00	lonza	11.00	11.00
Cuneo	id. id.	0.45	0.30	di vitello	9.25	8.75	1ª qualità con osso	9.00	9.00
Novara	id. id.	0.40	0.35	parte anteriore di bue	7.00	6.83	coscia e spalla	8.25	8.20
Torino	bianche nostrane	0.49	0.48	di vitello	9.63	9.46	id. senz'osso	9.92	9.92
Vercelli	id. id.	0.60	0.60	di bue e vitello	10.00	10.00	braciole	12.00	12.00
Genova	gialle	0.50	0.45	vit. manzo, bue, vacca toro	7.58	7.58	magro	9.50	9.50
Imperia	prod. 1932. 2ª qualità	0.40	0.35	di bue, vacca e toro	7.00	7.00	braciole con osso	8.00	8.00
La Spezia	produzione 1932	0.50	0.45	id. id.	7.17	7.17	braciole	9.00	10.00
Savona	—	0.45	0.45	id. id.	6.05	5.75	lonza, braciole	9.25	9.25
Bergamo	biancone nostr. pr. 1932	0.40	0.30	di bue e manzo	6.17	6.00	id. 1ª qualità	10.00	10.00
Brescia	produzione 1932	0.45	0.35	bue, vitellone e manzo	8.45	8.45	1ª qualità costolette	9.05	9.05
Como	id. id.	0.20	0.15	bue parte scelta e tipo fam.	8.33	8.30	braciole di lombo senz'osso	10.00	10.00
Cremona ed Uniti	—	0.40	0.45	tipo fam. di bue e manzo	6.83	6.83	braciole	9.00	9.00
Mantova	produzione 1932	0.45	0.40	vitellone, vacca, bue, toro	7.00	6.60	scannello, costol. e brac.	8.25	8.25
Milano	id. id.	0.49	0.39	parte media sc. e tipo fam.	6.89	6.73	polpa	11.19	10.99
Pavia	id. id.	0.50	0.40	bue, vacca e toro	6.20	6.30	lombo	9.00	8.00
Sondrio	nostrane	0.65	0.65	vacca e toro	7.00	7.00	lonza senz'osso	9.00	9.00
Varese	nostrane* nuova produzione	0.30	(*) 0.45	di vitello	9.67	9.67	id. 1ª qualità	12.00	?
Bolzano	novelle	0.40	0.30	bue, vacca o toro	6.00	6.00	braciole media 1ª e 2ª qual.	7.75	7.75
Trento	nostrane	0.50	0.40	id. id.	6.80	6.80	braciole con osso	6.75	7.00
Belluno	nostrane produzione 1932	0.50	0.40	id. id.	4.88	4.63	id. 1ª qualità	7.00	7.50
Padova	id. 2ª qual. prod. id.	0.50	0.55	id. id.	6.00	6.00	coscia, spalla	7.50	7.50
Rovigo	nuova produzione	0.45	0.40	id. id.	7.00	7.00	braciole 1ª qualità	8.00	8.00
Treviso	id. id.	0.50	0.75	id. id.	6.82	6.82	lonza e braciole con osso	7.00	7.00
Udine	produzione 1932	0.40	0.40	id. id.	7.00	7.00	braciole	8.00	8.00
Venezia	nuova produzione	0.52	0.39	bue e vacca	5.83	5.83	coscia senz'osso	10.50	10.50
Verona	bianche	0.40	0.35	bue, vacca o toro	6.33	6.25	braciole 1ª qualità	8.00	8.00
Vicenza	bianche produzione 1932	0.50	0.40	1° taglio di bue e vacca	8.00	8.00	primo taglio id.	8.50	8.50
Fiume (2)	id. id. id.	0.45	0.43	di bue, vacca o toro	4.23	4.24	polpa 1ª qualità senz'osso	7.80	7.70
Gorizia	nostrane id. id.	0.35	0.35	parte ant. e post. bue	7.50	7.47	braciole	7.40	7.40
Pola	id. id. id.	0.50	0.50	bue, parte posteriore	8.73	8.73	cotol. ant. e post. con osso	6.60	6.60
Trieste	istriane ed estere pr. 1932	0.40	0.40	bue, vacca e toro	8.47	8.40	costolette di lombo	8.80	8.80
Zara (2)	id. nuova produzione	1.20	1.20	coscia e filetto di bue	5.53	5.53	secondo taglio braciole	5.60	5.00
Bologna	nostrane produzione 1932	0.40	0.40	di bue	7.50	7.10	lonza brac. 1ª qual. senz'osso	8.50	9.00
Ferrara	id. id. id.	0.33	0.27	di bue e vacca	8.10	8.09	braciole	9.17	9.00
Forlì	gialle id. id.	0.40	0.40	vit. vitellone bue vac. toro	7.60	7.60	senz'osso 1ª qualità	10.50	10.50
Modena	id. id. id.	0.45	0.50	1° e 2° taglio di manzo	7.75	8.00	per arrosto id.	8.00	8.00
Parma	id. id. id.	0.45	0.45	1° e 2° taglio di bue e vacca	5.50	5.50	lonza con osso id.	8.00	7.00
Piacenza	id. id. id.	0.52	0.53	bue e vacca	7.25	7.25	polpa	9.00	9.00
Ravenna	produzione id.	0.40	0.40	vitell. bue, vacca e toro	8.67	8.67	lonza 1ª qualità	10.00	10.00
Reggio nell'Emilia	gialle* nuova produzione	0.45	(*) 0.70	di bue, parte ant. e post.	7.17	7.17	braciole id.	7.90	7.75
Arezzo	id. produzione 1932	0.50	0.50	1° e 2° taglio di vitello	7.33	7.33	id. id.	7.50	7.50
Firenze	bianche 1ª qualità	0.50	0.53	di vitello	7.38	7.38	magro senz'osso	10.00	10.00
Grosseto	bianche	0.60	0.45	di bue, vacca e toro	6.00	6.00	id.	11.00	11.00
Livorno	gialle nostrane	0.50	0.50	di vacca	5.33	5.33	id.	10.00	?
Lucca	gialle produzione nuova	0.50	0.50	vitellone e manzo	8.00	8.00	braciole con osso	10.00	10.00
Massa	1ª qualità	0.40	0.40	bue e vacca	6.67	6.67	braciole	8.00	8.00
Pisa	biancone produzione 1932	0.45	0.45	id. id.	7.17	7.17	senz'osso 1ª qualità	9.00	—
Pistoia	—	0.45	0.45	di vitello	7.67	7.67	braciole senz'osso	8.50	8.50
Siena	produzione 1932	0.53	0.50	manzo 1° taglio	7.00	7.00	id. con osso	7.50	7.50
Ancona	nostrane	0.45	0.55	vacca o toro	6.07	6.33	salsiccie	7.00	8.00
Ascoli Piceno	nostrane produzione 1932	0.50	0.50	vitellone, manzo e gioven.	7.17	7.50	senz'osso 1ª qual. magro	7.00	—
Macerata	id. biancone	0.60	0.60	vitello e vitellone	8.13	8.13	braciole	7.00	7.00
Pesaro	gialle produzione 1932	0.50	0.40	vitellone	8.17	8.17	senz'osso 1ª qual. magro	9.00	8.00
Perugia	gialle	0.50	0.45	id.	10.00	10.00	braciole con osso	7.00	—
Terni	produzione 1932	0.40	0.45	di bue	7.33	7.33	magro senz'osso	8.00	8.00
Frosinone	—	0.45	0.45	vitello, vitellone e manzo	6.67	6.67	braciole con osso	7.00	6.00
Rieti	—	0.40	0.30	vitellone	7.00	7.00	braciole	7.00	—
Roma	produzione 1932	0.44	0.46	bue e vacca tipo sc. e corr.	10.03	10.03	prosciutto	10.00	9.50
Viterbo	locali	0.35	0.35	di bue, vacca o toro	5.50	5.50	magro senz'osso 1ª qual.	8.00	8.00
Aquila degli Abruzzi	id.	0.25	0.25	vitellone, bue, vacca o toro	4.33	4.33	lombetto e polpa	8.00	—
Campobasso	nostrane	0.40	0.40	bue, vacca e toro	5.67	5.67	polpa	6.00	6.00
Chieti	nostrane produzione 1932	0.30	0.25	vitellone	6.37	6.37	1ª qualità senz'osso	7.50	7.50
Pescara	id. id. id.	0.30	0.25	vitello bue e vacca	6.50	6.50	con osso	8.00	8.00
Teramo	id. id. id.	0.40	0.40	di vitello e vitellone	6.33	6.60	1ª qualità senz'osso	7.30	7.30
Avellino	id. id. id.	0.40	0.40	vitello, vacca e bue	6.27	6.27	polpa	6.00	6.00
Benevento	id. id. id.	0.60	0.60	bue, vacca, vitello e vitellone	4.53	4.53	braciole senz'osso	5.50	5.00
Napoli	ricce	0.30	0.30	di vacca o toro	7.27	7.27	prosciutto e spalla	?	?
Salerno	ricce nostr. produz. 1932	0.35	0.35	di vitello	7.17	7.17	1ª qualità	7.50	7.50
Bari	nuova produzione	0.50	0.50	vitel. vitellon. vac. bue tor.	8.45	8.45	polpa di 1ª qualità	8.50	8.50
Brindisi	biancone e gialle	0.50	0.50	vacca o toro	6.17	6.17	polpa	8.00	7.50
Foggia	nuova produzione	0.60	0.60	bue e vacca	7.00	7.00	id.	9.00	9.00
Lecce	nostrane nuova produz.	0.50	0.50	di vacca o toro	5.83	5.83	id.	9.00	9.00
Taranto	—	0.40	0.45	di vitellone	8.00	8.00	id.	8.00	7.50
Matera	nuova produzione	0.60	0.50	vitello e vitellone	8.25	8.25	id.	8.00	—
Potenza	biancone id. id.	0.40	0.40	di bue, vacca e toro	4.50	4.50	costate	7.60	7.60
Catanzaro	biancone	0.40	0.40	di bue e vacca	6.00	6.00	polpa 1ª qualità	7.80	7.80
Cosenza	produzione 1932	0.50	0.50	id. o id.	5.20	5.20	1ª qualità polpa e prosc.	7.50	7.50
Reggio di Calabria	nostrane	0.40	0.40	di vitello	7.27	7.27	1ª qualità senz'osso	7.00	7.00
Agrigento	biancone produzione 1932	0.70	0.70	bue, vacca e toro	8.50	8.00	senz'osso	8.00	8.00
Caltanissetta	id. nuova produz.	0.80	0.70	vitellone vitel. vacca o tor.	7.18	7.18	1ª qualità senz'osso	7.00	7.00
Catania	id. produzione 1932	0.40	0.35	bue vacca o toro	7.00	7.00	1ª qualità	8.75	8.00
Enna	nuova produzione	0.50	0.60	vacca e toro	5.67	5.67	1ª qualità senz'osso	6.50	6.50
Messina	biancone produzione 1932	0.40	0.40	di bue e vacca	5.70	5.70	id. braciole	7.80	7.80
Palermo	id. id. id.	0.40	0.40	vitellone	11.50	11.50	senz'osso	11.00	11.00
Ragusa	nuova produzione	0.40	0.50	bue, vacca e toro	5.80	5.80	1ª qualità	7.00	7.00
Siracusa	produzione 1932	0.45	0.45	id. id. id.	6.75	6.75	1ª qualità senz'osso	8.00	8.00
Trapani	biancone o ricce	1.00	1.00	vitellone, vacca e giovenche	9.33	9.33	1ª qualità polpa	9.00	9.00
Cagliari	nostrane nuova produz.	0.70	0.60	di bue	7.50	7.50	polpa	10.00	10.00
Nuoro	nostrane	0.60	0.60	vacca, parte anter. e post.	6.25	6.25	polpa 1ª qualità	6.00	—
Sassari	id.	0.50	0.45	di bue, vacca o toro	5.17	5.17	spalla e coscio con osso	6.00	6.00
Tripoli	produz. loc. di stagione	0.60	0.70	di vacca	7.25	6.25	—	—	—

(1) Vedi l'annotazione (1) a pag. 296. — (2) Vedi l'annotazione (3) a pag. 296. — (3) Col R. D. L. 26 settembre 1930, n. 1458, è stata abolita la classificazione delle carni macellate fresche in carni di 1ª e 2ª qualità, stabilita dal precedente R. D. L. 19 maggio 1927, n. 868 e tale classificazione è stata sostituita colla classificazione in base alle varie specie di bovini indicate per ogni piazza. — (4) La mancata indicazione dei prezzi della carne suina per i Comuni per i quali non sono segnati dipende dal non costituire per essi genere di consumo.

(Segue) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

(*Segue*) Tav. X. — Prezzi al minuto di 21 principali generi di consumo nei Comuni Capiluoghi di Provincia (1).

COMUNI CAPILUOGHI DI PROVINCIA	SALAME			BACCALÀ O STOCCOFISSO (secco)			UOVA		
	Qualità	1° marzo	1° aprile	Qualità	1° marzo	1° aprile	Qualità	1° marzo	1° aprile
		Prezzi al kg. in L.			Prezzi al kg. in L.			Prezzi alla doz. in L.	
Alessandria	nostr. 1ª qual. crudo cacc.	14.45	14.45	Labrador	2.70	2.70	fresche	4.60	3.40
Aosta	crudo 1ª qualità	18.00	18.00	Francese Lavé	3.50	3.50	id.	3.50	3.50
Cuneo	crudo nostrano 1ª qual.	14.50	14.50	Labrador	2.40	2.25	id.	2.75	2.70
Novara	id. filzetta 1ª id.	14.50	14.50	Francese Lavé (medio)	2.00	2.00	id	4.00	3.30
Torino	stag. nostrano crudo 1ª id.	16.00	16.00	Labrador	2.45	2.43	fresche nostrane	4.63	3.68
Vercelli	crudo, 1ª qualità	15.00	15.00	id.	2.80	2.80	fresche	4.20	3.00
Genova	nostrano, 1ª id.	16.00	16.00	tipo Labrador	2.90	2.90	fresche 1ª scelta	6.00	4.80
Imperia	crudo 2ª id.	15.00	15.00	Style	2.40	2.40	fresche del Piemonte	4.20	3.20
La Spezia	prima id.	16.20	16.00	Labrador	2.65	2.60	fresche	5.05	3.85
Savona	filzetta 1ª id.	17.00	16.00	id.	2.65	2.65	id.	4.80	3.40
Bergamo	nostrano prima qualità	17.00	17.00	Bergen	4.50	4.50	fresche nostrane	5.40	3.60
Brescia	1ª qual. filzetta stagionato	17.75	17.75	Finmarken 1ª qualità	5.45	5.30	fresche	4.50	3.36
Como	1ª id. crudo cresponetto	14.00	12.00	Labrador	2.60	2.60	fresche da bere (scelte)	5.50	4.20
Cremona ed Uniti	tipo Cremona 1ª qualità	18.00	18.00	Francese Lavé	2.50	2.50	fresche da bere	4.20	3.25
Mantova	1ª qualità nuovo	14.00	14.00	Bergen	4.50	4.20	fresche	4.20	3.00
Milano	crudo (filzetta)	14.63	14.48	Francese Lavé	2.61	2.63	fresche 1ª qualità (scelte)	4.80	3.89
Pavia	nostrano crudo 1ª qualità	14.00	14.00	Labrador	2.30	2.30	fresche	4.60	3.50
Sondrio	seconda qualità	10.00	10.00	Francese Lavé	2.80	2.80	id.	4.00	4.00
Varese	filzetta	14.00	?	Labrador	2.50	2.20	fresche da bere	6.00	5.00
Bolzano	crespone milanese 1ª qual.	18.00	18.00	Hammerfest	3.30	3.10	fresche grosse e piccole	4.20	3.60
Trento	nostrano 2ª qualità	18.70	18.34	id.	4.20	4.20	fresche	4.80	3.60
Belluno	id. 1ª id.	14.00	14.00	id.	4.00	4.00	id.	3.00	3.00
Padova	da taglio nostrano	18.00	18.50	id.	6.00	6.00	id.	3.90	3.60
Rovigo	id. 1ª qualità	20.00	20.00	Hammerf. e Berg. 2ª qual.	4.50	4.50	id.	3.60	3.00
Treviso	nostrano 2ª id.	18.00	13.00	Hammerfest	5.25	5.25	id.	3.90	3.30
Udine	id. 1ª id.	14.50	14.50	id.	3.20	2.80	id.	3.60	3.60
Venezia	da taglio 2ª id.	13.50	18.00	id.	4.80	4.80	id.	4.20	3.60
Verona	nostrano 1ª id. nuovo	18.50	13.75	Bergen, 1ª qualità	6.00	6.00	id.	4.50	3.30
Vicenza	id. 1ª qualità	15.00	14.50	Bergen	7.00	6.50	id.	3.80	3.00
Fiume (2)	milanese	20.00	20.00	Hammerfest	3.65	3.58	id.	4.10	3.15
Gorizia	nostrano	18.00	18.00	id.	3.60	3.60	id.	3.84	3.36
Pola	friulano 1ª qualità	22.00	20.00	id.	3.80	3.80	id.	4.20	3.00
Trieste	friulano	20.00	18.00	id.	4.00	4.00	id.	4.80	4.20
Zara (2)	nostrano	16.00	14.00	id.	3.00	3.00	fresche friulane	3.00	2.40
Bologna	rosa, 1ª qualità, locale	14.00	14.00	Labrador 1ª qualità	2.70	2.70	id. da bere	5.40	3.60
Ferrara	ferr. all'aglio di 1ª qual.	17.33	17.33	Labrador	2.93	2.87	fresche	3.60	3.08
Forlì	prima qualità	17.00	17.00	Labrador e Francese Lavé	3.00	3.00	id.	3.40	2.75
Modena	fiorettino 1ª id.	18.00	18.00	Labrador	2.80	2.80	id.	5.40	3.30
Parma	stagion. nostrano 1ª qual.	20.00	20.00	Francese Lavè	2.50	2.50	fresche da bere	4.80	3.60
Piacenza	cotto 1ª qualità	18.00	12.00	Style	2.50	2.50	fresche	4.56	3.24
Ravenna	romagnolo di 1ª id.	19.00	19.00	S. Giovanni	4.50	4.50	id.	3.25	2.80
Reggio nell'Emilia	rosa 2ª id.	11.50	11.50	Francese Lavé	2.50	2.50	id.	5.10	3.80
Arezzo	nostrano (prod. loc.) 1ª q.	15.50	15.00	Labrador	2.50	2.50	id.	3.60	3.60
Firenze	id. vecchio 1ª qual.	18.00	18.00	Gaspyr	2.60	2.60	id.	3.90	3.90
Grosseto	nostrano 1ª qual.	15.00	15.00	Style	2.60	2.60	id.	3.60	2.70
Livorno	toscano 1ª id.	16.00	16.00	Labrador	2.30	2.00	id.	4.00	3.30
Lucca	prima id.	15.00	15.00	Francese Lavé	2.50	2.50	id.	3.60	3.00
Massa	nostrano 1ª id.	15.00	?	id.	2.50	2.50	id.	4.80	4.20
Pisa	toscano 1ª id.	17.00	17.00	id.	2.40	2.30	fresche da bere	4.80	3.00
Pistoia	di puro suino, 1ª qualità	18.00	18.00	Style	3.30	3.30	fresche	4.20	3.60
Siena	nostrano, 1ª id.	15.00	15.67	Style primario	2.50	2.50	id.	3.36	3.00
Ancona	id. 1ª id.	17.00	17.00	S. Giovanni 1ª qualità	4.50	4.50	id.	4.20	3.60
Ascoli Piceno	nostrano	17.00	17.00	Gaspyr S. Pietro e S. Giov.	4.00	4.00	id.	3.60	3.00
Macerata	nostrano 1ª qualità	16.00	16.00	S. Giovanni	5.00	5.00	id.	3.00	3.00
Pesaro	id. 1ª id.	18.00	18.00	Francese Lavé	3.00	3.00	id.	3.60	3.00
Perugia	id. 1ª id.	15.00	15.00	id.	3.00	3.00	id	3.80	3.30
Terni	id. 1ª id.	20.00	20.00	S. Giovanni	4.00	4.00	id.	4.00	?
Frosinone	prima id.	21.00	21.00	Gaspyr	5.50	5.50	id.	5.40	4.80
Rieti	nostrano di 1ª qual. cotto	14.00	14.00	S. Giovanni	4.00	4.00	id	4.50	3.60
Roma	romano 1ª qualità	15.00	15.25	id.	4.50	4.50	id.	5.16	4.32
Viterbo	nostrano 1ª id.	15.00	15.00	S. Giovanni, 1ª qualità	4.00	4.00	id	4.20	3.60
Aquila degli Abruzzi	id. 1ª id.	20.00	20.00	id. id.	4.00	4.00	id.	4.80	3.60
Campobasso	id. 1ª id.	20.00	20.00	Labrador	2.60	2.60	id.	3.00	2.40
Chieti	id. 1ª id.	18.00	18.00	S. Giovanni	4.00	4.00	id.	2.40	2.70
Pescara	id. 1ª id.	19.00	18.00	id.	4.00	3.80	id.	3.00	2.75
Teramo	prosciutto nostrano stag.	21.00	21.00	S. Giovanni, 1ª qualità	4.20	4.00	id.	3.60	3.00
Avellino	napoletano 1ª qualità	18.00	18.00	Gaspyr 1ª qualità	(*) 5.00	5.00	id.	4.20	4.20
Benevento	id. 1ª id.	16.00	16.00	Francese Lavé	3.20	3.20	id.	4.20	3.00
Napoli	nostrano	15.00	15.00	Salinato	3.60	3.50	fresche nostrane	3.60	4.20
Salerno	napoletano	16.00	16.00	id.	4.50	4.00	conservate	4.20	3.60
Bari	gentile 2ª qualità	16.00	16.00	S. Giovanni, 1ª qualità	4.00	4.00	conservate di Albania	4.20	3.00
Brindisi	gentile extra	14.00	14.00	S. Pietro	4.00	4.00	fresche	7.20	3.60
Foggia	sopressata	16.00	16.00	Gaspyr	5.50	5.50	id.	7.80	4.80
Lecce	prosciutto	20.00	20.00	id.	5.00	4.00	id.	4.80	4.20
Taranto	salsicce	18.00	16.00	S. Giovanni	2.50	2.50	id.	6.00	4.20
Matera	prosciutto 1ª qualità	18.00	18.00	Gaspyr 1ª qualità	5.00	5.00	id.	3.60	3.60
Potenza	nostrano 1ª id.	16.00	16.00	Gaspyr	5.00	5.00	id	4.20	3.60
Catanzaro	cremonese 1ª id.	20.00	20.00	S. Giovanni, 1ª qualità	5.50	5.50	id.	3.60	3.00
Cosenza	nostrano 1ª id.	18.00	18.00	Francese Lavé	5.50	5.50	id.	4.20	4.20
Reggio di Calabria	id. 1ª id.	22.00	22.00	S. Giovanni, 1ª qualità	4.30	4.30	id.	6.00	6.00
Agrigento	di Napoli 1ª id	20.00	19.00	S. Giovanni	4.20	4.00	id.	3.60	3.60
Caltanissetta	tipo id. 1ª id.	18.00	18.00	id.	4.20	4.20	fresche grosse e piccole	3.90	3.90
Catania	gentile	18.00	18.00	Gaspyr	5.50	5.50	fresche	4.20	4.20
Enna	di Napoli crespone 1ª qual.	21.50	21.50	id.	4.00	4.00	id.	3.60	3.60
Messina	nostrano 1ª qualità	18.00	16.00	S. Giovanni	4.00	4.00	conservate	3.60	3.60
Palermo	tipo Napoli 2ª id.	18.00	16.00	id.	4.50	4.50	id.	6.00	4.80
Ragusa	di id. 1ª id.	18.00	18.00	Gaspyr	4.50	4.50	fresche	3.60	3.60
Siracusa	di id. 1ª id.	21.00	21.00	S. Giovanni	4.00	4.00	id.	3.60	3.60
Trapani	tipo id. 1ª id.	19.00	19.00	Labrador	2.50	2.50	id	3.00	3.00
Cagliari	nostrano	23.00	23.00	id.	2.75	2.75	id.	4.80	3.60
Nuoro	prima qualità	22.00	22.00	S. Giovanni	3.00	3.00	id.	4.20	4.20
Sassari	filzetta 1ª id.	25.00	25.00	Labrador	2.75	2.70	id.	5.10	4.80
Tripoli	Citterio 2ª qualità di Rho	23.80	23.80	(3)	—	—	fresche	2.40	2.40

(1) Vedi l'annotazione (1) a pag. 296 — (2) Vedi l'annotazione (3) a pag. 296 — (3) La mancata indicazione del prezzo del baccalà dipende dal non costituire per la Colonia genere di consumo.
(*) Cifra rettificata.

(Segue) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

(*Segue*) TAV. X. — Prezzi al minuto di 21 principali generi di consumo nei Comuni Capiluoghi di Provincia (1).

COMUNI CAPILUOGHI DI PROVINCIA	LARDO			STRUTTO			FORMAGGIO PER CONDIRE			
	Qualità	1° marzo	1° aprile	Qualità	1° marzo	1° aprile	Qualità	Annata di produzione	1° marzo	1° aprile
		Prezzi al kg. in L.			Prezzi al kg. in L.				Prezzi al kg. in L.	
Alessandria	nostrano	7.10	7.05	nostrano	5.00	5.00	parmigiano	1930	15.80	15.55
Aosta	id.	7.00	7.00	id	6.00	6.00	id.	1931	16.00	16.00
Cuneo	nostrano 1ª qualità	7.00	7.00	nostrano 1ª qualità	4.50	4.50	id.	1931	12.00	12.00
Novara	nostrano	6.00	6.50	nostrano	4.00	4.25	tipo reggiano	1931	14.00	14.00
Torino	id.	7.00	7.00	id.	4.92	4.92	parmig. e pecor. sardo	1931	12.34	12.42
Vercelli	id.	7.00	7.00	id.	5.50	5.50	reggiano	1930-31	15.00	15.00
Genova	id.	7.50	7.50	id.	7.00	7.00	reggiano e pec. sardo	1930-31	13.75	13.75
Imperia	id.	6.80	6.80	id.	5.00	5.00	parmigiano	1931	14.00	14.00
La Spezia	id.	7.50	7.40	id.	6.30	6.10	parmig. e pecor. sardo	1930-31	12.35	11.95
Savona	id.	8.00	7.50	id.	6.00	5.00	id. id. id.	1930	11.75	11.75
Bergamo	nostrano 1ª qualità	7.50	7.50	nostrano 1ª qualità	4.50	4.50	id. id. romano	1930-31	13.50	13.50
Brescia	nostrano	6.80	6.75	nostrano	6.10	6.10	regg. e pec. tipo romano	1931	11.90	11.90
Como	id.	6.00	6.00	id.	6.00	6.00	reggiano	1930	15.00	14.00
Cremona ed Uniti	id.	7.00	7.00	id.	5.50	5.50	reggiano e pec. romano	1930	13.00	13.00
Mantova	id.	8.10	8.10	id.	6.00	6.00	parmigiano	1929-30	14.50	14.50
Milano	id.	7.24	7.15	id.	6.41	6.32	regg., tipo rom. e romano	1930-31-32	13.03	13.17
Pavia	nostrano stagionato	6.50	6.00	id.	5.00	4.00	reggiano	1931	14.00	14.00
Sondrio	nostrano	5.10	5.10	id.	4.40	4.40	parmigiano	1930	11.50	11.50
Varese	id.	7.00	7.00	id.	6.00	6.00	reggiano	1930	14.00	14.00
Bolzano	id.	7.30	7.00	id.	6.10	5.90	parmig. e pec. romano	1931-32	13.50	14.00
Trento	id.	7.90	7.90	id.	6.83	6.69	id. e pec. tipo id.	1932	14.59	14.41
Belluno	id.	7.50	7.50	id.	6.00	6.00	id. e pecor. sardo	1931	14.00	14.00
Padova	id.	8.00	8.00	id.	6.00	6.00	reggiano e pec. nostrano	1930	15.25	15.75
Rovigo	nostrano 1ª qualità	7.50	7.50	nostrano 1ª qualità	5.00	5.00	id. id. romano	1931	14.00	14.00
Treviso	nostrano fresco e stagion.	7.75	7.25	nostrano	6.25	5.75	parmigiano e pec. Asiago	1930-31	13.50	13.50
Udine	nostrano stagionato	7.50	7.50	id.	6.50	6.50	reggiano e pec. tipo rom.	1930-31	12.50	12.50
Venezia	nostrano	7.00	7.00	id.	6.25	6.25	id. id. Asiago	1931	15.00	15.00
Verona	id.	7.00	6.75	id.	5.00	5.00	id. id. nostrano	1931	12.00	12.00
Vicenza	nostrano stagionato	8.00	8.00	id.	5.00	5.50	id. id. Asiago	1930-31-32	14.00	14.00
Fiume (2)	nostrano salato	7.35	7.30	id.	5.95	5.95	parmig. id. romano	1931	14.88	14.75
Gorizia	id.	6.40	6.40	id.	6.00	6.00	reggiano id. id.	1932	12.50	12.50
Pola	id.	7.60	7.60	id.	6.60	6.60	parmigiano id. sardo	1931-32	13.00	13.00
Trieste	nostrano 1ª qualità	7.60	7.60	id.	6.40	6.40	id. e pec. romano	1930-31	14.50	14.50
Zara (2)	americano	5.80	5.80	id.	5.00	5.00	id. e pec. di Novaglia	1932	16.00	15.00
Bologna	nostrano 1ª qualità	6.90	6.90	nostrano 1ª qualità	6.70	6.70	reggiano e pec. romano	1931	15.25	15.25
Ferrara	nostrano	6.60	6.50	id.	5.50	5.50	parmig. id. id.	1931	13.94	13.77
Forlì	nostrano 1ª qualità	6.50	6.50	id.	6.50	6.50	id. id. nostrano	1931	13.75	13.75
Modena	nostrano	7.00	7.00	nostrano	6.50	6.00	tipo reggiano e pec. locale	1931	13.50	13.50
Parma	id.	7.00	7.00	id.	6.00	6.00	parmigiano	1930	14.00	14.00
Piacenza	id.	6.80	6.80	id.	6.13	6 05	id.	1930	12.75	12.50
Ravenna	id.	6.00	6.00	id.	6.00	6.00	parmig. e pec. tipo romano	1931-33	14.50	14.50
Reggio nell'Emilia	id.	6.65	6.40	id.	5.60	5.40	reggiano	1931	*14.00	14.00
Arezzo	nostrano 1ª qualità	6.50	6.50	nostrano 1ª qualità	5.00	5.00	parmig. e pec. nostrano	1931-32	12.50	12.50
Firenze	id. (lardone)	8.00	8.00	nostrano in vescica	7.50	7.50	regg. pec. rom. sardo e tosc.	1930-31-32	13.13	13.13
Grosseto	nostrano	7.00	7.00	nostrano	6.00	6.00	reggiano e pec. nostrano	1930-32	14.00	14.00
Livorno	id.	7.00	7.00	id.	7.00	7.00	id. id. id.	1931	12.75	12.75
Lucca	id.	7.00	7.00	id.	5.50	5.50	parmigiano id. id.	1930	14.00	14.00
Massa	id	7.50	6.50	id.	6.50	6.00	id. id. id.	1930-31	16.00	15.50
Pisa	id.	7.00	6.00	id.	6.00	5.00	reggiano id. tipo rom.	1931	14.00	14.00
Pistoia	id.	6.00	6.00	id.	5.00	5.00	id. id. romano	1930	13.00	13.00
Siena	id.	5.80	5.80	id.	6.00	5.50	id. id. nostrano	1931-32	12.50	12.00
Ancona	nostrano 1ª qualità	7.50	7.50	nostrano 1ª qualità	6.50	6.50	parmig. id. id.	1932	15.25	15.25
Ascoli Piceno	nostrano	7.00	7.00	nostrano	6.50	6.00	id. id. id.	1931-32	16.00	15.50
Macerata	id.	6.50	6.50	id.	5.50	5.50	id. id. id.	1930-31	15.00	15.00
Pesaro	id.	7.00	7.00	id.	6.50	6.50	reggiano id. id.	1931-32	13.50	13.25
Perugia	id.	7.00	6.50	id.	6.00	6.00	id. id. romano	1931	13.50	14.25
Terni	id.	7.00	7.00	id.	6.00	6.00	id. id. id.	1929	14.00	14.00
Frosinone	nostrano 1ª qualità	7.00	7.00	nostrano 1ª qualità	7.00	7.00	id. id. locale	1930	15.00	15.00
Rieti	nostrano	7.00	7.00	nostrano	5.00	5.00	id. id. romano	1931	13.50	13.50
Roma	nostrano 1ª qualità	7.50	7.50	nostrano raffinato	6.00	6.00	parmig. id. id.	1932-33	14.85	14.85
Viterbo	nostrano	7.00	7.00	nostrano	5.50	5.50	reggiano parm. e pec. nostr.	1930-31	13.25	13.25
Aquila degli Abruzzi	id.	7.10	7.10	id.	7.20	7.20	parmig. e pecor. nostrano	1930-32	13.90	13.75
Campobasso	nostrano 1ª qualità	9.00	9.00	nostrano 1ª qualità	8.00	8.00	regg. parm. e pec. romano	1930-31	15.00	15 00
Chieti	id. salato	6.50	6.50	nostrano	6.00	6.50	reggiano e pecor. nostrano	1932	12.00	11.50
Pescara	americano	6.00	6.00	id.	6.50	6.00	parmig. id. sardo	1930	14.00	14.00
Teramo	nostrano fresco	5.90	5.90	nostrano fresco	5.90	5.90	id. id. nostrano	1930-32	14.00	13.75
Avellino	nostrano	8.50	8.50	nostrano	8.00	8.00	id. id. id.	1930-31	14.25	14.25
Benevento	id.	6.00	6.00	id.	6.00	6.00	regg. e pec. loc. tipo rom.	1931	13.00	13.00
Napoli	id.	9.00	9.00	americano	6.50	6.50	reggiano e pec. romano	1929-30-31	16.50	?
Salerno	id.	8.00	8.00	nostrano in vescica	8.50	8.00	id. id. sardo	1931-32	11.50	11.50
Bari	nostrano salato	9.50	9.50	nostrano	8.00	8.00	parmigiano id. romano	1931-32	15.13	14.38
Brindisi	americano	7.50	7.50	americano	7.50	7.50	reggiano id. id.	1930	15.00	15.00
Foggia	nostrano	9.00	9.00	nostrano	8.00	9.00	parmig. e id. nostrano	1931-32	14.00	14.00
Lecce	id.	7.00	7.00	id.	7.00	7.00	id. id. fiore sardo	1929-30	14.63	14.63
Taranto	id.	9.00	9.00	id	7.50	7.50	id. id. nostrano	1931-32	13.25	13.25
Matera	id.	7.00	7.00	id.	7.00	7.00	parmigiano	1931-32	16.00	15.00
Potenza	nostrano stagionato	8.00	8.00	id.	7.00	7.00	parmigiano grana	1932	18.00	18.00
Catanzaro	nostrano	10.00	10.00	americano	6.60	6.60	id. e pec. locale	1932-33	14.00	14.00
Cosenza	nostrano stagionato	10.00	10.00	nostrano	7.50	7.50	id. e pec. di Cotrone	1930-31	14.50	14.50
Reggio di Calabria	nostrano	8.00	8.00	id.	7.50	7.50	id. id. locale	1932	13.25	13.25
Agrigento	americano	7.50	7.00	americano	7.50	7.00	id. id. id.	1929-30	12.50	12.00
Caltanissetta	nostrano	10.00	10.00	id.	8.00	8.00	parmigiano	1930	14.00	14.00
Catania	id.	9.00	9.00	id.	6.25	6.25	parmigiano e pec. nostr.	1932	13.00	13.00
Enna	id.	7.50	7.50	id.	7.00	7.00	parmigiano	1932	14.00	14.00
Messina	id.	8.00	8.00	id.	8.00	8.00	regg. parmig. e pec. locale	1931	13.17	13.17
Palermo	nostrano stagionato	12.00	12.00	id.	7.00	7.00	parmigiano id. id.	1932	13.00	13.00
Ragusa	nostrano	10.00	10.00	id.	7.50	7.50	id. id. nostr.	1932	12.50	12.50
Siracusa	americano	9.50	9.50	id.	7.00	7.00	regg. parmig. id. locale	1931-32-33	12.83	12.33
Trapani	nostrano	10.00	10.00	nostrano	8.00	8.00	parmigiano	1931	13.00	13.00
Cagliari	id.	7.40	7.40	id.	7.00	7.00	reggiano	1930	14.00	14.00
Nuoro	nostrano 1ª qualità	6.00	6.00	nostrano 1ª qualità	6.40	6.40	parmigiano 1ª qualità	1932	15.00	15.00
Sassari	id. stagionato	8.00	8.00	americano	8.00	8.00	parmig. e pec. fiore sardo	1930-31-32	13.50	13.50
Tripoli	nazionale	10.00	10.00	nazionale	10.00	10.00	reggiano e pec. siciliano	1930-31	15.10	14.90

(1) Vedi l'annotazione (1) a pag. 296. — (2) Vedi l'annotazione (3) a pag. 296.
(*) Cifra rettificata.

(Segue) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

(Segue) Tav. X. — **Prezzi al minuto di 21 principali generi di consumo nei Comuni Capiluoghi di Provincia** (1).

COMUNI CAPILUOGHI DI PROVINCIA	BURRO NATURALE			OLIO DI OLIVA			ZUCCHERO		
	Qualità	1° marzo	1° aprile	Qualità	1° marzo	1° aprile	Qualità	1° marzo	1° aprile
		Prezzi al kg. in L.			Prezzi al l. in L.			Prezzi al kg. in L.	
Alessandria	emiliano 1ª qualità	11.00	11.15	puro di 1ª qualità	5.25	5.07	semolato	6.40	6.40
Aosta	seconda id.	9.00	9.00	seconda id.	6.23	6.23	id.	6.40	6.40
Cuneo	pura panna 2ª id.	10.00	10.50	prima id.	5.34	5.34	semolato raffinato	6.40	6.40
Novara	id. 1ª id.	11.00	10.00	id. id.	4.63	4.72	pilè	6.50	6.50
Torino	prima qualità	12.67	12.00	id. id.	5.12	5.05	semolato raffinato	6.37	6.37
Vercelli	di pura panna	11.00	11.00	id. id.	5.79	5.79	id. id.	6.45	6.45
Genova	di pura panna 2ª qualità	10.50	9.50	sopraffino, di 1ª qualità	5.40	5.30	cristallino	6.25	6.25
Imperia	pura panna	12.00	12.00	puro di 2ª id.	5.16	5.16	semolato raffinato	6.40	6.40
La Spezia	centrifugato 2ª qualità	10.40	10.60	id. 2ª id.	4.63	4.54	cristallino	6.30	6.30
Savona	di pura panna	11.00	11.00	id. 1ª id.	4.90	4.72	semolato raffinato	6.40	6.40
Bergamo	di pura panna 2ª qualità	10.50	9.50	prima qualità extra	6.68	6.23	pilè	6.50	6.50
Brescia	2ª qualità prod. locale	8.85	7.00	prima qualità	5.38	5.30	semolato	6.35	6.35
Como	id. reggiano	10.00	10.00	di riviera, 1ª id.	6.00	5.50	semolato raffinato	6.40	6.40
Cremona ed Uniti	di pura panna 1ª qualità	9.50	9.00	puro, 1ª id.	5.79	5.34	id. id.	6.50	6.50
Mantova	di pura panna	10.00	7.50	prima id.	5.34	5.34	raffinato pilé	6.50	6.50
Milano	lombardo 1ª qualità	11.19	10.63	id. id.	5.66	5.49	semolato	6.30	6.30
Pavia	prima id.	10.00	10.00	id. id.	4.90	4.90	pilé o semolato	6.40	6.40
Sondrio	pura panna 1ª id.	10.00	10.00	vergine, 1ª id.	7.50	7.50	cristallino	6.30	6.30
Varese	pura panna pastorizzato	13.00	11.00	superiore 1ª qual. vergine	5.79	5.79	id.	6.00	6.00
Bolzano	seconda qualità	9.00	10.00	seconda qualità	5.34	5.16	id.	6.35	6.35
Trento	di pura panna 1ª qual.	9.40	9.00	raffinato, 1ª id.	5.46	5.22	id.	6.40	6.40
Belluno	id. id.	9.00	8.50	prima id.	5.50	5.20	semolato	6.50	6.50
Padova	seconda qualità	10.00	9.00	fino di 1ª id.	5.30	5.30	cristallino	6.25	6.25
Rovigo	id. id.	10.00	9.00	seconda id.	4.98	4.98	id.	6.30	6.30
Treviso	pura panna	11.00	11.00	id. id.	5.00	4.95	id.	6.15	6.15
Udine	friulano di pura panna	11.00	11.00	extra vergine	6.00	5.80	id.	6.20	6.20
Venezia	centrifugato id.	12.00	12.00	prima qualità extra	5.20	5.00	semolato	6.40	6.40
Verona	1ª qualità id.	9.00	7.75	seconda qualità	4.67	4.45	id.	6.20	6.20
Vicenza	di pura panna	9.00	?	1ª qualità sopraffino	5.85	5.50	cristallino	6.20	6.25
Fiume (2)	di Vipiteno prima qualità	16.00	16.00	Istria sopraffino, 1ª qual.	6.85	6.85	id.	2.10	2.08
Gorizia	seconda qualità	8.60	8.80	seconda qualità	5.00	5.00	id.	6.20	6.20
Pola	prima id.	15.00	15.00	Istria di 1ª id.	5.00	4.80	id.	6.20	6.20
Trieste	id. id.	12.00	11.50	di Bari, 2ª id.	4.80	4.80	semolato	6.30	6.80
Zara (2)	di pura panna	14.00	14.00	seconda qualità	4.00	4.00	id.	1.20	1.20
Bologna	seconda qualità	10.80	9.00	seconda id.	5.37	5.37	cristallino	6.20	6.20
Ferrara	media 1ª e 2ª id.	11.00	9.50	prima id.	5.23	5.12	semolato	6.50	6.50
Forlì	pura panna 1ª id.	12.00	12.00	id. id.	5.34	5.34	raffinato pilè	6.40	6.40
Modena	id. 1ª id.	10.00	8.00	vergine extra, 1ª qualità	4.90	4.90	pilè	6.50	6.50
Parma	pura panna	9.50	7.50	prima id.	5.61	5.34	semolato raffinato	6.60	6.60
Piacenza	pura panna 1ª qualità	9.80	9.00	puro di 1ª id.	5.70	5.61	id. id.	6.30	6.30
Ravenna	id. id.	12.00	12.00	prima id.	5.56	5.34	raffinato pilè	6.50	6.50
Reggio nell'Emilia	id. id.	10.25	?	seconda id.	5.34	5.16	media pilè e semolato	6.40	6.40
Arezzo	sciolto emiliano 1ª qualità	11.00	10.00	prima id.	5.34	5.34	pilè	6.50	6.50
Firenze	reggiano 2ª id.	10.00	10.00	media, 1ª e 2ª id.	5.37	5.12	media cristall. e sem. raff.	6.34	6.34
Grosseto	non centrif. 2ª id.	11.00	11.00	prima id.	4.30	4.30	cristall. raff. e semol. pilè	6.50	6.50
Livorno	centrif. sciolto 1ª id.	10.00	10.00	id. id.	5.20	5.20	cristallino	6.30	6.30
Lucca	pura panna 1ª id.	12.00	12.00	id. id.	4.90	4.90	semolato	6.40	6.40
Massa	id. 1ª id.	12.00	12.00	id. id.	4.90	4.90	pilè	6.60	6.60
Pisa	di pura panna	12.00	12.00	seconda id.	5.16	4.90	semolato	6.50	6.40
Pistoia	seconda qualità	13.50	13.50	prima id.	6.80	6.80	id.	6.45	6.45
Siena	emiliano di 2ª qualità	12.00	10.00	id. id.	4.74	4.45	raffinato pilè	6.50	6.50
Ancona	di pura panna	11.50	10.00	id. id.	4.50	4.20	id.	6.40	6.40
Ascoli Piceno	id. id.	14.00	14.00	superiore, 1ª id.	5.50	5.50	semolato raffinato	6.60	6.60
Macerata	id. id.	12.00	12.00	prima id.	6.50	6.50	id. id.	6.50	6.50
Pesaro	emiliano 1ª qualità	10.50	9.00	superiore, 1ª id.	4.90	4.72	semolato	6.45	6.45
Perugia	pura panna 1ª id.	14.00	14.00	prima id.	5.01	5.01	semolato raffinato	6.50	6.50
Terni	id. 1ª id.	11.00	11.50	id. id.	5.00	5.00	raffinato pilè	6.60	6.60
Frosinone	id. 1ª id.	13.00	13.00	id. id.	4.50	4.50	id.	6.60	6.60
Rieti	centrifugato 1ª id.	14.00	13.00	id. id.	4.40	4.40	semolato	6.30	6.30
Roma	di pura panna centrifug.	15.00	12.50	superiore locale, 1ª id.	4.80	4.80	cristallino	6.25	6.25
Viterbo	pura panna	12.00	12.00	locale di 1ª id.	4.50	4.50	semolato raffinato	6.60	6.60
Aquila degli Abruzzi	pura panna 1ª qualità	14.50	14.00	fino di 1ª id.	4.70	4.50	raffinato pilè	6.60	6.60
Campobasso	id. id.	16.00	15.00	sopraffino, 1ª id.	4.00	4.00	id.	6.60	6.60
Chieti	prima id.	18.00	13.00	locale di 1ª id.	4.50	4.50	semolato raffinato	6.45	6.45
Pescara	centrifugato 1ª id.	17.00	?	seconda id.	5.00	4.20	(*) semolato	6.50	6.50
Teramo	superiore extra	17.00	17.00	prima id.	5.00	5.00	raffinato pilè e semolato	6.60	6.60
Avellino	di pura panna 1ª qualità	15.00	15.00	di puro oliva, 1ª id.	5.50	5.50	semolato	6.50	6.50
Benevento	id. 1ª id.	16.00	16.00	prima id.	5.00	5.00	id.	6.50	6.50
Napoli	tipo emiliano centrifugato	15.00	15.00	superiore, 2ª id.	4.50	3.50	cristallino	6.30	6.30
Salerno	seconda qualità	12.00	12.00	prima id.	4.50	4.50	semolato	6.35	6.35
Bari	pura panna 2ª qualità	13.00	13.00	seconda id.	3.90	3.90	cristallino	6.35	6.35
Brindisi	id. 1ª id.	16.00	16.00	prima id.	5.00	5.00	id.	6.35	6.35
Foggia	fino di 1ª id.	15.00	15.00	fino di prima id.	5.50	5.00	semolato	6.60	6.60
Lecce	seconda id.	12.00	12.00	prima id.	4.20	4.20	cristallino	6.40	6.40
Taranto	id. id.	11.50	12.00	id. id.	4.00	3.70	id.	6.35	6.35
Matera	pura panna 1ª id.	16.00	16.00	id. id.	4.50	4.50	raffinato pilè	6.70	6.80
Potenza	id. 1ª id.	16.00	16.00	locale di 1ª id.	4.50	4.20	semolato	6.80	6.80
Catanzaro	prima id.	12.50	12.50	prima qualità	4.00	4.00	raffinato pilé	6.60	6.60
Cosenza	centrifugato 1ª id.	16.00	16.00	puro raffinato, 1ª qualità	5.00	5.00	cristallino	6.60	6.60
Reggio di Calabria	di pura panna	17.00	17.00	fino	5.00	5.00	raffinato pilè	6.50	6.50
Agrigento	seconda qualità	14.00	13.50	locale di 2ª qualità	3.80	3.75	pilè	6.50	6.50
Caltanissetta	centrifugato 2ª qualità	13.00	12.00	prima id.	4.00	4.00	semolato F. raffinato	6.50	6.50
Catania	seconda id.	13.00	13.00	puro 1ª id.	4.80	4.80	semolato pilè	6.50	6.70
Enna	prima id.	14.00	14.00	superiore 1ª id.	4.50	4.50	pilè	6.70	6.35
Messina	seconda id.	14.00	14.00	puro fino 1ª id.	4.50	4.30	cristallino	6.35	6.40
Palermo	id. id.	14.00	14.00	prima id.	4.80	4.80	semolato	6.40	6.50
Ragusa	prima id.	11.00	11.00	id. id.	4.50	4.50	pilè	6.50	6.50
Siracusa	di pura panna	14.00	14.00	seconda id.	4.00	4.00	id.	6.50	6.50
Trapani	prima qualità	15.00	15.00	fino di prima id.	4.50	4.50	semolato	6.50	6.50
Cagliari	di pura panna	14.00	14.00	prima id.	5.30	5.30	id.	6.50	6.75
Nuoro	locale id.	10.00	10.00	id. id.	4.00	4.50	pilè	6.75	6.80
Sassari	di pura panna	15.35	15.20	id. id.	5.00	5.00	raffinato semolato pilè	6.80	
Tripoli	naz. 1ª qual. pura panna	16.00	16.00	locale di 1ª qualità	5.00	5.00	semolato	3.80	3.80

(1) Vedi l'annotazione (1) a pag. 296. — (2) Vedi l'annotazione (3) a pag. 296.
(*) La qualità dello zucchero indicata nei precedenti fascicoli in « cristallino » deve intendersi rettificata in quella di « semolato » per errore nel quale è incorso il Comune di Pescara, giusta sue conformi comunicazioni.

(*Segue*) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

(*Segue*) TAV. X. — Prezzi al minuto di 21 principali generi di consumo nei Comuni Capiluoghi di Provincia (1).

COMUNI CAPILUOGHI DI PROVINCIA	CAFFÈ TOSTATO			LATTE			CARBONE VEGETALE		
	Qualità	1° marzo	1° aprile	Qualità	1° marzo	1° aprile	Qualità	1° marzo	1° aprile
		Prezzi al kg. in L.			Prezzi al l. in L.			Prezzi al q. in L.	
Alessandria	Santos superiore	29.60	29.70	intero di vacca	1.00	1.00	castagno misto	67.10	63.35
Aosta	Minas	30.00	30.00	id.	1.00	1.00	faggio e rovere cannello	55.00	55.00
Cuneo	Santos superiore	28.00	28.00	id.	0.80	0.80	faggio misto	42.50	42.50
Novara	Santos	30.00	30.00	id.	0.85	0.85	id. id.	65.00	65.00
Torino	id.	27.50	27.33	id.	0.90	0.90	id. id.	65.83	65.80
Vercelli	id.	30.00	30.00	id.	0.90	0.80	castagno spacco	55.00	55.00
Genova	Santos regular	28.50	28.50	id.	1.05	1.05	leccio e rovere misto	55.00	55.00
Imperia	Santos	28.00	28.00	id.	1.15	1.15	rovere misto	40.00	40.00
La Spezia	Santos superiore	28.55	28.50	scremato di vacca	1.10	1.10	leccio cannello	65.00	65.00
Savona	id. id.	28.00	28.00	intero di id.	1.00	1.00	quercia e faggio cannello	45.00	45.00
Bergamo	id. id.	29.00	29.00	intero di vacca	0.85	0.85	faggio carpino spacco	65.00	60.00
Brescia	Santos	27.65	27.20	intero di vacca pastorizz.	1.10	1.10	rov. frassino e carp. cann.	60.00	60.00
Como	Santos superiore	28.00	28.00	intero di vacca	1.00	1.00	faggio ramo	70.00	65.00
Cremona ed Uniti	id. id.	32.50	32.50	id.	0.95	0.95	quercia faggio e rov. cann.	60.00	60.00
Mantova	Santos	32.00	32.00	id.	0.80	0.80	faggio cannello	50.00	50.00
Milano	id.	29.73	29.72	pastorizzato in bottiglia	1.20	1.20	faggio spacco e ramo	64.67	64.31
Pavia	Santos superiore	29.00	29.00	intero di vacca	0.90	0.80	faggio misto	60.00	60.00
Sondrio	Santos	28.00	28.00	id.	0.90	0.90	id. id.	55.00	55.00
Varese	id.	27.50	27.50	pastorizzato di vacca	1.20	1.20	id. cannello	65.00	55.00
Bolzano	Santos superiore	30.00	30.00	intero di vacca	0.90	0.90	—	—	—
Trento	Santos	29.07	29.00	id.	0.80	0.80	rovere misto	50.00	49.00
Belluno	Minas	28.00	28.00	pastorizzato di vacca	0.80	0.80	faggio ramo	50.00	50.00
Padova	Santos buono	29.00	29.00	intero di vacca	0.85	0.80	faggio misto	45.00	45.00
Rovigo	Minas di 2ª qualità	26.00	26.00	id.	0.80	0.80	castagno ramo e spacco	55.00	55.00
Treviso	id. id.	26.55	26.55	id.	0.75	0.75	cannello	50.00	50.00
Udine	Santos id.	28.75	28.75	id.	0.80	0.80	rovere e faggio cannello	40.00	40.00
Venezia	id. id.	28.00	28.00	pastorizzato di vacca	0.90	1.00	faggio misto	50.00	50.00
Verona	id. buono	29.00	29.00	intero di id.	0.90	0.90	id. cannello	60.00	60.00
Vicenza	Santos	29.25	29.25	pastorizzato di vacca	0.90	0.90	rov. faggio castagno spacco	50.00	45.00
Fiume (2)	Santos superiore	11.65	11.65	intero di vacca	1.10	1.10	faggio misto	35.00	33.75
Gorizia	Santos	28.80	28.80	id.	0.85	0.85	id. id.	40.00	37.00
Pola	Minas	28.00	28.00	id.	1.20	1.20	rovere misto	50.00	50.00
Trieste	Santos	31.00	31.00	id.	1.00	1.00	faggio misto	50.00	45.00
Zara (2)	Minas	12.00	12.00	id.	1.40	1.40	id. id.	55.00	55.00
Bologna	Santos di 1ª qualità	30.50	30.50	id.	0.80	0.80	rovere spacco e ramo	53.00	50.00
Ferrara	Santos	30.37	30.62	id.	0.90	0.90	fag. leccio e noce sp. e cann.	52.50	52.50
Forlì	Santos superiore	32.80	32.80	id.	0.90	0.90	quercia misto	50.00	50.00
Modena	id. id.	28.00	28.00	id.	0.75	0.75	faggio cannello	60.00	60.00
Parma	id. comune	29.00	29.00	id.	0.90	0.90	id. misto	55.00	50.00
Piacenza	id. buono	27.10	27.10	id.	0.70	0.70	id. id.	45.00	45.00
Ravenna	Santos	31.00	31.00	id.	0.90	0.90	carp. e fag. spacco e cann.	57.50	52.50
Reggio nell'Emilia	Santos buono	30.00	30.00	id.	0.75	0.90	faggio spacco e ramo	50.00	50.00
Arezzo	Santos di 1ª qualità	29.50	29.50	id.	1.00	1.00	quercia spacco	35.00	35.00
Firenze	med. Santos sup. e buono	28.67	28.67	id.	1.00	0.90	faggio e quercia cannello	52.50	52.50
Grosseto	Santos buono	28.00	28.00	id.	1.20	1.00	albatro cannello	40.00	40.00
Livorno	Santos	30.00	30.00	id.	1.00	1.00	faggio e quercia misto	40.00	40.00
Lucca	id.	30.00	30.00	id.	0.85	0.85	leccio e quercia cannello	50.00	50.00
Massa	id.	29.00	29.00	id.	0.90	0.90	quercia e rovere cannello	* 55.00	55.00
Pisa	Santos buono	28.00	28.00	id.	1.00	1.00	quercia e leccio spacco	50.00	50.00
Pistoia	id. id.	31.00	31.00	id.	0.80	0.80	cerro e faggio misto	45.00	45.00
Siena	id. di 1ª qualità	32.00	32.00	id.	1.00	1.00	leccio cannello	47.50	47.50
Ancona	Santos	27.50	27.50	id.	0.90	0.90	faggio spacco	45.00	45.00
Ascoli Piceno	Santos superiore	30.60	30.60	id.	1.00	1.00	id. id.	45.00	45.00
Macerata	id. 1ª qualità	30.00	30.00	id.	0.90	0.90	quercia id.	50.00	50.00
Pesaro	med. Santos buono e sup.	28.00	28.00	id.	1.00	1.00	quercia spacco e cannello	40.00	40.00
Perugia	Santos comune 1ª qual.	28.50	28.50	id.	0.75	0.80	elce misto e id.	37.50	37.50
Terni	Santos	28.00	28.00	id.	1.00	1.00	quercia spacco	40.00	40.00
Frosinone	Santos buono	30.00	30.00	id.	0.85	0.85	quercia misto	35.00	35.00
Rieti	Santos	30.00	30.00	id.	0.90	0.90	quercia spacco	40.00	40.00
Roma	Santos superiore o buono	28.50	28.50	id.	1.30	1.30	cerro cannello	42.50	50.00
Viterbo	Santos	28.00	28.00	id.	0.70	0.70	quercia id.	35.00	35.00
Aquila degli Abruzzi	Santos buono	28.00	28.00	id.	0.95	0.95	faggio misto spac. e cann.	32.50	32.50
Campobasso	Santos	33.00	33.00	id.	0.80	0.80	quercia e faggio cannello	30.00	30.00
Chieti	id.	29.00	29.00	id.	1.20	1.20	quercia e cerro spacco	50.00	50.00
Pescara	Santos di 2ª qualità	31.00	31.00	id.	1.50	1.50	quercia misto	40.00	40.00
Teramo	id. buono	35.00	35.00	id.	1.10	1.10	faggio id.	32.00	32.50
Avellino	id. di 1ª qualità	30.00	30.00	id.	1.30	1.20	querc. rov. e faggio misto	30.00	35.00
Benevento	San Domingo	27.00	27.00	intero di vacca o capra	1.50	1.50	quercia spacco	30.00	30.00
Napoli	Santos buono	28.00	28.00	pastorizzato di vacca	1.45	1.45	cerro misto	45.00	45.00
Salerno	id. superiore	28.00	28.00	intero di vacca	1.10	1.10	quercia e faggio cannello	35.00	35.00
Bari	Santos	30.00	30.00	id.	1.20	1.20	rovere cannello	50.00	50.00
Brindisi	id.	32.00	32.00	id.	1.70	1.70	faggio quercia misto	55.00	55.00
Foggia	Portorico	32.00	32.00	id.	1.70	1.70	faggio cannello	40.00	40.00
Lecce	Santos	29.00	29.00	pastorizzato di vacca	1.70	1.70	elce cannello	55.00	55.00
Taranto	id.	29.00	29.00	intero di capra	2.30	2.00	quercia e faggio misto	56.00	56.00
Matera	id.	34.00	?	id. di vacca	1.00	1.00	quercia cannello	52.00	50.00
Potenza	Minas di 1ª qualità	24.00	24.00	id di capra	1.60	1.60	quercia spacco e ramo	25.00	25.00
Catanzaro	Santos	29.90	29.00	id id.	2.80	2.80	faggio quercia rovere misto	30.00	30.00
Cosenza	media Rio e Minas	34.00	34.00	id. di vacca	1.50	1.50	faggio misto	30.00	30.00
Reggio di Calabria	Santos	30.00	30.00	id di capra	2.50	2.50	elce e faggio misto	45.00	45.00
Agrigento	id.	28.00	28.00	int. di capra e vacca (med.)	1.95	1.70	faggio misto	40.00	40.00
Caltanissetta	id.	27.00	27.00	id. id.	2.05	2.05	querc. faggio ed elce misto	55.00	55.00
Catania	id.	27.80	27.90	intero di capra	2.50	2.50	elce e forteto cannello	60.00	60.00
Enna	id.	28.70	28.70	id. id.	2.00	2.00	quercia misto	45.00	45.00
Messina	id.	28.00	28.00	intero di vacca	2.00	2.00	rovere id.	40.00	40.00
Palermo	id.	28.00	28.00	id.	2.00	1.80	faggio spacco	45.00	45.00
Ragusa	id.	28.00	28.00	id.	1.30	1.30	quercia misto	35.00	38.00
Siracusa	Minas	28.00	28.00	id.	1.40	1.40	faggio id.	35.00	35.00
Trapani	Santos buono	29.50	29.50	id.	2.20	2.20	rovere cannello	60.00	60.00
Cagliari	Santos	30.00	30.00	intero di pecora	1.60	1.40	quercia faggio leccio misto	35.00	35.00
Nuoro	—	—	—	id. di vacca	1.20	1.20	leccio o quercia spacco	35.00	35.00
Sassari	Santos	30.00	30.00	id. di pecora	1.30	1.30	leccio misto	42.50	42.50
Tripoli	Rio 5	14.00	14.00	intero di vacca	1.60	1.50	olivo spacco	29.00	40.00

(1) Vedi l'annotazione (1) a pag. 296. — (2) Vedi l'annotazione (3) a pag. 296.
(*) Cifra rettificata.

(*Segue*) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

TAV. XI. — Prezzi per unità di misura e per mille calorie dei principali generi alimentari nelle città di Milano e di Roma.

GENERI E DERRATE	Qualità considerata	Unità di misura	Calorie per unità di misura	PREZZI 1° MARZO		PREZZI 1° APRILE	
				PREZZI PER UNITÀ DI MISURA	PREZZI PER 1000 CALORIE	PREZZI PER UNITÀ DI MISURA	PREZZI PER 1000 CALORIE
MILANO (*A*).				(lire e centesimi)			
Pane di frumento	«1ª qualità» forme da gr. 80 a 170	kg.	2706	1.90	*0.70*	1.90	*0.70*
Farina di id.	tipo n. 1.	»	3578	2.01	*0.56*	2.02	*0.56*
Id. di granturco	per polenta 2ª qualità	»	3600	1.09	*0.30*	1.05	*0.29*
Pasta alimentare	prod. locale secca 1ª qualità	»	3561	2.45	*0.69*	2.50	*0.70*
Riso	originario comune	»	3554	1.49	*0.42*	1.47	*0.41*
Fagioli secchi	borlotti, media Vigevano e nostrani	»	3485	2.63	*0.75*	2.39	*0.69*
Patate	produzione 1932	»	676	0.49	*0.72*	0.39	*0.58*
Carne di vitello, vitellone, bue, vacca o toro:							
con osso o giunta	parte media con giunta	»	967	4.17	*4.31*	4.09	*4.23*
senz'osso	polpa famiglia	»	2213	7.18	*3.24*	6.98	*3.15*
polpa	polpa scelta	»	1639	9.31	*5.68*	9.12	*5.56*
Carne suina fresca	polpa (lonza)	»	2858	11.19	*3.92*	10.99	*3.85*
Salame	filzetta crudo	»	2270	14.63	*6.44*	14.48	*6.38*
Baccalà (secco)	francese lavè	»	1378	2.61	*1.89*	2.63	*1.91*
Uova	fresche 1ª qual. scelte grosse	dozz.	853	4.80	*5.63*	3.89	*4.56*
Lardo	nostrano	kg.	7274	7.24	*1.00*	7.15	*0.98*
Strutto	id.	»	9026	6.41	*0.71*	6.32	*0.70*
Formaggio reggiano	media delle produzioni 1930-31-32	»	3930	14.58	*3.71*	14.64	*3.73*
Id. pecorino	media del romano e tipo romano locale, prod. 1931-32	»	3874	11.47	*2.96*	11.69	*3.02*
Burro naturale	1ª qualità lombardo	»	7761	11.19	*1.44*	10.63	*1.37*
Olio di oliva	prima qualità	»	9300	6.36	*0.68*	6.17	*0.66*
Zucchero	semolato	»	4100	6.30	*1.54*	6.30	*1.54*
Latte	di vacca pastorizzato in bott.	l.	697	1.20	*1.72*	1.20	*1.72*
ROMA (*B*)							
Pane di frumento	«comune» forme fino a gr. 600	kg.	2706	1.60	*0.59*	1.60	*0.59*
Farina di id.	tipo n. 0.	»	3578	2.10	*0.59*	2.10	*0.59*
Id. di granturco	1ª qualità per polenta	»	3600	1.20	*0.33*	1.20	*0.33*
Pasta alimentare	di 1ª qualità o tipo Napoli extra (secca)	»	3561	2.45	*0.69*	2.45	*0.69*
Riso	giapponese, brillato orig. fino e comune (media)	»	3554	1.50	*0.42*	1.50	*0.42*
Fagioli secchi	media di tre qualità: cannellini, colorati e giganti	»	3485	1.92	*0.55*	1.88	*0.54*
Patate	produzione 1932	»	676	0.44	*0.65*	0.46	*0.68*
Carne di vitello, vitellone, bue, vacca o toro:							
con osso o giunta	(copertina) di bue e vacca	»	967	5.50	*5.69*	5.50	*5.69*
senz'osso	(scelta) media fra il tipo	»	2213	10.00	*4.52*	10.00	*4.52*
polpa	(filetto) scelto e corrente	»	1639	14.60	*8.91*	14.60	*8.91*
Carne suina fresca	prosciutto	»	2858	10.00	*3.50*	9.50	*3.32*
Salame	romano 1ª qualità	»	2270	15.00	*6.61*	15.25	*6.72*
Baccalà (secco)	San Giovanni	»	1378	4.50	*3.27*	4.50	*3.27*
Uova	fresche	dozz.	853	5.16	*6.05*	4.32	*5.06*
Lardo	nostrano di 1ª qualità	kg.	7274	7.50	*1.03*	7.50	*1.03*
Strutto	nostrano raffinato	»	9026	6.00	*0.66*	6.00	*0.66*
Formaggio parmigiano	media delle produzioni 1932-33	»	3930	14.70	*3.74*	14.70	*3.74*
Id. pecorino	romano produzione 1933	»	3874	15.00	*3.87*	15.00	*3.87*
Burro naturale	centrifugato di pura panna	»	7761	15.00	*1.93*	12.50	*1.61*
Olio di oliva	1ª qualità locale superiore	l.	8649	4.80	*0.53*	4.80	*0.55*
Zucchero	cristallino	kg.	4100	6.25	*1.52*	6.25	*1.52*
Latte	intero di vacca	l.	697	1.30	*1.87*	1.30	*1.87*

(*A*) Prezzi per unità di misura forniti dal Comune di Milano. (*B*) Prezzi per unità di misura forniti dal Governatorato di Roma.

N.B. — Per il calcolo delle calorie sono state tenute presenti: le tabelle sulla composizione chimica degli alimenti secondo la Commissione Scientifica Interalleata per l'alimentazione, il « Food Comittee » della Società Reale di Londra ed il prof. Thompson; le tabelle di Atwater e Bryant, la tabella del Pugliese e i lavori sull'alimentazione dei professori Albertoni, Novi e Settimi.

(*Segue*) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

TAV. XII. — Prezzi medi al minuto e numeri indici di 21 principali generi di consumo.

(Base 1913 = 100)

La statistica dei prezzi al minuto, già eseguita per cura del Ministero dell'Economia Nazionale (Direzione Generale del Lavoro, della Previdenza e del Credito) e pubblicata periodicamente nel « Bollettino del Lavoro e della Previdenza sociale » viene, a decorrere dal 1° ottobre 1927, eseguita a cura dell'Istituto Centrale di Statistica.

Le operazioni eseguite per la costruzione dei numeri indici sono le seguenti:

1° Accertamento del prezzo, in 84 Comuni principali del Regno, di ciascuno dei 21 generi, all'ultimo giorno del mese;

2° Determinazione, per il Regno, della media mensile dei prezzi di ciascuno dei 21 generi considerati, facendo la media aritmetica dei prezzi indicati per i singoli Comuni;

3° Determinazione del numero indice di ciascuno dei 21 generi, prendendo come base e facendo =100 il prezzo medio calcolato per l'anno 1913.

4° Determinazione della media aritmetica dei numeri indici relativi ai 21 generi considerati.

Si fa presente che questa media aritmetica dei 21 indici non costituisce un vero e proprio indice del costo della vita, poichè essa è ottenuta dando lo stesso peso a tutti i generi considerati, e prescinde quindi dalla importanza maggiore o minore che essi hanno sul consumo complessivo. Ciò spiega perchè le variazioni, segnate dai numeri indici dei generi alimentari, calcolati in base al bilancio tipico di una famiglia operaia, e le variazioni segnate da queste medie, sono di diversa entità.

Le medie in parola sono state calcolate sopratutto come punto di partenza per determinare gli *indici di variabilità* dei singoli indici dei prezzi. Questi indici di variabilità servono a misurare di quanto differiscono tra loro i numeri indici dei prezzi dei singoli generi rispetto all'anteguerra.

Gli indici di variabilità adottati sono: 1°) lo *scostamento semplice medio*, cioè la media delle differenze (prese in valore assoluto) tra i singoli indici e la loro media aritmetica; 2°) la *differenza media*, cioè la media delle differenze (in valore assoluto) esistenti tra ciascun indice e tutti gli altri. La misura più corretta della variabilità dei predetti valori è data dal rapporto percentuale dello scostamento semplice medio, o della differenza media, alla media degli indici dei prezzi.

GENERI DI CONSUMO	Unità di misura	1° APRILE 1933		1° MARZO 1933		Differenza aritmetica degli indici tra aprile 1933 e marzo 1933	1° APRILE 1932		Differenza aritmetica degli indici tra aprile 1933 e aprile 1932	1° APRILE 1931		Differenza aritmetica degli indici tra aprile 1933 e aprile 1931
		Prezzi	Indici	Prezzi	Indici		Prezzi	Indici		Prezzi	Indici	
Pane di frumento	kg.	1.65	*399.5*	1.65	*399.5*	0.0	1.64	*397.1*	+ 2.4	1.60	*387.4*	+ 12.1
Farina di frumento	»	1.76	*421.1*	1.77	*423.4*	— 2.3	1.78	*425.8*	— 4.7	1.73	*413.9*	+ 7.2
Farina di granturco	»	0.98	*359.0*	1.00	*366.3*	— 7.3	1.09	*399.3*	— 40.3	0.96	*351.6*	+ 7.4
Riso	»	1.49	*298.6*	1.51	*302.6*	— 4.0	1.53	*306.6*	— 8.0	1.23	*246.5*	+ 52.1
Fagioli secchi	»	1.25	*286.7*	1.30	*298.2*	— 11.5	1.63	*373.9*	— 87.2	1.64	*376.1*	— 89.4
Pasta alimentare	»	2.28	*413.8*	2.28	*413.8*	0.0	2.31	*419.2*	— 5.4	2.36	*428.3*	— 14.5
Patate	»	0.44	*318.8*	0.45	*326.1*	— 7.3	1.01	*731.9*	— 413.1	0.83	*601.4*	— 282.6
Carne bovina	»	7.08	*449.2*	7.14	*453.0*	— 3.8	7.57	*480.3*	— 31.1	9.09	*576.8*	— 127.6
Carne suina fresca	»	8.44	*401.1*	8.43	*400.7*	+ 0.4	8.02	*381.2*	+ 19.9	9.05	*430.1*	— 29.0
Salame	»	16.37	*455.9*	16.51	*459.8*	— 3.9	17.11	*476.5*	— 20.6	18.96	*528.0*	— 72.1
Baccalà (secco)	»	3.44	*263.8*	3.48	*266.9*	— 3.1	3.70	*283.7*	— 19.9	4.11	*315.2*	— 51.4
Uova	dozzina	3.57	*321.0*	4.30	*386.7*	— 65.7	4.06	*365.1*	— 44.1	4.48	*402.9*	— 81.9
Lardo	kg.	7.33	*337.8*	7.41	*341.5*	— 3.7	6.34	*292.2*	+ 45.6	7.13	*328.6*	+ 9.2
Formaggio per condire	»	13.59	*519.1*	13.61	*519.9*	— 0.8	13.82	*527.9*	— 8.8	14.03	*535.9*	— 16.8
Strutto	»	6.17	*309.0*	6.24	*312.5*	— 3.5	5.56	*278.4*	+ 30.6	6.02	*301.5*	+ 7.5
Burro naturale	»	11.36	*338.9*	11.94	*356.2*	— 17.3	13.42	*400.4*	— 61.5	14.78	*440.9*	— 102.0
Olio di oliva	l.	4.92	*265.1*	5.03	*271.0*	— 5.9	5.77	*310.9*	— 45.8	6.16	*331.9*	— 66.8
Zucchero	kg.	6.44	*469.4*	6.44	*469.4*	0.0	6.44	*469.4*	0.0	6.44	*469.4*	0.0
Caffè tostato	»	29.03	*787.4*	29.04	*787.6*	— 0.2	29.23	*792.8*	— 5.4	29.62	*803.4*	— 16.0
Latte	l.	1.14	*344.4*	1.15	*347.4*	— 3.0	1.21	*365.6*	— 21.2	1.25	*377.6*	— 33.2
Carbone vegetale	Mg.	4.80	*594.8*	4.85	*601.0*	— 6.2	5.33	*660.5*	— 65.7	5.81	*720.0*	— 125.2
Indici medi		—	*397.8*	—	*404.9*	—	—	*435.2*	—	—	*446.1*	—
Differenza fra gli indici medi	assoluta	—	—	—	—	— 7.1	—	—	— 37.4	—	—	— 48.3
	percentuale	—	—	—	—	*1.75 %*	—	—	*8.59 %*	—	—	*10.83 %*
Indici di variabilità:												
Scostamento semplice medio	assoluto	—	88.9	—	84.6	—	—	104.1	—	—	105.9	—
	percentuale	—	*22 %*	—	*21 %*	—	—	*24 %*	—	—	*24 %*	—
Differenza media	assoluta	—	129.5	—	126.5	—	—	*151.4*	—	—	149.9	—
	percentuale	—	*33 %*	—	*31 %*	—	—	*35 %*	—	—	*34 %*	—

L'indice medio dei prezzi al minuto dei 21 principali generi di consumo nel mese di aprile 1933 è diminuito di punti 7.1 pari all'1.75 per cento in confronto all'indice medio del mese precedente. Tale diminuzione è dovuta al ribasso dei prezzi di quasi tutti i generi.

In confronto all'indice medio dello stesso mese dello scorso anno, l'indice medio del mese di aprile 1933 è diminuito di punti 37.4 pari all'8.59 per cento. Tale diminuzione è dovuta principalmente al ribasso dei prezzi delle patate.

L'indice medio del mese di aprile 1933 è diminuito di punti 48.3 pari al 10.83 per cento in confronto all'indice medio dello stesso mese dell'anno 1931.

L'indice di variabilità del mese di aprile 1933 è aumentato in confronto al mese precedente.

(*Segue*) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

TAV. XIII. — Prezzi medi al minuto e numeri indici di 21 principali generi di consumo dal 1920 al 1933 (*)

A) Prezzi medi al minuto di 21 principali generi di consumo.

GENERI DI CONSUMO	Unità di misura	Prezzi medi annui													Prezzi medi al 1° di ciascun mese per gli anni 1932 e 1933						
		1920	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	Ottobre 1932	Novembre 1932	Dicembre 1932	Gennaio 1933	Febbraio 1933	Marzo 1933	Aprile 1933
Pane di frumento	kg.	0.83	1.41	1.60	1.47	1.52	2.18	2.50	2.06	1.81	1.79	1.83	1.57	1.61	1.59	1.61	1.64	1.65	1.65	1.65	1.65
Farina di frumento	»	0.80	1.49	1.66	1.57	1.62	2.40	2.69	2.18	1.92	1.95	1.98	1.71	1.75	1.74	1.76	1.77	1.78	1.77	1.77	1.76
Farina di granturco	»	0.80	1.16	1.38	1.31	1.31	1.63	1.73	1.40	1.41	1.44	1.25	0.99	1.08	1.06	1.03	1.02	1.03	1.01	1.00	0.98
Riso	»	1.47	2.05	2.12	2.28	2.30	2.81	2.97	2.06	1.87	1.91	1.66	1.38	1.56	1.62	1.59	1.57	1.55	1.53	1.51	1.49
Fagioli secchi	»	2.25	2.28	2.21	2.36	2.56	2.57	2.30	1.99	2.38	3.36	2.51	1.65	1.54	1.37	1.34	1.33	1.33	1.32	1.30	1.25
Pasta alimentare	»	1.24	2.14	2.33	2.19	2.26	3.04	3.42	3.03	2.62	2.61	2.60	2.33	2.30	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28
Patate	»	0.64	0.81	0.94	0.83	0.79	0.85	0.96	0.93	0.90	0.95	0.69	0.79	0.71	0.43	0.45	0.47	0.48	0.47	0.45	0.44
Carne bovina	»	8.57	11.52	10.83	10.00	11.08	12.07	12.20	9.66	8.16	9.37	10.17	8.73	7.41	7.18	7.23	7.24	7.22	7.14	7.14	7.08
Carne suina fresca	»	11.11	11.57	10.59	10.78	12.38	13.07	12.09	10.87	10.80	11.44	11.24	8.99	8.27	8.50	8.66	8.67	8.74	8.54	8.43	8.44
Salame	»	18.32	20.78	19.89	19.79	20.46	21.85	21.64	20.24	20.78	21.66	21.52	18.56	16.93	16.68	16.67	16.74	16.76	16.65	16.51	16.37
Baccalà o stoc. (secco)	»	6.19	6.54	5.92	5.28	5.50	6.73	6.67	5.16	4.49	5.12	4.86	4.10	3.66	3.61	3.57	3.52	3.50	3.49	3.48	3.44
Uova fresche	doz.	6.88	7.87	7.90	7.17	7.90	8.47	8.78	7.57	7.10	7.45	6.29	5.48	4.36	5.15	6.46	7.10	6.60	5.28	4.30	3.57
Lardo	kg.	11.07	11.61	8.97	9.77	11.15	12.56	11.58	9.38	9.38	10.24	9.27	6.99	6.63	7.11	7.36	7.49	7.55	7.45	7.41	7.33
Formaggio	»	12.86	19.15	22.92	22.42	18.24	17.82	20.54	20.52	18.46	18.85	17.18	14.06	13.77	13.70	13.72	13.77	13.73	13.66	13.61	13.59
Strutto	»	11.30	11.53	8.88	9.26	10.30	11.33	10.79	8.78	8.37	8.68	7.72	5.97	5.72	6.01	6.17	6.27	6.30	6.23	6.24	6.17
Burro naturale	»	16.76	20.32	20.60	19.08	19.92	21.37	21.46	18.92	17.56	17.75	16.34	13.96	12.73	12.26	12.55	12.61	12.56	12.23	11.94	11.36
Olio di oliva	l.	10.89	11.21	9.31	7.64	8.26	9.88	11.18	10.56	9.14	8.03	5.97	6.24	5.63	5.46	5.40	5.37	5.29	5.15	5.03	4.92
Zucchero	kg.	5.61	6.25	6.26	6.58	6.55	7.26	7.45	7.33	6.92	6.90	6.69	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44
Caffè tostato	»	21.94	23.72	23.85	24.44	26.84	33.72	35.45	32.10	29.39	30.35	31.01	29.49	29.21	29.22	29.14	29.23	29.18	29.12	29.04	29.03
Latte	l.	1.33	1.64	1.70	1.57	1.52	1.60	1.77	1.58	1.42	1.50	1.44	1.25	1.20	1.17	1.18	1.16	1.17	1.17	1.15	1.14
Carbone vegetale	Mg.	4.87	6.29	6.12	5.78	5.97	6.62	7.11	6.89	6.43	6.59	6.40	5.70	5.15	4.88	4.86	4.89	4.84	4.79	4.85	4.80

B) Indici dei prezzi al minuto dei singoli generi per gli anni 1932 e 1933 (**)

(*Prezzi medi dell'anno 1913 = 100*)

GENERI DI CONSUMO	Settembre 1932	Ottobre 1932	Novembre 1932	Dicembre 1932	Gennaio 1933	Febbraio 1933	Marzo 1933	Aprile 1933
Pane di frumento	380.1	385.0	389.8	397.1	399.5	399.5	399.5	399.5
Farina di frumento	409.1	416.3	421.1	423.4	425.8	423.4	423.4	421.1
Farina di granturco	399.3	388.3	377.3	373.6	377.3	370.0	(i)366.3	359.0
Riso	322.6	324.7	318.6	314.6	310.6	306.6	302.6	298.6
Fagioli secchi	325.7	314.2	307.3	305.0	305.0	302.8	298.2	286.7
Pasta alimentare	413.8	413.8	413.8	413.8	413.8	413.8	413.8	413.8
Patate	311.6	311.6	326.1	340.6	347.8	340.6	326.1	318.8
Carne bovina	453.0	455.6	458.8	459.4	458.1	453.0	453.0	449.2
Carne suina fresca	395.9	404.0	411.6	412.1	415.4	405.9	400.7	401.1
Salame	462.0	464.5	464.2	466.2	466.7	463.7	459.8	455.9
Baccalà o stoc. (secco)	285.3	276.8	273.8	269.9	268.4	267.6	264.9	263.8
Uova fresche	378.6	463.1	580.9	638.5	593.5	474.8	386.7	321.0
Lardo	305.5	327.7	339.2	345.2	347.9	343.3	341.5	337.8
Formaggio	523.3	523.3	524.1	526.0	524.4	521.8	519.9	519.1
Strutto	282.9	301.0	309.0	314.0	315.5	312.0	312.5	309.0
Burro naturale	359.2	365.8	374.4	376.2	374.7	364.9	356.2	338.9
Olio di oliva	297.4	294.2	290.9	289.3	285.0	277.5	271.0	265.1
Zucchero	469.4	469.4	469.4	469.4	469.4	469.4	469.4	469.4
Caffè tostato	791.2	792.5	790.3	792.8	791.4	789.8	787.6	787.4
Latte	356.5	353.5	356.5	350.5	353.5	353.5	347.4	344.4
Carbone vegetale	614.6	604.7	602.2	605.9	599.8	593.6	601.0	594.8

C) Indici medi complessivi dei prezzi al minuto dei 21 generi dal 1920 al 1933 (**) — (*Base 1913 = 100*)

ANNI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1920	383.8	392.9	401.3	415.5	435.4	445.1	451.7	464.3	479.6	507.4	533.3	543.2
1921	541.6	540.0	556.1	568.5	544.2	508.7	501.3	534.3	547.2	581.4	583.6	585.2
1922	576.5	559.6	545.9	524.1	530.5	530.2	527.3	531.4	536.8	555.0	561.5	557.0
1923	541.6	527.2	523.8	530.3	535.1	531.6	518.0	511.5	513.8	516.7	525.8	527.5
1924	527.3	529.0	523.2	526.7	529.5	542.5	538.1	534.3	538.0	555.6	583.0	600.5
1925	609.1	609.1	610.5	606.2	600.2	602.0	604.7	618.6	641.9	644.9	651.5	652.7
1926	658.3	648.9	635.5	633.3	642.8	647.0	645.2	647.6	655.8	661.7	654.7	641.0
1927	628.8	614.8	609.8	605.8	598.8	558.3	540.2	532.1	524.9	529.9	534.2	533.8
1928	531.2	529.4	522.1	521.6	528.7	532.9	516.1	519.8	526.0	536.2	555.3	563.9
1929	564.6	564.7	570.9	565.5	563.3	564.4	557.8	553.2	547.3	546.2	551.4	554.2
1930	547.7	535.7	525.3	522.0	509.7	508.7	506.6	505.8	507.5	512.6	512.5	482.1
1931	462.9	450.0	446.1	446.1	448.6	447.7	442.1	438.0	438.4	441.4	444.5	443.6
1932	440.9	435.8	434.0	435.?	434.3	429.8	417.6	407.4	406.5	411.9	410.0	423.0
1933	421.1	411.8	404.9	397.8	—	—	—	—	—	—	—	—

(*) Calcolati dalla Direzione Generale del Lavoro, della Previdenza Sociale e del Credito (Ministero dell'Economia Nazionale) fino al mese di settembre 1927. Dal 1° ottobre 1927 sono calcolati dall'Istituto Centrale di Statistica.
(**) Le operazioni eseguite per la costruzione dei numeri indici sono esposte nella tavola precedente.
(i) Cifra rettificata.

(*Segue*) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici*

TAV. XIV. — Prezzi a m.³ del Gas (1).

CITTÀ (2)	1° Giugno 1927	1° Sett. 1932	1° Ottobre 1932	1° Novem. 1932	1° Dicem. 1932	1° Genn. 1933	1° Febb. 1933	1° Marzo 1933	1° Aprile 1933			NUMERI INDICI DEI PREZZI COMPLESSIVI Base giugno 1927 = 100							
	Prezzo complessivo (3)	Prezzo complessivo (3)	Prezzo complessivo (3)	Prezzo complessivo (3)	Prezzo complessivo (3)	Prezzo complessivo (3)	Prezzo complessivo (3)	Prezzo complessivo (3)	Prezzo netto (4)	Prezzo complessivo (3)	Imposta sul consumo	1° Settembre 1932	1° Ottobre 1932	1° Novembre 1932	1° Dicembre 1932	1° Gennaio 1933	1° Febbraio 1933	1° Marzo 1933	1° Aprile 1933
Alessandria (P)	1.220	0.825	0.825	0.825	0.825	0.825	0.825	0.825	0.770	0.825	0.030	67.62	67.62	67.62	67.62	67.62	67.62	67.62	67.62
Biella (P) . . .	1.125	0.900	0.900	0.900	0.900	0.900	0.900	0.900	0.875	0.900	—	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
Torino (P). . .	0.825	0.715	0.715	0.715	0.715	0.715	0.715	0.715	0.640	0.715	0.050	86.67	86.67	86.67	86.67	86.67	86.67	86.67	86.67
Genova (M) . .	1.150	0.770	0.770	0.770	0.770	0.770	0.770	0.770	0.695	0.770	0 050	66.96	66.96	66.96	66.96	66.96	66.96	66.96	66.96
La Spezia (M).	0.900	0.650	0.650	0.650	0.650	0.650	0.650	0.650	0.575	0.650	0.050	72.22	72.22	72.22	72.22	72.22	72.22	72.22	72.22
Savona (P). . .	0.805	0.705	0.705	0.705	0.705	0.705	0.705	0.705	0.630	0.705	0.050	87.58	87.58	87.58	87.58	87.58	87.58	87.58	87.58
Bergamo (P). .	0.975	0.760	0.760	0.760	0.760	0.760	0.760	0.760	0.685	0.760	0.050	77.95	77.95	77.95	77.95	77.95	77.95	77.95	77.95
Brescia (M) . .	1.045	0.725	0.725	0.725	0.725	0.725	0.725	0.725	0.650	0.725	0.050	69.38	69.38	69.38	69.38	69.38	69.38	69.38	69.38
Cremona ed Uniti (P)	0.815	0.822	0.822	0.819	0.819	0.817	0.817	0.817	0.642	*0.817	0.050	100.86	100.86	100.49	100.49	100.25	100.25	100.25	100.25
Mantova (M). .	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0.825	0.900	0.050	104.76	104.76	104.76	104.76	104.76	104.76	104.76	85.71
Milano (P). . .	0.909	0.575	0.575	0.590	0.590	0.590	0.590	0.590	0.515	0.590	0.050	63.26	63.26	64.91	64.91	64.91	64.91	64.91	64.91
Padova (M) . .	0.860	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700	0.625	0.700	0.050	81.40	81.40	81.40	81.40	81.40	81.40	81.40	81.40
Treviso (M) . .	0.800	0.770	0.770	0.770	0.770	0.775	0.775	0.775	0.640	*0.775	0.050	96.25	96.25	96.25	96.25	96.88	96.88	96.88	96.88
Udine (M) . . .	0.775	0.640	0.640	0.640	0.640	0.640	0.640	0.640	0.585	0.640	0.030	82.58	82.58	82.58	82.58	82.58	82.58	82.58	82.58
Vicenza (M) . .	0.750	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.725	0.800	0.050	106.67	106.67	106.67	106.67	106.67	106.67	106.67	106.67
Pola (P)	1.001	0.850	0.850	0.850	0.850	0.850	0.850	0.850	0.775	0.850	0.050	84.92	84.92	84.92	84.92	84.92	84.92	84.92	84.92
Trieste (M) . .	0.850	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.725	0.800	0.050	94.12	94.12	94.12	94.12	94.12	94.12	94.12	94.12
Bologna (M). .	0.780	0.655	0.655	0.655	0.655	0.655	0.655	0.655	0.580	0.655	0.050	83.97	83.97	83.97	83.97	83.97	83.97	83.97	83.97
Cesena (M) .	0.970	0.875	0 875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.800	0.875	0.050	90.21	90.21	90.21	90.21	90.21	90.21	90.21	90.21
Ferrara (P).	1.100	0.795	0.795	0.795	0.795	0.795	0.785	0.785	0.685	*0.785	0.050	72.27	72.27	72.27	72.27	72.27	71.36	71.36	71.36
Modena (M) . .	1.000	0.750	0.750	0.750	0.750	0.750	0.750	0.750	0.675	0.750	0.050	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
Piacenza (P). .	1.055	0.755	0.755	0.755	0.755	0.735	0.755	0.755	0.648	*0.755	0.050	71.56	71.56	71.56	71.56	69.67	71.56	71.56	71.56
Ravenna (M). .	0.825	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700	0.625	0.700	0.050	84.85	84.85	84.85	84.85	84.85	84.85	84.85	84.85
Livorno (P) . .	0.770	0.785	0.785	0.785	0.785	0.785	0.785	0.785	0.710	0.785	0.050	101.95	101.95	101.95	101.95	101.95	101.95	101.95	101.95
Pistoia (P) . .	1.000	0.825	0.825	0.825	0.825	0.825	0.835	0.835	0.760	0.835	0.050	82.50	82.50	82.50	82.50	82.50	83.50	83.50	83.50
Prato in Toscana (P) . .	1.048	0.640	0.640	0.640	0.640	0.640	0.635	0.635	0.560	0.635	0.050	61.07	61.07	61.07	61.07	61.07	60.59	60.59	60.59
Pesaro (M). . .	0.900	0.780	0.780	0.780	0.780	0.780	0.780	0.780	0.705	0.780	0.050	86.67	86.67	86.67	86.67	86.67	86.67	86.67	86.67
Roma (P) . . .	0 .71	0.686	0.686	0.686	0.686	0.686	0.692	0.641	0.546	**0.641	0.050	88.98	88.98	88.98	88.98	88.98	89.75	83.14	83.14
Napoli (P). .	0.949	0.785	0.785	0.785	0.785	0.785	0.785	0.785	0.710	0.785	0.050	82.72	82.72	82.72	82.72	82.72	82.72	82.72	82.72

(1) I prezzi riportati nella presente tavola sono stati rilevati dagli Uffici comunali delle singole città, secondo norme uniformi impartite dall'Istituto Centrale di Statistica per il calcolo dei numeri indici del costo della vita.

(2) Le lettere tra parentesi a fianco di ogni città stanno ad indicare che i prezzi sono stati forniti dall'Azienda municipalizzata (M) o da una Società privata (P). Per la città di Pola l'azienda del gas è stata gestita fino all'aprile 1928 dal Comune, passando poi col maggio 1928 ad una società privata.

(3) Il prezzo complessivo è quello effettivamente a carico dell'utente.

(4) Per prezzo netto a m.³ s'intende il prezzo che non comprende l'imposta sul consumo, la tassa governativa (L. 0,025 a m.³) e l'eventuale compartecipazione del Comune.

(*) Nei prezzi complessivi, contrassegnati con asterisco, è compresa la compartecipazione del Comune nella misura di: L. 0.10 Cremona; 0.060 Treviso; L. 0.025 Ferrara; L. 0.032 Piacenza.

(**) Nel prezzo complessivo è compreso il canone governatoriale nella misura di L. 0.02.

(Segue) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

TAV. XV. — Prezzi del gas per 1000 calorie (1).

CITTÀ	PREZZI PER 1000 CALORIE									NUMERI INDICI Base giugno 1927 = 100							
	1° Giugno 1927	1° Settembre 1932	1° Ottobre 1932	1° Novembre 1932	1° Dicembre 1932	1° Gennaio 1933	1° Febbraio 1933	1° Marzo 1933	1° Aprile 1933	1° Settembre 1932	1° Ottobre 1932	1° Novembre 1932	1° Dicembre 1932	1° Gennaio 1933	1° Febbraio 1933	1° Marzo 1933	1° Aprile 1933
Alessandria	0.321	0.193	0.191	0.192	0.190	0.191	0.190	0.191	0.192	*60.12*	*59.50*	*59.81*	*59.19*	*59.50*	*59.19*	*59.50*	*59.81*
Biella	0.245	0.191	0.191	0.191	0.191	0.191	0.191	0.191	0.191	*77.96*	*77.96*	*77.96*	*77.96*	*77.96*	*77.96*	*77.96*	*77.96*
Torino	0.193	0.165	0.166	0.166	0.165	.166	0.165	0.165	0.166	*85.49*	*86.01*	*86.01*	*85.49*	*86.01*	*85.49*	*85.49*	*86.01*
Genova	0.234	0.159	0.159	0.160	0.161	0.160	0.162	0.160	0.161	*67.95*	*67.95*	*68.38*	*68.80*	*68.38*	*69.23*	*68.38*	*68.80*
La Spezia	0.205	0.153	0.157	0.162	0.149	0.156	0.155	0.155	0.155	*74.63*	*76.59*	*79.02*	*72.68*	*76.10*	*75.61*	*75.61*	*75.61*
Savona	0.192	0.168	0.168	0.168	0.168	0.168	0.168	0.168	0.168	*87.50*	*87.50*	*87.50*	*87.50*	*87.50*	*87.50*	*87.50*	*87.50*
Bergamo	0.243	0.188	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185	*77.37*	*76.13*	*76.13*	*76.13*	*76.13*	*76.13*	*76.13*	*76.13*
Brescia	0.255	0.181	0.181	0.181	0.181	0.181	0.181	0.181	0.181	*70.98*	*70.98*	*70.98*	*70.98*	*70.98*	*70.98*	*70.98*	*70.98*
Cremona ed Uniti	0.204	0.194	0.195	0.185	0.194	0.193	0.192	0.193	0.193	*95.10*	*95.59*	*90.69*	*95.10*	*94.61*	*94.12*	*94.61*	*94.61*
Mantova	0.221	0.232	0.232	0.232	0.232	0.232	0.232	0.232	0.200	*104.98*	*104.98*	*104.98*	*104.98*	*104.98*	*104.98*	*104.98*	*90.50*
Milano	0.213	0.141	0.143	0.140	0.142	0.142	0.143	0.143	0.142	*66.20*	*67.14*	*65.73*	*66.67*	*66.67*	*67.14*	*67.14*	*66.67*
Padova	0.199	0.163	0.165	0.164	0.165	0.164	0.164	0.164	0.164	*81.91*	*82.91*	*82.41*	*82.91*	*82.41*	*82.41*	*82.41*	*82.41*
Treviso	0.195	0.181	0.181	0.182	0.182	0.185	0.184	0.184	0.183	*92.82*	*92.82*	*93.33*	*93.33*	*94.87*	*94.36*	*94.36*	*93.85*
Udine	0.174	0.142	0.142	0.142	0.142	0.142	0.142	0.142	0.142	*81.61*	*81.61*	*81.61*	*81.61*	*81.61*	*81.61*	*81.61*	*81.61*
Vicenza	0.176	0.188	0.188	0.170	0.188	0.188	0.188	0.188	0.188	*106.82*	*106.82*	*96.59*	*106.82*	*106.82*	*106.82*	*106.82*	*106.82*
Pola	0.236	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	*84.75*	*84.75*	*84.75*	*84.75*	*84.75*	*84.75*	*84.75*	*84.75*
Trieste	0.194	0.188	0.188	0.188	0.188	0.188	0.188	0.188	0.188	*96.91*	*96.91*	*96.91*	*96.91*	*96.91*	*96.91*	*96.91*	*96.91*
Bologna	0.171	0.142	0.139	0.139	0.138	0.137	0.137	0.138	0.138	*83.04*	*81.29*	*81.29*	*80.70*	*80.12*	*80.12*	*80.70*	*80.70*
Cesena	0.237	0.208	0.208	0.208	0.208	0.208	0.208	0.208	0.208	*87.76*	*87.76*	*87.76*	*87.76*	*87.76*	*87.76*	*87.76*	*87.76*
Ferrara	0.314	0.199	0.199	0.199	0.199	0.199	0.196	0.196	0.196	*63.38*	*63.38*	*63.38*	*63.38*	*63.38*	*62.42*	*62.42*	*62.42*
Modena	0.256	0.188	0.188	0.188	0.188	0.188	0.188	0.188	0.188	*73.44*	*73.44*	*73.44*	*73.44*	*73.44*	*73.44*	*73.44*	*73.44*
Piacenza	0.251	0.163	0.173	0.181	0.154	0.142	0.162	0.169	0.170	*64.94*	*68.92*	*72.11*	*61.35*	*56.57*	*64.54*	*67.33*	*67.73*
Ravenna	0.196	0.167	0.167	0.167	0.167	0.167	0.167	0.167	0.167	*85.20*	*85.20*	*85.20*	*85.20*	*85.20*	*85.20*	*85.20*	*85.20*
Livorno	0.220	0.187	0.187	0.187	0.187	0.187	0.187	0.187	0.187	*85.00*	*85.00*	*85.00*	*85.00*	*85.00*	*85.00*	*85.00*	*85.00*
Pistoia	0.256	0.189	0.189	0.189	0.189	0.189	0.192	0.192	0.192	*73.83*	*73.83*	*73.83*	*73.83*	*73.83*	*75.00*	*75.00*	*75.00*
Prato in Toscana	0.262	0.159	0.158	0.157	0.155	0.152	0.151	0.153	0.151	*60.69*	*60.31*	*59.92*	*59.16*	*58.02*	*57.63*	*58.40*	*57.63*
Pesaro	0.214	0.186	0.181	0.181	0.181	0.177	0.181	0.181	0.184	*86.92*	*84.58*	*84.58*	*84.58*	*82.71*	*84.58*	*84.58*	*85.98*
Roma	0.188	0.166	0.167	0.165	0.166	0.165	0.165	0.156	0.152	*88.30*	*88.83*	*87.77*	*88.30*	*87.77*	*87.77*	*82.98*	*80.85*
Napoli	0.237	0.188	0.190	0.183	0.184	0.190	0.185	0.184	0.184	*79.32*	*80.17*	*77.22*	*77.64*	*80.17*	*78.06*	*77.64*	*77.64*

(1) I prezzi per 1000 calorie contenuti nella presente tavola vengono calcolati dall'Istituto Centrale di Statistica in base ai prezzi del gas a m.³ pubblicati nella precedente tabella ed in base al numero di calorie sviluppate da un m.³ di gas in ciascun mese. Questi ultimi dati sono forniti mensilmente per le varie città dai rispettivi Uffici Comunali.

(Segue) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

TAV. XVI. — Prezzi a kWh. dell'energia elettrica per illuminazione nelle abitazioni private. (1)

CITTÀ (2)	1° Giugno 1927	1° Sett. 1932	1° Ott. 1932	1° Novem. 1932	1° Dic. 1932	1° Genn. 1933	1° Febb. 1933	1° Marzo 1933	1° Aprile 1933 Prezzo			NUMERI INDICI DEI PREZZI COMPLESSIVI Base giugno 1927 = 100							
	Prezzo complessivo (3)	Prezzo complessivo (3)	Prezzo complessivo (3)	Prezzo complessivo (3)	Prezzo complessivo (3)	Prezzo complessivo (3)	Prezzo complessivo (3)	Prezzo complessivo (3)	netto (4)	complessivo (3)	Imposta sul consumo	1° Settembre 1932	1° Ottobre 1932	1° Novembre 1932	1° Dicembre 1932	1° Gennaio 1933	1° Febbraio 1933	1° Marzo 1933	1° Aprile 1933
Alessandria (P)	1.72	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.13	**1.63	0.25	*94.77*	*94.77*	*94.77*	*94.77*	*94.77*	*94.77*	*94.77*	*94.77*
Biella (P)	1.15	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	0.81	1.26	0.25	*109.57*	*109.57*	*109.57*	*109.57*	*109.57*	*109.57*	*109.57*	*109.57*
Torino (M P)	1.22	1.50	1.51	1.53	1.55	1.57	1.57	1.58	0.93	1.58	0.45	*122.95*	*123.77*	*125.41*	*127.05*	*128.69*	*128.69*	*129.51*	*129.51*
Genova (P)	1.40	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70	1.70	1.01	*1.70	0.45	*114.29*	*114.29*	*114.29*	*114.29*	*114.29*	*121.43*	*121.43*	*121.43*
La Spezia (P)	1.61	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	1.40	2.05	0.45	*127.33*	*127.33*	*127.33*	*127.33*	*127.33*	*127.33*	*127.33*	*127.33*
Savona (P)	1.80	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.25	1.90	0.45	*105.56*	*105.56*	*105.56*	*105.56*	*105.56*	*105.56*	*105.56*	*105.56*
Bergamo (P)	1.50	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	0.89	1.54	0.45	*102.67*	*102.67*	*102.67*	*102.67*	*102.67*	*102.67*	*102.67*	*102.67*
Brescia (M)	1.60	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.35	2.00	0.45	*125.00*	*125.00*	*125.00*	*125.00*	*125.00*	*125.00*	*125.00*	*125.00*
Cremona ed Un. (M)	1.65	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.10	1.75	0.45	*106.06*	*106.06*	*106.06*	*106.06*	*106.06*	*106.06*	*106.06*	*106.06*
Mantova (P)	1.90	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.35	2.00	0.45	*105.26*	*105.26*	*105.26*	*105.26*	*105.26*	*105.26*	*105.26*	*105.26*
Milano (M)	1.45	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.20	1.85	0.45	*127.59*	*127.59*	*127.59*	*127.59*	*127.59*	*127.59*	*127.59*	*127.59*
Padova (P)	1.80	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.25	1.90	0.45	*105.56*	*105.56*	*105.56*	*105.56*	*105.56*	*105.56*	*105.56*	*105.56*
Treviso (P)	1.50	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.00	1.65	0.45	*110.00*	*110.00*	*110.00*	*110.00*	*110.00*	*110.00*	*110.00*	*110.00*
Udine (P)	1.65	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.10	1.55	0.25	*93.94*	*93.94*	*93.94*	*93.94*	*93.94*	*93.94*	*93.94*	*93.94*
Venezia (P)	1.50	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	0.90	*1.70	0.45	*113.33*	*113.33*	*113.33*	*113.33*	*113.33*	*113.33*	*113.33*	*113.33*
Verona (M P)	1.15	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.00	1.65	0.45	*143.48*	*143.48*	*143.48*	*143.48*	*143.48*	*143.48*	*143.48*	*143.48*
Vicenza (M)	1.55	1.65	1.65	1.65	1.65	1.80	1.80	1.80	1.15	1.80	0.45	*106.45*	*106.45*	*106.45*	*106.45*	*116.13*	*116.13*	*116.13*	*116.13*
Fiume (M)	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	1.80	2.10	0.10	*100.00*	*100.00*	*100.00*	*100.00*	*100.00*	*100.00*	*100.00*	*100.00*
Gorizia (M)	1.60	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.00	1.55	0.35	*96.88*	*96.88*	*96.88*	*96.88*	*96.88*	*96.88*	*96.88*	*96.88*
Pola (P)	2.12	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	1.45	2.10	0.45	*99.06*	*99.06*	*99.06*	*99.06*	*99.06*	*99.06*	*99.06*	*99.06*
Trieste (M)	2.00	1.90	1.00	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.25	1.90	0.45	*95.00*	*95.00*	*95.00*	*95.00*	*95.00*	*95.00*	*95.00*	*95.00*
Bologna (P)	2.00	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	1.40	2.05	0.45	*102.50*	*102.50*	*102.50*	*102.50*	*102.50*	*102.50*	*102.50*	*102.50*
Cesena (P)	2.15	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	1.60	2.25	0.45	*104.65*	*104.65*	*104.65*	*104.65*	*104.65*	*104.65*	*104.65*	*104.65*
Ferrara (P)	1.90	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	1.50	2.15	0.45	*113.16*	*113.16*	*113.16*	*113.16*	*113.16*	*113.16*	*113.16*	*113.16*
Modena (M)	1.75	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	1.40	2.05	0.45	*117.14*	*117.14*	*117.14*	*117.14*	*117.14*	*117.14*	*117.14*	*117.14*
Piacenza (P)	1.55	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.09	*1.85	0.45	*119.35*	*119.35*	*119.35*	*119.35*	*119.35*	*119.35*	*119.35*	*119.35*
Ravenna (P)	2.15	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	1.60	2.25	0.45	*104.65*	*104.65*	*104.65*	*104.65*	*104.65*	*104.65*	*104.65*	*104.65*
Rimini (P)	2.15	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	1.60	2.25	0.45	*104.65*	*104.65*	*104.65*	*104.65*	*104.65*	*104.65*	*104.65*	*104.65*
Carrara (P)	1.80	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.40	1.85	0.25	*102.78*	*102.78*	*102.78*	*102.78*	*102.78*	*102.78*	*102.78*	*102.78*
Firenze (P)	1.90	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.35	2.00	0.45	*105.26*	*105.26*	*105.26*	*105.26*	*105.26*	*105.26*	*105.26*	*105.26*
Livorno (P)	1.90	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.01	2.01	1.35	2.01	0.46	*106.32*	*106.32*	*106.32*	*106.32*	*106.32*	*105.79*	*105.79*	*105.79*
Lucca (P)	1.90	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.35	2.00	0.45	*105.26*	*105.26*	*105.26*	*105.26*	*105.26*	*105.26*	*105.26*	*105.26*
Pisa (P)	1.90	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.35	2.00	0.45	*105.26*	*105.26*	*105.26*	*105.26*	*105.26*	*105.26*	*105.26*	*105.26*
Pistoia (P)	2.00	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	1.45	2.05	0.40	*102.50*	*102.50*	*102.50*	*102.50*	*102.50*	*102.50*	*102.50*	*102.50*
Prato in Tosc. (P)	1.76	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.35	2.00	0.45	*113.64*	*113.64*	*113.64*	*113.64*	*113.64*	*113.64*	*113.64*	*113.64*
Siena (P)	1.90	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.35	2.00	0.45	*105.26*	*105.26*	*105.26*	*105.26*	*105.26*	*105.26*	*105.26*	*105.26*
Ascoli P. (P)	2.05	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	1.50	2.15	0.45	*104.88*	*104.88*	*104.88*	*104.88*	*104.88*	*104.88*	*104.88*	*104.88*
Pesaro (P)	2.15	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	1.60	2.25	0.45	*104.65*	*104.65*	*104.65*	*104.65*	*104.65*	*104.65*	*104.65*	*104.65*
Perugia (P)	1.70	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	1.70	2.35	0.45	*138.24*	*138.24*	*138.24*	*138.24*	*138.24*	*138.24*	*138.24*	*138.24*
Terni (P)	1.35	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	0.93	1.58	0.45	*117.04*	*117.04*	*117.04*	*117.04*	*117.04*	*117.04*	*117.04*	*117.04*
Roma (M)	1.62	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.15	*1.96	0.60	*120.99*	*120.99*	*120.99*	*120.99*	*120.99*	*120.99*	*120.99*	*120.99*
Aquila degli Ab. (P)	1.62	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.50	1.97	0.27	*121.60*	*121.60*	*121.60*	*121.60*	*121.60*	*121.60*	*121.60*	*121.60*
Napoli (P)	1.55	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.20	1.85	0.45	*119.35*	*119.35*	*119.35*	*119.35*	*119.35*	*119.35*	*119.35*	*119.35*
Bari (P)	2.50	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.00	2.65	0.45	*106.00*	*106.00*	*106.00*	*106.00*	*106.00*	*106.00*	*106.00*	*106.00*
Taranto (P)	3.55	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.25	2.90	0.45	*81.69*	*81.69*	*81.69*	*81.69*	*81.69*	*81.69*	*81.69*	*81.69*
Potenza (P)	2.32	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	1.90	2.35	0.25	*101.29*	*101.29*	*101.29*	*101.29*	*101.29*	*101.29*	*101.29*	*101.29*
Catania (P)	2.20	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	1.50	2.15	0.45	*97.73*	*97.73*	*97.73*	*97.73*	*97.73*	*97.73*	*97.73*	*97.73*
Messina (P)	2.15	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	1.65	2.30	0.45	*106.98*	*106.98*	*106.98*	*106.98*	*106.98*	*106.98*	*106.98*	*106.98*
Palermo (P)	2.35	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	1.65	2.30	0.45	*97.87*	*97.87*	*97.87*	*97.87*	*97.87*	*97.87*	*97.87*	*97.87*
Cagliari (P)	1.61	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	1.50	2.15	0.45	*133.54*	*133.54*	*133.54*	*133.54*	*133.54*	*133.54*	*133.54*	*133.54*

(1) I prezzi riportati nella presente tavola sono stati rilevati dagli Uffici Comunali delle singole città secondo norme uniformi impartite dall'Istituto Centrale di Statistica per il calcolo dei numeri indici del costo della vita.

(2) Le lettere tra parentesi a fianco di ogni città stanno ad indicare che i prezzi sono stati forniti dall'Azienda municipalizzata (M) o da una Società privata (P), oppure che i prezzi rappresentano la media tra il prezzo dell'Azienda municipalizzata e quello di una Società privata (MP). Per la città di Pola l'Azienda elettrica è stata gestita fino al dicembre 1927 dal Comune, passando poi col gennaio 1928 ad una Società privata.

(3) Il prezzo complessivo è quello effettivamente a carico dell'utente.

(4) Per prezzo netto a kWh. s'intende il prezzo netto pel consumatore, che non comprende l'imposta sul consumo, la tassa governativa (L. 0,20 a kWh) e l'eventuale compartecipazione del Comune.

Il prezzo netto per le imprese fornitrici di energia corrisponde al prezzo netto suddetto diminuito di L. 0,10 a kWh., in seguito alla riduzione del costo dell'energia elettrica impiegata in usi soggetti all'imposta, disposta col R. D. L. 26 dicembre 1930, n. 1692.

(*) Nei prezzi complessivi, contrassegnati con asterisco, è compresa la compartecipazione del Comune nella misura di: L. 0.04 Genova; L. 0.15 Venezia; L. 0.11 Piacenza; L. 0.006 Roma.

(**) Nel prezzo complessivo è compreso il soprapprezzo di L. 0.05 per produzione dell'energia termica.

(Segue) II. — *Prezzi al minuto e relativi numeri indici.*

TAV. XVII. — Numeri indici dei prezzi netti e complessivi del gas a m³., del gas per 1000 calorie e dell'energia elettrica per illuminazione nelle abitazioni private a kWh. (1)

(Base: anno 1913=100)

CITTÀ	PREZZI MEDI A m³ DEL GAS DELL'ANNO 1913		NUMERI INDICI DEI PREZZI DEL GAS						PREZZI MEDI DEL GAS PER 1000 CALORIE DELL'ANNO 1913		NUMERI INDICI DEI PREZZI DEL GAS PER 1000 CALORIE						PREZZI MEDI A KWH. DELLA ENERGIA ELETTRICA DELL'ANNO 1913		NUMERI INDICI DEI PREZZI DELL'ENERGIA ELETTRICA					
			NETTI			COMPLESSIVI					NETTI			COMPLESSIVI					NETTI			COMPLESSIVI		
	netti	comples-sivi	1° febbraio 1933	1° marzo 1933	1° aprile 1933	1° febbraio 1933	1° marzo 1933	1° aprile 1933	netti	comples-sivi	1° febbraio 1933	1° marzo 1933	1° aprile 1933	1° febbraio 1933	1° marzo 1933	1° aprile 1933	netti	comples-sivi	1° febbraio 1933	1° marzo 1933	1° aprile 1933	1° febbraio 1933	1° marzo 1933	1° aprile 1933
Alessandria	0.210	0.250	366.67	366.67	366.67	330.00	330.00	330.00	0.034	0.040	520.59	523.53	526.47	475.00	477.50	480.00	0.64	0.75	176.56	176.56	176.56	217.33	217.33	217.33
Biella	0.250	0.280	350.00	350.00	350.00	321.43	321.43	321.43	0.054	0.061	344.44	344.44	344.44	313.11	313.11	313.11	0.50	0.59	162.00	162.00	162.00	213.56	213.56	213.56
Torino	0.140	0.188	457.14	457.14	457.14	380.32	380.32	380.32	0.027	0.036	544.44	548.15	548.15	458.33	458.33	461.11	0.60	0.72	153.33	155.00	155.00	218.06	219.44	219.44
Genova	0.200	0.220	347.50	347.50	347.50	350.00	350.00	350.00	0.042	0.046	347.62	345.24	345.24	352.17	347.83	350.00	0.53	0.70	190.57	190.57	190.57	242.86	242.86	242.86
La Spezia	0.180	0.200	319.44	319.44	319.44	325.00	325.00	325.00	0.045	0.050	304.44	304.44	304.44	310.00	310.00	310.00	0.47	0.60	297.87	297.87	297.87	341.67	341.67	341.67
Savona	0.178	0.213	353.93	353.93	353.93	330.99	330.99	330.99	0.036	0.043	416.67	416.67	416.67	390.70	390.70	390.70	0.60	0.69	208.33	208.33	208.33	275.36	275.36	275.36
Bergamo	0.100	0.230	360.53	360.53	360.53	330.43	330.43	330.43	0.038	0.046	439.47	439.47	439.47	402.17	402.17	402.17	0.50	0.62	178.00	178.00	178.00	248.39	248.39	248.39
Brescia	0.180	0.210	361.11	361.11	361.11	345.24	345.24	345.24	0.036	0.042	452.78	452.78	452.78	430.95	430.95	430.95	0.70	0.81	192.86	192.86	192.86	246.91	246.91	246.91
Cremona ed U.	0.200	0.250	321.00	321.00	321.00	326.80	326.80	326.80	—	—	—	—	—	—	—	—	0.58	0.70	189.66	189.66	189.66	250.00	250.00	250.00
Mantova	0.180	0.200	569.44	569.44	458.33	550.00	550.00	450.00	0.038	0.042	568.42	568.42	481.58	552.38	552.38	476.19	0.70	0.76	192.86	192.86	192.86	263.16	263.16	263.16
Milano	0.140	0.175	367.86	367.86	367.86	337.14	337.14	337.14	0.027	0.034	462.96	459.26	462.96	420.59	420.59	417.65	0.40	0.51	300.00	300.00	300.00	362.75	362.75	362.75
Padova	0.160	0.200	390.63	390.63	390.63	350.00	350.00	350.00	0.033	0.042	442.42	445.45	442.42	390.48	390.48	390.48	0.55	0.67	227.27	227.27	227.27	283.58	283.58	283.58
Treviso	0.200	0.240	320.00	320.00	320.00	322.92	322.92	322.92	0.038	0.046	400.00	400.00	397.37	400.00	400.00	397.83	0.50	0.61	200.00	200.00	200.00	270.49	270.49	270.49
Udine	0.186	0.217	314.52	314.52	314.52	294.93	294.93	294.93	0.036	0.043	361.11	361.11	361.11	330.23	330.23	330.23	0.58	0.69	189.66	189.66	189.66	224.64	224.04	224.64
Venezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.50	0.56	180.00	180.00	180.00	303.57	303.57	303.57
Verona	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.53	0.64	188.68	188.68	188.68	257.81	257.81	257.81
Vicenza	0.180	0.200	402.78	402.78	402.78	400.00	400.00	400.00	0.040	0.044	427.50	425.00	425.00	427.27	427.27	427.27	0.50	0.62	230.00	230.00	230.00	290.32	290.32	290.32
Fiume	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.80	0.80	225.00	225.00	225.00	262.50	262.50	262.50
Gorizia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.80	0.80	125.00	125.00	125.00	193.75	193.75	193.75
Pola	0.294	0.294	263.61	263.61	263.61	289.12	289.12	289.12	0.069	0.069	263.77	263.77	263.77	289.86	289.86	289.86	0.74	0.74	195.95	195.95	195.95	283.78	283.78	283.78
Trieste	0.147	0.147	493.20	493.20	493.20	544.22	544.22	544.22	0.026	0.026	653.85	653.85	657.69	723.08	723.08	723.08	0.68	0.68	183.82	183.82	183.82	279.41	279.41	279.41
Bologna	0.200	0.220	290.00	290.00	290.00	297.73	297.73	297.73	0.038	0.042	318.42	321.05	321.05	326.19	328.57	328.57	0.70	0.82	200.00	200.00	200.00	250.00	250.00	250.00
Cesena	0.210	0.250	380.95	380.95	380.95	350.00	350.00	350.00	0.053	0.063	358.49	358.49	358.49	330.16	330.16	330.16	0.74	0.86	216.22	216.22	216.22	261.63	261.63	261.63
Ferrara	0.180	0.240	380.56	380.56	380.56	327.08	327.08	327.08	0.036	0.048	475.00	475.00	475.00	408.33	408.33	408.33	0.80	0.91	187.50	187.50	187.50	236.26	236.26	236.26
Modena	0.160	0.190	421.88	421.88	421.88	394.74	394.74	394.74	0.048	0.057	352.08	352.08	352.08	329.82	329.82	329.82	0.45	0.66	311.11	311.11	311.11	310.61	310.61	310.61
Piacenza	0.166	0.206	390.36	390.36	390.36	366.50	366.50	366.50	—	—	—	—	—	—	—	—	0.60	0.66	181.67	181.67	181.67	280.30	280.30	280.30
Ravenna	0.200	0.245	312.50	312.50	312.50	285.71	285.71	285.71	0.040	0.049	372.50	372.50	372.50	340.82	340.82	340.82	0.60	0.72	266.67	266.67	266.67	312.50	312.50	312.50
Rimini	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.68	0.80	235.29	235.29	235.29	281.25	281.25	281.25
Carrara	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.54	0.66	259.26	259.26	259.26	280.30	280.30	280.30
Firenze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.75	0.81	180.00	180.00	180.00	246.91	246.91	246.91
Livorno	0.180	0.215	394.44	394.44	394.44	365.12	365.12	365.12	0.039	0.046	433.33	433.33	433.33	406.52	406.52	406.52	0.65	0.79	207.69	207.69	207.69	254.43	254.43	254.43
Lucca	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.70	0.84	192.86	192.86	192.86	238.10	238.10	238.10
Pisa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.74	0.87	182.43	182.43	182.43	229.89	229.89	229.89
Pistoia	0.250	0.280	304.00	304.00	304.00	298.21	298.21	298.21	0.060	0.067	290.00	290.00	291.67	286.57	286.57	286.57	0.90	1.08	161.11	161.11	161.11	189.81	189.81	189.81
Prato in Tosc.	0.195	0.240	287.18	287.18	287.18	264.58	264.58	264.58	0.041	0.050	324.39	329.27	324.39	302.00	306.00	302.00	0.75	0.89	180.00	180.00	180.00	224.72	224.72	224.72
Siena	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.65	0.77	207.69	207.69	207.69	259.74	259.74	259.74
Ascoli Piceno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.60	0.66	250.00	250.00	250.00	325.76	325.76	325.76
Pesaro	0.200	0.240	352.50	352.50	352.50	325.00	325.00	325.00	0.050	0.060	328.00	328.00	332.00	301.67	301.67	306.67	0.70	0.82	228.57	228.57	228.57	274.39	274.39	274.39
Perugia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00	1.06	170.00	170.00	170.00	221.70	221.70	221.70
Terni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.50	0.60	186.00	186.00	186.00	263.33	263.33	263.33
Roma	0.140	0.160	440.71	390.00	390.00	432.50	400.63	400.63	0.030	0.034	490.00	440.00	430.00	485.29	458.82	447.06	0.50	0.56	230.00	230.00	230.00	350.00	350.00	350.00
Aquila degli A.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.70	0.76	214.29	214.29	214.29	259.21	259.21	259.21
Napoli	0.230	0.270	308.70	308.70	308.70	290.74	290.74	290.74	0.047	0.055	355.32	353.19	353.19	336.36	334.55	334.55	0.70	0.82	171.43	171.43	171.43	225.61	225.61	225.61
Bari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.60	0.69	333.33	333.33	333.33	384.06	384.06	384.06
Taranto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.80	0.98	281.25	281.25	281.25	295.92	295.92	295.92
Potenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00	1.12	190.00	190.00	190.00	209.82	209.82	209.82
Catania	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.60	0.71	250.00	250.00	250.00	302.82	302.82	302.82
Messina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.65	0.71	253.85	253.85	253.85	323.94	323.94	323.94
Palermo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.64	0.82	257.81	257.81	257.81	280.49	280.49	280.49

(1) I numeri indici dei prezzi del gas a m³, dei prezzi del gas per 1000 calorie e dell'energia elettrica a kWh. contenuti nella presente tavola, vengono calcolati sui prezzi netti e complessivi rilevati dagli Uffici Comunali delle singole città secondo norme uniformi impartite dall'Istituto Centrale di Statistica (pubblicati mensilmente nelle tre tavole precedenti) prendendo come base, rispettivamente, i prezzi netti e quelli complessivi, dell'anno 1913, anch'essi rilevati dagli Uffici predetti e pubblicati nella presente tavola.

III. — Confronto fra gli indici dei prezzi all'ingrosso e dei prezzi al minuto di alcuni generi alimentari.

TAV. XVIII. — Numeri indici dei prezzi all'ingrosso ed al minuto dei generi alimentari in Italia, in base alle qualità di più largo consumo.

(*Dati forniti dalla Confed. Naz. Fascista del Commercio. — Indici Veronese*).

(1ª quindicina Gennaio 1929=100).

AVVERTENZE. — La rilevazione dei prezzi dei generi alimentari per il calcolo dei numeri indici viene effettuata ogni quindici giorni a mezzo delle Federazioni Provinciali Fasciste del Commercio in 90 Comuni Capiluoghi di Provincia (escluse Enna e Nuoro).

In ogni Comune Capoluogo di Provincia è stato rilevato, per ogni genere considerato, il prezzo della qualità che risulta più consumata sul mercato. — I prezzi all'ingrosso sono stati rilevati tenendo conto delle condizioni e consuetudini di vendita esistenti su ciascuna piazza. Stabilita per ciascun genere la qualità più consumata e stabilite le condizioni di vendita d'uso locale, tanto per il mercato all'ingrosso che per quello al minuto (per es. *fusti a rendere, tela per merce, carne con osso, vino a 11 gradi*, ecc.), sono stati rilevati, per la stessa qualità, i prezzi tanto all'ingrosso quanto al minuto.

Il prezzo all'ingrosso si riferisce al prezzo praticato dal grossista al dettagliante, il prezzo al minuto si riferisce al prezzo praticato dal dettagliante al consumatore.

Per i generi, come la pasta, il pane, la farina di grano, ecc., il cui consumo è diffuso in tutti i Comuni Capiluoghi considerati, i prezzi sono stati rilevati in tutte le 90 città, tanto per l'ingrosso che per il minuto. Per alcuni generi, come la farina di granturco, il vino bianco, l'olio di semi, ecc., il cui consumo non è diffuso in tutti i Comuni Capiluoghi suddetti, la rilevazione si è limitata solo in quelle città dove il genere è risultato consumato, ma in ogni caso non meno di 60 città concorsero a fornire il prezzo del genere meno diffuso.

Sulle cifre assolute (prezzi) fornite per ogni città, sono stati calcolati, genere per genere, i numeri indici per ciascuna città facendo = 100 i prezzi rilevati nella prima quindicina del gennaio 1929.

Gli indici dei generi che figurano nella tabella *B*) sono stati ottenuti facendo la media aritmetica semplice degli indici dei prezzi di ogni genere per ciascuna città. La media aritmetica semplice degli indici dei prezzi dei 25 generi all'ingrosso da un lato e degli indici dei prezzi dei corrispondenti generi al minuto dall'altro, ha fornito le due serie, confrontabili fra loro, degli indici generali dei prezzi dei generi alimentari in Italia Giova per altro osservare, che, per tener conto del maggior consumo del pane e delle carni in confronto agli altri generi, questi prodotti concorrono due volte alla formazione degli indici generali e precisamente per gli indici dei prezzi all'ingrosso, col frumento nazionale buono mercantile, con la farina di grano tenero, con i buoi da macello e con i vitelli da macello, e per gli indici dei prezzi al minuto rispettivamente col pane forme grosse e forme piccole e con la carne fresca di bue e di vitello. Lo stesso dicasi per il vino.

A) NUMERI INDICI COMPLESSIVI.

MESI	NUMERI INDICI DEI PREZZI ALL'INGROSSO									NUMERI INDICI DEI PREZZI AL MINUTO								
	1931			1932			1933			1931			1932			1933		
	I quind.	II quind.	Media mensile	I quind.	II quind.	Media mensile	I quind.	II quind.	Media mensile	I quind.	II quind.	Media mensile	I quind.	II quind.	Media mensile	I quind.	II quind.	Media mensile
Gennaio	78.98	78.39	78.69	73.86	73.74	73.80	68.68	68.31	68.50	80.45	79.92	80.19	76.13	75.73	75.93	72.16	71.88	72.02
Febbraio	77.84	77.65	77.75	73.69	72.60	73.15	67.59	66.53	67.06	79.42	79.07	79.25	75.38	75.17	75.28	71.26	70.68	70.97
Marzo	77.46	77.62	77.54	72:92	72.89	72.91	66.53	65.81	66.17	79.00	78.91	78.96	75.28	75.70	75.49	70.36	69.86	70.11
Aprile	77.23	77.65	77.44	72.86	73.25	73.06	—	—	—	78.82	78.93	78.88	75.16	75.34	75.25	—	—	—
Maggio	77.74	77.39	77.57	73.23	72.23	72.73	—	—	—	79.23	79.03	79.13	75.14	74.68	74.91	—	—	—
Giugno	76.74	76.14	76.44	71.04	70.16	70.60	—	—	—	78.93	78.51	78.72	74.04	73.35	73.70	—	—	—
Luglio	75.51	75.13	75.32	68.79	67.71	68.25	—	—	—	78.41	77.70	78.06	72.82	71.46	71.89	—	—	—
Agosto	74.51	74.32	74.42	67.52	67.52	67.52	—	—	—	77.12	77.12	77.12	71.29	71.18	71.21	—	—	—
Settembre	74.44	74.57	74.51	68.49	69.09	68.79	—	—	—	77.04	77.06	77.05	71.36	72.09	71.73	—	—	—
Ottobre	74.84	74.91	74.88	69.35	69.76	69.56	—	—	—	77.31	77.29	77.30	72.48	72.67	72.58	—	—	—
Novembre	74.55	74.08	74.32	70.16	70.30	70.23	—	—	—	77.38	77.01	77.20	73.08	73.03	73.06	—	—	—
Dicembre	73.69	73.68	73.69	70.06	69.51	69.79	—	—	—	76.73	76.62	76.68	72.97	72.81	72.89	—	—	—

B) NUMERI INDICI PER SINGOLI GENERI NEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 1933.

Numero delle città	GENERI	Numeri indici dei prezzi all'ingrosso			
		Febbraio		Marzo	
		I quind.	II quind.	I quind.	II quind.
62	Frumento naz. (tenero buono merc.)	84.47	83.31	82.65	82.13
90	Farina di grano tenero	91.33	90.74	90.66	89.47
61	Farina di granturco	61.90	61.18	61.31	59.91
90	Pasta	86.36	86.42	86.13	86.85
74	Riso	72.90	71.42	71.40	69.71
79	Fagioli	33.21	31.92	31.37	29.90
87	Patate	46.12	45.15	43.91	41.87
86	Olio d'oliva	56.71	54.77	55.39	55.45
67	Olio di semi	74.86	75.84	74.71	74.46
85	Lardo	68.60	68.66	68.79	67.91
85	Strutto	66.08	65.69	65.87	66.05
78	Burro	64.29	62.53	62.69	59.58
77	Latte	74.36	73.75	74.05	72.97
79	Uova	53.29	43.65	42.19	38.90
88	Formaggio	74.21	74.30	73.80	72.45
79	Buoi da macello	56.75	53.98	56.36	55.61
82	Vitelli da macello	55.36	54.99	55 98	56.12
82	Mortadella	73.67	72.77	73.06	75.76
71	Salame	73.82	73.66	72.91	72.97
78	Pesce secco	61.18	60.33	60.29	59.99
77	Conserva di pomodoro	47.58	47.87	46.80	46.93
87	Caffè crudo	95.17	95.30	95.15	94.76
89	Zucchero	95.77	95.53	95.77	95.78
82	Vino rosso	60.26	59.44	60.64	60.38
69	Vino bianco	61.51	60.08	61.33	61.33
	Indice generale	67.59	66.53	66.53	65.81

Numero delle città	GENERI	Numeri indici dei prezzi al minuto			
		Febbraio		Marzo	
		I quind.	II quind.	I quind.	II quind.
90	Pane (forme grosse)	90.06	89.55	89.98	89.86
90	Pane (forme piccole)	91.47	91.25	90.60	91.08
61	Farina di granturco	66.78	65.77	66.32	64.97
90	Pasta	86.12	86.06	85.72	86.12
74	Riso	77.03	76.66	75.65	74.80
79	Fagioli	37.25	36.04	35.76	34.62
87	Patate	50.56	51.32	50.24	48.71
86	Olio d'oliva	57.72	56.74	56.68	56.00
67	Olio di semi	75.38	74.47	74.46	73.28
85	Lardo	71.38	71.59	71.17	70.77
85	Strutto	69.83	70.04	70.45	70.47
78	Burro	66.53	65.27	64.99	62.64
77	Latte	77.11	76.52	76.85	76.40
79	Uova	54.70	48.42	44.29	40.92
88	Formaggio	74.53	74.38	73.84	73.58
79	Carne fresca di bue	75.81	73.95	74.28	74.26
82	Carne fresca di vitello	76.35	75.84	76.17	76.32
82	Mortadella	76.41	75.65	76.96	76.85
71	Salame	75.64	75.17	74.81	74.72
78	Pesce secco	64.90	64.91	64.56	63.91
77	Conserva di pomodoro	52.01	52.24	51.67	51.90
87	Caffè tostato	93.83	93.80	93.80	93.70
89	Zucchero	92.58	92.73	92.20	92.21
82	Vino rosso	63.12	63.82	62.79	63.64
69	Vino bianco	64.99	64.90	64.71	64.80
	Indice generale	71.26	70.68	70.36	69.86

IV. — Numeri indici del costo della vita.

TAV. XIX. — **Numero indice nazionale del costo della vita e del capitolo « alimentazione », base giugno 1927 = 100.**

A decorrere dal fascicolo del mese di aprile 1930 ha avuto inizio la pubblicazione del numero indice nazionale del costo della vita, calcolato con base giugno 1927=100. Si è atteso sino a tale data a procedere al calcolo di tale indice per dar modo agli Uffici comunali, che costruiscono i numeri indici del costo della vita, di acquistare la necessaria esperienza onde garantire l'esatta costruzione degli indici stessi, secondo le disposizioni di cui al R. decreto 20 febbraio 1927, n. 222, ed alle istruzioni emanate dall'Istituto Centrale di Statistica.

Il numero indice nazionale è stato ottenuto facendo la media aritmetica ponderata degli indici delle città Capiluoghi di Provincia, prendendo come peso la popolazione addetta agli esercizi industriali e commerciali della rispettiva Provincia.

La popolazione addetta agli esercizi industriali e commerciali, presa come base per la ponderazione, è quella risultante dal Censimento industriale e commerciale effettuato il 15 ottobre 1927.

Siccome non tutte le città Capiluoghi di Provincia costruiscono il numero indice del costo della vita con base giugno 1927, per sopperire a tale deficienza, si è usato, per le città che non calcolano detto indice, quello della città più vicina o di quella città che presenti con la prima affinità di consumi.

Nel caso di mancato invio, in tempo utile, dell'indice da parte di qualche città, o di sospensione temporanea in seguito ad errori riscontrati dall'Istituto nella costruzione dell'indice, per poter effettuare egualmente il calcolo del numero indice nazionale, si procede alla integrazione temporanea dei dati mancanti, applicando all'ultimo indice conosciuto le percentuali di variazione riscontrate nel numero indice della città più vicina, salvo a procedere, in un secondo tempo, alla sostituzione dei dati così calcolati con i dati definitivi approvati dall'Istituto. Ciò naturalmente porta a pubblicare dei dati provvisori (cifre in *corsivo*) che vengono resi definitivi solo quando gli indici delle città suddette vengono completati o corretti.

Con criteri analoghi è stato calcolato il numero indice nazionale del capitolo « Alimentazione ».

I numeri indici nazionali calcolati dal luglio 1927 in poi ed aventi per base giugno 1927=100 sono i seguenti:

MESI	Numero indice nazionale complessivo del costo della vita							Numero indice nazionale del capitolo « alimentazione »						
	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933
Gennaio	—	91.96	94.16	93.23	84.20	78.88	**76.95*	—	92.84	96.85	94.31	82.60	74.99	**73.48*
Febbraio	—	91.84	94.63	92.30	83.64	78.94	**76.40*	—	92.83	97.54	92.67	81.30	75.16	**72.53*
Marzo	—	91.79	95.89	91.69	83.56	79.65	**75.72*	—	92.85	99.78	91.63	81.17	76.47	*71.40*
Aprile	—	92.19	94.89	91.24	83.54	79.99	*75.11*	—	93.69	97.96	90.79	81.24	77.10	*70.46*
Maggio	—	92.60	94.23	90.45	82.95	79.28	—	—	94.56	96.99	90.41	80.92	76.70	—
Giugno	100.00	92.81	94.19	90.54	82.55	78.87	—	100.00	95.03	96.92	90,73	80.32	75.96	—
Luglio	96.89	92.18	93.64	91.25	82.12	77.75	—	96.93	93.62	95.30	91.16	79.67	74.08	—
Agosto	95.01	91.60	92.58	90.46	81.09	*76.20*	—	94.53	92.57	93.38	89.64	77.80	*71.43*	—
Settembre	94.01	91.47	92.56	90.24	80.38	*75.99*	—	93.20	92.32	93.25	89.08	76.47	*71.07*	—
Ottobre	92.38	91.92	92.92	90.29	80.02	**76.47*	—	92.22	93.12	93.89	90.18	76.32	**72.24*	—
Novembre	92.35	93.00	93.31	90.21	79.79	**77.14*	—	92.47	94.99	94.73	90.19	76.13	**73.42*	—
Dicembre	92.03	93.56	93.50	86.58	79.08	**77.43*	—	92.71	95.97	95.02	86.39	75.23	**74.17*	—
Medie annue	(a) 93.78	92.24	93.88	90 71	81.91	*78.05*	—	(a) 93.68	93.70	95.97	90.60	79.10	**74.40*	—

(a) Medie semestrali.
(*) Cifre provvisorie rettificate.

(*Segue*) IV. — *Numeri indici del costo della vita.*

TAV. XX — Numeri indici complessivi del costo della vita in alcune città del Regno. (1)

Base 1° giugno 1927 (2).

(*Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222*).

CITTÀ	2° sem. 1927 — Indici medii (3)	1928 — Indici medii	1929 — Indici medii	1930 — Indici medii	1931 — Indici medii	ANNO 1932 1° Aprile	1° Maggio	1° Giugno	1° Luglio	1° Agosto (4)	1° Settembre (4)	1° Ottobre (4)	1° Novembre (4)	1° Dicembre (4)	Media annuale (4)	ANNO 1933 1° Gennaio (4)	1° Febbraio (4)	1° Marzo (4)	1° Aprile (4)
Alessandria	95.27	92.99	95.81	92.38	83.50	80.40	80.14	79.01	79.87	76.03	75.60	75.99	77.44	78.33	78.58	77.79	76.80	76.91	75.77
Biella	91.73	85.13	87.82	87.85	78.38	75.23	74.85	74.86	74.02	72.73	73.01	73.52	74.33	75.45	74.24	75.85	75.07	74.59	73.92
Torino	93.59	91.76	95.04	93.84	84.29	77.81	76.51	77.19	77.17	76.25	74.93	75.15	76.18	76.23	76.68	75.62	75.14	74.35	73.42
Genova	92.65	92.03	94.02	92.19	84.11	82.43	81.11	80.81	80.30	78.71	77.90	77.89	78.28	78.95	80.12	78.88	78.29	77.44	*77.55*
La Spezia	95.30	93.20	92.73	90.84	82.68	81.94	81.41	81.44	81.14	79.51	78.13	77.60	77.87	77.08	79.92	77.47	77.33	77.02	76.97
Savona	92.01	88.85	87.65	82.89	75.42	74.01	73.42	72.71	71.59	70.99	70.77	71.12	72.44	72.38	72.33	73.16	72.76	72.30	70.07
Bergamo	95.52	92.07	95.39	91.76	83.19	82.85	82.00	81.23	79.41	79.07	79.11	80.41	80.41	80.63	80.84	80.44	80.33	79.13	*78.72*
Brescia	89.88	92.25	94.90	89.57	81.20	79.78	78.87	78.62	77.06	75.80	76.35	77.23	77.96	77.79	78.00	77.32	76.74	75.80	74.75
Cremona ed Uniti	92.23	92.07	94.42	89.39	77.13	76.08	75.10	75.18	74.51	71.76	71.72	72.04	71.91	73.01	73.76	73.10	72.89	71.82	70.71
Mantova	90.72	93.56	95.18	90.07	80.57	79.32	78.72	78.78	75.50	74.76	75.09	75.62	76.63	76.48	77.30	76.15	75.48	74.18	72.11
Milano	92.74	90.17	92.77	90.23	82.50	81.93	80.68	80.29	79.15	77.59	77.45	78.67	79.18	79.65	79.66	78.83	78.50	77.88	*76.71*
Padova	93.95	90.32	90.44	86.93	77.43	76.50	76.02	75.82	74.64	74.37	74.06	73.86	73.62	73.58	75.12	73.63	73.12	*72.68*	*72.67*
Treviso	94.22	94.91	95.46	90.24	80.48	77.72	77.79	77.27	75.35	74.47	74.85	74.91	74.57	74.91	76.37	75.24	74.18	73.15	72.14
Udine	94.14	94.06	94.68	89.67	80.33	76.99	76.05	76.12	74.31	73.86	74.15	75.79	75.69	75.34	75.56	74.02	74.27	72.60	72.62
Venezia	92.84	91.89	93.47	88.80	77.28	75.98	75.06	74.88	73.95	73.20	72.90	73.22	73.94	74.45	74.39	74.10	73.21	72.94	72.03
Verona	94.34	92.50	93.49	90.74	81.39	79.46	79.49	79.40	78.39	77.03	77.98	78.58	79.40	79.66	78.81	78.69	77.82	77.65	76.92
Vicenza	92.62	92.43	95.22	90.87	81.47	81.46	80.89	80.58	79.61	78.14	78.64	79.06	79.25	79.24	79.67	78.65	77.42	*77.52*	*77.13*
Fiume	97.10	96.69	98.43	88.52	77.27	74.00	71.76	71.01	69.94	68.90	68.43	68.24	68.08	68.42	70.73	68.32	68.33	67.86	67.36
Gorizia	93.08	91.90	93.45	89.57	77.64	75.16	74.77	74.99	74.51	73.13	73.31	74.01	74.75	73.83	74.49	72.97	72.92	72.32	71.76
Pola	96.06	93.10	93.39	90.27	82.45	82.89	80.98	79.07	77.39	76.14	76.30	77.54	78.40	79.12	79.41	79.33	79.05	78.62	77.98
Trieste	98.08	98.74	99.22	94.93	85.92	83.83	83.26	81.52	80.38	79.32	79.09	80.33	81.13	80.86	81.56	80.58	80.45	80.02	79.45
Bologna	94.87	91.76	92.68	85.90	76.06	74.46	73.73	73.25	71.29	70.20	69.80	70.64	71.35	71.94	72.18	72.23	71.67	71.02	70.34
Cesena	91.21	88.44	89.96	87.13	78.84	77.86	77.53	76.09	73.82	72.15	71.84	71.66	71.80	71.60	74.37	70.86	70.72	70.65	70.42
Ferrara	90.19	89.71	92.47	88.70	78.42	75.93	74.42	73.79	72.83	71.70	71.85	72.06	72.58	73.57	73.58	73.27	72.52	71.94	70.84
Modena	91.96	91.35	94.30	91.18	79.08	77.48	76.86	75.80	73.72	72.63	73.71	74.17	74.90	74.49	75.34	74.36	73.79	74.09	72.80
Piacenza	93.71	91.61	90.71	87.08	75.71	73.58	71.77	72.01	70.58	69.10	68.95	69.48	69.28	70.11	71.03	69.85	68.42	67.76	*67.01*
Ravenna	95.50	89.04	89.74	86.41	79.92	77.67	76.27	75.96	74.36	73.16	73.56	74.55	74.86	74.83	75.48	74.78	73.54	72.57	71.63
Rimini	93.68	92.85	94.40	90.73	80.43	80.48	77.22	77.25	76.35	75.10	74.86	74.07	74.41	74.55	76.99	74.53	74.05	73.36	72.79
Carrara	96.87	97.30	97.11	93.78	83.39	80.71	80.11	79.34	78.72	77.12	77.26	77.42	75.59	76.04	78.46	75.94	74.95	74.00	74.02
Firenze	93.48	92.55	93.02	88.40	81.88	79.53	78.69	78.15	76.51	73.88	73.35	74.29	75.76	75.20	76.86	74.30	74.41	73.86	73.31
Livorno	94.47	91.53	92.90	89.00	77.90	74.79	74.25	73.16	72.04	71.24	71.29	71.73	72.64	72.57	73.11	71.61	70.40	69.51	*69.46*
Lucca	93.01	93.63	94.09	90.52	80.08	76.92	77.20	76.15	74.79	72.81	73.46	72.35	72.94	72.26	74.95	72.01	70.93	70.14	69.71
Pisa	96.65	93.51	95.07	88.88	76.60	75.24	75.53	75.10	74.86	74.26	74.35	74.21	74.00	73.91	74.84	73.54	72.41	72.03	*71.01*
Pistoia	94.56	92.51	95.35	87.56	78.86	76.76	76.69	76.62	75.95	74.86	75.45	74.75	75.54	75.29	75.81	74.82	75.28	73.51	73.01
Prato in Tosc.	92.41	91.82	93.24	89.12	80.57	77.72	77.30	77.01	74.91	73.12	73.16	73.43	73.76	74.85	75.59	74.02	73.46	72.96	72.21
Siena	94.39	93.13	95.02	91.19	85.15	81.28	82.12	81.72	79.92	75.97	76.88	76.80	78.34	79.67	79.93	79.23	77.13	75.66	74.59
Ascoli Piceno	93.08	94.55	95.10	91.84	30.46	77.86	77.71	78.13	77.23	75.88	76.28	76.51	76.40	76.86	77.14	76.22	75.45	74.64	74.88
Pesaro	97.31	97.17	96.88	91.87	80.85	78.23	76.76	76.51	75.84	72.90	74.12	74.07	74.71	74.70	75.65	74.27	73.83	73.21	72.96
Perugia	93.75	91.81	91.27	90.65	82.11	80.15	77.98	77.03	75.35	*73.81*	*73.55*	?	?	?	?	?	?	?	?
Terni	94.30	91.42	90.81	91.19	82.02	80.42	80.72	80.06	76.82	75.83	75.56	76.03	76.37	75.90	78.03	76.64	76.43	75.96	*75.97*
Roma	93.68	92.32	95.58	93.76	85.71	85.11	84.13	83.87	82.97	81.45	81.35	81.08	81.29	80.56	82.81	80.12	79.64	79.23	78.56
Aquila degli Abr.	92.50	91.68	90.18	87.16	78.20	74.18	73.83	73.38	72.27	71.36	70.24	69.32	68.94	68.86	72.18	69.04	69.35	68.83	68.11
Napoli	96.88	95.77	96.57	93.63	82.74	82.78	84.57	84.75	82.79	81.07	79.56	79.83	81.53	82.84	81.67	82.34	81.66	81.48	*81.74*
Bari	94.20	92.76	88.45	86.42	80.98	81.31	81.51	79.51	78.48	77.34	77.88	78.10	78.25	77.35	79.40	76.66	75.84	*73.17*	*74.19*
Taranto	95.24	91.02	91.52	88.68	84.30	83.80	84.55	82.86	80.67	77.73	77.65	77.54	79.12	80.12	81.20	80.93	80.51	79.56	79.71
Potenza	96.02	93.90	93.24	91.43	84.61	82.91	81.89	78.87	76.30	78.03	77.44	76.05	75.91	75.47	78.75	74.78	73.96	73.98	?
Catania	89.59	88.08	89.02	86.54	79.73	76.37	74.59	74.15	74.02	71.40	71.32	71.62	72.41	73.31	74.15	72.67	71.99	71.59	71.26
Messina	96.50	93.51	97.43	91.14	82.59	78.71	77.92	77.87	76.67	73.47	73.67	*74.43*	*74.70*	*75.57*	*76.76*	*74.84*	74.80	73.89	73.52
Palermo	94.88	94.95	96.73	93.39	84.66	81.42	79.68	80.85	80.54	77.24	77.87	79.12	79.24	79.85	80.11	79.41	78.81	77.82	*77.53*
Cagliari	92.04	91.61	92.38	88.04	78.55	74.22	74.69	74.23	70.60	69.08	68.33	68.72	71.32	71.40	72.42	70.24	69.85	68.31	68.18
Tripoli	—	—	89.85	86.59	76.18	72.86	70.98	69.18	69.66	69.56	69.10	68.69	70.42	71.04	71.12	70.99	70.32	69.56	?

(1) E' appena necessario avvertire, che questi indici servono soltanto per misurare le variazioni del costo della vita, in rapporto al giugno 1927, per le città alle quali si riferiscono, ma non si prestano a comparare le differenze nel costo della vita delle diverse città considerate.

(2) Gli indici riferiti al primo di ciascun mese sono ricavati dalla media dei prezzi praticatisi dal giorno 15 del mese precedente al giorno 14 del mese considerato.

(3) Media semestrale.

(4) Gli indici in *corsivo* hanno carattere provvisorio.

N.B. — Vedi annotazione in *corsivo* a pag. 289.

(*Segue*) IV. — *Numeri indici del costo della vita.*

TAV. XXI. — Numeri indici delle principali categorie di consumi (1).

Base 1° giugno 1927.

CITTÀ	Numeri indici delle sottoindicate categorie di consumi 1° giugno 1927 = 100 — Alimentazione		Vestiario		Abitazione		Riscaldamento		Varie		INDICI complessivi	
	1° Aprile 1932	1° Aprile 1933	1° Aprile 1932	1° Aprile 1933	1° Aprile 1932	1° Aprile 1933	1° Aprile 1932	1° Aprile 1933	1° Aprile 1932	1° Aprile 1933	1° Aprile 1932	1° Aprile 1933
Alessandria	81.66	75.77	54.46	48.03	99.97	99.33	77.28	74.85	83.60	82.56	80.40	75.77
Biella	71.86	71.52	71.93	65.30	83.19	82.44	79.10	76.00	93.77	93.51	75.23	73.92
Torino	71.46	66.63	65.09	58.87	99.92	95.11	81.56	80.50	88.22	87.77	77.81	73.42
Genova	81.12	*74.14*	75.41	70.51	88.74	86.26	80.34	80.39	88.1	87.67	82.43	*77.55*
La Spezia	79.24	73.05	62.52	53.76	111.34	111.34	87.81	85.75	84.14	83.76	81.94	76.97
Savona	70.62	65.50	60.73	58.34	112.87	112.06	81.94	79.20	69.57	68.22	74.01	70.07
Bergamo	81.24	*75.48*	85.32	83.00	94.07	93.80	80.40	77.94	77.27	74.30	82.85	*78.72*
Brescia	77.88	71.51	78.09	68.89	84.35	84.32	81.59	78.71	85.42	84.30	79.78	74.75
Cremona ed Uniti	74.04	68.11	63.13	52.15	82.41	82.41	92.75	90.43	92.41	91.40	76.08	70.71
Mantova	80.68	69.78	65.40	65.40	80.69	78.89	93.11	82.78	84.80	84.80	79.32	72.11
Milano	80.67	72.56	58.94	55.29	110.61	110.51	67.86	66.19	87.81	*86.96*	81.93	*76.71*
Padova	77.38	72.20	58.32	55.23	93.21	93.21	73.27	70.09	84.21	*82.43*	76.50	*72.07*
Treviso	76.56	68.42	61.64	57.41	90.01	87.98	82.73	83.72	92.37	91.69	77.72	72.14
Udine	78.72	71.98	55.86	51.48	81.54	80.30	79.39	79.39	89.91	90.52	76.99	72.62
Venezia	72.74	67.47	64.56	59.04	99.19	99.55	82.43	79.87	72.50	71.16	75.98	72.03
Verona	79.61	76.35	57.66	54.12	92.18	92.12	85.55	82.94	86.97	86.43	79.46	76.92
Vicenza	78.75	*71.77*	58.10	57.22	94.33	94.69	93.93	94.36	109.08	106.93	81.46	*77.13*
Fiume	62.23	52.56	61.25	53.46	124.39	126.64	76.90	73.56	94.29	93.49	74.00	67.36
Gorizia	71.97	67.67	65.11	57.84	87.24	87.24	78.83	73.64	80.21	80.15	75.16	71.76
Pola	80.67	73.20	68.74	62.44	94.87	94.87	77.25	77.25	93.38	93.88	82.89	77.98
Trieste	76.34	69.12	69.58	65.21	116.22	116.78	86.94	84.81	89.78	91.41	83.83	79.45
Bologna	75.82	70.26	47.38	39.87	77.34	76.81	78.64	77.39	89.94	89.94	74.46	70.34
Cesena	80.08	70.13	59.81	52.52	78.04	76.89	87.58	83.76	82.90	82.10	77.86	70.42
Ferrara	76.41	69.90	63.62	54.53	70.94	70.88	76.40	74.21	90.17	88.60	75.93	70.84
Modena	73.45	67.65	69.42	58.84	86.29	85.92	80.19	82.14	95.19	94.32	77.48	72.80
Piacenza	73.45	*66.03*	63.23	53.80	84.55	80.99	70.73	68.13	76.67	73.59	73.58	*67.01*
Ravenna	80.77	72.31	58.24	55.00	86.23	84.14	74.32	74.32	84.93	83.68	77.67	71.63
Rimini	78.71	70.71	82.56	61.93	81.66	81.66	89.52	85.09	82.69	82.06	80.48	72.79
Carrara	80.43	72.53	58.71	51.26	97.90	91.34	79.85	75.47	92.33	93.44	80.71	74.02
Firenze	74.70	67.04	62.74	54.84	107.94	105.33	83.50	80.43	94.94	93.80	79.53	73.31
Livorno	69.31	63.04	68.32	60.88	112.95	112.95	103.15	103.39	84.68	*83.00*	74.79	*69.46*
Lucca	77.03	68.33	62.86	55.32	83.75	83.75	85.72	81.38	80.78	75.66	76.92	69.71
Pisa	68.02	64.92	80.07	65.70	104.74	104.74	82.63	76.97	83.37	*81.29*	75.24	*71.01*
Pistoia	73.67	69.32	59.28	52.71	98.92	98.97	92.41	91.63	88.06	86.30	76.76	73.01
Prato in Toscana	78.04	72.21	60.59	53.81	93.78	89.78	77.56	73.87	73.64	68.79	77.72	72.21
Siena	76.13	67.89	68.60	60.64	144.63	145.33	88.93	86.12	75.15	74.17	81.28	74.59
Ascoli Piceno	76.30	73.17	63.85	59.91	86.85	86.85	93.03	83.28	83.64	83.64	77.86	74.88
Pesaro	77.43	69.74	64.07	61.37	88.35	85.38	80.06	78.68	86.31	86.31	78.23	72.96
Terni	72.90	*65.64*	62.81	62.81	112.03	112.03	87.66	83.60	89.42	89.20	80.42	*75.97*
Roma	79.21	72.81	59.21	53.27	97.95	90.32	87.68	75.78	120.49	119.44	85.11	78.56
Aquila degli Abruzzi	74.46	68.27	62.82	55.27	76.53	71.27	72.33	62.54	90.65	90.65	74.18	68.11
Napoli	78.00	*74.09*	65.29	66.20	105.72	110.43	92.32	92.32	78.25	77.76	82.78	*81.74*
Bari	76.27	*65.47*	70.81	61.84	88.26	88.26	96.19	79.29	92.63	92.63	81.31	*74.19*
Taranto	72.91	66.63	63.70	56.35	117.72	117.72	73.19	73.19	92.35	91.95	83.80	79.71
Catania	69.57	63.46	69.27	59.62	96.11	95.07	91.28	87.08	92.86	92.51	76.37	71.26
Messina	72.73	67.07	75.55	67.47	114.96	114.96	83.96	71.29	89.31	90.25	78.71	73.52
Palermo	74.99	69.20	78.30	76.63	105.90	104.87	76.15	72.32	89.53	*89.32*	81.42	*77.53*
Cagliari	71.31	62.63	63.34	59.81	88.83	88.83	78.63	78.63	83.15	81.68	74.22	68.18

(1) Vedere le note (1), (2) e (4) a pagina precedente.

(*Segue*) IV. — *Numeri indici del costo della vita.*

TAV. XXII. — Numeri indici complessivi del costo della vita in un altro gruppo di città (1).

Base 1° giugno 1928.

CITTÀ	1929 — Indici medii	1930 — Indici medii	1931 — Indici medii	ANNO 1932 1° Aprile	1° Maggio	1° Giugno	1° Luglio	1° Agosto	1° Settembre	1° Ottobre	1° Novembre	1° Dicembre (2)	Media annuale (2)	ANNO 1933 1° Gennaio (2)	1° Febbraio (2)	1° Marzo (2)	1° Aprile (2)
Cuneo	99.45	95.39	85.01	80.74	80.47	80.29	79.02	78.19	78.17	78.83	79.23	79.36	79.70	78.50	77.94	77.31	*77.13*
Novara	100.62	96.12	83.55	80.16	79.41	79.59	79.11	76.20	76.74	77.90	78.20	78.60	78.49	78.29	77.64	76.41	?
Vercelli	99.19	96.42	86.04	83.53	81.91	81.55	81.91	80.06	81.01	81.94	83.57	84.34	82.61	83.53	82.87	81.31	80.06
Como	99.15	95.45	84.04	82.33	81.01	79.98	79.50	78.25	78.76	79.30	79.93	79.54	80.59	80.11	79.83	78.54	77.77
Varese	102.95	99.87	90.91	86.83	86.55	85.67	85.23	83.60	84.38	84.60	84.87	84.15	85.60	83.68	83.74	82.10	*81.13*
Bolzano	101.25	96.25	84.44	85.15	85.19	84.25	82.46	81.60	81.70	82.77	81.82	81.28	83.10	81.47	80.68	80.02	79.47
Trento	96.74	92.34	81.63	79.59	79.37	78.51	77.52	77.04	76.58	76.47	77.65	77.55	77.95	77.30	76.24	75.65	*75.55*
Faenza	102.08	96.11	84.23	83.63	83.83	83.37	81.68	79.59	80.20	81.19	82.56	81.41	82.27	81.69	81.24	79.72	79.45
Forlì	99.52	94.96	84.92	81.65	80.06	79.57	78.27	75.31	74.42	76.63	76.57	*76.80*	*78.47*	*76.04*	*75.53*	*74.79*	*74.35*
Imola	99.54	93.84	84.56	83.60	82.50	81.46	79.00	77.87	78.12	80.20	79.68	79.48	80.34	78.90	78.54	78.54	*77.50*
Parma	100.58	94.86	82.58	80.00	79.25	79.05	77.79	76.04	76.62	76.74	77.15	77.45	77.92	76.17	75.81	75.28	74.47
Ancona	101.54	98.03	88.05	86.25	85.06	84.21	82.16	80.95	81.11	81.72	82.26	82.13	83.53	81.58	80.75	80.11	79.65
Viterbo	96.62	91.31	81.21	79.45	77.78	76.94	75.11	73.23	73.10	72.71	73.81	73.17	75.43	73.00	70.83	*71.34*	*70.74*
Chieti	99.99	95.51	85.07	84.07	83.82	83.33	81.16	78.08	78.10	79.80	80.25	80.13	81.59	79.92	79.16	77.75	77.71
Teramo	94.71	91.77	82.49	79.27	79.21	77.62	77.04	74.81	74.06	74.76	75.46	74.59	77.03	74.61	73.49	73.86	73.56
Salerno	96.15	93.50	85.96	83.95	85.31	84.52	82.50	81.46	82.38	83.89	83.38	83.69	83.68	82.58	82.38	81.06	*81.17*
Cerignola	97.63	95.07	85.72	83.70	83.25	82.74	82.61	81.06	80.43	80.49	81.00	80.08	82.20	79.31	78.89	78.29	78.18
Lecce	98.08	93.95	86.41	85.80	85.28	82.49	82.15	80.40	80.57	82.94	83.97	84.34	84.00	82.72	82.72	81.74	83.26
Matera	97.41	98.10	92.95	91.25	91.74	91.01	89.44	85.55	87.18	86.85	85.29	86.72	89.07	*84.68*	84.61	82.05	82.41
Agrigento	100.44	97.92	88.64	84.32	84.96	83.63	84.73	82.67	79.88	79.72	81.74	82.85	83.67	*81.29*	*81.28*	*80.30*	*79.69*
Caltagirone	94.73	90.05	81.77	86.82	86.31	81.76	79.47	77.51	77.14	77.94	?	?	?	?	?	?	?

TAV. XXIII. — Numeri indici delle principali categorie di consumi (1).

Base 1° giugno 1928.

CITTÀ	NUMERI INDICI DELLE SOTTOINDICATE CATEGORIE DI CONSUMI (2) — Alimentazione 1° Aprile 1932	Alimentazione 1° Aprile 1933	Vestiario 1° Aprile 1932	Vestiario 1° Aprile 1933	Abitazione 1° Aprile 1932	Abitazione 1° Aprile 1933	Riscaldamento 1° Aprile 1932	Riscaldamento 1° Aprile 1933	Varie 1° Aprile 1932	Varie 1° Aprile 1933	Indici complessivi 1° Aprile 1932	Indici complessivi 1° Aprile 1933
Cuneo	77.58	*72.07*	62.16	62.67	107.08	106.38	96.13	92.71	91.12	90.49	80.74	*77.13*
Vercelli	82.91	79.63	69.57	58.99	98.21	98.21	91.23	91.09	87.64	88.78	83.53	80.06
Como	79.27	73.86	60.72	52.78	106.70	106.20	88.78	84.13	93.99	93.76	82.33	77.77
Varese	84.77	*77.60*	64.60	58.52	108.39	106.88	95.95	93.80	88.65	83.32	86.83	*81.13*
Bolzano	80.09	70.35	70.02	65.02	115.57	123.35	99.92	98.94	88.40	87.47	85.15	79.47
Trento	78.52	74.61	73.09	60.24	84.08	84.08	87.84	85.83	82.89	*82.31*	79.59	*75.55*
Faenza	83.34	76.31	71.05	71.05	87.95	87.95	89.45	89.45	95.00	95.00	83.63	79.45
Forlì	81.09	72.25	64.79	*57.94*	102.35	99.01	84.79	82.49	83.24	78.48	81.65	*74.35*
Imola	83.76	*75.21*	62.21	57.86	98.95	97.57	97.27	96.36	87.69	87.63	83.60	*77.50*
Parma	73.57	66.20	71.92	61.82	100.47	100.47	88.92	88.24	91.39	90.69	80.00	74.47
Ancona	83.63	74.60	61.93	50.51	110.20	107.84	83.78	84.28	92.64	92.28	86.25	79.65
Viterbo	80.12	*69.74*	70.03	59.29	82.84	79.46	72.86	65.92	91.93	91.33	79.45	*70.74*
Chieti	80.67	73.17	73.35	57.26	98.12	98.12	91.85	91.85	95.39	95.39	84.07	77.71
Teramo	78.38	70.67	64.63	59.64	85.13	85.54	96.18	85.76	81.26	81.08	79.27	73.56
Salerno	76.77	*69.37*	66.20	62.02	113.21	126.00	78.02	78.02	93.23	*92.43*	83.95	*81.17*
Cerignola	79.52	74.44	63.74	57.06	97.81	95.12	100.30	79.17	84.86	84.86	83.70	78.18
Lecce	82.64	78.81	72.12	69.99	105.84	106.35	81.81	78.77	82.20	82.04	85.80	83.26
Matera	82.45	73.26	91.49	70.01	106.26	106.61	102.22	90.26	99.82	99.82	91.25	82.41
Agrigento	84.93	*79.21*	61.54	55.15	99.44	99.44	82.00	77.68	83.99	80.49	84.32	*79.69*

(1) A partire dal gennaio 1929 l'Istituto Centrale di Statistica ha esteso la costruzione ed il calcolo degli indici del costo della vita ad altre città, oltre quelle che già calcolano l'indice stesso, con base 1° giugno 1927 (vedere alle pagine precedenti).
(2) Gli indici in *corsivo* hanno carattere provvisorio.

V. — Prezzi di costo delle costruzioni, affitti delle abitazioni e relativi numeri indici.

TAV. XXIV. — Affitti annui riferiti a vano in alcune città (a).

CITTÀ	AFFITTI ANNUI A VANO (Lire)										NUMERI INDICI Base giugno 1927 = 100								
	1° Giugno 1927	1° Agosto 1932	1° Settemb. 1932	1° Ottobre 1932	1° Novem. 1932	1° Dicem. 1932	1° Gennaio 1933	1° Febbraio 1933	1° Marzo 1933	1° Aprile 1933	1° Agosto 1932	1° Settemb. 1932	1° Ottobre 1932	1° Novem. 1932	1° Dicem. 1932	1° Gennaio 1933	1° Febbraio 1933	1° Marzo 1933	1° Aprile 1933
Alessandria	406	406	406	406	406	406	408	404	404	404	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.49	99.51	99.51	99.51
Biella	521	429	429	429	429	429	429	429	429	429	82.34	82.34	82.34	82.34	82.34	82.34	82.34	82.34	82.34
Torino	683	671	671	670	666	666	653	653	651	650	98.24	98.24	98.10	97.51	97.51	95.61	95.61	95.31	95.17
Genova	682	601	601	599	599	599	588	588	588	588	88.12	88.12	87.83	87.83	87.83	86.22	86.22	86.22	86.22
La Spezia	330	368	368	368	368	368	368	368	368	368	111.52	111.52	111.52	111.52	111.52	111.52	111.52	111.52	111.52
Savona	292	328	328	328	328	328	327	327	327	327	112.33	112.33	112.33	112.33	112.33	111.99	111.99	111.99	111.99
Bergamo	392	367	367	367	367	366	366	366	366	366	93.62	93.62	93.62	93.62	93.37	93.37	93.37	93.37	93.37
Brescia	429	363	364	364	363	363	362	362	362	362	84.62	84.85	84.85	84.62	84.62	84.38	84.38	84.38	84.38
Cremona ed Uniti	334	275	275	275	275	275	275	275	275	275	82.34	82.34	82.34	82.34	82.34	82.34	82.34	82.34	82.34
Mantova	428	345	345	345	345	345	337	337	337	337	80.61	80.61	80.61	80.61	80.61	78.74	78.74	78.74	78.74
Milano	516	572	572	572	572	572	571	571	571	570	110.85	110.85	110.85	110.85	110.85	110.66	110.66	110.66	110.47
Padova	360	336	336	336	336	336	336	336	336	336	93.33	93.33	93.33	93.33	93.33	93.33	93.33	93.33	93.33
Treviso	434	388	388	388	388	390	390	390	390	381	89.40	89.40	89.40	89.40	89.86	89.86	89.86	89.86	87.79
Udine	439	357	357	357	357	357	352	352	352	352	81.51	81.51	81.51	81.51	81.51	80.37	80.37	80.37	80.37
Venezia	404	401	401	401	401	402	402	402	402	402	99.26	99.26	99.26	99.26	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50
Verona	427	398	397	395	395	395	395	394	393	393	93.21	92.97	92.51	92.51	92.51	92.51	92.27	92.04	92.04
Vicenza	360	345	343	343	344	344	344	344	344	341	95.83	95.28	95.28	95.56	95.56	95.56	95.56	95.56	94.72
Fiume	422	525	525	525	525	527	535	535	535	535	124.41	124.41	124.41	124.41	124.88	126.78	126.78	126.78	126.78
Gorizia	540	471	471	471	471	471	471	471	471	471	87.22	87.22	87.22	87.22	87.22	87.22	87.22	87.22	87.22
Pola	580	551	551	551	551	551	551	551	551	551	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
Trieste	573	669	670	668	669	668	668	667	667	669	116.75	116.93	116.58	116.75	116.58	116.58	116.40	116.40	116.75
Bologna	665	511	511	511	511	511	511	511	511	511	76.84	76.84	76.84	76.84	76.84	76.84	76.84	76.84	76.84
Cesena	418	326	326	326	326	326	321	321	321	321	77.99	77.99	77.99	77.99	77.99	76.79	76.79	76.79	76.79
Ferrara	465	330	330	329	329	329	329	329	329	329	70.97	70.97	70.75	70.75	70.75	70.75	70.75	70.75	70.75
Modena	413	354	354	354	354	354	354	354	354	354	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71
Piacenza	442	377	377	377	377	358	358	358	358	358	85.29	85.29	85.29	85.29	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00
Ravenna	383	328	337	328	323	331	335	329	327	322	85.64	87.99	85.64	84.33	86.42	87.47	85.90	85.38	84.07
Rimini	428	350	350	350	350	350	350	350	350	350	81.78	81.78	81.78	81.78	81.78	81.78	81.78	81.78	81.78
Italia Settentrionale (Media delle 28 città)	456	419	420	419	419	418	417	417	417	416	92.31	92.38	92.25	92.19	92.13	91.95	91.85	91.81	91.66
Carrara	354	347	347	347	347	347	347	347	324	324	98.02	98.02	98.02	98.02	98.02	98.02	98.02	91.53	91.53
Firenze	334	352	352	352	352	352	352	352	352	352	105.39	105.39	105.39	105.39	105.39	105.39	105.39	105.39	105.39
Livorno	199	225	225	225	225	225	225	225	225	225	113.07	113.07	113.07	113.07	113.07	113.07	113.07	113.07	113.07
Lucca	300	251	251	251	251	251	251	251	251	251	83.67	83.67	83.67	83.67	83.67	83.67	83.67	83.67	83.67
Pisa	271	284	284	284	284	284	284	284	284	284	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80
Pistoia	265	262	262	262	262	262	262	262	262	262	98.87	98.87	98.87	98.87	98.87	98.87	98.87	98.87	98.87
Prato in Toscana	351	315	315	315	315	315	315	315	315	315	89.74	89.74	89.74	89.74	89.74	89.74	89.74	89.74	89.74
Siena	203	296	296	296	296	296	296	296	296	296	145.81	145.81	145.81	145.81	145.81	145.81	145.81	145.81	145.81
Ascoli Piceno	449	391	391	391	391	391	391	391	391	391	87.08	87.08	87.08	87.08	87.08	87.08	87.08	87.08	87.08
Pesaro	333	294	294	294	294	294	294	294	284	284	88.29	88.29	88.29	88.29	88.29	88.29	88.29	85.29	85.29
Perugia	418	326	326	326	326	326	?	?	?	?	77.99	77.99	77.99	77.99	77.99	?	?	?	?
Terni	475	533	533	533	533	533	533	533	533	533	112.21	112.21	112.21	112.21	112.21	112.21	112.21	112.21	112.21
Roma	1.139	1.096	1.096	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.029	96.22	96.22	93.50	93.50	93.50	93.50	93.50	93.50	90.34
Italia Centrale (Media delle 13 città)	392	382	382	380	380	380	?	?	?	?	100.09	100.09	99.88	99.88	99.88	?	?	?	?
Aquila degli Abruzzi	420	321	321	321	321	321	299	299	299	299	76.43	76.43	76.43	76.43	76.43	71.19	71.19	71.19	71.19
Napoli	577	637	637	637	637	637	637	637	637	637	110.40	110.40	110.40	110.40	110.40	110.40	110.40	110.40	110.40
Bari	692	611	611	611	611	611	611	611	611	611	88.29	88.29	88.29	88.29	88.29	88.29	88.29	88.29	88.29
Taranto	594	699	699	699	699	699	699	699	699	699	117.68	117.68	117.68	117.68	117.68	117.68	117.68	117.68	117.68
Potenza	797	720	720	720	720	720	703	703	703	703	90.34	90.34	90.34	90.34	90.34	88.21	88.21	88.21	88.21
Italia Meridionale (Media delle 5 città)	616	598	598	598	598	598	590	590	590	590	96.63	96.63	96.63	96.63	96.63	95.15	95.15	95.15	95.15
Catania	412	398	391	391	391	391	391	391	391	391	96.60	94.90	94.90	94.90	94.90	94.90	94.90	94.90	94.90
Messina	270	310	310	310	310	310	310	310	310	310	114.81	114.81	111.81	114.81	114.81	114.81	114.81	114.81	114.81
Palermo	328	348	344	344	344	344	344	344	344	344	106.10	104.88	104.88	104.88	104.88	104.88	104.88	104.88	104.88
Cagliari	439	390	390	390	390	390	390	390	390	390	88.84	88.84	88.84	88.84	88.84	88.84	88.84	88.84	88.84
Italia Insulare (Media delle 4 città)	362	362	359	359	359	359	359	359	359	359	101.59	100.86	100.86	100.86	100.86	100.86	100.86	100.86	100.86
REGNO (Media delle 50 città)	448	423	423	422	422	422	?	?	?	?	95.51	95.49	95.36	95.32	95.30	?	?	?	?

(a) Gli affitti annui riportati nella presente tavola sono stati rilevati dagli Uffici comunali delle singole città, secondo norme uniformi impartite dall'Istituto Centrale di Statistica per il calcolo degli indici del costo della vita. Essi si riferiscono ad abitazioni di famiglie operaie.

Tali abitazioni sono in maggior parte costituite di tre o quattro vani (considerando la cucina come vano) e soltanto eccezionalmente di cinque o sei vani.

Il numero delle abitazioni considerate dai vari Uffici comunali per la rilevazione degli affitti varia da un minimo di 50 per le città con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti ad un massimo di 100-150 per i maggiori centri (Cfr.: Istituto Centrale di Statistica « *Norme per la formazione dei numeri indici* » pag. 11).

(Segue) V. — *Prezzi di costo delle costruzioni, affitti delle abitazioni e relativi numeri indici.*

TAV. XXV. — **Affitti annui riferiti a vano in alcune città raggruppate secondo la popolazione** (*a*).

CITTÀ	AFFITTI ANNUI A VANO (Lire)										NUMERI INDICI Base giugno 1927 = 100								
	1° Giugno 1927	1° Agosto 1932	1° Settemb. 1932	1° Ottobre 1932	1° Novemb. 1932	1° Dicembre 1932	1° Gennaio 1933	1° Febbraio 1933	1° Marzo 1933	1° Aprile 1933	1° Agosto 1932	1° Settemb. 1932	1° Ottobre 1932	1° Novemb. 1932	1° Dicembre 1932	1° Gennaio 1933	1° Febbraio 1933	1° Marzo 1933	1° Aprile 1933
Città (1) con oltre 500.000 abitanti.																			
Torino	683	671	671	670	666	666	653	653	651	650	*98.24*	*98.24*	*98.10*	*97.51*	*97.51*	*95.61*	*95.61*	*95.31*	*95.17*
Genova	682	601	601	599	599	599	588	588	588	588	*88.12*	*88.12*	*87.83*	*87.83*	*87.83*	*86.22*	*86.22*	*86.22*	*86.22*
Milano	516	572	572	572	572	572	571	571	571	570	*110.85*	*110.85*	*110.85*	*110.85*	*110.85*	*110.66*	*110.66*	*110.66*	*110.47*
Roma	1.139	1.096	1.096	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.029	*96.22*	*96.22*	*93.50*	*93.50*	*93.50*	*93.50*	*93.50*	*93.50*	*90.34*
Napoli	577	637	637	637	637	637	637	637	637	637	*110.40*	*110.40*	*110.40*	*110.40*	*110.40*	*110.40*	*110.40*	*110.40*	*110.40*
(Media delle 5 città)	**719**	**715**	**715**	**709**	**708**	**708**	**703**	**703**	**702**	**695**	***100.77***	***100.77***	***100.14***	***100.02***	***100.02***	***99.28***	***99.28***	***99.22***	***98.52***
Città (1) fra 100.000 e 500.000 abitanti.																			
La Spezia	330	368	368	368	368	368	368	368	368	368	*111.52*	*111.52*	*111.52*	*111.52*	*111.52*	*111.52*	*111.52*	*111.52*	*111.52*
Brescia	429	363	364	364	363	363	362	362	362	362	*84.62*	*84.85*	*84.85*	*84.62*	*84.62*	*84.38*	*84.38*	*84.38*	*84.38*
Padova	360	336	336	336	336	336	336	336	336	336	*93.33*	*93.33*	*93.33*	*93.33*	*93.33*	*93.33*	*93.33*	*93.33*	*93.33*
Venezia	404	401	401	401	401	402	402	402	402	402	*99.26*	*99.26*	*99.26*	*99.26*	*99.50*	*99.50*	*99.50*	*99.50*	*99.50*
Verona	427	398	397	395	395	395	395	394	393	393	*93.21*	*92.97*	*92.51*	*92.51*	*92.51*	*92.51*	*92.27*	*92.04*	*92.04*
Trieste	573	669	670	668	669	668	668	667	667	669	*116.75*	*116.93*	*116.58*	*116.75*	*116.58*	*116.58*	*116.40*	*116.40*	*116.75*
Bologna	665	511	511	511	511	511	511	511	511	511	*76.84*	*76.84*	*76.84*	*76.84*	*76.84*	*76.84*	*76.84*	*76.84*	*76.84*
Ferrara	465	330	330	329	329	329	329	329	329	329	*70.97*	*70.97*	*70.75*	*70.75*	*70.75*	*70.75*	*70.75*	*70.75*	*70.75*
Firenze	334	352	352	352	352	352	352	352	352	352	*105.39*	*105.39*	*105.39*	*105.39*	*105.39*	*105.39*	*105.39*	*105.39*	*105.39*
Livorno	199	225	225	225	225	225	225	225	225	225	*113.07*	*113.07*	*113.07*	*113.07*	*113.07*	*113.07*	*113.07*	*113.07*	*113.07*
Bari	692	611	611	611	611	611	611	611	611	611	*88.29*	*88.29*	*88.29*	*88.29*	*88.29*	*88.29*	*88.29*	*88.29*	*88.29*
Taranto	594	699	699	699	699	699	699	699	699	699	*117.68*	*117.68*	*117.68*	*117.68*	*117.68*	*117.68*	*117.68*	*117.68*	*117.68*
Catania	412	398	391	391	391	391	391	391	391	391	*96.60*	*94.90*	*94.90*	*94.90*	*94.90*	*94.90*	*94.90*	*94.90*	*94.90*
Messina	270	310	310	310	310	310	310	310	310	310	*114.81*	*114.81*	*114.81*	*114.81*	*114.81*	*114.81*	*114.81*	*114.81*	*114.81*
Palermo	328	348	344	344	344	344	344	344	344	344	*106.10*	*104.88*	*104.88*	*104.88*	*104.88*	*104.88*	*104.88*	*104.88*	*104.88*
Cagliari	439	390	390	390	390	390	390	390	390	390	*88.84*	*88.84*	*88.84*	*88.84*	*88.84*	*88.84*	*88.84*	*88.84*	*88.84*
(Media delle 16 città)	**433**	**419**	**419**	**418**	**418**	**418**	**418**	**418**	**418**	**418**	***98.58***	***98.41***	***98.34***	***98.34***	***98.34***	***98.33***	***98.30***	***98.29***	***98.31***
Città (1) fra 50.000 e 100.000 abitanti.																			
Alessandria	406	406	406	406	406	406	408	404	404	404	*100.00*	*100.00*	*100.00*	*100.00*	*100.00*	*100.49*	*99.51*	*99.51*	*99.51*
Savona	292	328	328	328	328	328	327	327	327	327	*112.33*	*112.33*	*112.33*	*112.33*	*112.33*	*111.99*	*111.99*	*111.99*	*111.99*
Bergamo	392	367	367	367	367	366	366	366	366	366	*93.62*	*93.62*	*93.62*	*93.62*	*93.37*	*93.37*	*93.37*	*93.37*	*93.37*
Cremona-Uniti	334	275	275	275	275	275	275	275	275	275	*82.34*	*82.34*	*82.34*	*82.34*	*82.34*	*82.34*	*82.34*	*82.34*	*82.34*
Treviso	434	388	388	388	388	390	390	390	390	381	*89.40*	*89.40*	*89.40*	*89.40*	*89.86*	*89.86*	*89.86*	*89.86*	*87.79*
Udine	438	357	357	357	357	357	352	352	352	352	*81.51*	*81.51*	*81.51*	*81.51*	*81.51*	*80.37*	*80.37*	*80.37*	*80.37*
Vicenza	360	345	343	343	344	344	344	344	344	341	*95.83*	*95.28*	*95.28*	*95.56*	*95.56*	*95.56*	*95.56*	*95.56*	*94.72*
Fiume	422	525	525	525	525	527	535	535	535	535	*124.41*	*124.41*	*124.41*	*124.41*	*124.88*	*126.78*	*126.78*	*126.78*	*126.78*
Pola	580	551	551	551	551	551	551	551	551	551	*95.00*	*95.00*	*95.00*	*95.00*	*95.00*	*95.00*	*95.00*	*95.00*	*95.00*
Cesena	418	326	326	326	326	326	321	321	321	321	*77.99*	*77.99*	*77.99*	*77.99*	*77.99*	*76.79*	*76.79*	*76.79*	*76.79*
Modena	413	354	354	354	354	354	354	354	354	354	*85.71*	*85.71*	*85.71*	*85.71*	*85.71*	*85.71*	*85.71*	*85.71*	*85.71*
Piacenza	442	377	377	377	377	358	358	358	358	358	*85.29*	*85.29*	*85.29*	*85.29*	*81.00*	*81.00*	*81.00*	*81.00*	*81.00*
Ravenna	383	328	337	328	323	331	335	329	327	322	*85.64*	*87.99*	*85.64*	*84.33*	*86.42*	*87.47*	*85.90*	*85.38*	*84.07*
Rimini	428	350	350	350	350	350	350	350	350	350	*81.78*	*81.78*	*81.78*	*81.78*	*81.78*	*81.78*	*81.78*	*81.78*	*81.78*
Carrara	354	347	347	347	347	347	347	347	324	324	*98.02*	*98.02*	*98.02*	*98.02*	*98.02*	*98.02*	*98.02*	*91.53*	*91.53*
Lucca	300	251	251	251	251	251	251	251	251	251	*83.67*	*83.67*	*83.67*	*83.67*	*83.67*	*83.67*	*83.67*	*83.67*	*83.67*
Pisa	271	284	284	284	284	284	284	284	284	284	*104.80*	*104.80*	*104.80*	*104.80*	*104.80*	*104.80*	*104.80*	*104.80*	*104.80*
Pistoia	265	262	262	262	262	262	262	262	262	262	*98.87*	*98.87*	*98.87*	*98.87*	*98.87*	*98.87*	*98.87*	*98.87*	*98.87*
Prato in Tosca.	351	315	315	315	315	315	315	315	315	315	*89.74*	*89.74*	*89.74*	*89.74*	*89.74*	*89.74*	*89.74*	*89.74*	*89.74*
Perugia	418	326	326	326	326	326	?	?	?	?	*77.99*	*77.99*	*77.99*	*77.99*	*77.99*	?	?	?	?
Terni	475	533	533	533	533	533	533	533	533	533	*112.21*	*112.21*	*112.21*	*112.21*	*112.21*	*112.21*	*112.21*	*112.21*	*112.21*
Aquila d'Abru.	420	321	321	321	321	321	299	299	299	299	*76.43*	*76.43*	*76.43*	*76.43*	*76.43*	*71.19*	*71.19*	*71.19*	*71.19*
(Media delle 22 città)	**391**	**360**	**360**	**360**	**360**	**359**	?	?	?	?	***92.39***	***92.47***	***92.37***	***92.32***	***92.25***	?	?	?	?
Città (1) con meno di 50.000 abitanti.																			
Biella	521	429	429	429	429	429	429	429	429	429	*82.34*	*82.34*	*82.34*	*82.34*	*82.34*	*82.34*	*82.34*	*82.34*	*82.34*
Mantova	428	345	345	345	345	345	337	337	337	337	*80.61*	*80.61*	*80.61*	*80.61*	*80.61*	*78.74*	*78.74*	*78.74*	*78.74*
Gorizia	540	471	471	471	471	471	471	471	471	471	*87.22*	*87.22*	*87.22*	*87.22*	*87.22*	*87.22*	*87.22*	*87.22*	*87.22*
Siena	203	296	296	296	296	296	296	296	296	296	*145.81*	*145.81*	*145.81*	*145.81*	*145.81*	*145.81*	*145.81*	*145.81*	*145.81*
Ascoli Piceno	449	391	391	391	391	391	391	391	391	391	*87.08*	*87.08*	*87.08*	*87.08*	*87.08*	*87.08*	*87.08*	*87.08*	*87.08*
Pesaro	333	294	294	294	294	294	294	294	284	284	*88.29*	*88.29*	*88.29*	*88.29*	*88.29*	*88.29*	*88.29*	*85.29*	*85.29*
Potenza	797	720	720	720	720	720	703	703	703	703	*90.34*	*90.34*	*90.34*	*90.34*	*90.34*	*88.21*	*88.21*	*88.21*	*88.21*
(Media delle 7 città)	**467**	**421**	**421**	**421**	**421**	**421**	**417**	**417**	**416**	**416**	***94.53***	***94.53***	***94.53***	***94.53***	***94.53***	***93.96***	***93.96***	***93.53***	***93.53***
REGNO (Media delle 50 città)	**448**	**423**	**423**	**422**	**422**	**422**	?	?	?	?	***95.51***	***95.49***	***95.36***	***95.32***	***95.30***	?	?	?	?

(*a*) Gli affitti annui riportati nella presente tavola sono stati rilevati dagli Uffici comunali delle singole città, secondo norme uniformi impartite dall'Istituto Centrale di Statistica per il calcolo degli indici del costo della vita. Essi si riferiscono ad abitazioni di famiglie operaie.

Tali abitazioni sono in maggior parte costituite di tre o quattro vani (considerando la cucina come vano) e soltanto eccezionalmente di cinque o sei vani.

Il numero delle abitazioni considerate dai vari Uffici comunali per la rilevazione degli affitti, varia da un minimo di 50 per le città con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti ad un massimo di 100-150 per i maggiori centri (Cfr.: **Istituto Centrale di Statistica** « *Norme per la formazione dei numeri indici* » pag. 11).

(1) Le cifre della popolazione presente sulle quali si è basata la classificazione delle città si riferiscono al censimento del 21 aprile 1931

VI. — Prezzi e numeri indici dei titoli pubblici e dei principali titoli azionari.

TAV. XXVI. — Movimento degli affari a termine nelle Borse italiane.

(*Confederaz. Fascista Bancaria e Prof. Bachi*).

Valore dei titoli trattati nel mese di marzo 1933 (1).

TITOLI	VALORE IN LIRE DEI TITOLI TRATTATI (migliaia di lire)											Proporzione % rappresentata dal valore dei titoli trattati rispetto ai titoli emessi (2)	Numeri indici delle variazioni nel movimento degli affari (mese precedente=100) (3)	
	N. titoli considerati	Torino	Milano	Venezia	Trieste	Genova	Bologna	Firenze	Roma	Napoli	TOTALE		Variazioni di quantità	Variazioni di prezzo
Titoli perpetui di Stato	2	59.764	148.501	2 041	1 849	75 630	12 417	1 513	138 650	12 407	452 772	—	*137.2*	*100.3*
Buoni del Tesoro (4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Titoli redimibili	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Prestiti esteri	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligaz. fondiarie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni varie	1	—	—	—	10	—	—	—	—	—	10	—	*42.9*	*91.5*
Totale titoli	3	59.764	148 501	2 041	1 859	75 630	12 417	1 513	138 650	12 407	452 782	—	*137.2*	*100.3*
Bancarie	5	544	1 712	—	—	1 037	—	51	1 513	129	4 986	*0.2*	*40.9*	*100.1*
Finanziarie	5	3.021	15 081	—	—	2 856	—	161	3 164	—	24 283	*2.2*	*59.3*	*98.3*
Ex ferroviarie	2	35	1 046	—	—	3 730	—	—	17	—	4 828	*1.2*	*72.7*	*103.3*
Trasporti terrestri	5	55	44	—	—	88	—	—	58	—	245	*0.2*	*34.2*	*101.4*
Trasporti navali	7	19	751	—	86	1 119	—	—	707	—	2 682	*1.1*	*43.5*	*93.7*
Cotone	14	50	7 284	—	—	—	—	—	26	116	7 476	*1.2*	*90.2*	*103.6*
Lana	8	28	54	—	—	—	—	—	—	—	82	*0.1*	*15.4*	*100.8*
Seta	2	—	3 632	—	—	—	—	—	—	—	3 632	*6.6*	*117.0*	*93.4*
Fibre artificiali	1	3 494	9 257	—	—	1 589	80	65	2 542	53	17 080	*5.9*	*111.2*	*100.0*
Lino, canapa, juta	1	—	760	—	—	—	—	—	—	—	760	*0.9*	*74.8*	*104.4*
Miniere	4	933	5 026	—	—	845	97	34	1 694	131	8 760	*1.4*	*63.6*	*96.5*
Siderurgiche	4	322	4 147	—	—	2 087	16	430	1 246	10	8 258	*1.1*	*89.7*	*83.9*
Meccaniche	11	113	313	—	—	76	—	—	2	5	509	*0.2*	*32.5*	*97.0*
Automobili	3	13 220	14 664	—	—	3 744	276	49	4 822	116	36 891	*8.9*	*74.3*	*100.5*
Elettriche	26	668	31 125	33	—	1 756	—	524	1 078	48	35 232	*0.7*	*67.1*	*102.9*
Chimiche	11	224	6 566	—	—	179	—	—	191	—	7 160	*1.0*	*58.9*	*101.5*
Zuccheri	5	—	4 330	—	—	10 003	—	—	321	—	14 654	*2.7*	*65.5*	*103.4*
Alimentari	9	37	967	—	—	1 430	—	10	18	—	2 462	*0.9*	*66.2*	*96.4*
Acquedotti	6	68	—	—	—	56	—	—	7 094	47	7 265	*2.0*	*68.9*	*101.7*
Immobiliari	10	200	3 413	—	—	1 642	—	143	3 939	593	9 930	*1.6*	*68.5*	*103.4*
Assicurazioni	7	—	—	151	2 900	—	91	515	—	—	3 657	*0.5*	*120.6*	*100.1*
Diverse	10	141	435	16	4	339	—	—	—	—	935	*0.3*	*64.7*	*91.1*
Totale azioni	151	23 172	110 607	200	2 990	32 576	560	1 982	28 432	1 248	201 767	1.2	*80.1*	*99.8*
In complesso	154	82 936	259 108	2 241	4 849	108 206	12 977	3 495	167 082	13 655	654 549	—	*112.5*	*100.1*

(1) Il valore dei titoli si riferisce alle operazioni a termine fatte alla grida presso tutte le Borse del Regno, secondo le indicazioni contenute nei limiti ufficiali. Il valore è computato secondo il prezzo mensile di compenso. Per un dato mese sono considerati gli affari avvenuti con scadenza a fine di tale mese. (2) Per le sole Società per azioni rispetto a cui sono avvenute transazioni. (3) I numeri indici delle variazioni di quantità e di prezzo di un dato mese rispetto al mese precedente, sono calcolati tenendo conto solamente di quei titoli che sono stati trattati sia nel mese considerato che in quello precedente. (4) Buoni del Tesoro novennali.

N.B. — Vedi annotazione in *corsivo* a pag. 289.

TAV. XXVII. — Mercato di alcuni dei principali titoli alle Borse di Milano, Torino, Genova, Roma e Trieste.

PREZZI MASSIMI E MINIMI PRATICATI IN UNA DELLE CINQUE BORSE E MEDIA DEI PREZZI DI COMPENSO DELLE CINQUE BORSE.

(*Istituto Centrale di Statistica*).

SOCIETÀ INDUSTRIALI E COMMERCIALI	CAPITALE VERSATO (milioni)	VALORE NOMIN. DELLE AZIONI (Lire)	NUMERO DELLE AZIONI EMESSE (migliaia)	GODIMENTO	ULTIMA CEDOLA PAGATA		Marzo 1933				
					Data	Importo (Lire)	Prezzo massimo	Prezzo minimo	Media dei prezzi di compenso	NUMERO DEI TITOLI TRATTATI NEL MESE a contanti	a termine
Banca d'Italia (a)	500	1 000 vers. 600	500	1-I	1-IV-32	60,00	1 620	1 530	1 558	6 463	—
Banca Commerciale	700	500	1400	1-I	1-III-32	40,00	1 033	1 005	1 011	—	3 050
Credito Italiano	500	500	1000	1-I	25-III-32	30,00	671	645	650	40	1 925
Ferrovie Mediterranee	90	350	258	1-I	18-IV-32	30,00	352	338	347	—	1 225
Ferrovie Meridionali	219.5	500	439	1-I	2-I-33	acc. 12,50	702	650	683	—	4 475
Navigazione Generale Italiana	281	500	562	1-V	12-I-32	25,00	132½	103	121	—	25 375
Cosulich	400	80	5000	1-I	29-IV-31	saldo 4,80	23	20	21	—	50
Cotonificio Olcese già Turati	50	200	250	1-I	1-IV-32	20,00	195½	171	175	25	13 650
Cotonificio Val d'Olona	24	200	120	1-I	31-III-31	saldo 20,00	62	40	62	—	100
Cotonificio Valle Seriana	44	20	2200	1-I	1-IV-27	saldo 40,00	6½	6½	6½	—	—
Manifattura Rossari e Varzi	37.5	250	150	1-IV	4-VII-32	20,00	270	253	263	—	100
S. N. I. A. Viscosa	350	200	1750	1-I	21-III-32	12,00	172	146½	153	—	88 250
Cascami seta	63	300	210	1-I	23-III-32	20,00	242	219	224	—	14 900
Lanificio di Gavardo	7.5	100	75	1-I	22-III-32	50,00	695	635	635	—	25
Terni (elettr. e industr.)	600	400	1500	1-I	7-IV-31	saldo 20,00	150	115	132	—	54 800
Montecatini	500	100	5000	1-I	4-IV-32	12,00	114	103½	110	50	58 625
Ilva	536	200	2680	1-I	11-IV-32	10,00	107	95	99	—	5 575
Metallurgica Italiana	75	125	600	1-X	21-XII-32	10,00	140½	129¼	135	—	3 950
Breda	96	150	640	1-I	10-IV-30	saldo 12,00	30	22	26	—	4 200
Fiat	400	200	2000	1-I	16-III-31	saldo 18,00	193	178	185	25	139 625
Edison (elettr. ordin.)	1350	500	2700	1-I	1-IV-32	40,00	541½	514	529	—	30 050
Italiana Industria Zucchero Indigeno	80	400	200	1-I	29-III-32	52,00	923	860	852	—	4 250
Ligure-Lombarda Raffineria Zuccheri	27	200	135	1-I	29-III-32	37,50	610	338	337	—	20 450
Eridania	120	150	800	1-I	14-III-32	25,00	279	261	267	—	22 675
Romana-Beni Stabili	270	200	1350	1-I	26-III-32	40,00	207	187½	192	—	12 950

(a) Dal giorno 5 gennaio 1929 le trattazioni della Banca d'Italia sono esclusivamente fatte per contanti.

(*Segue*) VI. — *Prezzi e numeri indici dei titoli pubblici e dei principali titoli azionari.*

TAV. XXVIII. — Andamento del corso dei titoli nelle Borse d'Italia.

Indici del corso di 34 titoli azionari e di 14 titoli obbligazionari calcolati dal Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Milano.

DATE	INDICI DELLE AZIONI								INDICI GENERALI DELLE OBBLIGAZIONI
	BANCARIE	NAVIGAZIONE E TRASPORTI	TESSILI	MINERARIE METALLURGICHE E MECCANICHE	ELETTRICHE	AGRICOLE E IMMOBILIARI	ALIMENTARI E VARIE	INDICE GENERALE	
	8 Titoli	8 Titoli	(*a*) 6 Titoli	6 Titoli	7 Titoli	5 Titoli	4 Titoli	(*b*) 34 Titoli	14 Titoli
Mese dicembre 1925	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Media anno 1926 (1)	93.99	88.42	65.61	85.13	85.57	85.37	87.36	82.87	—
» » 1927 (1)	91.52	74.59	46.52	69.53	79.86	66.26	80.60	72.66	—
» » 1928 (1)	105.70	81.70	45.60	84.74	101.00	80.50	94.46	85.52	102.53
» » 1929 (1)	99.63	82.40	33.01	86.82	103.16	74.26	104.19	85.36	100.49
» » 1930 (1)	98.41	76.36	23.52	72.02	92.94	61.93	92.05	77.52	101.76
» » 1931 (1)	87.31	51.73	22.79	51.48	67.01	57.86	66.15	60.97	104.08
» » 1932 (1)	76.58	31.58	12.67	34.94	45.30	63 99	59.03	46.65	105.72
27 settembre 1930	95.55	75.15	20.71	67.73	89.37	50.18	85.46	73.80	101.94
31 ottobre »	95.27	73.82	21.76	66.89	89.06	61.50	86.15	74.23	102.14
29 novembre »	92.83	68.69	20.13	63.07	82.66	51.25	80.53	69.45	102.06
3 gennaio (*c*) 1931	92.39	66.42	18.98	60.84	77.63	47.99	73.06	66.42	102.01
31 gennaio 1931	93.44	ex 0.84 63.45	19.00	64.24	80.80	55.81	80.06	ex 0.04 68.37	103.17
28 febbraio »	93.68	62.90	18.49	66.30	82.99	58.43	81.78	69.56	103.96
28 marzo »	91.32	61.06	18.74	62.38	82.14	53.61	77.83	67.75	104.66
2 maggio (*c*) »	87.21	55.10	24.70	ex 1.39 55.28	72.09	58.60	ex 2.14 67.28	ex 0.29 65.00	105.25
30 maggio »	86.99	ex 0.51 53.23	23.67	51.83	66.67	57.35	61.80	ex 0.03 61.72	104.16
27 giugno »	87.59	53.31	24.54	55.77	72.99	60.17	66.16	65.25	104.26
31 luglio »	86.94	50.65	23.66	52.24	67.76	58.61	63.94	61.99	104.13
28 agosto »	86.77	48.42	22.52	49.89	65.29	57.23	62.88	60.18	104.46
2 ottobre (*c*) »	84.88	45.55	24.59	44.78	59.00	56.77	59.79	56.41	103.73
30 ottobre »	83.79	42.22	23.51	40.19	ex 0.27 52.88	56.68	57.15	ex 0.10 52.53	103.64
28 novembre »	84.61	42.93	25.24	38.69	52.91	58.95	57.77	52.81	103.79
31 dicembre »	80.46	41.96	24.80	36.17	48.55	62.14	57.37	50.06	103.72
30 gennaio 1932	80.04	38.56	15.04	40.16	52.24	65.92	67.10	52.06	104.82
27 febbraio »	79.42	36.33	14.71	37.39	50.98	65.17	67.37	50.72	105.04
2 aprile (*c*) »	75 78	34.89	13.61	36.44	46.61	ex 0.12 62.92	57.91	ex 0.01 47.43	105.10
30 aprile »	ex 0.99 74.37	27.23	ex 0.15 11.78	30.34	ex 1.92 39.21	ex 9.71 61.23	ex 11.72 52.16	ex 1.93 41.95	104.60
28 maggio »	74.02	24.57	10.05	27.99	38.15	61.55	46.08	40.38	104.65
1 luglio (*c*) »	73.79	20.73	10.21	27.53	38.03	62.38	46.74	39.84	104.61
29 luglio »	74.60	ex 0.74 23.40	10.51	29.70	40.22	62.75	51.65	ex 0.09 41.77	105.04
2 settembre (*c*) »	77.41	38.45	14.10	39.98	48.80	67.44	60.43	50.28	105.63
1 ottobre (*c*) »	77.82	37.46	14.37	40.77	49.97	ex 0.27 68.96	66.03	ex 0.01 51.24	107.42
29 ottobre »	77.11	34.13	12.74	38.45	ex 0,27 46.78	63.52	63.00	ex 0.11 48.62	106.92
3 dicembre (*c*) »	77.14	31.28	12.74	34.59	45.91	61.46	65.13	47.41	107.27
31 dicembre »	77.43	31.97	12.15	35.91	46.70	64.63	64.76	48.12	107.52
28 gennaio 1933	80.60	37.30	13.76	43.75	52.67	69.24	68.75	53.36	108.72
25 febbraio »	79.06	34.37	13.39	39.77	50.54	65.67	67.61	51.08	108.38
25 marzo »	78.63	33.68	12.82	37.68	52.15	65.58	61.33	50.83	108.83
1 aprile »	76.34	33.80	12.77	37.98	51.04	ex 2.49 66.91	ex rep. 7.18 62.12	ex rep. 0.50 50.12	108.87
8 » »	ex 2.53 76.03	31.73	12.90	37.67	48.39	67.15	59.84	ex 0.73 48.68	108.87
14 » »	75.95	30.96	ex 0.10 13.48	ex 1.03 37.20	ex 2.36 49.08	67.18	ex 2.49 60.93	ex 1.23 48.89	109.03
20 » »	75.95	30.96	13.58	37.51	49.87	67.73	61.48	49.31	109.12
29 » »	76.16	30.40	14.90	38.95	52.00	68.95	64.45	50.67	109.02

Indici dei titoli azionari. — I titoli considerati sono 34, rappresentano complessivamente un capitale sottoscritto di 9.647 milioni di lire, e sono gli stessi per i quali a cura della Fed. Naz. degli Agenti di Cambio si pubblica ogni giorno l'entità delle contrattazioni.

Gli indici sono calcolati sulle quotazioni di fine settimana, effettuando la media aritmetica dei corsi nelle varie Borse d'Italia. Come base di riferimento, uguale a cento, si è scelto il mese di dicembre 1925.

Gli indici dei gruppi di titoli e l'indice generale sono medie aritmetiche ponderate; per la ponderazione si è tenuto conto del capitale azionario sottoscritto delle Società considerate.

Indici dei titoli obbligazionari. — Si considerano i corsi di fine settimana, esclusi gli interessi, di 14 obbligazioni nella Borsa di Milano.

Gli indici sono calcolati prendendo per base, uguale a cento, i corsi del 31 dicembre 1927 nella Borsa di Milano.

Gli indici di gruppo e l'indice generale sono, come per le azioni, medie ponderate; si considera come peso per ogni titolo l'ammontare del capitale nominale delle obbligazioni in circolazione.

Dagli indici suddetti, calcolati con base 31 dicembre 1927, si passa a quelli calcolati con base dicembre 1925 contenuti nella presente tavola, con calcolo proporzionale.

(1) Le medie annue sono state calcolate sugli indici di fine mese.

(*a*) Fino al 1931, i titoli considerati erano 7. — (*b*) Fino al 1931 i titoli considerati erano 35.

(*c*) Data appartenente agli effetti del calcolo degli indici di Borsa, al mese precedente.

(*Segue*) VI. — *Prezzi e numeri indici dei titoli pubblici e dei principali titoli azionari.*

TAV. XXIX. — Volume dei titoli azionari trattati nelle Borse d'Italia.

(*Medie giornaliere, in migliaia di lire*).

DATE (mesi e settimane)	BANCARIE 3 Titoli		NAVIGAZIONE E TRASPORTI 3 Titoli		TESSILI (a) 6 Titoli		MINERARIE METALLURGICHE E MECCANICHE 6 Titoli		ELETTRICHE 7 Titoli		AGRICOLE E IMMOBILIARI 5 Titoli		ALIMENTARI E VARIE 4 Titoli		TOTALE (3) (b) 34 Titoli	
	Valore globale titoli trattati	Per 1000 lire di titoli esistenti	Valore globale titoli trattati	Per 1000 lire di titoli esistenti	Valore globale titoli trattati	Per 1000 lire di titoli esistenti	Valore globale titoli trattati	Per 1000 lire di titoli esistenti	Valore globale titoli trattati	Per 1000 lire di titoli esistenti	Valore globale titoli trattati	Per 1000 lire di titoli esistenti	Valore globale titoli trattati	Per 1000 lire di titoli esistenti	Valore globale titoli trattati	Per 1000 lire di titoli esistenti
Gennaio (30 dic. 1929-1° feb. 1930) .	3 026	*1.89*	824	*0.68*	3 717	*2.33*	5 957	*4.40*	3 518	*0.90*	799	*1.94*	719	*1.65*	18 562	***1.76***
Febbraio (3 feb-1° mar.) . . 1930	5 248	*3.28*	525	*0.43*	2 160	*1.35*	5 562	*4.11*	3 575	*0.90*	941	*2.31*	852	*1.95*	18 884	***1.78***
Marzo (3-29 mar.) . . . . . »	1 949	*1.22*	779	*0.64*	2 794	*1.75*	4 815	*3.56*	2 851	*0.71*	1 090	*2.68*	504	*1.15*	14 783	***1.39***
Aprile (31 mar.-3 mag.) . . »	4 232	*2.65*	629	*0.52*	8 904	*5.59*	8 921	*5.82*	4 125	*1.04*	874	*2.15*	1 125	*2.57*	28 811	***2.68***
Maggio (5-31 mag.). . . . . »	2 336	*1.44*	683	*0.56*	2 387	*1.50*	6 278	*4.04*	2 598	*0.65*	565	*1.20*	692	*1.59*	15 539	***1.43***
Giugno (2-28 giug.). . . . . »	1 626	*0.83*	418	*0.34*	2 874	*1.54*	6 753	*4.35*	3 568	*0.89*	1 462	*2.37*	1 052	*2.43*	17 249	***1.56***
Luglio (30 giug.-5 ag.) . . »	2 070	*1.22*	477	*0.39*	1 811	*1.18*	4 570	*2.93*	4 005	*1.01*	3 596	*5.84*	504	*1.19*	17 033	***1.54***
Agosto (4-29 ag.). . . . . . »	1 660	*0.98*	624	*0.51*	2 596	*1.69*	5 293	*3.38*	3 544	*0.89*	5 557	*9.02*	579	*1.33*	19 850	***1.80***
Settembre (1-27 sett.) . . . »	1 286	*0.76*	397	*0.32*	1 380	*0.90*	3 649	*2.33*	2 208	*0.55*	1 880	*3.05*	377	*0.87*	11 174	***1.01***
Ottobre (29 sett.-31 ottob.). »	1 600	*0.94*	1 032	*0.84*	3 108	*2.03*	7 148	*4.56*	5 254	*1.32*	1 844	*3.03*	729	*1.68*	20 717	***1.88***
Novembre (5-29 nov.) . . »	1 196	*0.70*	471	*0.39*	2 093	*1.37*	6 197	*3.95*	3 348	*0.84*	2 831	*4.54*	532	*1.22*	16 474	***1.50***
Dicembre (1° dic. 1930-3 gen. 1931)	1 241	*0.73*	546	*0.45*	2 214	*1.44*	5 391	*3.44*	6 415	*1.62*	1 984	*3.34*	935	*1.89*	18 677	***1.69***
Gennaio (7-31 gen.) 1931	1 149	*0.68*	1 796	*1.47*	2 426	*1.56*	5 512	*3.51*	4 069	*1.02*	5 010	*8.65*	868	*1.72*	20 834	***1.88***
Febbraio (2-28 feb.) . . »	1 078	*0.63*	1 478	*1.21*	2 184	*1.35*	5 779	*3.68*	4 081	*1.02*	3 191	*5.51*	606	*1.20*	18 343	***1.65***
Marzo (2-28 mar.) . »	1 309	*0.77*	1 313	*1.07*	3 443	*2.17*	5 122	*3.26*	3 499	*0.88*	1 940	*3.35*	420	*0.83*	17 046	***1.53***
Aprile (30 mar. - 2 mag.) . »	804	*0.47*	2 896	*1.96*	1 380	*1.15*	2 935	*1.87*	4 158	*1.04*	2 005	*3.57*	721	*1.43*	14 344	***1.35***
Maggio (4-30 mag.). . . . . »	790	*0.46*	1 070	*0.87*	966	*1.06*	2 913	*1.86*	4 186	*1.05*	1 803	*3.73*	866	*1.72*	12 596	***1.21***
Giugno (1-27 giugno) . . . »	609	*0.36*	2 822	*2.31*	1 416	*1.54*	5 495	*3.50*	4 810	*1.22*	1 300	*2.69*	1 209	*2.40*	17 661	***1.72***
Luglio (30 giugno-31 luglio) »	746	*0.44*	1 953	*1.60*	1 222	*1.33*	4 047	*2.58*	3 053	*0.72*	873	*1.80*	822	*1.63*	12 716	***1.23***
Agosto (3-28 agosto). . . . »	550	*0.32*	1 637	*1.34*	784	*0.84*	1 772	*1.15*	1 722	*0.44*	406	*0.84*	277	*0.55*	7 149	***0.69***
Settembre (31 ag. - 3 ott.) (1) »	1 857	*1.09*	1 777	*1.46*	1 007	*1.08*	2 709	*1.76*	7 641	*1.94*	1 213	*2.51*	732	*1.45*	16 935	***1.64***
Ottobre (5 - 30 ott.). . . . »	508	*0.30*	435	*0.36*	398	*0.43*	1 145	*0.73*	1 874	*0.47*	265	*0.55*	285	*0.56*	4 908	***0.47***
Novembre (5-28 nov.) (2) . »	1 142	*0.67*	728	*0.59*	1 125	*1.22*	2 500	*1.57*	3 801	*0.96*	572	*1.18*	409	*0.81*	10 270	***0.99***
Dicembre (30 nov.-31 dic.). »	886	*0.52*	320	*0.26*	958	*1.03*	1 714	*1.08*	2 307	*0.58*	480	*0.99*	234	*0.46*	6 894	***0.67***
Gennaio (4-30 gennaio) . . 1932	1 240	*0.73*	908	*0.74*	1 434	*1.98*	3 599	*2.26*	3 854	*0.98*	561	*1.19*	848	*1.68*	12 442	***1.22***
Febbraio (1-27 febbraio). . »	796	*0.46*	612	*0.50*	1 036	*1.43*	2 428	*1.52*	1 994	*0.51*	370	*0.82*	625	*1.24*	7 858	***0.77***
Marzo (1 marzo-2 aprile). . »	372	*0.22*	729	*0.60*	974	*1.35*	1 842	*1.16*	2 008	*0.51*	330	*0.73*	699	*1.39*	6 953	***0.69***
Aprile (4-30 aprile) . . . . »	565	*0.33*	1 714	*1.40*	1 381	*1.91*	2 020	*1.27*	3 584	*0.90*	359	*0.79*	692	*1.37*	10 264	***1.01***
Maggio (2-28 maggio). . . . »	512	*0.30*	1 496	*1.22*	1 868	*2.58*	1 845	*1.16*	2 731	*0.69*	318	*0.70*	617	*1.22*	9 388	***0.93***
Giugno (30 mag.-1 lugl.) . . . »	337	*0.20*	1 726	*1.42*	1 356	*1.88*	2 272	*1.43*	2 625	*0.66*	267	*0.59*	669	*1.33*	9 252	***0.92***
Luglio (4-29 luglio) . . . . . »	393	*0.23*	1 248	*1.02*	1 495	*2.07*	1 824	*1.15*	3 140	*0.79*	252	*0.55*	804	*1.59*	9 155	***0.90***
Agosto (1° ag.-2 settem.). . . »	941	*0.56*	2 610	*2.71*	3 033	*4.20*	3 909	*2.46*	4 858	*1.23*	642	*1.42*	1 050	*2.08*	17 044	***1.73***
Settembre (5 sett. 2 ottobre) »	557	*0.33*	1 265	*1.40*	2 373	*3.28*	3 360	*2.11*	1 952	*0.49*	256	*0.56*	1 232	*2.44*	10 994	***1.12***
Ottobre (3-29 ottobre) . . . . »	202	*0.12*	936	*1.04*	1 271	*1.76*	2 231	*1.40*	1 229	*0.31*	226	*0.50*	500	*0.99*	6 595	***0.67***
Novembre (31 ott.-3 dic.) . . »	223	*0.13*	1 169	*1.30*	819	*1.13*	1 773	*1.12*	1 570	*0.40*	201	*0.44*	697	*1.39*	6 452	***0.66***
Dicembre (5-31 dicembre) . . »	286	*0.17*	1 211	*1.34*	1 040	*1.44*	1 492	*0.92*	1 459	*0.37*	105	*0.24*	614	*1.22*	8 207	***0.63***
Gennaio (2-28 gennaio) . . 1933	1 407	*0.82*	1 419	*1.57*	1 544	*2.13*	2 752	*1.73*	2 631	*0.67*	297	*0.68*	712	*1.41*	10.763	***1.10***
Febbraio (30 genn.-25 febbr.) »	540	*0.32*	770	*0.85*	1 057	*1.46*	2 249	*1.41*	1 959	*0.50*	345	*0.79*	742	*1.47*	7 661	***0.78***
Marzo (27 febbraio - 1 arrile) »	390	*0.21*	513	*0.57*	938	*1.29*	1 370	*0.86*	1 166	*0.31*	250	*0.58*	471	*0.95*	5 098	***0.53***
Settimana dal 27 febb. al 4 marzo »	458	*0.27*	262	*0.29*	718	*0.99*	1 945	*1.22*	856	*0.22*	268	*0.62*	376	*0.75*	4 884	***0.50***
» » 6 marzo » 11 » »	500	*0.29*	366	*0.41*	653	*0.90*	1 337	*0.84*	1 132	*0.29*	592	*1.36*	277	*0.55*	4 858	***0.49***
» » 13 » » 18 » »	384	*0.23*	279	*0.31*	1 739	*2.40*	1 457	*0.92*	890	*0.23*	165	*0.38*	760	*1.51*	5 675	***0.58***
» » 20 » » 25 » »	225	*0.13*	519	*0.58*	1 317	*1.82*	1 382	*0.87*	1 580	*0.44*	99	*0.23*	535	*1.06*	5 657	***0.60***
» » 27 » » 1 aprile »	382	*0.22*	1 139	*1.26*	261	*0.36*	727	*0.46*	1 371	*0.36*	126	*0.29*	407	*0.90*	4 414	***0.46***
» » 3 aprile » 8 » »	1 044	*0.61*	1 221	*1.35*	1 195	*1.65*	4 086	*2.57*	1 140	*0.30*	275	*0.63*	828	*1.84*	9 788	***1.02***
» » 10 » » 15 » »	312	*0.18*	1 171	*1.30*	2 639	*3.65*	4 784	*3.01*	1 680	*0.44*	93	*0.21*	949	*2.11*	11 629	***1.20***
» » 18 » » 22 » »	283	*0.17*	650	*0.72*	3 981	*5.51*	5 723	*3.60*	1 664	*0.43*	169	*0.39*	865	*1.92*	13 336	***1.38***
» » 24 » » 29 » »	342	*0.20*	1 927	*2.14*	4 294	*5.94*	5 682	*3.57*	2 868	*0.75*	275	*0.63*	1 209	*2.69*	16 597	***1.72***

Le cifre contenute in questa tavola vengono rilevate dal Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Milano e rappresentano la media giornaliera del valore globale dei titoli trattati nelle varie Borse d'Italia, limitatamente ai 34 titoli azionari considerati nella precedente tavola secondo le notizie pubblicate giornalmente dal Ministero delle Finanze. Le cifre stesse sono ottenute moltiplicando il numero dei titoli trattati per il valore nominale di ogni titolo.

Accanto ai valori globali dei titoli trattati si sono indicate le proporzioni fra tali valori e i valori complessivi (capitali sottoscritti) di tutti i titoli esistenti (si intende sempre per i 34 titoli presi in considerazione).

(1) Dal 28 settembre 1931 è entrato in vigore il Decreto 27-9-31 del Ministero delle Finanze, che rende obbligatorio, nelle contrattazioni a termine dei titoli, il deposito dei titoli o la relativa copertura in contanti, nella misura del 25 %.

(2) Dal 5 novembre 1931 il deposito del 25 % di cui alla nota precedente è stato reso obbligatorio unicamente per le vendite.

(3) I dati sul valore globale dei titoli trattati possono non coincidere con i dati parziali, relativi ai vari gruppi di titoli in quanto i dati espressi in migliaia di lire subiscono necessariamente degli arrotondamenti.

(*a*) Vedi annotazione (*a*) alla pagina precedente. — (*b*) Vedi annotazione (*b*) alla pagina precedente.

N.B. — Vedi annotazione in *corsivo* a pag. 289.

(*Segue*) VI. — *Prezzi e numeri indici dei titoli pubblici e dei principali titoli azionari.*

TAV. XXX. — Numeri indici dei prezzi di Borsa delle azioni di Società anonime (1).

A) Calcolati dal prof. Riccardo Bachi
(Base dicembre 1913 = 100)

FINE MESE	Banche	Ferrovie	Navigazione	Cotone	Lana	Seta	Miniere	Siderurgiche	Meccaniche	Automobili	Elettricità	Chimiche	Zuccheri	Immobiliari	Varie	Indice generale
	12 titoli	5 titoli	9 titoli	16 titoli	4 titoli	6 titoli	7 titoli	5 titoli	9 titoli	3 titoli	25 titoli	11 titoli	5 titoli	10 titoli	16 titoli	173 titoli (2)
Dicembre 1925	127.8	227.6	154.2	1891.9	442.6	1014.8	273.1	46.0	82.1	898.8	196.3	178.8	282.0	258.6	530.5	153.9
» 1926	104.2	201.7	117.5	682.9	331.8	327.8	208.5	30.9	17.2	476.2	145.7	107.0	248.4	181.2	357.3	104.5
» 1927	122.3	269.6	121.3	798.8	368.1	474.5	232.6	34.0	17.5	607.8	178.4	126.2	319.4	198.9	324.8	123.0
» 1928	139.4	301.8	115.3	884.5	414.3	427.2	311.0	38.0	22.9	897.8	215.2	158.7	362.5	239.7	369.1	141.3
» 1929	128.4	297.2	93.4	674.9	341.6	210.7	268.2	40.3	20.0	581.9	205.1	129.7	428.0	210.9	303.3	123.2
» 1930	121.5	229.1	84.4	457.7	243.9	149.2	208.0	38.4	15.6	342.5	166.7	76.4	390.5	93.2	190.3	96.8
» 1931	110.3	179.2	49.8	311.8	199.6	145.4	118.7	24.0	7.9	185.4	109.0	53.8	293.5	53.4	112.1	66.4
» 1932	105.9	168.0	19.3	263.2	193.0	110.4	112.7	16.4	6.6	234.0	93.3	48.8	409.2	59.0	84.8	57.8
Luglio 1931	115.5	201.6	58.7	333.5	210.0	147.7	168.4	34.3	10.8	278.8	146.5	60.9	315.2	59.4	129.9	81.0
Agosto	115.5	198.9	55.9	329.2	207.9	136.6	167.3	33.9	10.5	275.8	143.7	61.7	314.4	52.2	127.9	79.2
Settembre »	114.2	187.4	51.6	339.0	204.6	129.2	155.8	30.0	9.0	270.8	130.0	60.9	298.4	51.5	131.4	74.2
Ottobre »	114.1	184.6	49.2	327.0	201.8	128.7	148.6	28.9	8.2	225.5	121.6	58.8	299.9	50.7	121.5	70.9
Novembre »	114.3	176.6	49.9	308.7	201.7	139.5	135.9	26.2	7.8	193.7	115.4	57.7	297.6	52.5	118.7	68.9
Dicembre »	110.3	179.2	49.8	311.8	199.6	145.4	118.7	24.0	7.9	185.4	109.0	53.8	293.5	53.4	112.1	66.4
Gennaio 1932	108.9	181.8	41.7	304.5	205.4	146.3	134.2	23.6	7.8	208.1	118.2	62.3	319.1	61.0	106.1	67.9
Febbraio »	107.1	182.6	38.9	307.1	214.7	144.9	138.5	21.6	8.0	201.3	115.1	60.0	325.7	59.4	107.9	67.7
Marzo »	106.5	176.0	36.4	305.9	214.9	132.6	136.8	21.4	8.7	198.1	113.7	56.7	326.9	59.3	108.2	67.2
Aprile »	103.5	178.4	29.4	268.1	194.8	118.8	102.5	18.1	6.6	178.3	91.9	43.7	314.4	54.1	100.2	56.9
Maggio »	102.8	158.7	20.7	248.2	182.0	100.2	94.5	16.3	5.8	150.3	85.6	41.3	299.5	53.2	90.8	52.2
Giugno »	102.6	144.1	16.7	228.5	174.2	90.5	91.8	14.2	5.2	159.1	82.1	41.0	290.6	52.8	76.3	49.8
Luglio »	103.2	151.4	19.6	229.6	168.1	92.2	96.4	14.3	5.4	167.0	84.8	42.8	305.7	53.4	84.3	51.6
Agosto »	105.1	157.0	27.0	253.4	174.1	104.0	111.4	18.7	5.8	197.6	95.4	46.2	338.6	55.7	84.8	57.3
Settembre »	105.8	163.6	29.0	287.9	191.6	130.0	127.6	20.7	7.5	233.2	105.1	52.8	387.5	60.5	91.6	63.3
Ottobre »	105.8	163.4	26.7	269.3	192.0	115.2	119.9	20.1	7.5	238.4	101.3	51.6	393.3	60.1	86.7	61.6
Novembre »	105.9	162.4	21.0	265.0	192.9	112.5	120.2	17.5	7.4	236.7	97.4	50.9	409.4	60.0	83.4	59.7
Dicembre »	105.9	168.0	19.3	263.2	193.0	110.4	112.7	16.4	6.6	234.0	93.3	48.8	409.2	59.0	84.8	57.8
Gennaio 1933	108.2	174.1	19.4	268.8	195.4	—	132.4	21.5	7.7	268.3	104.8	53.4	407.8	61.7	86.3	63.8
Febbraio »	107.3	177.7	20.1	261.0	201.9	—	130.7	19.7	8.2	264.5	103.0	55.4	403.8	61.8	83.7	62.9
Marzo »	104.0	176.6	19.5	252.1	197.1	—	126.5	15.7	7.9	248.2	102.3	53.4	402.6	62.3	82.2	60.9

B) Calcolati dal prof. Guarneri
(Base 1922 = 100)

FINE MESE	Banche	Assicurazioni	Industrie estrattive	Industrie metallurgiche	Industrie meccaniche	Industrie automobilistiche	Industrie chimiche	Industrie tessili	Manifatture diverse	Industrie agricole ed alimentari	Imprese elettriche	Imprese immobiliari	Acquedotti acque minerali, ecc.	Alberghi	Aziende commerciali	Trasporti	Indice generale
	8 titoli	3 titoli	5 titoli	5 titoli	10 titoli	3 titoli	5 titoli	23 titoli	7 titoli	14 titoli	16 titoli	5 titoli	5 titoli	1 titolo	3 titoli	10 titoli	123 titoli (3)
I) NUMERI INDICI.																	
Dicembre 1925	122.1	367.4	144.2	155.3	186.9	201.8	178.9	198.7	185.3	184.8	145.3	167.2	183.1	268.8	157.0	129.9	164.7
» 1926	97.4	168.2	105.8	106.0	74.7	102.7	90.2	85.7	118.3	93.4	101.8	120.8	118.8	128.3	95.0	98.5	102.9
» 1927	124.0	246.0	128.2	109.0	73.1	132.4	117.2	102.0	113.8	118.0	126.6	143.9	152.9	129.4	88.7	112.1	124.1
» 1928	143.8	281.6	149.9	117.8	81.6	199.6	133.7	115.0	135.0	131.1	164.4	181.9	178.5	100.2	102.4	140.2	149.2
» 1929	125.7	204.8	129.1	131.3	67.9	121.5	98.2	86.8	124.0	137.3	150.7	178.6	138.0	76.9	69.8	138.7	129.8
» 1930	112.8	167.3	89.0	118.3	52.6	70.5	29.2	60.6	88.1	80.9	114.2	127.4	106.0	44.3	56.4	117.1	97.4
» 1931	93.6	142.9	50.2	72.1	31.1	43.0	14.6	47.0	65.2	62.4	78.0	130.4	97.6	30.3	32.8	73.1	69.4
» 1932	88.5	141.9	47.0	68.3	26.9	58.1	14.8	41.1	68.8	82.3	70.2	128.5	95.5	27.4	28.8	50.2	64.3
Luglio 1931	105.2	162.4	73.8	100.6	37.3	63.0	17.9	52.6	75.4	66.4	106.6	132.1	108.9	34.9	35.5	88.8	84.3
Agosto »	100.1	159.7	71.5	94.8	35.6	70.6	17.5	49.4	73.5	66.1	102.7	128.0	108.0	39.9	33.2	86.2	82.3
Settembre »	98.7	149.2	66.2	90.1	31.8	54.5	17.4	49.8	71.8	63.8	94.8	125.0	108.8	41.4	33.0	79.2	77.9
Ottobre »	98.2	146.2	59.6	77.7	29.3	41.7	15.9	46.5	68.8	60.0	82.2	127.9	97.0	33.2	30.9	74.3	71.9
Novembre »	98.3	145.1	55.6	76.1	30.8	43.4	14.7	48.0	68.1	63.0	83.2	125.9	100.4	35.8	32.7	74.8	72.4
Dicembre »	93.6	142.9	50.2	72.1	31.1	43.0	14.6	47.0	65.2	62.4	78.0	130.4	97.6	30.3	32.8	73.1	69.4
Gennaio 1932	92.5	157.4	57.3	75.8	31.4	49.0	16.9	49.7	71.0	72.4	83.6	139.1	98.9	29.7	35.3	66.5	72.3
Febbraio »	91.5	153.6	57.6	67.6	33.1	46.5	16.8	48.9	71.1	72.7	81.6	137.0	100.6	30.3	32.3	62.8	71.0
Marzo »	89.0	152.4	56.8	69.8	33.4	43.6	15.9	47.1	66.4	72.3	78.8	133.5	99.9	31.4	31.4	62.1	68.8
Aprile »	86.5	130.5	41.2	61.3	27.8	38.9	12.1	40.4	60.3	64.7	62.7	122.8	80.6	27.4	28.7	47.5	58.8
Maggio »	86.2	105.0	37.1	55.6	23.1	34.7	11.1	34.5	51.4	61.6	59.8	123.4	80.9	16.3	27.3	43.5	55.4
Giugno »	86.0	108.1	37.4	52.0	22.1	38.9	11.7	33.6	52.6	62.3	59.9	125.1	82.4	23.4	28.7	40.0	55.2
Luglio »	86.9	119.8	40.7	59.0	22.5	40.7	12.0	35.1	56.0	69.2	63.3	126.4	85.4	25.3	29.6	44.7	58.0
Agosto »	88.5	141.2	53.9	77.8	28.4	53.8	13.0	43.8	64.4	75.0	75.6	136.1	93.2	31.5	32.8	64.5	67.4
Settembre »	88.9	148.3	58.0	75.7	28.4	58.5	13.8	44.3	69.7	83.4	76.5	137.1	90.4	28.6	31.8	61.4	68.1
Ottobre »	88.2	135.5	49.7	75.1	27.8	57.1	14.8	41.5	67.2	81.3	72.4	127.1	90.5	24.5	30.0	57.3	65.4
Novembre »	88.3	138.3	48.7	64.4	26.4	58.0	13.4	41.6	68.2	83.6	69.7	124.7	99.7	25.6	28.9	51.2	64.0
Dicembre »	88.5	141.9	47.0	68.3	26.9	58.1	14.8	41.1	68.8	82.3	70.2	128.5	95.5	27.4	28.8	50.2	64.3
Gennaio 1933	91.2	149.6	54.8	82.2	32.0	66.9	15.3	44.2	74.6	84.9	78.2	136.5	100.7	26.2	28.5	56.5	69.8
Febbraio »	89.6	147.7	53.4	70.0	31.3	60.5	14.9	42.9	74.0	82.1	75.5	128.3	96.6	27.4	28.0	52.5	67.4
Marzo »	87.4	146.8	51.7	72.1	30.9	58.8	14.4	41.2	72.8	69.3	75.9	129.5	98.1	33.8	23.4	52.2	66.3
Aprile »	86.8	154.0	48.7	70.9	30.8	70.9	14.5	45.7	76.2	69.3	77.9	135.4	95.8	40.2	21.3	46.5	67.6

(1) Gruppi principali di società.
(2) Nel totale sono compresi, oltre i titoli di cui ai gruppi indicati nella tabella, n. 2 titoli delle Compagnie ex-ferroviarie, n. 1 titolo dell'industria lino e canapa, n. 14 titoli delle industrie alimentari diverse, n. 7 titoli di società per gli acquedotti e n. 6 titoli di società assicuratrici.
(3) Fino al maggio 1931 i titoli considerati erano 126.
N.B. — Vedi annotazione in *corsivo* a pag. 289.

(*Segue*) VI. — ***Prezzi e numeri indici dei titoli pubblici e dei principali titoli azionari.***

(*Segue*) **Tav. XXX. — Numeri indici dei prezzi di Borsa delle azioni di Società anonime.**

FINE MESE		Banche	Assicurazioni	Industrie estrattive	Industrie metallurgiche	Industrie meccaniche	Industrie automobilistiche	Industrie chimiche	Industrie tessili	Manifatture diverse	Industrie agricole ed alimentari	Imprese elettriche	Imprese immobiliari	Acquedotti, acque Minerali ecc.	Alberghi	Aziende commerciali	Trasporti	Quotaz. generale media per ogni 100 lire versate
		8 titoli	3 titoli	5 titoli	5 titoli	10 titoli	3 titoli	5 titoli	23 titoli	7 titoli	14 titoli	16 titoli	5 titoli	5 titoli	1 titolo	3 titoli	10 titoli	123 titoli(1)
II) Quotazioni medie per ogni 100 lire versate.																		
Dicembre	1925	185.41	1178.48	250.62	139.40	136.87	248.62	198.00	296.46	251.35	249.34	188.59	305.53	230.77	458.00	123.03	199.87	216.39
»	1926	151.11	539.78	190.00	95.12	72.10	129.15	189.78	128.10	161.34	160.81	128.11	220.81	192.91	110.00	116.88	99.38	135.92
»	1927	189.46	768.10	227.44	94.37	71.36	167.62	171.16	161.41	142.26	200.63	154.80	249.70	256.27	222.00	101.58	111.85	163.36
»	1928	208.93	871.18	281.92	110.77	97.53	266.46	178.38	182.92	172.42	239.26	182.86	291.83	217.91	172.00	162.80	115.31	187.93
»	1929	199.52	627.68	242.94	130.22	87.03	157.53	176.19	144.18	147.28	232.84	142.77	321.84	176.57	132.00	99.51	114.24	162.03
»	1930	185.98	512.30	175.40	117.41	71.43	91.10	52.81	102.97	109.84	136.16	109.48	129.58	92.25	76.00	64.89	101.81	120.59
»	1931	177.20	437.84	103.89	69.15	48.39	55.64	30.01	130.34	85.33	107.70	74.70	130.22	85.58	52.00	52.23	64.64	95.60
»	1932	172.66	435.36	97.15	65.49	42.25	75.17	93.59	106.19	90.84	144.12	65.45	132.79	83.76	47.00	80.66	47.79	89.75
Giugno	1930	196.14	574.40	222.86	121.26	78.57	144.73	165.92	129.61	134.88	182.29	135.54	171.41	148.83	122.00	79.55	120.04	150.28
Luglio	»	194.96	576.16	211.11	120.46	77.83	143.33	149.92	129.39	133.12	164.75	133.65	170.34	113.99	109.00	80.00	116.64	146.15
Agosto	»	192.25	569.20	202.68	118.95	75.25	122.31	136.82	121.88	127.96	173.05	129.55	158.45	111.85	101.00	75.58	110.86	141.20
Settembre	»	181.56	534.56	203.27	126.17	75.87	108.94	124.14	113.20	125.11	169.58	127.07	150.05	100.64	97.00	77.88	114.08	136.60
Ottobre	»	181.47	555.52	200.30	125.58	85.99	116.11	109.60	120.18	126.60	173.75	127.52	152.21	104.66	98.00	76.71	112.72	138.57
Novembre	»	177.39	510.56	186.75	121.12	73.29	103.19	75.69	112.86	122.68	137.28	119.28	135.35	96.94	85.00	73.89	105.90	128.96
Dicembre	»	185.98	512.30	175.40	117.41	71.43	91.10	52.81	102.97	109.84	136.16	109.48	129.58	92.25	76.00	64.89	101.81	120.59
Gennaio	1931	188.09	513.92	191.83	118.22	73.35	105.26	54.57	108.61	119.12	142.45	115.99	148.46	98.72	85.00	65.17	100.05	126.85
Febbraio	»	182.33	565.92	199.27	119.25	72.71	112.51	56.40	106.95	123.65	143.74	121.37	154.94	104.78	90.00	63.55	98.87	129.05
Marzo	»	171.48	569.71	198.95	109.41	68.64	102.64	58.70	104.12	111.05	136.80	121.17	147.12	104.37	84.00	59.50	96.45	125.86
Aprile	»	169.64	536.88	156.89	105.71	59.07	92.68	48.00	139.66	101.43	123.11	108.63	138.87	96.46	84.00	51.78	86.89	120.23
Maggio	»	166.97	502.80	143.05	102.99	54.18	85.50	42.13	137.76	97.34	118.82	101.31	129.77	94.75	82.00	59.75	83.72	114.67
Giugno	»	167.99	526.56	159.79	107.38	55.57	92.75	35.86	146.13	103.79	115.31	108.47	135.87	95.26	78.00	64.31	82.07	119.14
Luglio	»	164.34	497.28	148.71	97.28	58.01	81.42	36.80	140.77	98.80	114.68	102.94	131.95	95.44	60.00	56.62	77.21	113.68
Agosto	»	164.03	488.96	144.12	91.71	55.32	78.56	35.92	132.14	96.25	114.06	98.26	127.80	94.66	68.50	52.84	74.96	111.00
Settembre	»	161.78	457.12	133.31	87.16	49.48	70.44	35.82	139.49	94.06	110.07	90.72	124.82	90.99	71.00	52.62	68.87	105.42
Ottobre	»	185.97	448.00	123.32	74.64	45.48	53.93	32.73	128.91	90.10	103.58	78.71	127.77	85.02	57.00	49.23	65.72	99.11
Novembre	»	186.06	444.64	114.95	72.96	47.90	56.19	30.24	133.12	89.18	108.69	79.63	125.77	88.01	61.50	52.07	66.18	99.75
Dicembre	»	177.20	437.84	103.89	69.15	48.39	55.64	30.01	130.34	85.33	107.70	74.70	130.22	85.58	52.00	52.23	64.64	95.60
Gennaio	1932	175.16	482.40	118.42	72.70	48.74	63.42	34.74	120.53	93.01	124.99	78.76	138.94	86.68	51.00	56.34	58.77	97.31
Febbraio	»	173.27	470.00	119.03	64.78	51.40	60.10	34.48	118.70	93.19	122.74	76.92	136.79	88.16	52.00	51.15	55.34	96.58
Marzo	»	168.61	466.88	117.44	66.97	51.98	56.40	32.68	114.16	87.01	97.39	74.31	134.01	87.59	52.50	49.85	54.93	91.45
Aprile	»	167.38	399.84	85.31	58.80	43.18	50.30	24.87	100.59	79.73	87.06	59.06	123.29	70.63	47.00	45.58	41.97	79.00
Maggio	»	166.73	321.92	76.68	53.31	35.90	44.94	22.92	87.17	68.08	83.00	56.37	123.93	70.95	28.00	43.27	39.21	74.41
Giugno	»	166.33	331.20	77.44	49.83	34.32	52.20	24.12	85.33	69.47	83.96	56.46	125.61	72.27	42.09	45.46	38.02	75.17
Luglio	»	167.99	367.04	84.09	55.90	36.54	52.71	24.77	89.17	73.89	94.29	59.64	126.94	74.84	43.50	62.00	42.52	79.10
Agosto	»	171.20	432.96	111.36	74.67	44.48	69.58	26.84	111.69	85.08	102.11	71.26	136.69	81.71	54.00	68.75	61.33	92.01
Settembre	»	178.32	454.88	109.67	72.58	44.56	75.74	28.36	112.97	91.97	113.60	72.15	137.65	79.24	49.00	87.67	58.37	93.80
Ottobre	»	171.98	415.68	107.74	72.04	43.55	73.89	29.32	105.92	88.69	110.77	68.23	131.34	79.39	42.00	84.00	54.52	89.54
Novembre	»	172.18	424.16	100.76	61.77	41.39	75.08	84.69	107.67	90.03	146.40	65.72	128.86	87.44	44.00	80.83	48.78	89.77
Dicembre	»	172.66	435.36	97.15	65.49	42.25	75.17	93.59	106.19	90.84	144.12	65.45	132.79	83.76	47.00	80.66	47.79	89.75
Gennaio	1933	177.91	458.96	113.30	78.83	50.35	86.70	96.82	114.38	98.58	148.75	73.52	141.11	88.31	45.00	79.66	55.02	97.96
Febbraio	»	174.83	453.12	110.48	67.11	49.20	92.14	94.03	108.63	97.80	143.75	71.20	132.59	84.71	47.00	78.43	51.25	94.93
Marzo	»	170.46	450.32	106.90	69.21	48.60	89.56	108.17	104.39	96.11	144.79	75.17	133.87	85.99	58.00	65.58	50.80	95.82
Aprile	»	169.80	472.32	100.68	67.97	48.71	107.96	108.71	115.60	100.60	144.67	77.81	139.92	84.02	69.00	59.50	45.32	97.88

(1) Fino al maggio 1931 i titoli considerati erano 126.

N. B. — Vedi annotazione in *corsivo* a pag. 289.

(Segue) VI. — *Prezzi e numeri indici dei titoli pubblici e dei principali titoli azionari.*

TAV. XXXI. — Corso medio ufficiale dei titoli di Stato.

ANNI — Mesi e giorni	Rendita 3.50 % (1906)					Rendita 3.50 % (1902)					Consol. 3 % lordo (2.40 % netto)					Consolidato 5 % (netto)				
	Corso medio dell'anno del mese o del giorno	Corso medio dell'ultimo giorno dell'anno o del mese — Corso medio giornaliero	Interessi maturati alla fine del periodo	Corso al netto degli interessi alla fine del periodo	Rendimento del corso a secco all'ultimo giorno dell'anno o del mese	Corso medio dell'anno del mese o del giorno	Corso medio dell'ultimo giorno dell'anno o del mese — Corso medio giornaliero	Interessi maturati alla fine del periodo	Corso al netto degli interessi alla fine del periodo	Rendimento del corso a secco all'ultimo giorno dell'anno o del mese	Corso medio dell'anno del mese o del giorno	Corso medio dell'ultimo giorno dell'anno o del mese — Corso medio giornaliero	Interessi maturati alla fine del periodo	Corso al netto degli interessi alla fine del periodo	Rendimento del corso a secco all'ultimo giorno dell'anno o del mese	Corso medio dell'anno del mese o del giorno	Corso medio dell'ultimo giorno dell'anno o del mese — Corso medio giornaliero	Interessi maturati alla fine del periodo	Corso al netto degli interessi alla fine del periodo	Rendimento del corso a secco all'ultimo giorno dell'anno o del mese
	(a)	(b)	(c)	(d = b - c)	(1) (e)	(a)	(b)	(c)	(d = b - c)	e	(a)	(b)	(c)	(d = b - c)	(e)	(a)	(b)	(c)	(d = b - c)	(1) (e)
Anno 1928 (2)	73.21	71.65	1.750	69.900	5.07	67.77	66.75	1.750	65.000	5.88	4.87	45.15	0.607	44.543	5.39	84.09	83.20	2.500	80.700	6.20
Anno 1929 (2)	69.06	68.20	1.750	66.450	5.27	63.77	62.00	1.750	60.250	5.81	41.99	39.65	0.607	39.043	6.15	80.50	81.325	2.500	78.825	6.34
Anno 1930 (2)	68.10	69.60	1.750	67.850	5.16	63.12	64.50	1.750	62.750	5.58	41.23	41.30	0.607	40.693	5.90	81.47	81.725	2.500	79.225	6.31
Anno 1931 (2)	72.25	74.00	1.750	72.250	4.84	67.25	68.75	1.750	67.000	5.22	43.25	43.675	0.607	43.068	5.57	82.00	82.55	2.500	80.050	6.25
Anno 1932 (2)	74.30	80.35	1.750	78.600	4.45	70.50	78.00	1.750	76.250	4.59	47.875	55.550	0.607	54.943	4.37	82.400	86.50	2.500	84.000	5.95
Gennaio 1931	70.200	71.625	0.300	71.325	4.91	65.175	66.35	0.300	66.050	5.30	41.70	42.175	0.811	41.364	5.80	80.375	81.125	0.428	80.697	6.20
Febbraio »	71.900	72.175	0.570	71.605	4.85	66.825	67.25	0.570	66.680	5.25	42.575	43.00	0.996	42.004	5.71	81.475	82.100	0.815	81.285	6.15
Marzo »	72.500	72.600	0.870	71.730	4.88	67.675	67.50	0.870	66.630	5.25	43.350	44.575	1.200	43.375	5.58	82.775	83.050	1.243	81.807	6.11
Aprile »	72.600	73.200	1.160	72.040	4.86	67.825	68.00	1.160	66.840	5.24	43.60	43.675	0.197	43.478	5.52	83.275	84.500	1.657	82.843	6.04
Maggio »	71.400	70.850	1.450	69.400	5.04	66.975	67.00	1.450	65.550	5.34	43.30	43.00	0.393	42.607	5.33	83.20	83.000	2.072	80.928	6.18
Giugno »	71.525	72.900	1.750	71.150	4.92	66.875	67.60	1.750	65.850	5.32	42.925	43.00	0.597	42.403	5.66	83.225	83.750	2.500	81.250	6.15
Luglio »	72.425	72.975	0.295	72.680	4.82	66.725	67.50	0.295	67.205	5.21	43.[illegible]25	43.825	0.800	43.025	5.58	81.200	81.22[illegible]	0.421	80.804	6.19
Agosto »	73.475	73.975	0.590	73.385	4.77	67.775	68.00	0.590	67.4[illegible]	5.[illegible]	44.7[illegible]	44.500	1.003	43.497	5.52	81.700	82.125	0.842	81.282	6.15
Settembre »	73.550	72.100	0.875	71.225	4.91	68.050	67.00	0.875	66.125	5.29	44.675	44.075	1.200	42.875	5.60	81.625	80.050	1.250	78.[illegible]00	6.35
Ottobre »	72.200	71.975	1.160	70.815	4.94	67.450	67.50	1.160	66.340	5.2[illegible]	43.575	43.250	0.198	43.052	5.57	81.150	81.125	1.658	79.467	6.29
Novembre »	72.625	73.100	1.455	71.645	4.89	68.400	68.70	1.455	67.245	5.20	43.200	43.175	0.402	42.773	5.61	82.250	82.750	2.079	80.671	6.20
Dicembre »	73.4[illegible]5	74.000	1.750	72.250	4.84	68.700	68.75	1.750	67.000	5.22	43.375	43.675	0.607	43.068	5.57	82.675	82.550	2.500	80.050	6.25
Gennaio 1932	73.460	73.700	0.288	73.412	4.77	68.575	69.00	0.288	68.712	5.09	44.225	45.00	0.800	44.200	5.43	80.950	81.70	0.412	81.288	6.15
Febbraio »	73.700	73.425	0.577	72.848	4.80	69.350	69.25	0.577	68.673	5.10	45.90	46.125	0.997	45.128	5.32	82.275	82.50	0.824	81.676	6.12
Marzo »	73.[illegible]50	72.875	0.875	72.000	4.86	69.175	69.00	0.875	68.125	5.14	46.200	46.175	1.200	44.975	5.34	82.375	82.05	1.250	80.800	6.19
Aprile »	72.350	71.675	1.163	70.512	4.96	68.450	68.00	1.163	66.837	5.24	44.750	45.00	0.197	44.803	5.36	81.875	81.70	1.662	80.038	6.25
Maggio »	71.925	72.125	1.462	70.663	4.95	68.30	68.50	1.432	67.038	5.22	44.875	44.675	0.400	44.275	5.42	82.125	82.15	2.088	80.062	6.25
Giugno »	72.950	73.175	1.750	71.425	4.90	68.825	69.00	1.750	67.250	5.20	44.925	45.20	0.597	44.603	5.38	82.500	82.75	2.500	80.250	6.23
Luglio »	72.525	72.40	0.276	72.124	4.85	68.150	68.50	0.276	68.224	5.13	46.100	46.675	0.787	45.888	5.23	80.700	80.50	0.394	80.106	5.24
Agosto »	72.875	73.80	0.590	73.210	4.78	68.875	70.00	0.590	69.410	5.04	46.650	46.825	1.003	45.822	5.24	80.500	81.075	0.842	80.233	6.23
Settembre »	76.275	77.425	0.875	76.550	4.57	72.400	73.50	0.875	72.625	4.82	49.800	52.175	1.200	50.975	4.71	82.575	83.45	1.250	82.200	6.08
Ottobre »	76.875	76.45	1.170	75.280	4.65	73.375	73.45	1.170	72.280	4.80	52.650	52.975	0.204	52.771	4.55	83.575	83.475	1.671	81.804	6.11
Novembre »	76.900	77.025	1.455	75.570	4.63	74.300	75.05	1.455	73.595	4.75	53.700	54.075	0.402	53.673	4.47	84.000	84.425	2.079	82.346	6.07
Dicembre »	78.400	80.35	1.750	78.600	4.45	76.200	78.00	1.750	76.250	4.59	54.600	55.55	0.607	54.943	4.37	85.475	86.50	2.500	84.000	5.95
Gennaio 1933	80.825	80.525	0.300	80.225	4.36	78.150	78.35	0.300	78.050	4.48	56.775	56.425	0.811	55.614	4.32	86.150	86.175	0.428	85.747	5.83
Febbraio »	79.000	76.725	0.570	76.155	4.60	77.075	75.675	0.570	75.105	4.66	56.500	55.85	0.996	54.854	4.38	85.550	84.25	0.815	83.435	5.99
Marzo »	75.850	76.30	0.870	75.430	4.64	74.225	75.175	0.870	74.305	4.71	54.600	54.05	1.200	52.850	4.54	84.375	84.925	1.243	83.682	5.98
Aprile »	76.700	76.70	1.151	75.549	4.63	75.475	75.25	1.151	74.099	4.72	53.275	53.85	0.190	53.660	4.47	85.325	85.50	1.644	83.856	5.96
Aprile 1933																				
Id. 1	76.40	76.40	0.880	75.520	4.63	75.25	75.25	0.880	74.370	4.71	53.50	53.50	0.007	53.493	4.49	84.975	84.975	1.257	83.718	5.97
Id. 3	76.475	76.475	0.899	75.576	4.63	75.325	75.325	0.899	74.426	4.70	52.675	52.675	0.020	52.655	4.56	85.10	85.10	1.285	83.815	5.97
Id. 4	76.95	76.95	0.909	76.041	4.60	75.50	75.50	0.909	74.591	4.69	52.725	52.725	0.026	52.699	4.55	85.40	85.40	1.298	84.102	5.95
Id. 5	77.275	77.275	0.919	76.356	4.58	75.675	75.675	0.919	74.756	4.68	52.80	52.80	0.033	52.767	4.55	85.70	85.70	1.312	84.388	5.93
Id. 6	76.925	76.925	0.928	75.997	4.61	75.50	75.50	0.928	74.572	4.69	52.90	52.90	0.039	52.861	4.54	85.375	85.375	1.326	84.049	5.95
Id. 7	77.00	77.00	0.938	76.062	4.60	75.75	75.75	0.938	74.812	4.68	53.00	53.00	0.046	52.954	4.53	85.50	85.50	1.340	84.160	5.94
Id. 8	76.975	76.975	0.948	76.027	4.60	75.675	75.675	0.948	74.727	4.68	53.175	53.175	0.052	53.123	4.51	85.525	85.525	1.354	84.171	5.93
Id. 10	76.875	76.875	0.967	75.908	4.61	75.75	75.75	0.967	74.783	4.68	53.05	53.05	0.066	52.984	4.53	85.375	85.375	1.381	83.994	5.95
Id. 11	76.825	76.825	0.977	75.848	4.61	75.825	75.825	0.977	74.848	4.68	53.20	53.20	0.072	53.128	4.52	85.475	85.475	1.395	84.080	5.95
Id. 12	76.975	76.975	0.986	75.989	4.61	75.75	75.75	0.986	74.764	4.68	53.30	53.30	0.079	53.221	4.51	85.50	85.50	1.409	84.091	5.95
Id. 13	76.875	76.875	0.996	75.879	4.61	75.825	75.825	0.996	74.829	4.68	53.25	53.25	0.085	53.165	4.51	85.475	85.475	1.423	84.052	5.95
Id. 14	76.90	76.90	1.006	75.894	4.61	75.675	75.675	1.006	74.669	4.69	53.50	53.50	0.092	53.408	4.49	85.50	85.50	1.436	84.064	5.95
Id. 18	76.925	76.925	1.044	75.881	4.61	75.75	75.75	1.044	74.706	4.69	53.45	53.45	0.118	53.332	4.50	85.45	85.45	1.492	83.958	5.96
Id. 19	76.85	76.85	1.054	75.796	4.62	75.675	75.675	1.054	74.621	4.69	53.45	53.45	0.125	53.325	4.50	85.45	85.45	1.506	83.944	5.96
Id. 20	76.10	76.10	1.064	75.036	4.66	75.425	75.425	1.064	74.361	4.71	53.30	53.30	0.131	53.169	4.51	84.80	84.80	1.519	83.281	6.00
Id. 24	76.15	76.15	1.102	75.048	4.66	75.425	75.425	1.102	74.323	4.71	53.40	53.40	0.157	53.243	4.51	84.95	84.95	1.575	83.375	6.00
Id. 25	76.25	76.25	1.112	75.138	4.66	75.00	75.00	1.11	73.888	4.74	53.50	53.50	0.164	53.336	4.50	85.00	85.00	1.588	83.412	5.99
Id. 26	76.20	76.20	1.122	75.078	4.66	75.00	75.00	1.122	73.878	4.74	53.55	53.55	0.170	53.380	4.50	85.00	85.00	1.602	83.398	6.00
Id. 27	76.20	76.20	1.131	75.069	4.66	75.00	75.00	1.131	73.869	4.74	53.55	53.55	0.177	53.373	4.50	85.275	85.275	1.616	83.659	5.98
Id. 28	76.625	76.625	1.141	75.484	4.64	75.075	75.075	1.141	73.934	4.73	53.65	53.65	0.184	53.466	4.49	85.425	85.425	1.630	83.795	5.97
Id. 29	76.70	76.70	1.151	75.549	4.63	75.25	75.25	1.151	74.099	4.72	53.85	53.85	0.190	53.660	4.47	85.50	85.50	1.644	83.856	5.96
Media mensile	76.700	—	—	—	—	75.475	—	—	—	—	53.275	—	—	—	—	85.325	—	—	—	—

(1) Per la media mensile del rendimento secco vedi la tavola seguente. — (2) Media delle medie mensili.
N.B — Vedi annotazione in *corsivo* a pag. 289.

(*Segue*) VI. — *Prezzi e numeri indici dei titoli pubblici e dei principali titoli azionari.*

TAV. XXXII. — Saggi di sconto e di interesse e saggi dei riporti per i titoli di Stato.

A) Saggi di sconto e di interesse.

MESI	SCONTO UFFICIALE	SCONTO PRIVATO (firme di prim'ordine, scadenza entro 4 mesi) (1)		RENDIMENTO SECCO dei titoli di Stato (media mensile)	
		Carta commerciale	Carta finanziaria	Rendita 3,50 % (1906)	Consolidato 5 %
Gennaio 1931	5.50	5.25-5.75	6.50-7.50	5.00	6.24
Febbraio »	5.50	5.25-5 75	6 50-7 50	4.90	6.19
Marzo »	5.50	5.25-5.75	6 50-7.50	4.88	6.12
Aprile »	5.50	5.00-5.75	6.50-7.50	4.89	6.11
Maggio »	5.50	4.75-5.50	6.50-7.50	4.99	6.15
Giugno »	5.50	4.75-5.50	6.50-7.50	5.01	6.18
Luglio »	5.50	4.75-5.60	6.50-7.50	4.84	6.18
Agosto »	5.50	4.75-5.50	6.50-7.50	4.79	6.17
Settembre »	(2) 7.00	5.25-6 50	6.75-8.00	4 81	6.20
Ottobre »	7.00	6.00-7.25	7.25-8 50	4.92	6.27
Novembre »	7.00	6.00 7 25	7.25-8 50	4.91	6.22
Dicembre »	7.00	6.00-7.25	7.25-8.50	4.87	6.22
Gennaio 1932	7.00	5.75-7.25	7.25-8.50	4.78	6.19
Febbraio »	7.00	5.75-7.25	7.25-8.50	4.78	6.12
Marzo »	(3) 6.00	5.25-6.25	6.25-7.50	4.83	6.15
Aprile »	6.00	5.25 6 25	6.25-7.50	4.91	6.22
Maggio »	(4) 5.00	5.00 5.50	6.25-7 50	4.96	6.23
Giugno »	5.00	5.00-5.50	6.25-7.50	4.91	6.28
Luglio »	5.00	5.00-5.50	6.25-7.50	4.84	6.21
Agosto »	5.00	5.00-5.50	6 00-7.50	4.83	6.26
Settembre »	5.00	5.00-5.50	6.00-7.50	4.63	6.13
Ottobre »	5.00	4.75-5.50	6.00-7.50	4.61	6.09
Novembre »	5.00	4.50-5.50	6.00-7.50	4.63	6.10
Dicembre »	5.00	4.50-5.50	6.00-7.50	4.56	6.01
Gennaio 1933	(5) 4.00	4.00-4.75	5.50-7.50	4.34	5.82
Febbraio »	4.00	4.00-4.75	5.50-7.50	4.46	5.89
Marzo »	4.00	3.75-4.75	5.25-7.50	4.66	6.00
Aprile »	4.00	3.75-4.75	5.00-7.25	4.62	5.96

B) Saggi dei riporti per i titoli di Stato.

MESI	RENDITA 3,50 %				CONSOLIDATO 5 %				TITOLI INDUSTRIALI di primo ordine (1)	TITOLI DI STATO
	Genova	Milano	Roma	Torino	Genova	Milano	Roma	Torino	Milano	Napoli
Gennaio 1931	3.50-4.00	2.00	2.00	1.00	4.00-4.50	3.50	3.00-3.50	3.00-3.75	5.00-6.00	3.25
Febbraio »	4.50-4.75	2 00	3.00-3 50	—	4.75	3.25-3 50	4 00 5.00	3.50-4 00	5 00-6 00	4.00
Marzo »	4 75	3.50	4.50	—	4.75-5.00	4.00-4.25	4.75-5.00	4.50-5 25	5.00-6.00	4.75-5.00
Aprile »	3.50 4.00	3.50	4.50	—	3.75-4.50	4.00-4.25	4.00-4.50	2.75-4.00	5.00-5.75	4.25
Maggio »	3.50-3.75	3.50	3.50-4.00	3.25-3.75	4.00	3.75	3.50-4.00	3.25-3.75	4.75-5.50	4.25
Giugno »	3.25-3.50	2.00	4.50	3.00	3.50-3.75	3.50	4.25-4.75	2.50-3.25	4.75-5.50	4.25
Luglio »	2.50-3.00	0-0	1.00-2.00	3.00	3.75-4.00	4.00-4.50	4.00-4.25	3.00-3.50	4.75-5.50	0-2.00
Agosto »	2.00-3.00	2.00-2.50	0-3.00	2.50-2.75	3.50-4 25	3.75 4.00	3.00-3.50	2.00-3.00	4.75-5.50	0-2.00
Settembre »	3.00	0-1.00	—	1.50-3.00	2 00-3.50	3.50-4 25	3.25 3.75	1.50-3.50	5.00-6.25	4.50
Ottobre »	2.50-3.00	3.00	3 00-4.00	4.50-5.00	3.75-4.00	4.25-4 50	4.50-4.75	3 50-4.50	5.75-6.75	5.25
Novembre »	3.00-4.50	3.00-3.50	4.00	5.00	4.00-4.25	4.00-4.50	4.50-4.75	4 25-4.75	5.75-6.75	5.25
Dicembre »	4.25-4.50	3.50	4.00-4.50	4.00-4.25	4.00-4.50	4.25-4.50	4.00-4.75	4.12-4.50	5.50-7.00	5.00
Gennaio 1932	4.00	3.00-3.50	4.00	3.00-3.50	3.25-4.00	2.50-4.00	4.50	3.00-3.25	5.25-7.00	4.00-4.50
Febbraio »	3.75	3.25	4.00	3.50-4.00	3.25-3.50	3.00-3.50	4.25	3.75-4.00	5.25-7.00	4.25
Marzo »	3.75	3.50	4.00	3.75-4.25	3.50-3.75	3.50-3.75	4.50	3.50-4.00	4.75 6.00	4.50
Aprile »	3.50 3 75	3.00	4.00	4.00	3 50	3.25 4 00	4.00	3.00 3.75	5.00-6.00	4.50
Maggio »	3 75	3.50-4.00	3.50	3.50	3.25-3.75	5.00	3.50 3.75	3.25-3.75	4.75-5 50	4.50
Giugno »	3.75	2.50-4.00	3.50	3 25-3.50	3.50-4.00	6.00	3.50-3.75	3.25-3.50	4.75-5.50	4.50
Luglio »	3.75-4.00	3.75	3.00-3.50	3.75-4.00	3.75-4.00	3.75-4.00	3.25-3.50	3.75-4.00	4 75-5 50	4.25
Agosto »	4.00	3.25-3.75	3.50	4.25	4.00-4.25	3.75-4.00	3.50	3.75-4.50	4 50 5 50	4 00
Settembre »	4.75-5.00	4.50 5.00	4.50	5.00-5 25	4.75 5.25	4.50 5.00	4.50	5 00 5.50	5.00-6.00	4.25 4.50
Ottobre »	4.88	3.75	4.50	4.75	4.75 5.00	4.25	4.50	4 50 5.00	4.50-6.00	4.25-4.68
Novembre »	3.50-4.50	3.75	4.25	4.00-5.00	4.00-4.50	3.75-4.00	4.25	4.00-5.00	4.50 6.00	4.25
Dicembre »	3.75	3.75	4.25	3.50-4.25	3.75-4.00	3.75-4.00	4.25	3.50-4.25	4.50-6.00	4.00
Gennaio 1933	4 00	4.00	4.00	4.00 4.50	4.00	3.75-4.25	4.00	4.00-4.50	4.50-6.00	4.00-4.50
Febbraio »	4.12	3.75	4.00 4.50	4.00	4.25	3.75	4.00 4.50	4.00-4.25	4.50-6.00	4.00-4.25
Marzo »	3.75	3.50-3.75	3.75	3.25	3.50-3.75	3.37-3.75	3.75	3.50-3.75	4.50-6.00	3.50-3.75
Aprile »	3.50-3.75	?	3.50	3.50	3.50-3.75	?	3.50	3.50-3.75	4.50-6.00	3.75-4.00

(1) Dati raccolti dal Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Milano. — (2) Il saggio di sconto ufficiale è passato al 7 % dal 28 settembre 1931. — (3) Il saggio di sconto ufficiale è stato ridotto al 6 % dal 21 marzo 1932. — (4) Il saggio di sconto ufficiale è stato ridotto al 5 % dal 2 maggio 1932. — (5) Il saggio di sconto ufficiale è stato ridotto al 4 % dal 9 gennaio 1933.

VII. — Salari e relativi numeri indici.

TAV. XXXIII. — Salari per *lavori ordinari* dei braccianti o giornalieri agricoli per Regioni Agrarie e Compartimenti (1).

Abbreviazioni convenzionali: *Salari massimi:* M (2); *minimi:* m (3); *medi per Regioni Agrarie:* md (4); *medi per Compartimenti:* Md (5).

UOMINI

COMPARTIMENTI		Montagna M	Montagna m	Montagna md	Collina M	Collina m	Collina md	Pianura M	Pianura m	Pianura md	Md
Piemonte	marzo 1933	1,45	0,95	1,14	1,55	1,00	1,20	1,60	1,00	1,22	1,20
	id. 1932	1,10	1,00	1,07	1,25	1,10	1,19	1,40	1,05	1,20	1,18
	id. 1931	1,40	1,20	1,33	1,60	1,20	1,41	1,75	1,15	1,46	1,40
Liguria	marzo 1933	1,82	1,15	1,51	1,50	1,50	1,50	—	—	—	1,54
	id. 1932	1,80	1,25	1,41	1,60	1,33	1,47	1,56	1,56	1,56	1,47
	id. 1931	1,80	1,25	1,55	1,63	1,60	1,62	—	—	1,82	1,66
Lombardia	marzo 1933	1,35	0,90	1,18	1,35	1,00	1,25	1,35	1,00	1,26	1,25
	id. 1932	1,40	1,00	1,22	1,50	1,10	1,30	1,50	1,10	1,31	1,30
	id. 1931	1,50	1,15	1,35	1,50	1,15	1,34	1,60	1,20	1,39	1,36
Venezia Tridentina	marzo 1933	1,38	1,20	1,29	1,38	1,38	1,38	1,65	1,65	1,65	1,34
	id. 1932	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,50	1,50	1,50	1,38
	id. 1931	1,55	1,35	1,45	—	—	1,76	—	—	1,75	1,65
Veneto	marzo 1933	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00	1,05	1,10	0,90	1,04	1,04
	id. 1932	1,20	1,20	1,20	1,20	1,00	1,08	1,25	1,00	1,11	1,11
	id. 1931	—	—	1,20	1,20	0,85	1,06	1,70	0,85	1,18	1,15
Venezia Giulia e Zara	marzo 1933	1,90	1,28	1,59	1,50	1,28	1,39	1,40	1,28	1,34	1,49
	id. 1932	1,90	1,28	1,59	1,50	1,28	1,39	1,40	1,28	1,34	1,49
	id. 1931	1,90	1,70	1,80	1,70	1,35	1,56	2,17	1,70	1,94	1,77
Emilia	marzo 1933	1,70	1,12	1,44	1,70	1,25	1,54	1,80	1,25	1,59	1,55
	id. 1932	1,70	1,21	1,45	1,80	1,35	1,58	1,90	1,20	1,61	1,57
	id. 1931	1,70	1,44	1,56	2,20	1,50	1,75	2,20	1,20	1,72	1,68
Toscana	marzo 1933	1,50	1,10	1,25	1,50	1,10	1,29	1,40	1,20	1,31	1,28
	id. 1932	1,45	1,10	1,24	1,50	1,10	1,28	1,40	1,20	1,31	1,27
	id. 1931	1,65	1,05	1,30	1,55	1,05	1,33	1,50	1,20	1,36	1,33
Marche	marzo 1933	0,90	0,70	0,81	1,03	0,80	0,91	—	—	—	0,86
	id. 1932	1,00	0,80	0,92	1,13	0,80	0,93	—	—	—	0,92
	id. 1931	1,15	0,75	1,02	1,40	0,75	1,14	—	—	0,75	0,97
Umbria	marzo 1933	1,25	1,04	1,15	1,25	1,04	1,15	1,25	1,25	1,25	1,15
	id. 1932	1,32	1,25	1,29	1,32	1,25	1,29	1,25	1,25	1,25	1,29
	id. 1931	1,35	1,32	1,34	1,35	1,32	1,34	—	—	1,35	1,34
Lazio	marzo 1933	1,60	0,80	1,13	1,60	0,80	1,20	1,60	0,80	1,25	1,20
	id. 1932	1,00	0,75	0,92	1,30	0,75	1,09	1,35	0,75	1,13	1,08
	id. 1931	1,35	1,00	1,18	1,53	1,10	1,35	1,83	1,10	1,50	1,34
Abruzzi e Molise	marzo 1933	1,35	0,70	1,00	1,30	0,70	0,99	1,10	1,10	1,10	1,00
	id. 1932	1,35	0,90	1,15	1,30	0,65	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00
	id. 1931	1,65	1,05	1,33	1,50	0,70	1,10	—	—	1,15	1,19
Campania	marzo 1933	0,85	0,65	0,77	0,85	0,65	0,75	0,95	0,65	0,83	0,78
	id. 1932	0,98	0,50	0,70	1,08	0,50	0,73	1,15	0,60	0,82	0,73
	id. 1931	1,15	0,60	0,95	1,30	0,60	1,00	1,27	0,70	1,04	1,00
Puglie	marzo 1933	1,00	1,00	1,00	1,15	0,80	0,98	1,40	0,90	1,16	1,06
	id. 1932	0,95	0,95	0,95	1,10	0,85	0,99	1,40	1,05	1,21	1,09
	id. 1931	—	—	1,05	1,45	1,10	1,21	1,60	1,10	1,39	1,22
Lucania	marzo 1933	0,90	0,90	0,90	1,00	1,00	1,00	1,10	1,10	1,10	0,98
	id. 1932	1,25	1,00	1,13	1,25	1,00	1,13	1,50	1,50	1,50	1,19
	id. 1931	1,15	1,00	1,08	1,50	1,10	1,30	—	—	1,50	1,29
Calabrie	marzo 1933	1,10	0,90	0,98	1,13	1,00	1,08	—	—	—	1,03
	id. 1932	1,26	0,80	1,05	1,43	1,00	1,18	—	—	—	1,12
	id. 1931	1,25	1,08	1,14	1,50	1,08	1,23	—	—	—	1,19
Sicilia	marzo 1933	1,25	0,70	0,92	1,25	0,75	0,96	1,25	0,65	0,94	0,94
	id. 1932	1,25	0,78	0,95	1,35	0,75	1,05	1,25	0,75	1,05	1,04
	id. 1931	1,25	1,00	1,12	1,35	1,05	1,19	1,35	1,03	1,18	1,16
Sardegna	marzo 1933	1,10	0,90	1,00	1,22	0,90	1,07	1,10	0,90	1,00	1,07
	id. 1932	1,35	0,90	1,13	1,35	0,90	1,14	1,35	0,90	1,13	1,14
	id. 1931	1,35	0,90	1,13	1,35	0,90	1,13	1,35	0,90	1,13	1,13
REGNO	marzo 1933	1,31	0,95	1,12	1,30	1,00	1,15	1,34	1,04	1,20	1,15
	id. 1932	1,31	1,00	1,15	1,35	1,00	1,17	1,39	1,11	1,25	1,19
	id. 1931	1,45	1,12	1,27	1,51	1,08	1,32	1,67	1,10	1,39	1,33

DONNE

COMPARTIMENTI		Montagna M	Montagna m	Montagna md	Collina M	Collina m	Collina md	Pianura M	Pianura m	Pianura md	Md
Piemonte	marzo 1933	0,80	0,70	0,75	0,80	0,55	0,70	0,80	0,55	0,69	0,68
	id. 1932	0,70	0,60	0,65	0,80	0,60	0,68	1,15	0,60	0,78	0,69
	id. 1931	0,90	0,60	0,80	1,00	0,75	0,92	1,00	0,75	0,92	0,88
Liguria	marzo 1933	1,02	0,60	0,78	0,70	0,70	0,70	—	—	—	0,79
	id. 1932	0,89	0,60	0,75	0,89	0,70	0,80	1,11	1,11	1,11	0,78
	id. 1931	0,90	0,60	0,77	—	—	0,70	—	—	0,94	0,80
Lombardia	marzo 1933	0,95	0,60	0,75	0,70	0,60	0,66	0,70	0,63	0,68	0,71
	id. 1932	1,00	0,60	0,78	0,90	0,63	0,75	0,90	0,63	0,76	0,79
	id. 1931	1,10	0,58	0,90	1,00	0,58	0,80	1,00	0,68	0,82	0,84
Venezia Tridentina	marzo 1933	1,05	1,05	1,05	1,10	1,10	1,10	1,20	1,20	1,20	1,12
	id. 1932	1,10	0,70	0,90	1,10	1,10	1,10	1,25	1,25	1,25	0,93
	id. 1931	1,05	0,70	0,88	—	—	1,10	—	—	1,20	1,06
Veneto	marzo 1933	0,65	0,65	0,65	0,65	0,50	0,58	0,75	0,50	0,61	0,61
	id. 1932	0,71	0,71	0,71	0,71	0,50	0,61	0,75	0,50	0,64	0,64
	id. 1931	—	—	0,71	0,71	0,50	0,59	1,10	0,50	0,73	0,68
Venezia Giulia e Zara	marzo 1933	1,50	0,90	1,20	1,00	0,60	0,84	0,90	0,90	0,90	0,98
	id. 1932	1,50	0,90	1,20	1,00	0,60	0,84	0,90	0,90	0,90	0,98
	id. 1931	1,50	1,00	1,25	1,10	0,60	0,94	—	—	1,00	1,06
Emilia	marzo 1933	1,20	0,72	0,93	1,05	0,80	0,96	1,30	0,80	1,04	1,00
	id. 1932	1,20	0,72	0,92	1,15	0,75	0,96	1,50	0,75	1,04	1,00
	id. 1931	1,20	0,85	1,00	1,15	0,90	1,05	1,55	0,75	1,14	1,06
Toscana	marzo 1933	0,80	0,50	0,65	0,90	0,60	0,70	0,84	0,70	0,76	0,68
	id. 1932	0,80	0,50	0,64	0,90	0,55	0,70	0,84	0,68	0,76	0,67
	id. 1931	0,80	0,50	0,66	0,90	0,55	0,73	0,90	0,70	0,81	0,73
Marche	marzo 1933	0,60	0,40	0,52	0,66	0,45	0,58	—	—	—	0,55
	id. 1932	0,60	0,50	0,58	0,70	0,53	0,62	—	—	—	0,60
	id. 1931	0,70	0,60	0,65	0,83	0,60	0,74	—	—	0,60	0,66
Umbria	marzo 1933	0,65	0,55	0,60	0,65	0,55	0,60	0,55	0,55	0,55	0,55
	id. 1932	0,71	0,65	0,68	0,71	0,65	0,68	0,65	0,65	0,65	0,68
	id. 1931	0,71	0,65	0,68	0,71	0,65	0,68	—	—	0,65	0,67
Lazio	marzo 1933	0,60	0,40	0,50	0,60	0,40	0,53	0,60	0,40	0,50	0,52
	id. 1932	0,60	0,35	0,48	0,70	0,35	0,55	0,70	0,35	0,53	0,52
	id. 1931	0,70	0,60	0,64	0,99	0,60	0,78	0,99	0,60	0,78	0,73
Abruzzi e Molise	marzo 1933	0,95	0,35	0,66	1,05	0,30	0,60	0,80	0,80	0,80	0,63
	id. 1932	1,00	0,50	0,81	1,05	0,35	0,67	0,90	0,90	0,90	0,70
	id. 1931	1,15	0,55	0,93	1,15	0,40	0,77	—	—	1,05	0,92
Campania	marzo 1933	0,48	0,35	0,41	0,53	0,35	0,42	0,58	0,40	0,48	0,43
	id. 1932	0,53	0,25	0,40	0,63	0,25	0,42	0,65	0,35	0,50	0,42
	id. 1931	0,75	0,40	0,55	0,75	0,35	0,55	0,80	0,40	0,60	0,57
Puglie	marzo 1933	0,50	0,50	0,50	0,60	0,37	0,48	0,65	0,37	0,55	0,51
	id. 1932	0,40	0,40	0,40	0,60	0,45	0,50	0,70	0,50	0,59	0,53
	id. 1931	—	—	0,45	0,68	0,44	0,57	0,75	0,44	0,67	0,56
Lucania	marzo 1933	0,50	0,50	0,50	0,60	0,55	0,58	0,50	0,50	0,50	0,53
	id. 1932	0,75	0,60	0,68	0,65	0,60	0,63	0,65	0,65	0,65	0,64
	id. 1931	0,65	0,60	0,63	0,80	0,65	0,73	—	—	0,65	0,67
Calabrie	marzo 1933	0,55	0,45	0,49	0,55	0,50	0,52	—	—	—	0,51
	id. 1932	0,55	0,40	0,46	0,55	0,45	0,51	—	—	—	0,49
	id. 1931	0,62	0,55	0,58	0,62	0,55	0,58	—	—	—	0,58
Sicilia	marzo 1933	0,50	0,35	0,43	0,70	0,40	0,49	0,60	0,35	0,46	0,48
	id. 1932	0,90	0,38	0,52	0,90	0,40	0,59	1,00	0,40	0,57	0,58
	id. 1931	0,90	0,45	0,65	0,90	0,45	0,68	1,00	0,45	0,71	0,68
Sardegna	marzo 1933	0,50	0,45	0,48	0,69	0,45	0,55	0,50	0,45	0,48	0,55
	id. 1932	0,70	0,45	0,58	0,70	0,45	0,60	0,70	0,45	0,58	0,60
	id. 1931	0,70	0,45	0,58	0,70	0,50	0,58	0,70	0,50	0,60	0,54
REGNO	marzo 1933	0,77	0,56	0,66	0,75	0,54	0,64	0,76	0,61	0,69	0,66
	id. 1932	0,81	0,55	0,67	0,81	0,55	0,68	0,90	0,67	0,76	0,68
	id. 1931	0,90	0,61	0,74	0,87	0,57	0,75	0,98	0,58	0,82	0,76

RAGAZZI (6)

COMPARTIMENTI		Montagna M	Montagna m	Montagna md	Collina M	Collina m	Collina md	Pianura M	Pianura m	Pianura md	Md
Piemonte	marzo 1933	0,80	0,80	0,80	0,95	0,75	0,83	0,95	0,75	0,83	0,83
	id. 1932	0,60	0,60	0,60	0,95	0,70	0,83	0,95	0,50	0,72	0,71
	id. 1931	0,90	0,80	0,87	1,00	0,90	0,93	1,35	0,90	1,04	0,95
Liguria	marzo 1933	1,20	0,75	0,92	1,05	1,05	1,05	—	—	—	0,97
	id. 1932	0,89	0,75	0,81	1,05	0,89	0,97	1,11	1,11	1,11	0,89
	id. 1931	0,80	0,75	0,78	—	—	1,05	—	—	1,13	0,99
Lombardia	marzo 1933	0,90	0,60	0,70	1,15	0,60	0,77	1,15	0,60	0,78	0,77
	id. 1932	0,95	0,66	0,76	1,25	0,63	0,84	1,25	0,60	0,84	0,84
	id. 1931	1,00	0,58	0,79	1,15	0,58	0,86	1,15	0,78	0,93	0,86
Venezia Tridentina	marzo 1933	1,00	0,60	0,80	1,05	1,05	1,05	1,10	1,10	1,10	0,83
	id. 1932	1,00	0,90	0,95	1,00	1,00	1,00	1,20	1,20	1,20	0,99
	id. 1931	0,90	0,80	0,85	—	—	0,80	—	—	0,90	0,85
Veneto	marzo 1933	0,85	0,85	0,85	0,85	0,70	0,78	0,85	0,40	0,64	0,64
	id. 1932	0,94	0,94	0,94	0,94	0,40	0,68	0,94	0,40	0,64	0,63
	id. 1931	—	—	0,94	0,94	0,40	0,65	0,94	0,40	0,70	0,76
Venezia Giulia e Zara	marzo 1933	0,75	0,75	0,75	0,75	0,55	0,68	0,80	0,80	0,80	0,71
	id. 1932	0,75	0,75	0,75	0,75	0,55	0,68	0,80	0,80	0,80	0,71
	id. 1931	1,00	0,75	0,88	1,00	0,60	0,84	1,37	1,00	1,19	0,97
Emilia	marzo 1933	0,95	0,85	0,89	1,05	0,85	0,96	1,15	0,85	0,98	0,95
	id. 1932	1,00	0,75	0,89	1,05	0,75	0,96	1,15	0,75	0,96	0,93
	id. 1931	1,05	0,72	0,89	1,15	0,80	0,98	1,15	0,75	0,96	0,94
Toscana	marzo 1933	0,75	0,60	0,64	0,65	0,60	0,61	0,70	0,60	0,63	0,64
	id. 1932	1,00	0,55	0,71	0,68	0,55	0,61	0,73	0,60	0,67	0,69
	id. 1931	1,13	0,50	0,70	0,75	0,50	0,62	0,80	0,50	0,63	0,65
Marche	marzo 1933	0,56	0,20	0,39	0,66	0,35	0,54	—	—	—	0,46
	id. 1932	0,60	0,20	0,47	0,70	0,35	0,58	—	—	—	0,52
	id. 1931	0,65	0,40	0,55	0,83	0,55	0,66	—	—	0,60	0,60
Umbria	marzo 1933	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
	id. 1932	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
	id. 1931	—	—	0,55	—	—	0,55	—	—	0,55	0,55
Lazio	marzo 1933	0,60	0,40	0,48	0,60	0,40	0,50	0,60	0,40	0,50	0,49
	id. 1932	0,60	0,35	0,45	0,70	0,35	0,50	0,70	0,35	0,53	0,48
	id. 1931	0,65	0,50	0,58	0,74	0,50	0,66	0,74	0,50	0,65	0,63
Abruzzi e Molise	marzo 1933	0,95	0,35	0,60	1,05	0,35	0,57	0,50	0,50	0,50	0,59
	id. 1932	1,10	0,50	0,78	1,10	0,35	0,60	0,50	0,50	0,50	0,65
	id. 1931	1,15	0,55	0,88	1,10	0,40	0,70	—	—	0,80	0,79
Campania	marzo 1933	0,38	0,25	0,33	0,38	0,25	0,33	0,43	0,35	0,38	0,34
	id. 1932	0,40	0,20	0,31	0,43	0,20	0,32	0,48	0,25	0,38	0,32
	id. 1931	0,62	0,25	0,44	0,80	0,30	0,53	0,70	0,40	0,55	0,51
Puglie	marzo 1933	0,50	0,50	0,50	0,60	0,37	0,48	0,70	0,37	0,56	0,51
	id. 1932	—	—	—	0,50	0,45	0,49	0,70	0,50	0,56	0,53
	id. 1931	—	—	0,45	0,75	0,44	0,60	0,80	0,44	0,67	0,57
Lucania	marzo 1933	0,50	0,40	0,45	0,60	0,55	0,58	0,50	0,50	0,50	0,52
	id. 1932	0,75	0,60	0,67	0,65	0,60	0,63	0,65	0,65	0,65	0,64
	id. 1931	0,65	0,60	0,63	0,80	0,50	0,65	—	—	0,65	0,64
Calabrie	marzo 1933	0,57	0,40	0,51	0,57	0,45	0,52	—	—	—	0,52
	id. 1932	0,55	0,40	0,49	0,55	0,45	0,51	—	—	—	0,50
	id. 1931	0,75	0,55	0,63	0,81	0,55	0,65	—	—	—	0,64
Sicilia	marzo 1933	0,60	0,35	0,47	0,70	0,40	0,54	0,60	0,30	0,45	0,53
	id. 1932	0,90	0,40	0,58	0,90	0,40	0,61	1,00	0,40	0,58	0,61
	id. 1931	0,80	0,45	0,63	0,90	0,45	0,68	0,70	0,45	0,61	0,64
Sardegna	marzo 1933	0,50	0,40	0,45	0,69	0,40	0,53	0,50	0,40	0,45	0,53
	id. 1932	0,55	0,50	0,53	0,65	0,50	0,57	0,55	0,50	0,53	0,57
	id. 1931	0,55	0,50	0,53	0,55	0,50	0,53	0,55	0,50	0,53	0,53
REGNO	marzo 1933	0,72	0,53	0,62	0,77	0,57	0,66	0,74	0,56	0,64	0,63
	id. 1932	0,77	0,56	0,66	0,80	0,54	0,66	0,83	0,60	0,70	0,65
	id. 1931	0,84	0,58	0,70	0,83	0,53	0,72	0,93	0,60	0,77	0,73

(1) La rilevazione dei salari dei braccianti o giornalieri agricoli viene fatta dalle Cattedre Ambulanti di Agricoltura per ciascuna Provincia, tenendo conto dei salari effettivamente praticati nelle varie Regioni Agrarie. I dati relativi a ciascuna Provincia vengono pubblicati mensilmente nel «*Bollettino Mensile di Statistica Agraria e Forestale*» edito a cura dell'Istituto Centrale di Statistica. I dati contenuti nella presente tavola sono le medie aritmetiche per Compartimenti dei salari massimi e dei salari minimi percepiti dai braccianti nelle singole Regioni Agrarie. — (2) M = massimo assoluto delle Provincie del Compartimento. — (3) m = minimo assoluto delle Provincie del Compartimento. — (4) md = media aritmentica semplice dei salari percepiti nelle singole Regioni Agrarie e delle Provincie del Compartimento. — (5) Md = media aritmetica semplice dei salari medi percepiti da ciascuna categoria di salariati nelle varie Provincie del Compartimento. — (6) I salari si riferiscono ai ragazzi dai 16 ai 17 anni di età.

(*Segue*) VII. — *Salari e relativi numeri indici.*

TAV. XXXIV. — Salari medi orari per alcune categorie di operai, impiegati nelle opere pubbliche (1).

CITTÀ			SALARI PERCEPITI IN ORE ORDINARIE										AUMENTO PERCENTUALE PER LAVORI ESEGUITI IN ORE STRAORDINARIE			
													Giorni feriali			
			Muratore	Carpentiere	Fabbro	Falegname	Scalpellino	Cementista	Manovale di 1ª classe	Manovale di 2ª classe	Terrazziere	Stagnaio idraulico elettricista vetraio	Prime 2 ore	Ore successive	Giorni festivi	Ore notturne
Torino	aprile	1933	3.40	3.50	3.40	3.20	3.60	3.40	2.30	2.10	2.40	3.40	20 %	30 %	50 %	100 %
	id.	1932	3.40	3.50	3.40	3.20	3.60	3.40	2.30	2.10	2.40	3.40	20 %	30 %	50 %	100 %
	id.	1931	3.45	3.60	3.50	3.30	3.75	3.45	2.40	2.20	2.60	3.50	20 %	30 %	50 %	100 %
Genova	aprile	1933	2.70	3.45	2.70	3.35	3.30	3.30	2.45	2.35	2.70	3.40	15 %	30 %	35 %	35 %
	id.	1932	(2) 3.00	3.50	3.30	3.40	3.70	3.70	2.75	2.55	2.75	3.30	15 %	30 %	35 %	50 %
	id.	1931	2.60	2.95	2.75	2.95	3.15	2.95	2.30	2.10	2.00	2.75	15 %	30 %	35 %	50 %
Milano (3)	aprile	1933	3.40	3.70	3.40	3.40	3.80	3.80	2.30	2.00	2.90	4.00	30 %	30 %	100 %	100 %
	id.	1932	3.40	3.70	3.40	3.40	3.80	3.80	2.60	2.10	2.65	4.00	30 %	30 %	100 %	100 %
	id.	1931	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.80	2.60	2.10	2.65	4.00	30 %	30 %	100 %	100 %
Venezia	aprile	1933	2.75	2.75÷2.95	2.75	2.60	3.40	2.75÷2.95	2.30	2.15	(4) 2.30÷1.75	3.00÷3.45	20 %	20 %	50 %	100 %
	id.	1932	2.75	2.75÷2.95	2.75	2.60	3.40	2.75÷2.95	2.30	2.15	(4) 2.30÷1.75	3.00÷3.45	20 %	20 %	50 %	100 %
	id.	1931	2.75	2.75÷2.95	2.75	2.60	3.40	2.75÷2.95	2.30	2.15	(4) 2.30÷1.75	3.00÷3.45	20 %	20 %	50 %	100 %
Trento	aprile	1933	2.60	2.70	2.70	2.70	2.70	2.40	1.80	1.55	1.70	2.90	20 %	40 %	50 %	60 %
	id.	1932	2.60	2.70	2.70	2.70	2.70	2.40	1.80	1.55	1.70	2.90	20 %	40 %	50 %	60 %
	id.	1931	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	1.95	1.65	1.70	2.70	20 %	40 %	50 %	60 %
Trieste (5)	aprile	1933	3.65	3.70	3.80	3.80	3.95	(9) 2.80	2.80	2.60	2.60	3.70	15 %	30 %	—	—
	id.	1932	3.65	3.70	3.80	3.80	3.95	2.80	2.80	2.60	2.60	3.70	15 %	30 %	—	—
	id.	1931	3.65	3.65	3.75	3.75	3.95	2.80	2.80	2.60	2.60	3.70	25 %	30 %	—	—
Bologna (6)	aprile	1933	2.85	3.10	2.85	2.85	2.85	2.95	2.40	1.75	2.45	3.20	20 %	40 %	50 %	75 %
	id.	1932	2.85	3.10	2.85	2.85	2.85	2.95	2.40	1.75	2.45	3.20	20 %	40 %	50 %	75 %
	id.	1931	2.85	3.10	2.85	2.85	2.85	2.95	2.40	1.75	2.40	3.20	20 %	40 %	50 %	75 %
Firenze	aprile	1933	2.90	3.15	2.60	3.15	2.95	2.75	2.05	1.80	2.60	3.05	25 %	25 %	—	—
	id.	1932	2.90	3.15	2.60	3.15	2.95	2.75	2.05	1.80	2.60	3.05	25 %	25 %	—	—
	id.	1931	2.90	3.15	2.60	3.15	2.95	2.75	2.05	1.80	2.60	3.05	25 %	25 %	—	—
Ancona	aprile	1933	3.20	3.30	3.30	3.10	2.90	3.00	2.10	1.95	2.05	3.10	30 %	30 %	—	50 %
	id.	1932	3.20	3.30	3.30	3.10	2.90	3.00	2.10	1.95	2.05	3.10	30 %	30 %	—	50 %
	id.	1931	3.05	3.15	3.15	2.95	2.75	2.85	2.00	1.85	1.95	2.95	30 %	30 %	—	50 %
Perugia	aprile	1933	2.20	(2) 2.60	2.30	2.55	2.90	(2) 2.50	1.70	1.60	1.80	2.90	20 %	20 %	25 %	50 %
	id.	1932	(2) 2.20	(2) 2.45	(2) 2.55	2.55	2.90	(2) 2.50	1.70	1.60	1.80	2.90	20 %	20 %	25 %	50 %
	id.	1931	(2) 2.20	(2) 2.30	(2) 2.40	2.40	2.75	2.35	1.60	1.30	1.65	2.90	20 %	20 %	25 %	50 %
Roma	aprile	1933	(8) 3.25÷2.90	3.45	3.15	3.15	3.65	3.65	2.75	—	2.75	(7) 4.05÷3.15	20 %	20 %	—	—
	id.	1932	2.90	3.45	3.15	3.15	3.65	3.65	2.75	—	2.75	(7) 4.05÷3.15	20 %	20 %	—	—
	id.	1931	3.35	3.45	3.15	3.15	3.65	3.65	2.75	—	2.75	(7) 4.05÷3.15	20 %	20 %	—	—
Aquila degli Abruzzi	aprile	1933	2.15	2.45	2.60	2.40	2.70	2.45	1.55	1.25	1.55	2.60	20 %	20 %	40 %	—
	id.	1932	2.15	2.40	2.50	2.40	2.65	2.40	1.55	1.35	1.50	2.50	20 %	20 %	40 %	—
	id.	1931	2.15	2.40	2.50	2.40	2.65	2.40	1.55	1.35	1.50	2.50	20 %	20 %	40 %	—
Napoli	aprile	1933	2.50	2.50	2.60	2.60	3.80	2.90	1.85	1.70	2.15	2.60	15 %	15 %	45 %	45 %
	id.	1932	(2) 3.35	(2) 3.10	(2) 3.35	(2) 3.00	(2) 4.35	(2) 3.50	2.25	2.00	(2) 2.50	3.50	—	—	—	—
	id.	1931	2.75	2.75	2.75	2.75	3.60	(2) 2.75	1.85	1.70	2.05	2.70	—	—	—	—
Bari	aprile	1933	2.45	2.70	2.70	2.70	2.70	3.40	1.80	1.55	1.80	2.70	15 %	15 %	25 %	50 %
	id.	1932	2.50	2.70	3.40	3.40	2.70	3.40	1.80	1.55	1.80	2.75	15 %	15 %	25 %	50 %
	id.	1931	2.50	2.70	3.40	3.40	2.70	3.40	1.80	1.35	1.80	2.75	15 %	15 %	25 %	50 %
Potenza	aprile	1933	2.45	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	1.70	1.50	1.60	2.70	20 %	20 %	20 %	—
	id.	1932	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	3.20	1.85	1.70	1.80	—	10 %	20 %	20 %	50 %
	id.	1931	2.80	2.60	2.80	2.70	2.90	2.70	1.80	1.40	1.80	—	10 %	20 %	20 %	35 %
Catanzaro	aprile	1933	2.60	3.40	2.90	2.90	3.40	2.90	1.80	1.55	1.40	3.40	20 %	20 %	20 %	—
	id.	1932	2.90	3.40	2.90	2.90	3.40	2.90	1.80	1.55	1.40	3.40	20 %	20 %	20 %	—
	id.	1931	2.90	3.40	2.90	2.90	3.40	2.90	1.65	1.45	1.35	3.40	20 %	20 %	20 %	—
Palermo	aprile	1933	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.30	1.65	1.45	1.50	2.20	15 %	15 %	40 %	—
	id.	1932	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.30	1.65	1.45	1.50	2.20	15 %	15 %	40 %	—
	id.	1931	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.30	1.65	1.45	1.50	2.20	15 %	15 %	40 %	—
Cagliari	aprile	1933	2.30	2.30	2.30	2.30	3.45	2.30	1.70	1.55	1.55	2.40	10 %	10 %	25 %	30 %
	id.	1932	2.30	2.30	2.30	2.30	3.45	2.30	1.55	1.30	1.55	2.40	10 %	10 %	25 %	30 %
	id.	1931	2.30	2.30	2.30	2.30	3.45	2.30	1.55	1.30	1.55	2.40	10%	10 %	25 %	30 %

(1) I salari contenuti nella presente tavola sono rilevati mensilmente dal Ministero dei Lavori Pubblici a mezzo degli Uffici del Genio Civile. Essi corrispondono a quelli vigenti nel Capoluogo, tenuto conto, ove esistano e riguardino le categorie indicate, dalle tariffe concordate con gli Istituti Corporativi della Provincia. — (2) Media tra la prima e la seconda categoria. — (3) Per lavori entro pozzi neri, canali sotterranei (scarlinghe), su scala aerea, viene applicato un aumento del 25 %; per lavori entro pozzi bianchi viene applicato un aumento del 50 %. — (4) Il salario minimo si riferisce al terraiolo ed il massimo al badilante. — (5) Nei giorni festivi viene corrisposto un aumento del 25 % per le prime due ore, del 50 % per le successive tre ore, del 75 % per le ore ulteriori. — (6) Per lavori entro fognature, cassoni ad aria compressa, in acqua, su scala aerea, ecc. viene corrisposto un aumento dal 10 al 60 %. — (7) Il salario minimo si riferisce all'elettricista. — (8) Il salario si riferisce alle varie zone. — (9) Cementisti comuni (specializzati su cementi armati L. 3.70).

VIII. — Prezzi dei trasporti.

A) TRASPORTI TERRESTRI.

TAV. XXXV. — **Prezzi dei trasporti di materiale edilizio su via ordinaria** (1).

CITTA'	TRASPORTI SU VIA ORDINARIA														
	A TRAZIONE ANIMALE (prezzo ad ora)									A TRAZIONE MECCANICA (prezzo al q. = km.)					
	Carro ad un cavallo (o mulo) con conducente			Carro a due cavalli (o muli) con conducente			Carro a tre cavalli (o muli) con conducente			Autocarro			Autocarro con rimorchio		
	Aprile 1931	Aprile 1932	Aprile 1933	Aprile 1931	Aprile 1932	Aprile 1933	Aprile 1931	Aprile 1932	Aprile 1933	Aprile 1931	Aprile 1932	Aprile 1933	Aprile 1931	Aprile 1932	Aprile 1933
Torino	5.50	5.50	5.20	7.00	7.00	6.50	9.00	9.00	8.20	—	—	—	—	—	—
Genova	6.00	5.00	4.50	10.00	8.50	7.65	11.50	10.00	9.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Milano	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00		—	—	*a)* 3.00	*a)* 2.50	*a)* 2.50	*a)* 4.60	*a)* 3.60	*a)* 3.60
Venezia	5.00	5.00	5.00	—	—	—	—	—	—	0.20	0.20	0.20	0.16	0.16	0.16
Trento	5.00	6.00	5.00	8.00	8.00	8.00	—	—	—	0.09	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07
Trieste	7.50	7.50	7.50	11.00	11.25	11.25	—	—	—	—	*b)* 0.09	*b)* 0.09	—	*c)* 0.07	*c)* 0.07
Bologna	5.80	5.80	—	10.00	10.00	10.00	—	—	—	0.10	0.10	0.10	—	—	—
Firenze	7.50	7.50	7.50	10.50	10.50	10.50	—	—	—	*(d)*	*(d)*	*(d)*	—	—	—
Ancona	4.80	4.80	4.80	—	—	—	—	—	—	0.12	0.12	0.12	0.085	0.085	0.12
Perugia	5.00	5.00	5.00	6.80	6.80	6.80	7.70	7.70	7.70	0.12	0.12	0.12	0.19	0.19	—
Aquila degli Abruzzi	3.30	3.00	3.00	4.70	4.20	4.20	—	—	—	0.18	0.18	0.18	—	—	—
Napoli	6.00	8.00	6.00	8.00	10.00	8.00	11.00	13.00	10.00	0.40	—	—	—	—	—
Bari	4.80	4.80	4.80	7.50	7.55	7.55	10.10	10.10	10.10	0.12	0.12	0.12	—	—	—
Potenza	3.70	3.70	3.40	6.00	6.00	5.60	7.50	7.50	6.85	0.20	0.20	0.18	—	—	—
Catanzaro	4.90	4.90	4.90	6.55	6.55	6.55	8.65	8.65	8.65	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20
Palermo	4.60	4.60	4.60	—	—	—	—	—	—	0.10	0.10	0.10	—	—	—
Cagliari	5.00	5.00	5.00	7.00	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15	0.15

(1) I prezzi contenuti nella presente tavola vengono rilevati mensilmente dal Ministero dei Lavori Pubblici a mezzo degli Uffici del Genio Civile e sono pubblicati nel *Bollettino Statistico* edito a cura del Ministero stesso.

(a) Prezzo a km. per carico completo.

(b) Portata 4 ÷ 5 tonnellate (per pendenze fino al 4 %).

(c) Portata 8 ÷ 10 tonnellate (per pendenze fino al 4 %).

(d) Portata fino a q. 10 L. 1.00 al km. ; fino a q. 24 L. 2.00 al km. ; fino a q. 50 da L. 2.50 a L. 4.00 al km.

(*Segue*) VIII. — *Prezzi dei trasporti.*
B) TRASPORTI MARITTIMI.

TAV. XXXVI. — Noli pel trasporto del carbone e del grano (1).

(*Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Genova*.)

PERIODI	CARBONE								GRANO		
	DAL REGNO UNITO						DAGLI STATI UNITI DI AMERICA (2)	MEDIA COMPLESSIVA (REGNO UNITO E STATI UNITI DI AMERICA)	DAGLI STATI UNITI DI AMERICA (ATLANTICO) (3)	DAL CANADÀ (4)	MEDIA COMPLESSIVA S. U. A. (ATLANTICO E CANADÀ)
	CANALE DI BRISTOL	COSTA ORIENTALE INGLESE	PORTI DELLA SCOZIA	CANALE DI BRISTOL		MEDIA PEL REGNO UNITO					
	Ponente Italia (*Savona, Genova, La Spezia, Livorno*)			Napoli	Venezia		Ponente Italia		PONENTE ITALIA		
A) NUMERI INDICI DEI NOLI (base 1922-25 = 100).											
1928	*80.28*	*80.01*	*81.10*	*81.36*	*81.54*	*80.53*	*74.30*	*80.43*	*89.12*	*86.27*	*87.66*
1929	*86.92*	*90.82*	*90.95*	*90.58*	*86.93*	*88.55*	*72.14*	*88.29*	*89.80*	*85.62*	*87.66*
1930	*63.38*	*64.28*	*64.96*	*65.33*	*62.25*	*63.75*	*63.78*	*63.75*	*58.50*	*58.82*	*58.67*
1931 (5)	*56.34*	*56.33*	*58.07*	*58.71*	*54.57*	*56.45*	*63.47*	*56.56*	*59.86*	*66.01*	*63.01*
1932	*43.06*	*44.49*	*45.28*	*44.69*	*40.85*	*43.49*	*80.50*	*44.06*	*48.98*	*49.67*	*49.33*
1° Trimestre 1932	*44.26*	*45.51*	*45.08*	*45.29*	*41.34*	*44.36*	(*61.92*)	*44.63*	(*a*)	*54.90*	*54.90*
2° » »	*45.67*	*47.55*	*48.63*	*48.89*	*43.79*	*46.42*	(*61.92*)	*46.66*	*48.98*	*53.59*	*51.34*
3° » »	*42.05*	*43.88*	*45.47*	*41.88*	*39.38*	*42.57*	(*61.92*)	*42.87*	(*a*)	*49.02*	*49.02*
4° » »	*40.44*	*41.02*	*42.32*	*41.88*	*38.07*	*40.59*	*80.50*	*41.53*	*48.98*	*45.75*	*47.33*
1° Trimestre 1933	*40.25*	*40.20*	*41.93*	*40.48*	*37.58*	*40.12*	(*85.14*)	*40.82*	*43.54*	*44.44*	*44.00*
Aprile 1932	*44.47*	*47.55*	*46.46*	(*49.89*)	*42.81*	*45.53*	(*61.92*)	*45.79*	(*a*)	*54.90*	*54.90*
Maggio »	*46.28*	*47.96*	*49.41*	*47.49*	*44.77*	*46.94*	(*61.92*)	*47.18*	*48.98*	*55.56*	*52.34*
Giugno »	*46.28*	*47.76*	*54.92*	*54.11*	*43.62*	*47.77*	(*61.92*)	*47.99*	(*a*)	*47.71*	*47.71*
Luglio »	*43.46*	*44.49*	*55.12*	*43.88*	*40.85*	*44.82*	(*61.92*)	*45.09*	(*a*)	*45.10*	*45.10*
Agosto »	*39.84*	*43.47*	*44.68*	*40.08*	*38.56*	*41.16*	(*61.92*)	*41.48*	(*a*)	*47.06*	*47.06*
Settembre »	*42.66*	*43.67*	*43.90*	*41.68*	*40.03*	*42.68*	(*61.92*)	*42.98*	(*a*)	*52.29*	*52.29*
Ottobre »	*40.44*	*42.05*	*41.34*	*42.88*	*38.40*	*40.81*	(*61.92*)	*41.14*	(*a*)	*49.02*	*49.02*
Novembre »	*39.84*	*40.20*	*42.92*	*42.08*	*37.25*	*40.10*	*69.66*	*40.56*	(*a*)	*44.44*	*44.44*
Dicembre »	*41.05*	*41.02*	*42.52*	*40.48*	*38.24*	*40.84*	*85.14*	*41.53*	*48.98*	(*a*)	*48.98*
Gennaio 1933	*40.25*	*41.22*	*41.93*	*40.68*	*37.09*	*40.32*	*85.14*	*41.02*	*43.54*	(*a*)	*43.54*
Febbraio »	*40.64*	*40.41*	*42.52*	*39.88*	*38.40*	*40.49*	(*85.14*)	*41.19*	(*a*)	(*a*)	(*a*)
Marzo »	*39.64*	*39.79*	*41.74*	*43.29*	*37.42*	*39.85*	(*85.14*)	*40.55*	(*a*)	*44.44*	*44.44*
Aprile »	*40.44*	*42.05*	*42.12*	*42.29*	*39.06*	*40.96*	(*85.14*)	*41.65*	(*a*)	(*a*)	(*a*)

B) NOLI MEDI IN CIFRE ASSOLUTE IN TONNELLATE PER IL CARBONE ED IN QUARTER PER IL GRANO.

PERIODI	CARBONE								GRANO		
	scellini e denari						dollari		cents di dollaro		
1928	8/3 3/4	8/2	8/7	8/5 1/2	10/4 3/4	—	2.40	—	16 3/8	16 1/2	
1929	9/0	9/3 1/4	9/7 1/2	9/5	11/1	—	2.33	—	16 1/2	16 3/8	—
1930	6/6 3/4	6/6 3/4	6/10 1/2	6/9 1/2	7/11 1/4	—	2.06	—	10 3/4	11 1/4	—
1931 (5)	5/10	5/9	6/1 3/4	6/1 1/4	6/11 1/2	—	2.05	—	11.0	12 5/8	—
1932	4/5 1/2	4/6 1/2	4/9 1/2	4/7 3/4	5/2 1/2	—	2.60	—	9.0	9 1/2	—
1° Trimestre 1932	4/7	4/7 3/4	4/9 1/4	4/8 1/2	5/8 1/4	—	(2.00)	—	(*a*)	10 1/2	—
2° » »	4/8 3/4	4/10 1/4	5/1 3/4	5/1	5/7	—	(2.00)	—	9.0	10 1/4	—
3° » »	4/4 1/4	4/5 3/4	4/9 3/4	4/4 1/4	5 1/4	—	(2.00)	—	(*a*)	9 3/8	—
4° » »	4/2 1/4	4/2 1/4	4/5 3/4	4/4 1/4	4/10 1/4	—	2.60	—	9.0	8 3/4	—
1° Trimestre 1933	4/2	4/1 1/4	4/5 1/4	4/2 1/2	4/9 1/2	—	(2.75)	—	8.0	8 1/2	—
Aprile 1932	4/7 1/4	4/10 1/4	4/11	(5/2 1/4)	5/5 1/2	—	(2.00)	—	(*a*)	10 1/2	—
Maggio »	4/9 1/2	4/10 3/4	5/2 3/4	4/11 1/4	5/8 1/2	—	(2.00)	—	9.0	10 5/8	—
Giugno »	4/9 1/2	4/10 1/2	5/9 3/4	5/7 1/2	5/6 3/4	—	(2.00)	—	(*a*)	9 1/8	—
Luglio »	4/6	4/6 1/2	5/10	4/6 3/4	5/2 1/2	—	(2.00)	—	(*a*)	8 5/8	—
Agosto »	4/1 1/2	4/5 1/4	4/8 3/4	4/2	4/11	—	(2.00)	—	(*a*)	9.0	—
Settembre »	4/5	4/5 1/2	4/7 3/4	4/4	5/1 1/4	—	(2.00)	—	(*a*)	10.0	—
Ottobre »	4/2 1/4	4/8 1/2	4/4 1/2	4/5 1/2	4/10 3/4	—	(2.00)	—	(*a*)	9 3/8	—
Novembre »	4/1 1/2	4/1 1/4	4/6 1/2	4/4 1/8	4/9	—	2.25	—	(*a*)	8.50	—
Dicembre »	4/3	4/2 1/4	4/6	4/2 1/2	4/10 1/2	—	2.75	—	9.0	(*a*)	—
Gennaio 1933	4/2	4/2 1/2	4/5 1/4	4/2 3/4	4/8 3/4	—	(2.75)	—	8.0	(*a*)	—
Febbraio »	4/2 1/2	4/1 1/2	4/6	4/1 3/4	4/10 3/4	—	(2.75)	—	(*a*)	(*a*)	—
Marzo »	4/1 1/4	4/ 3/4	4/5	4/6	4/9 1/4	—	(2.75)	—	(*a*)	8 1/2	—
Aprile »	4/2 1/4	4/3 1/2	4/5 1/2	4/4 3/4	4/11 3/4	—	(2.75)	—	(*a*)	(*a*)	—

(1) I dati sono rilevati dal «Lloyd's List» dove per ogni noleggio figurano indicati il tonnellaggio contrattato, il nolo fatto, i porti di caricamento e di destinazione, ed altre condizioni. — Il nolo medio di ogni singola rotta è ottenuto effettuando la media aritmetica ponderata delle quotazioni (noli fatti) attribuendo ad ognuna di queste un peso proporzionale al tonnellaggio contrattato, cui la quotazione si riferisce. — Le medie di gruppo sono ottenute effettuando la media aritmetica ponderata degli indici di rotta, attribuendo ad ognuna di queste un peso complessivo proporzionale, ad un tempo, alla rispettiva intensità di traffico riscontrata ed al rispettivo nolo medio risultato nel periodo base.

(2) Precisamente dai porti indicati normalmente con una delle seguenti denominazioni collettive: Northern Range, Northern States, North of Hatteras, United States, Hampton Roads, Virginia.

(3) Precisamente dai porti indicati normalmente con una delle seguenti denominazioni: Northern Range, Northern States, New York, Philadelphia, Baltimora, Portland Me, Boston.

(4) Precisamente dai porti indicati normalmente con una delle seguenti denominazione: Montreal, Quebec, Sorel.

(5) In conseguenza dell'abbandono, nel settembre 1931, della parità aurea della sterlina, a partire da tale mese, e per i noli quotati in quella valuta, si sono calcolati i noli-oro, in relazione al corso ufficiale dell'oro in Inghilterra, determinato in base alle quotazioni del dollaro a Londra, come dalla formula: *nolo medio carta* × 100 diviso per: $\frac{4.866 \times 100}{\textit{corso del dollaro a Londra}}$.

NB. — Nei mesi corrispondenti alle cifre chiuse fra parentesi non si sono effettuati trasporti di carbone. — Le cifre fra parentesi hanno quindi un valore puramente indicativo e corrispondono al nolo effettivo praticato nel mese precedente.

(*a*) Mancano i dati perchè non si sono effettuati trasporti di grano.

IX. — Raffronti internazionali.

TAV. XXXVII. — Numeri indici dei prezzi all'ingrosso in Italia e nei principali Stati.

(« *Bulletin mensuel de Statistique* » *della Società delle Nazioni*).

ANNI — MESI	Italia (a)		Australia	Austria	Belgio		Canadà	Cecoslovacchia		Danimarca	Egitto	Finlandia	Francia		Germania
	Bachi	Cons. Prov. Econ. Corp. di Milano	Melbourne — Ufficiale	Ufficiale	Ufficiale		Ufficiale	Ufficiale		Ufficiale	Cairo — Ufficiale	Ufficiale	Ufficiale		Ufficiale
					Carta	Oro		Carta	Oro				Carta	Oro	
	Base 1913	Base 1913	Base 1913	Base I-VI-1914	Base IV-1914		Base 1913	Base VII-1914		Base 1913	Base I-1913 VII-1914	Base 1926	Base 1913		Base 1913
						(h)									
1913 (Media). .	100	100	100	—	—	—	100	—	—	100	—	—	100	100	100
1921 » ..	531	529	175	—	366	—	172	—	—	—	173	—	—	—	—
1922 » ..	508	529	162	99	367	—	152	1 334	—	—	146	—	—	—	—
1923 » ..	512	536	179	124	497	—	153	977	—	—	132	—	—	—	—
1924 » ..	512	554	173	136	573	—	155	997	—	—	143	—	—	—	137
1925 » ..	596	646	170	136	559	—	160	1 088	—	210	152	—	—	—	142
1926 » ..	602	654	168	123	744	—	156	955	—	163	132	100	695	141	134
1927 » ..	495	527	167	133	847	123	153	979	—	153	121	101	642	130	138
1928 » ..	462	491	165	130	843	122	151	979	—	153	120	102	645	131	140
1929 » ..	445	481	166	130	851	124	149	924	—	150	116	98	627	127	137
1930 » ..	383	411	147	117	744	108	135	801	117	130	103	90	554	113	125
1931 » ..	328	342	131	109	626	90	113	734	107	114	96	84	502	102	111
1932 » ..	304	310	130	112	532	77	105	678	99	117	83	90	427	87	97
			(f)	(c)	(d)	(d)	(f)	(e)	(e)	(f)	(f)	(f)	(b)	(b)	(f)
Marzo 1932..	315	322	132	113	548	80	108	688	101	117	93	92	444	90	100
Aprile » ..	311	319	132	112	539	79	107	680	100	115	90	89	439	89	98
Maggio » ..	305	313	129	116	526	77	106	665	97	114	86	88	438	89	97
Giugno » ..	297	304	128	115	514	75	104	670	98	113	81	87	425	86	96
Luglio » ..	296	300	128	112	512	74	104	669	98	115	78	89	430	87	96
Agosto » ..	297	300	130	112	524	76	104	685	100	117	77	89	415	84	95
Settemb. » ..	300	307	132	110	533	77	105	681	100	119	78	90	413	84	95
Ottobre » ..	299	304	129	111	529	77	102	678	99	118	80	90	412	84	94
Novemb. » ..	298	302	127	111	525	76	101	677	99	120	79	91	413	84	94
Dicemb. » ..	296	299	126	108	522	75	100	661	97	119	76	90	413	84	92
Gennaio 1933 ..	292	296	124	108	521	75	100	659	96	117	73	90	411	84	91
Febbraio » ..	286	293	?	106	512	74	99	653	96	124	72	89	404	82	91
Marzo » ..	281	287	?	107	504	73	?	?	?	123	?	?	387	79	91

ANNI — MESI	Giappone	Norvegia	Olanda	Polonia	Regno Unito	U. R. S. S.	Spagna	Stati Uniti		Svezia	Svizzera	Ungheria
	Banca del Giappone	Ufficiale	Ufficiale	Ufficiale	Board of Trade	Ufficiale	Ufficiale	Ufficiale		Ufficiale	Ufficiale	Ufficiale
	Base 1913	Base 1913	Base 1913	Base 1927	Base 1913	Base 1913	Base 1913	Base 1913	Base 1926	Base 1913	Base VI-VII 1914	Base 1913
												(g)
1913 (Media)	100	100	100	—	100	100	100	100	70	100	—	100
1921 »	200	—	182	—	197	—	190	140	98	222	200	—
1922 »	196	—	160	—	159	96	176	139	97	173	158	—
1923 »	199	232	151	—	159	169	172	144	101	163	170	—
1924 »	206	268	156	—	166	172	183	141	98	162	171	138
1925 »	202	253	155	—	159	183	188	148	104	161	161	140
1926 »	179	198	145	—	148	177	181	143	100	149	145	124
1927 »	170	167	148	100	142	171	172	137	95	146	142	132
1928 »	171	157	149	101	140	177	167	139	97	148	145	135
1929 »	166	149	142	96	137	182	171	137	95	140	141	121
1930 »	137	137	117	82	120	?	172	124	86	122	127	96
1931 »	116	122	97	71	104	?	* 174	105	73	111	110	95
1932 »	122	122	79	62	102	?	* 173	93	65	109	96	92
	(f)	(c)	(f)	(b)	(f)		(c)	(f)	(f)	(f)	(b)	(b)
Marzo 1932 . . .	120	122	82	64	105	?	* 178	95	66	109	99	99
Aprile » . . .	116	120	80	65	102	?	* 172	94	66	109	98	97
Maggio » . . .	114	120	79	66	101	?	* 169	92	64	109	96	97
Giugno » . . .	111	120	78	62	98	?	* 165	92	64	108	95	96
Luglio » . . .	112	122	76	60	98	?	172	92	65	108	94	94
Agosto » . . .	118	123	75	60	100	?	171	93	65	108	95	89
Settembre » . . .	127	123	76	60	102	?	171	94	65	110	95	90
Ottobre » . . .	128	123	77	59	101	?	169	92	64	110	95	86
Novembre » . . .	134	124	76	59	101	?	170	92	64	109	94	82
Dicembre » . . .	140	123	77	56	101	?	169	90	63	108	92	81
Gennaio 1933 . . .	140	122	75	56	100	?	169	87	61	106	91	82
Febbraio » . . .	136	121	74	58	99	?	?	?	?	106	90	83
Marzo » . . .	?	121	?	?	?	?	?	?	?	105	?	?

(a) Dati comunicati direttamente dal prof. Bachi e dal Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Milano. (Vedi Tav. VI, pag. 289). — (b) Ultima settimana o fine del mese. — (c) 15 o metà del mese. — (d) Seconda metà del mese. — (e) Primo del mese seguente. — (f) Media mensile. — (g) Dopo il 1929 nuovo metodo di calcolo. — (h) Indice oro calcolato dal Ministero dell'Industria, del Lavoro e della Previdenza Sociale, sulla base dell'indice del corso medio della lira sterlina e, a partire dal settembre 1931, sulla base dell'indice del corso medio del dollaro.

(*) Cifre rettificate.

(*Segue*) IX. — *Raffronti internazionali.*

TAV. XXXVIII. — **Numeri indici dei prezzi al minuto delle derrate alimentari in Italia e nei principali Stati.**

(*« Bulletin mensuel de Statistique » della Società delle Nazioni e Istituto Centrale di Statistica*).

ANNI — MESI	ITALIA				Australia	Austria	Belgio	Canadà	Cecoslovacchia	Danimarca	Egitto
	Regno		Milano	Roma							
	84 Città (a)	Indice nazionale (b)	Consumi immutati (c)	Consumi modificati (c)	30 Città	Vienna	59 Città	60 Città	Praga	100 Città	Cairo
	Base 1913	Base VI-1927	Base I semestre 1914	Base I semestre 1914	Base XI 1914	Base VII 1914	Base 1921	Base 1913	Base VII 1914	Base VII 1914	Base I-1913 VII-1914
			(d)	(d)		(e)			(f)		(g)
1921 (Media mensile) ..	549	—	559	417	—	—	100	163	—	227	210
1922 »	545	—	515	464	148	—	90	138	—	184	180
1923 »	525	—	499	480	158	87	106	139	769	189	155
1924 »	544	—	528	473	152	103	127	137	787	204	155
1925 »	621	—	622	534	156	113	137	143	827	201	165
1926 »	648	—	655	582	160	116	171	151	800	160	158
1927 »	568	94	559	535	157	120	208	148	850	152	149
1928 »	532	94	517	506	154	119	207	149	842	150	144
1929 »	559	96	542	529	163	122	218	153	813	148	141
1930 »	515	91	519	503	148	118	209	149	782	136	133
1931 »	446	79	452	441	130	108	176	117	712	120	120
1932 »	425	74	431	417	?	110	150	96	677	116	112
						(n)	(n)	(h)	(n)	(h)	
Marzo 1932	434	76	446	429	129	109	148	99	685	115	114
Aprile »	435	77	450	432	129	107	144	95	665	—	117
Maggio »	434	77	442	430	127	108	145	94	689	—	117
Giugno »	430	76	438	424	125	113	144	93	694	115	112
Luglio »	418	74	427	420	125	110	144	96	667	—	108
Agosto »	407	71	411	404	124	109	143	95	646	—	107
Settembre »	407	71	410	403	124	110	151	96	668	119	106
Ottobre »	412	72	423	409	?	110	159	97	684	—	110
Novembre »	419	73	428	410	?	109	159	97	699	—	110
Dicembre »	423	74	434	409	?	109	157	95	699	115	108
Gennaio 1933	421	74	426	405	?	106	154	92	686	—	107
Febbraio »	412	73	423	400	?	103	156	?	679	—	107
Marzo »	405	71	417	397	?	103	?	?	?	?	?

ANNI — MESI	Finlandia	Francia		Germania	Norvegia	Polonia	Regno Unito	Spagna	Stati Uniti	Svezia	Svizzera	Ungheria
	21 Città	Parigi	(l)	72 Città	31 Città	Varsavia	630 Città	Madrid	51 Città	49 Città	34 Città	Budapest
	Base I-VI 1914	Base VII 1914		Base X-1913 I,IV,VII-1914	Base VII 1914	Base 1927	Base VII 1914	Base 1914	Base 1913	Base VII 1914	Base VI 1914	Base 1913
		(g)	(i)		(p)			(r)	(t)	(o)		
1921 (Media mensile) ..	1.254	337	374	—	295	—	230	184	153	239	213	—
1922 »	1.143	301	317	—	231	—	176	177	142	182	163	—
1923 »	1.079	332	349	—	217	—	169	174	146	163	165	—
1924 »	1.093	380	406	136	250	—	170	188	146	162	172	145
1925 »	1.147	425	450	148	256	—	171	195	157	168	169	128
1926 »	1.108	554	571	144	197	—	164	191	161	158	160	113
1927 »	1.115	556	559	152	173	100	160	196	155	152	158	125
1928 »	1.150	549	537	152	168	98	157	178	154	154	157	128
1929 »	1.124	102	609	155	158	95	154	185	157	150	156	124
1930 »	971	100	609	143	152	82	145	194	147	140	152	105
1931 »	869	99	*605	128	139	72	130	205	121	129	141	96
1932 »	897	88	535	112	134	64	125	192	102	124	126	91
		(n)	(s)	(s)		(m)	(h)	(n)	(n)	(h)	(m)	(m)
Marzo 1932	911	90	—	114	135	65	126	202	105	125	128	90
Aprile »	886	91	—	113	134	68	125	203	104	—	128	90
Maggio »	876	90	536	113	133	71	123	188	101	—	126	93
Giugno »	871	87	—	113	133	68	125	184	100	124	125	93
Luglio »	886	85	—	114	134	63	123	183	101	—	124	92
Agosto »	898	85	531	112	133	62	123	182	101	—	123	94
Settembre »	891	85	—	111	134	61	125	185	100	125	122	93
Ottobre »	895	85	—	110	133	59	125	190	100	—	123	92
Novembre »	920	86	526	110	134	59	125	192	99	—	122	88
Dicembre »	910	86	—	109	132	57	123	183	99	123	120	87
Gennaio 1933	894	86	—	107	130	56	122	180	95	—	118	87
Febbraio »	884	86	517	107	130	57	119	?	91	—	117	86
Marzo »	?	85	—	106	130	59	?	?	?	?	?	?

(a) Calcolato dalla Direzione Generale del Lavoro, sui prezzi al minuto dei 21 principali generi di consumo rilevati il primo del mese. fino al settembre 1927 e dall'ottobre 1927 in poi dall'Istituto Centrale di Statistica. (Vedi Tav. XIII, pag. 305). — (b) Indice nazionale del capitolo « Alimentazione » calcolato dall'Istituto Centrale di Statistica sugli indici dell'alimentazione calcolati dagli Uffici comunali delle città Capiluoghi di Provincia con base giugno 1927. (Vedi Tav. XIX, pag. 311). — (c) Numeri indici del capitolo « Alimentazione » calcolato per la costruzione dei numeri indici del costo della vita. — (d) Vedere la nota (b) alla pagina seguente. — (e) Dopo il 1926 nuovo metodo di calcolo. — (f) Dopo il 1930 nuovo metodo di calcolo. — (g) Dal 1929, 55 derrate alimentari, base 1930=100. — (h) Primo del mese seguente. — (i) Prima del 1929, 13 articoli compreso il petrolio e l'alcool; cifre corrispondenti per il 1929: Parigi 611; altre città 583. — (l) Indice di 300 città con più di 10.000 abitanti, esclusa Parigi. Dal 1929 29 derrate alimentari. — (m) Ultima settimana o fine del mese. — (n) 15 o metà del mese. — (o) Dopo il 1932 nuovo metodo di calcolo. — (p) Dopo il 1928 nuovo metodo di calcolo. — (q) Compreso il petrolio, l'alcool ed il sapone. — (r) Derrate alimentari di origine animale e vegetale. — (s) Media mensile. — (t) Serie calcolata dal « Bureau of Labor Statistics ».

(*) Cifra rettificata.

(*Segue*) IX. — *Raffronti internazionali.*

TAV. XXXIX. — Numeri indici del costo della vita in Italia e nei principali Stati.

(« *Bulletin mensuel de Statistique* » *della Società delle Nazioni e Istituto Centrale di Statistica*).

ANNI — MESI	ITALIA — Regno — Indice nazionale — Base I semestre 1914	ITALIA — Regno — Indice nazionale — Base VI 1927	ITALIA — Milano (b) — Consumi immutati — Base I semestre 1914	ITALIA — Roma (b) — Consumi modificati — Base I semestre 1914	Australia — 30 Città — Base XI 1914	Austria — Vienna — Base VII 1914	Belgio — 59 Città — Base 1921	Canadà — 60 Città — Base 1913	Cecoslovacchia — Praga — Base VII 1914	Danimarca — 100 Città — Base VII 1914	Egitto — Cairo — Base I-1913 VII-914	Finlandia — 21 Città — Base I-VI 1914
	(1)	(a)	(b)	(b)		(c)			(d)			
1921 (Media mensile)	417	—	541	398	147	—	100	167	—	232	196	1.171
1922 »	414	—	501	430	141	—	93	153	—	200	176	1.139
1923 »	412	—	494	446	145	75	109	153	692	206	162	1.147
1924 »	426	—	527	453	143	88	128	150	695	216	161	1.170
1925 »	479	—	611	502	144	96	136	152	724	211	165	1.212
1926 »	517	—	654	548	146	103	165	153	716	184	160	1.183
1927 »	472	94	588	516	145	106	203	151	747	177	153	1.207
1928 »	438	92	530	485	146	108	208	151	748	175	152	1.233
1929 »	446	94	545	502	149	111	220	153	744	173	151	1.225
1930 »	431	91	530	493	141	111	228	152	746	165	148	1.129
1931 »	389	82	485	450	127	106	204	137	713	155	138	* 1.039
1932 »	370	78	468	435	?	108	184	125	700	155	132	1.025
						(e)	(e)	(g)	(e)	(g)		
Marzo 1932		80	478	446	123	108	183	128	708	155	134	1.043
Aprile »		80	481	447	—	107	180	125	694	—	134	1.028
Maggio »	376	79	474	442	—	107	180	124	706	—	131	1.021
Giugno »		79	472	438	122	109	180	124	709	154	130	1.003
Luglio »		78	465	436	—	108	180	125	697	—	128	1.012
Agosto »		76	456	428	—	107	178	124	686	—	128	1.020
Settembre »		76	455	428	120	108	184	123	695	156	128	1.015
Ottobre »	365	76	462	426	—	108	187	123	703	—	130	1.015
Novembre »		77	465	427	—	107	190	123	710	—	131	1.031
Dicembre »		77	468	423	?	107	188	122	710	155	130	1.021
Gennaio 1933		77	463	421	—	106	186	121	708	—	129	1.011
Febbraio »		76	461	419	—	105	187	?	705	—	130	1.004
Marzo »		76	458	416	?	104	?	?	?	?	?	?

ANNI — MESI	Francia — Parigi — Base VII 1914	Germania — 72 Città — Base X-1913 I-IV-VII 1914	Norvegia — 31 Città — Base VII 1914	Olanda — Amsterdam — Base 1911-1913	Polonia — Varsavia — Base 1927	Regno Unito — 630 Città — Base VII 1914	Stati Uniti — 32-51 Città — Base 1913	Svezia — 49 Città — Base VII 1914	Svizzera — 34 Città — Base VI 1914	Ungheria — Budapest — Base 1913
			(f)	(m)			(n)	(i)		
1921 (Media mensile)	309	—	277	202	—	226	177	247	200	—
1922 »	296	—	231	182	—	183	167	198	164	—
1923 »	334	—	218	174	—	174	171	178	164	—
1924 »	369	128	239	177	—	175	171	174	169	116
1925 »	400	140	243	179	—	176	176	177	168	109
1926 »	505	141	206	168	—	172	175	173	162	102
1927 »	514	148	186	168	100	168	173	171	160	111
1928 »	519	152	173	169	101	166	171	172	161	117
1929 »	556	154	166	168	102	164	171	170	161	117
1930 »	581	147	161	161	95	158	164	165	158	106
1931 »	569	136	153	151	86	147	148	159	150	101
1932 »	526	121	149	141	79	143	134	156	138	98
		(l)		(h)	(h)	(g)		(g)	(h)	(h)
Marzo 1932	—	122	150	141	80	144	—	157	142	98
Aprile »	—	122	150	—	82	143	—	—	140	97
Maggio »	535	121	149	—	84	142	—	—	139	99
Giugno »	—	121	149	141	82	143	136	156	138	99
Luglio »	—	122	149	—	78	141	—	—	138	98
Agosto »	517	120	149	—	77	141	—	—	137	99
Settembre »	—	120	149	141	77	143	—	156	136	99
Ottobre »	—	119	149	—	75	143	—	—	136	98
Novembre »	516	119	149	—	75	143	—	—	135	96
Dicembre »	—	118	148	140	73	142	132	154	134	95
Gennaio 1933	—	117	147	—	73	141	—	—	133	95
Febbraio »	?	117	147	—	73	139	—	—	133	94
Marzo »	—	117	147	?	73	?	—	—	?	?

(1) Per i criteri di calcolo dell'indice nazionale con base 1° semestre 1914 vedi fascicolo di ottobre 1931, pag. 791 del presente Bollettino.

(*a*) Calcolato dall'Istituto Centrale di Statistica sugli indici complessivi del costo della vita calcolati dagli Uffici comunali delle città Capiluoghi di Provincia con base giugno 1927. (Vedi Tav. XIX, pag. 311). — (*b*) A norma di quanto dispone l'art. 6 del R. D. L. 20 febbraio 1927, n. 222, ed in conformità delle apposite disposizioni impartite dall'Istituto Centrale di Statistica, dal luglio 1927 in poi gli indici delle vecchie serie sono stati collegati con quelli aventi per base il mese di giugno 1927. — (*c*) Dopo il 1926 nuovo metodo di calcolo. — (*d*) Dopo il 1930 nuovo metodo di calcolo. — (*e*) 15 o metà del mese. — (*f*) Dopo il 1928 nuovo metodo di calcolo. — (*g*) Primo del mese seguente. — (*h*) Ultima settimana o fine del mese. — (*i*) Dopo il 1932 nuovo metodo di calcolo. — (*l*) Media mensile. — (*m*) Dopo il marzo 1926 nuovo metodo di calcolo. — (*n*) Serie calcolata dal « Bureau of Labor Statistics »

(*) Cifra rettificata

TAV. XL. — Saggio ufficiale di sconto nei principali Stati.

A) Saggi medi ufficiali di sconto dal 1924 al 1933

STATI	1924 (a)	1925 (a)	1926 (a)	1927 (a)	1928 (a)	1929 (a)	1930 (a)	1931 (a)	1932 (a)	1933 1° trimestre (a)	1933 marzo (a)	1933 aprile (c)
Italia	5.50	6.46	7.00	7.00	5.96	6.79	5.93	5.88	5.56	4.00	4.00	4.00
Austria	11.57	10.86	7.50	6.34	6.27	7.37	5.75	7.21	6.86	6.00	6.00	5.00
Belgio	5.50	5.70	7.06	5.41	4.25	4.35	2.96	2.50	3.47	3.50	3.50	3.50
Cecoslovacchia	5.95	6.72	5.93	5.09	5.00	5.00	4.44	4.80	5.15	4.17	3.50	3.50
Danimarca	7.00	6.49	5.24	5.00	5.00	5.12	4.19	4.22	4.50	3.50	3.50	3.50
Finlandia	9.18	8.24	7.50	6.87	6.26	7.00	6.49	6.25	6.77	6.00	6.00	6.00
Francia	6.02	6.52	6.58	5.23	3.53	3.50	2.71	2.11	2.50	2.50	2.50	2.50
Germania	10.00	9.15	6.74	5.83	7.00	7.10	4.93	6.86	5 21	4.00	4.00	4.00
Grecia	7.50	8.66	10.48	10.43	9.92	9.00	9.00	9.89	10.63	9.00	9.00	9.00
Inghilterra	4.00	4.57	5.00	4.65	4.50	5.50	3.42	* 3.93	3.00	2.00	2.00	2.00
Norvegia	6.95	5.71	5.38	4.58	5.54	5.57	4.54	4.66	4.68	4.00	4.00	4.00
Olanda	4.94	3.90	3.50	3.72	4.50	5.12	3.21	2.48	2.65	2.50	2.50	2.50
Polonia	11.41	10.77	11.01	8.34	8.00	8.64	7.21	7.50	7.21	6.00	6.00	6.00
Portogallo	9.00	9.00	8.58	8.00	8.00	8.00	7.71	7.30	6.63	6.50	6.50	6.50
Romania	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.22	9.00	8.25	7.17	7.00	7.00	7.00
Spagna	5.00	5.00	5.00	5.00	5.02	5.50	5.73	6.24	6.41	6.17	6.00	6.00
Stati Uniti (b)	4.63	3.42	3.84	3.79	4.50	5.16	3.04	2.12	2.81	3.17	3.50	3.00
Svezia	5.50	5.17	4.50	4.15	4.01	4.74	3.72	4.09	4.39	3.50	3.50	3.50
Svizzera	4.00	3.90	3.50	3.50	3.50	3.50	2.89	2.03	2.00	2.00	2.00	2.00
Ungheria	14.06	9.77	6.65	6.00	6.25	7.60	5.92	6.89	5.74	4.50	4.50	4.50

B) Saggi di sconto attualmente in vigore nei principali Stati (*c*).

STATI	Data dell'ultima variazione	Saggio	STATI	Data dell'ultima variazione	Saggio
Italia (*d*)	9 gennaio 1933	4	Norvegia	1 settembre 1932	4
Austria	23 marzo 1933	5	Olanda	19 aprile 1932	2 ½
Belgio	13 gennaio 1932	3 ½	Polonia	21 ottobre 1932	6
Cecoslovacchia	25 gennaio 1933	3 ½	Portogallo	4 aprile 1932	6 ½
Danimarca	12 ottobre 1932	3 ½	Romania	4 marzo 1932	7
Finlandia	31 gennaio 1933	6	Spagna	26 ottobre 1932	6
Francia	9 ottobre 1931	2 ½	Stati Uniti	6 aprile 1933	3
Germania	21 settembre 1932	4	Svezia	1 settembre 1932	3 ½
Grecia	3 dicembre 1932	9	Svizzera	22 gennaio 1931	2
Inghilterra	30 giugno 1932	2	Ungheria	17 ottobre 1932	4 ½

(*a*) Tassi medi ricavati dal « Bulletin Mensuel de Statistique » della Società delle Nazioni
(*b*) Tasso della « Federal Reserve Bank » di New-York.
(*c*) Dati ricavati dalle Riviste « The Economist » e « The Statist » del 29 aprile 1933.
(*d*) Vedi la Tav. XXXII a pag. 323.

Pubblicazioni dell'Istituto Centrale di Statistica

Per la vendita a prezzi ridotti alle Biblioteche pubbliche ed universitarie leggere l'avviso in carta colorata "IMPORTANTE!,,

I. — BOLLETTINI MENSILI.

		Prezzi per l'abbonamento annuale		
		Per le Amministr. Statali Provinciali e Comunali	Per l'Italia e Colonie	Per l'Estero
Bollettino mensile di statistica (Pubblicazione iniziatasi nel novembre 1926)	L.	36	48	65
Bollettino mensile di statistica agraria e forestale. (Pubblicazione iniziatasi nel gennaio 1928)	»	24	36	50
Bollettino dei prezzi (Pubblicazione iniziatasi nel luglio 1927)	»	24	36	50
Notiziario demografico (Pubblicazione iniziatasi nel luglio 1928)	»	40	40	60

N.B. — In caso di abbonamento cumulativo i prezzi suindicati sono ridotti del 20 % – All'importo d'abbonamento, se inferiore a L. 100, occorre aggiungere L. 0,30, se superiore a L. 100, occorre aggiungere L. 0,70 (art 3 legge 456 del 7 aprile 1930-VIII).

II. — ANNUARI (Pubblicazione iniziatasi nell'anno 1878).

Annuario Statistico Italiano per gli anni 1922-25 – Serie II – vol. IX — Un vol. di pagg. 419	L.	20 —
Annuario Statistico Italiano 1927 – Serie III – vol. I — Un vol. di pagg. 388	»	25 —
Annuario Statistico Italiano 1928 – Serie III – vol. II — Un vol. di pagg. 423 (*esaurito*)	»	25 —
Annuario Statistico Italiano 1929 – Serie III – vol. III — Un vol. di pagg. 502	»	25 —
Annuario Statistico Italiano 1930 – Serie III – vol. IV — Un vol. di pagg. 617 (*esaurito*)	»	25 —
Annuario Statistico Italiano 1931 – Serie III – vol. V — Un vol. di pagg. 645	»	25 —
**Annuario Statistico Italiano* 1932 – Serie III – vol. VI — Un vol. di pagg. 642	»	25 —

III. — COMPENDI (Pubblicazione iniziatasi nell'anno 1927).

Compendio Statistico 1927. — Un vol. di pagg. 123 (*esaurito*)	L.	5 —
Compendio Statistico 1928. — Un vol. di pagg. 264	»	5 —
Compendio Statistico 1929. — Un vol. di pagg. 384 (*esaurito*)	»	5 —
Compendio Statistico 1930. — Un vol. di pagg. 390 (*esaurito*)	»	5 —
Compendio Statistico 1931. — Un vol. di pagg. 366 (*esaurito*)	»	5 —
**Compendio Statistico* 1932. — Un vol. di pagg. 334	»	5 —

IV. — MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE (Pubblicazione iniziatasi nell'anno 1862).

Movimento della popolazione secondo gli atti dello stato civile nell'anno 1924. — Un vol. di pagg. LXXXVIII-120	L.	15 —
Movimento della popolazione secondo gli atti dello stato civile nell'anno 1925. — Un vol. di pagg. *90-121	»	20 —
Movimento della popolazione secondo gli atti dello stato civile nell'anno 1926. — Un vol. di pagg. *154-281	»	25 —
Notizie sommarie sul movimento della popolazione nel Regno nell'anno 1926. — Un fasc. di pagg. 12	»	1 —
Movimento della popolazione secondo gli atti dello Stato civile nell'anno 1927. — Un vol. di pagg. VIII-315	»	25 —
Movimento della popolazione secondo gli atti dello Stato civile nell'anno 1928. — Un vol. di pagg. *191-531	»	25 —
**Movimento della popolazione secondo gli atti dello Stato civile negli anni* 1929-30:		
Volume I, – Relazione (in corso di stampa)	»	15 —
Volume II – Tavole. Pagg. VII-472	»	25 —

(In appendice al volume II, sono pubblicati i dati sul movimento naturale della popolazione per singoli Comuni)

V. — STATISTICA DELLE CAUSE DI MORTE (Pubblicazione iniziatasi nell'anno 1881).

Statistica delle cause di morte nell'anno 1924. — Un vol. di pagg. *150-261	L.	25 —
Statistica delle cause di morte nell'anno 1925. — Un vol. di pagg. *164-255	»	25 —
Statistica delle cause di morte nell'anno 1926. — Un vol. di pagg. *236-379	»	30 —
Statistica delle cause di morte nell'anno 1927. — Un vol. di pagg. *331-531	»	30 —
**Statistica delle cause di morte nell'anno* 1928. — Un vol. di pagg. * 298-320	»	30 —
**Statistica delle cause di morte negli anni* 1929-30. (In corso di stampa)		—
Elenco nosologico delle cause di morte. — Un fasc. di pagg. 30	»	1.50
Nomenclature nosologiche per la statistica delle cause di morte. (II *edizione*). Pag. 175	»	3 —
Nomenclature nosologiche per la statistica delle cause di morte. (III *edizione*). Pag. 272	»	3 —
* *Nomenclature nosologiche per la statistica delle cause di morte* (IV *edizione contenente le nuove nomenclature nosologiche deliberate dalla IV Conferenza internazionale di Parigi, ottobre 1929*). Pagg. 274	»	3 —

VI. — STATISTICA DELLE EMIGRAZIONI.
(Serie II)

*Vol. I. *Statistica delle migrazioni da e per l'Estero* - anni 1926-27 (in corso di stampa).
*Vol. II. *Statistica delle migrazioni da e per l'Estero* - anni 1928-30 (in preparazione).
*Vol. III. *Satistica delle migrazioni da e per l'Estero* - anni 1931-32 e confronti 1926-1930 (in preparazione).

VII. — VARIAZIONI TERRITORIALI DEI COMUNI.

Variazioni di territorio e di nome avvenute nelle circoscrizioni del Regno dal 1° gennaio 1925 al 31 marzo 1927. — Un vol. di pagg. 142 .... L. 10 —
Variazioni di territorio e di nome avvenute nelle circoscrizioni del Regno dal 1° aprile 1927 al 15 ottobre 1930. Un vol. di pagg. 366 .... » 25 —

VIII. — DIZIONARI DEI COMUNI.

Dizionario dei Comuni del Regno (secondo la circoscrizione amministrativa al 31 *marzo* 1927). — Un vol. di pagg. 366 L. 15 —
Dizionario dei Comuni del Regno (secondo la circoscrizione amministrativa al 20 *agosto* 1928). — Un vol. di pagg. 169 » 8 —
Dizionario dei Comuni del Regno (secondo la circoscrizione amministrativa al 15 *agosto* 1929). — Un vol. di pagg. 666 (*esaurito*) .... » 30 —
Dizionario dei Comuni del Regno (secondo la circoscrizione amministrativa al 15 *ottobre* 1930). — Nuova edizione completamente riveduta e ampliata. — Un vol. di pagg. XV-1014:
con legatura in brochure .... » 40 —
con legatura bodoniana .... » 48 —

IX. — VI CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE DEL REGNO.

Censimento della popolazione del Regno al 1° dicembre 1921:

Vol.		Pagine	Prezzo
Vol. I	-Umbria	XXIV -183..	L. 10 —
Vol. II	-Venezia Trident.	XXIV -291..	» 15 —
Vol. III	-Venezia Giul. e Zara	XXII -212..	» 13,50
Vol. IV	-Sardegna	XXVIII -196..	» 15 —
Vol. V	-Liguria	XXIII -209..	» 20 —
Vol. VI	-Lazio	XXIV -137..	» 15 —
Vol. VII	-Toscana	XXXII -364..	» 25 —
Vol. VIII	-Emilia	XXXV -457..	» 25 —
Vol. IX	-Puglie	XXVII -300..	» 20 —
Vol. X	-Piemonte	XLIV -544..	» 30 —
Vol. XI	-Marche	XXVIII -232..	L. 20 —
Vol. XII	-Basilicata	XXIV - 118..	» 15 —
Vol. XIII	-Sicilia	XXXII - 535..	» 30 —
Vol. XIV	-Abruzzi e Molise	XXXI - 294..	» 20 —
Vol. XV	-Calabrie	XXVIII - 222..	» 20 —
Vol. XVI	-Campania	XXXVI - 401..	» 25 —
Vol. XVII	-Lombardia	LII - 658..	» 35 —
Vol. XVIII	-Veneto	XL - 492..	» 25 —
Vol. XIX	-Regno	XII -*282-357	» 35 —
Vol. XX	-Colonie e possedimenti di diretto dominio	VII - 179..	» 12 —

La popolazione del Comune di Fiume al 1° gennaio 1925 .... prezzo L. 3 —

X. — VII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE DEL REGNO.

Censimento della popolazione del Regno al 21 aprile 1931-IX:

*Elenco dei Comuni e loro popolazione residente e presente al 21 aprile 1931-IX (2ª Edizione)........ L. 2.50
(R. D. 16 aprile 1932, n. 324 e R. D. 5 dicembre 1932, n. 2064).
*Volume I. — *Relazione preliminare sui primi risultati definitivi.* — Un volume di pagg. VIII - 480........ » 25 —
In appendice: *Leggi e decreti emanati per l'esecuzione del censimento.*
*Volume II. — *Popolazione dei Comuni e delle frazioni di censimento* (in corso di stampa)
Parte I. — *Italia Settentrionale.*
Parte II. — *Italia Centrale, Meridionale ed Insulare.*
*Volume III. — *Risultati definitivi del Censimento* (in 92 fascicoli provinciali).
*Volume IV. — *Relazione Generale.*
*Volume V. — *Colonie e possedimenti.*

XI. — CENSIMENTO INDUSTRIALE E COMMERCIALE 15 OTTOBRE 1927.

Censimento Industriale e Commerciale al 15 ottobre 1927. — Volume I. — Esercizi industriali e commerciali distinti nei Comuni del Regno. — Un vol. di pagg. 685 .... L. 30 —
Censimento Industriale e Commerciale al 15 ottobre 1927. — Volume II. — Italia Settentrionale. — Un vol. di pagg. 550 .... » 25 —
Censimento Industriale e Commerciale al 15 ottobre 1927. — Volume III — Italia Centrale — Un vol. di pagg. 264 » 15 —
Censimento Industriale e Commerciale al 15 ottobre 1927. — Volume IV. — Italia Meridionale, Insulare-Regno. — Un vol. di pagg. 466 .... » 20 —
Censimento Industriale e Commerciale al 15 ottobre 1927 — Volume V — Esercizi, addetti e motori nei Comuni industrialmente importanti — Un vol. di pagg. 201 .... » 12 —

Segue Pubblicazioni dell'Istituto Centrale di Statistica.

Censimento Industriale e Commerciale al 15 ottobre 1927 — Volume VI — Esercizi, addetti e forza motrice nelle singole classi e categorie — Un vol. di pagg. 671 .... L. 25 —

Censimento Industriale e Commerciale al 15 ottobre 1927 — Volume VII — Addetti alle singole classi e categorie ripartiti secondo la forma di attività ed il sesso. Operai nelle classi e categorie industriali e nelle classi commerciali ripartiti per sesso e per gruppi di età. — Un vol. di pagg. 415 .... » 20 —

* *Censimento Industriale e Commerciale al 15 ottobre* 1927 — Volume VIII — Relazione generale:

PARTE I: *Industria.* — Un vol. di pagg. 167 .... » 15 —

PARTE II: *Commercio. — Appendice. - Disposizioni legislative. - Questionari. - Istruzioni e modelli diversi.* — Un vol. di pag. 235 .... » 25 —

VII. — 1° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA AL 19 MARZO 1930.

* *Censimento del bestiame.* — Dati sommari per zone agrarie, Provincie e Compartimenti. - Parte I. - Italia Settentrionale .... L. 2 —

* Volume I. - *Censimento generale del bestiame.* — Relazione generale e dati analitici per Comuni, Zone agrarie, Provincie, Compartimenti, Regno. (*In corso di stampa*).

* *Censimento delle aziende agricole.* (In preparazione).

* *Censimento della popolazione agricola.* (In preparazione.

XIII. — ANNALI DI STATISTICA - (Pubblicazione iniziatasi nell'anno 1871). *(Serie VI)*

Volume I. Costituzione e funzionamento dell'Istituto Centrale di Statistica. — Un vol. di pagg. 294 .... L. 25 —

Volume II. L'attività dell'Istituto Centrale di Statistica nel suo primo biennio di vita. - **Con due discorsi di S. E. il Capo del Governo.** — Un vol. di pagg. 88 .... » 9 —

Volume III. L. Livi - Computo della distribuzione degli emigrati e dei rimpatriati secondo l'età (sessennio 1920-1925). - Sulle false dichiarazioni della data di nascita per i nati alla fine dell'anno e rettifica della distribuzione mensile delle nascite nel triennio 1923-25. - Valutazione del *deficit* demografico derivante dalla emigrazione e computo della popolazione successivamente all'ultimo censimento. — Un vol. di pagg. 127 .... » 12 —

Volume IV. C. Gini e L. Galvani - Di una applicazione del metodo rappresentativo all'ultimo censimento italiano della popolazione (1° dicembre 1921). — Un vol. di pagg. 107 .... » 10 —

Volume V. Le caratteristiche delle zone agrarie del Regno. — Un vol. di pagg. 199 .... » 20 —

Volume VI. Atti del Consiglio Superiore di Statistica. — Riassunti dei verbali delle sedute dal 1921 al 1925 e dal 1926 al 1927. — Un vol. di pagg. 251 .... » 15 —

Volume VII. Atti del Consiglio Superiore di Statistica - Sessione 1929-VIII. — Un vol. di pagg. 229 .... » 15 —

Volume VIII. C. Gini e L. Galvani - Tavole di mortalità della popolazione italiana. — Un vol. di pagg. 412 .... » 30 —

Volume IX. Statistica della produzione bibliografica italiana nel 1928. — Un vol. di pagg. 82 .... » 6 —

Volume X. C. Gini e B. de Finetti - Calcoli sullo sviluppo futuro della popolazione italiana. — Un vol. pagg. 130 » 12 —

Volume XI. Statistica dell'Istruzione elementare nell'anno scolastico 1926-27. — Un vol. di pagg. 178 .... » 15 —

Volume XII. Statistica dell'Istruzione secondaria nell'anno scolastico 1926-27. — Un vol. di pagg. 198 .... » 15 —

* Volume XIII. Statistica dell'Istruzione secondaria speciale nell'anno scolastico 1926-27. — Un volume di pagine *11-125 .... » 15 —

* Volume XIV. Statistica dell'Istruzione superiore nell'anno scolastico 1926-27. — Un vol. di pagg. XI-365 .... » 20 —

* Volume XV. Statistica su diverse istituzioni culturali italiane (biblioteche, musei, ecc.). - In corso di stampa. —

* Volume XVI. Relazioni tra frazionamento della proprietà terriera ed alcuni fenomeni demografici. — R. d'Addario - L'agglomeramento della popolazione nei Compartimenti italiani. — T. Salvemini - Funzione interpolatrice della distribuzione dei centri secondo il numero degli abitanti. — Un vol. di pagg. 142 .... » 12 —

Volume XVII. L. Galvani - Calcolo delle probabilità di morte in generale e applicazione alla misura della mortalità infantile nella popolazione italiana dal 1873 in poi. - Alcune osservazioni sul VI Censimento generale della popolazione italiana (1° dicembre 1921). — Un vol. di pagg. 154 .... » 12 —

Volume XVIII. C. Gini e R. d'Addario. - Intorno alla portata delle date di nascita differite per i nati alla fine dell'anno. — Un vol. di pagg. 175 .... » 12 —

Volume XIX. G. De Meo - Distribuzione della ricchezza e composizione demografica in alcune città dell'Italia Meridionale alla metà del secolo XVIII. — Un vol. di pagg. 91 .... » 10 —

* Volume XX. E Cianci. - Dinamica dei prezzi delle merci in Italia dal 1870 al 1929. - Un volume di pagine XVI*558 .... » 35 —

Volume XXI. A Di Comite - I Noli e la Bilancia dei Debiti e dei Crediti in Italia nel periodo (1925-28). — Un vol. di pagg. 120 .... » 15 —

Volume XXII. Denominazione e numero dei comuni compresi nelle singole zone agrarie del Regno. — Un vol. di pagg. 259 .... » 20 —

Segue **Pubblicazioni dell'Istituto Centrale di Statistica.**

* Volume XXIII. G. Barsanti – Le vicende del patrimonio dell'azionista italiano durante le variazioni della lira. — Un vol. di pagg. 228 ... L. 20 —

* Volume XXIV. D. De Castro – La statistica giudiziaria penale. — Un vol. di pagg. 288 ... » 25 —

Volume XXV. Le denuncie ritardate di nascita per i nati alla fine dell'anno nei Compartimenti ed in alcune Provincie più caratteristiche dell'Italia. — Un vol. di pagg. 156 ... » 15 —

Volume XXVI. Atti del Consiglio Superiore di Statistica. – Sessione ordinaria 9-10 gennaio 1931-IX (fuori commercio).

* Volume XXVII. Atti del Consiglio Superiore di Statistica – Sessione ordinaria 22 dicembre 1931-X. — Un vol. di pagg. 273 ... L. 25 —

* Volume XXVIII. Statistica della produzione bibliografica italiana nell'anno 1929. — Un vol. di pagg. 106 ... » 8 —

* Volume XXIX. Atti del Consiglio Superiore di Statistica – Con un discorso di S. E. il Capo del Governo – Sessione ordinaria 14 dicembre 1932-XI. — Un volume di pagg. 465 ... » 25 —

* Volume XXX. Indice bibliografico degli Annali di Statistica dal 1871 al 1933. (Indice per autori, indice cronologico, indice sistematico per materia, indice per argomento) (*In corso di stampa.*)

XIV. — ATLANTE STATISTICO ITALIANO.

PARTE I. — *Natalità, mortalità, densità della popolazione.* — Un grande volume (85 tavole policrome, nel formato di cm. 62 × 52) rilegato in mezza tela ... L. 500 —

Per l'illustrazione della Parte I dell'« Atlante Statistico Italiano » possono vedersi le seguenti pubblicazioni:

Prof. L. GALVANI: *L'Atlante Statistico Italiano* - Parte I - Relazione all'XI Congresso Geografico Italiano - Napoli 1930 — (12 pagine e 5 cartine policrome fuori testo) ... L. 2,50

Prof. C. GINI: *L'Atlante Statistico Italiano* - Conferenza tenuta durante il corso di coltura assicurativa dell'anno 1930 presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (20 pagine e 5 cartine policrome fuori testo) ... L. 3 —

* PARTE II. — *Nuzialità, variazioni della popolazione dal* 1911 *al* 1921, *reddito medio, frazionamento della proprietà terriera.* — Un grande volume (90 tavole policrome nel formato di cm. 62 × 52) rilegato in mezza tela » 500 —

XV. — CATASTO AGRARIO 1910.

Catasto agrario del Regno d'Italia (*Compartimento dell'Umbria*) (1911), vol. VI, fascicolo II ... L. 6 —

Catasto agrario del Regno d'Italia (*Compartimento del Lazio*) (1911), vol. VI, fascicolo III ... » 6 —

Catasto agrario del Regno d'Italia (*Compartimento delle Marche*) (1912) vol. VI, fascicolo I ... » 6 —

Introduzione Catasto agrario Marche-Umbria-Lazio (1912), vol. VI ... » 6 —

Catasto agrario del Regno d'Italia (*Compartimento della Lombardia*), vol. II, Introduzione ... » 10 —

Catasto agrario del Regno d'Italia (*Compartimento della Lombardia*), vol. II, fascicolo unico (1913) ... » 10 —

Catasto agrario del Regno d'Italia (*Compartimento del Veneto*), volume III, fascicolo unico (1915) con carte topografiche ... » 6 —

XVI. — CATASTO AGRARIO 1929.

Aggiornamento del Catasto agrario – Formazione del Catasto Forestale — Un vol. di pagg. 129 ... L. 15 —

Catasto agrario – Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) di pag. 27 » 3 —

Catasto agrario – Esempio di aggiornamento — Un vol. di pagg. 116 ... » 8 —

Catasto agrario – Istruzioni aggiuntive per la sua formazione « ex novo » (Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII) – di pagg. 24 ... » 3 —

Catasto agrario – Esempio di rilevamento « ex novo » — Un vol. di pagg. 166 ... » 10 —

**Catasto agrario* – Fascicoli provinciali nel formato speciale 45 × 30 con cartina topografica fuori testo:

- Fascicolo 24 – *Provincia di Rovigo*, pagg. XVI-68 ... » 15 —
- Fascicolo 30 – *Provincia di Fiume* pagg. XII-28 ... » 15 —
- Fascicolo 40 – *Provincia di Piacenza* pagg. XV-93 ... » 15 —
- Fascicolo 43 – *Provincia di Arezzo* pagg. XV-64 ... » 15 —
- Fascicolo 50 – *Provincia di Pistoia* pagg. XII-44 ... » 15 —
- Fascicolo 23 – Provincia di Padova (in corso di stampa).
- Fascicolo 76 – *Provincia di Matera* (in corso di stampa).

XVII. — CATASTO FORESTALE.

* Fascicoli provinciali nel formato speciale 45 × 30, con tre carte policrome fuori testo alla scala 1:200.000.

- Fascicolo 25 – *Provincia di Treviso* (1929) pagg. XII-120 ... L. 20 —
- Fascicolo 29 – Provincia di Vicenza (in corso di stampa).

Segue Pubblicazioni dell'Istituto Centrale di Statistica.

XVIII. — PUBBLICAZIONI VARIE DI STATISTICA AGRARIA.

Superficie territoriale e superficie agraria e forestale dei Comuni del Regno d'Italia al 1° gennaio 1913 .... L. 12 —
Il vino in Italia – Produzione – Commercio con l'estero – Prezzi (1914) .... » 5 —
La potenzialità attuale della produzione del frumento in Italia in base alla statistica del dodicennio 1909-1920 (1921) » 3 —
La produzione dell'uva e del vino in Italia in base alla statistica del dodicennio 1909-1920 (1921) .... L. 3,50
La produzione delle olive e dell'olio in Italia in base alla statistica del dodicennio 1909-1920 (1921) .... » 3,50
La produzione del granoturco e del riso in Italia in base alla statistica del dodicennio 1909-1920 (1922) .... » 3,50
Risultati della statistica agraria nel dodicennio 1909-1920 (1923) .... » 6 —
Notizie periodiche di statistica agraria (*dal* 1910 *al* 1925) (*per annata*) .... » 12 —
Valore della produzione agraria lorda .... » 6 —

XIX. — PUBBLICAZIONI VARIE.

Riassunti annuali dei prezzi:
Anni 1930; 1931: *1932 — Per ogni fascicolo .... L. 3 —
Norme per la formazione dei numeri indici del costo della vita. — Un fasc. di pagg. 30 .... » 2 —
Le malattie mentali in Italia. — Un vol. di pagg. 228 .... » 15 —
Nomenclatura professionale. — Un vol. di pagg. 73 .... » 2 —
Catalogo della Biblioteca (*Pubblicazioni periodiche*). — Un vol. di pagg. 89 .... » 5 —
Statistica Elezioni generali politiche per la XXVIII legislatura (24 marzo 1929). — Un vol. di pagg. 62 .... » 5 —
Regolamento per la formazione e tenuta del Registro di Popolazione in ogni comune del Regno. — Un vol. di pagg. 31 » 2 —
**Indagine sulla mortalità infantile nel Governatorato di Roma* (eseguita per conto della Società delle Nazioni) *a cura di* C. Gini – L. De Berardinis – G. D'Ormea – M. Flamini – U. Giusti – L. Maroi. — Un volume di pagg. VIII-331 .... » 30 —

N. B. — Le pubblicazioni contrassegnate dall'asterisco sono uscite dopo il 30 aprile 1932-X.

Dirigere le richieste all'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

Via Balbo - Roma

indirizzo telegrafico: ISTAT

NON SI DA CORSO ALLE RICHIESTE SE NON ACCOMPAGNATE DAL RELATIVO IMPORTO